



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 114

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di sabato 15 dicembre 2018

**INDICE****Commissioni permanenti**5<sup>a</sup> - Bilancio:

|   |             |     |
|---|-------------|-----|
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . . | <i>Pag.</i> | 3   |
| <i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .   | »           | 112 |

---

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.*

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Sabato 15 dicembre 2018

### **Plenaria**

**90<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**RIVOLTA**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vilarosa e Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 10,15.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, attraverso l'attivazione del circuito interno. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta.

La Commissione conviene.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(981 e 981-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e relativa Nota di variazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1 e 1-bis)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 *(limitatamente alle parti di competenza)*

– (Tabb. 2 e 2-bis) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La presidente RIVOLTA comunica che sono pubblicati in allegato gli emendamenti riferiti all'articolo 1, da comma 41 a comma 60, rammenta poi che si è in fase di illustrazione degli emendamenti e che la seduta odierna sarà prevalentemente dedicata all'illustrazione delle proposte relative al lavoro, alla tutela della salute e in tema di previdenza.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) interviene segnalando gli emendamenti, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 1.991, 1.992 e 1.993 e richiamando l'attenzione del Governo sull'esigenza di adeguare gli importi delle indennità e degli assegni previsti dalle disposizioni su cui intervengono le citate proposte emendative.

Il senatore STEFANO (*PD*) sottolinea, in particolare, il rilievo della proposta modificativa di cui all'emendamento 1.959, evidenziando come le misure dalla medesima prospettate siano volte a favorire il ricollocamento nel mercato del lavoro dei lavoratori compresi nella fascia di età tra i 45 e i 55 anni. Come è noto, si tratta di un problema molto rilevante in alcune aree del Paese, trattandosi di persone per le quali il ricollocamento nel mercato del lavoro presenta ordinariamente difficoltà maggiori rispetto alle persone più giovani.

Interviene al riguardo il sottosegretario VILLAROSA, che evidenzia come la tematica su cui ha richiamato l'attenzione il senatore Stefano è sicuramente di rilievo e come il Governo si proponga di prenderla in considerazione all'interno della futura disciplina del reddito di cittadinanza. Più specificamente l'idea sarebbe quella di consentire l'utilizzazione dell'importo relativo al reddito di cittadinanza anche come decontribuzione, al fine di facilitare il collocamento nel mercato del lavoro. Non ci sarebbero riferimenti a precisi limiti di età, ma la misura interesserebbe in concreto soprattutto la fascia generazionale alla quale ha fatto riferimento il senatore Stefano.

Il senatore MAGORNO (*PD*) illustra l'emendamento 1.1152 sottolineando come lo stesso, ove accolto, consentirebbe la stabilizzazione di circa 4500 lavoratori socialmente utili in Calabria. Tale intervento risponderebbe sia all'esigenza di tutelare il diritto al lavoro dei soggetti interessati, sia a quella di assicurare a molti comuni la possibilità di continuare a garantire un livello adeguato nello svolgimento di alcune delle funzioni a tali enti attribuite.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si sofferma in primo luogo su due proposte emendative a sua firma – emendamento 1.1445 ed emendamento 1.2241 – entrambe volte ad agevolare l'assunzione di ricercatori e dottorandi di ricerca nelle università e istituti di ricerca privati. Sottolinea in proposito come si tratti di un'esigenza particolarmente avvertita nella provincia di Bolzano, ma certamente non esclusiva di questa e comune anche ad altre realtà italiane, nonché corrispondente all'esigenza di tutelare posti di lavoro che hanno sicuramente un particolare rilievo dal punto di vista qualitativo.

Dopo che il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) ha aggiunto la firma agli emendamenti 1.1445 e 1.2241, il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) raccomanda altresì l'approvazione dell'emendamento 1.1222, evidenziando come tale proposta sia volta a consentire l'assunzione di collaboratori a tempo determinato in funzione dello svolgimento di grandi eventi sportivi, ponendo così rimedio alla difficoltà che si pone attualmente per effetto degli interventi del Governo e della maggioranza in materia di lavoro occasionale.

Il senatore MISIANI (*PD*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti, si sofferma sull'emendamento 1.1001. Tale proposta emendativa è volta ad intervenire sulla normativa in materia di APE sociale apportando ad essa le modifiche necessarie ad evitare – considerando in prospettiva l'entrata in vigore degli interventi annunciati dal Governo relativamente alla cosiddetta «quota 100» – che si verifichi un esito contraddittorio. Va infatti rammentato che, sulla base di quanto risulta ad oggi, la cosiddetta «quota 100» consentirebbe l'accesso al trattamento pensionistico con 62 anni di età e 38 anni di contributi. Tale assetto normativo potrebbe però risultare penalizzante per alcune particolari categorie di lavoratori – ad esempio chi è in stato di disoccupazione, chi è in condizione di disabilità o ancora chi svolge funzioni di *caregiver* – che sulla base della normativa prevista in tema di APE sociale potrebbero andare in pensione a 63 anni ma con 30 anni di contribuzione. Al fine di evitare tale paradossale conseguenza è necessario appunto prorogare l'efficacia della normativa in tema di APE sociale.

Dopo essersi brevemente soffermato sull'emendamento 1.1003, passa ad illustrare l'emendamento 1.1010, che contiene un ulteriore intervento di salvaguardia a favore dei cosiddetti esodati. Ricorda, al riguardo, che la problematica degli esodati si è posta in conseguenza degli interventi effettuati in materia previdenziale con il decreto legge n. 201 del 2011 e ha interessato coloro che si sono trovati soggetti ad un allungamento improvviso dell'età pensionabile e che però avevano cessato di lavorare sulla base di accordi variamente configurati con le aziende, accordi che assicuravano loro una copertura reddituale sufficiente rispetto ai precedenti limiti per l'accesso al trattamento pensionistico. Come è noto, si sono già avuti 8 interventi di salvaguardia per i cosiddetti esodati, quello proposto

sarebbe il nono intervento di salvaguardia e riguarderebbe circa 6000 persone.

Raccomanda poi l'approvazione di una sua proposta emendativa volta a reintegrare il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, previsto dalla legge n. 112 del 2016.

Prende brevemente la parola il sottosegretario GARAVAGLIA il quale ricorda come sul tema del cosiddetto «Dopo di noi» vi è già stato un intervento alla Camera dei deputati e assicura che il Governo valuterà la possibilità di ulteriori interventi nel corso dell'esame in Senato.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) aggiunge la sua firma agli emendamenti 1.226, 1.1665 e 1.1670 e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando in particolare l'esigenza di interventi più incisivi a tutela della disabilità.

La senatrice BELLANOVA (*PD*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti, si sofferma innanzitutto sull'emendamento 1.1163, evidenziando come tale proposta sia volta a prorogare gli effetti della normativa speciale finora in vigore per i lavoratori dell'ILVA in tema di cassa integrazione. Precisa al riguardo che l'ambito di applicazione di tale proroga riguarderebbe solo i lavoratori che sono rimasti in carico all'amministrazione straordinaria e non quelli hanno trovato una loro collocazione nella nuova gestione affidata ad ArcelorMittal.

La senatrice raccomanda poi l'approvazione dell'emendamento 1.1164.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti, si sofferma innanzitutto sugli emendamenti 1.1022 e 1.1009, quest'ultimo anch'esso relativo ad un ulteriore intervento di salvaguardia a favore dei cosiddetti esodati.

Con riferimento poi al tema delle assunzioni nella pubblica amministrazione, l'oratore si sofferma sull'emendamento 1.1296, che prevede una proroga per l'utilizzazione delle graduatorie di concorsi pubblici già espletati.

Passando ai temi della sanità e del *welfare* raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.1647, 1.1652 e 1.1639, sottolineando in proposito come un potenziamento delle risorse a disposizione della sanità appaia uno strumento indispensabile nella prospettiva più generale di condurre un'efficace lotta alla povertà, prospettiva alla quale il Governo non dovrebbe essere insensibile. Si è in presenza infatti in una situazione in cui milioni di persone non sono, di fatto, in grado di curarsi per la loro situazione di difficoltà economica risulta chiaro, alla luce di tale dato, che il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, sia in termini di risorse finanziarie sia in termini personali, costituisce un passaggio obbligato.

Si sofferma poi sull'emendamento 1.1115 di cui raccomanda l'approvazione e sull'emendamento 1.1675, relativo al Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006. A tale proposito, sottolinea come interventi di maggiore efficacia sul fronte del sostegno alla non autosufficienza appaiano necessari anche nella prospettiva di evitare che queste situazioni finiscano per caricare ulteriori oneri sul Servizio sanitario nazionale.

Raccomanda da ultimo l'approvazione dell'emendamento 1.1082, sottolineando come la previsione di un contributo di solidarietà sulle ricchezze superiori a 3 milioni di euro, anche con un'aliquota molto contenuta come quella indicata in tale proposta emendativa, assicurerebbe risorse per più di 3 miliardi di euro che potrebbero utilmente essere impiegate nel contesto di quella generale strategia di contrasto alla povertà alla quale si è già fatto riferimento.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti, aggiunge la firma e si sofferma sull'emendamento 1.1588, relativo alla problematica della stabilizzazione dei medici fiscali dell'INPS, del quale raccomanda l'approvazione.

Raccomanda altresì l'approvazione degli emendamenti 1.1831 e 1.1832, al quale ultimo aggiunge la firma.

Il senatore SOLINAS (*L-SP-PSd'Az*) richiama l'attenzione sul disposto del comma 309 dell'articolo 1 del disegno di legge del bilancio, sottolineando come le previsioni in esso contenute risultino difficilmente giustificabili in considerazione del fatto che l'intero onere relativo alla spesa sanitaria in Sardegna è sostenuto dalla Regione, senza nessuna partecipazione dello Stato.

Il senatore MANCA (*PD*) segnala l'emendamento 1.1602, sottolineando l'importanza di tale proposta volta ad agevolare l'accesso dei giovani al servizio civile.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti relativi alle problematiche della sanità e del *welfare*, sottolineando in generale la necessità di interventi più efficaci, ove si intenda realizzare effettivamente l'obiettivo di un sistema sanitario universale. In tale prospettiva si sofferma sull'emendamento 1.1640 e quindi sull'emendamento 1.1661, sottolineando, con riferimento a quest'ultimo, l'importanza di garantire l'erogazione di ulteriori borse di studio per favorire la formazione specialistica dei medici di emergenza – urgenza, cioè dei medici impiegati nei centri di pronto soccorso. Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento 1.1731.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) segnala l'emendamento 1.1806, in tema di IVA agevolata per l'acquisto di defibrillatori semi automatici e sull'emendamento 1.1696 – al quale aggiunge la firma – volto a favorire

la riduzione delle liste di attesa per coloro che risultano affetti ad patologie di particolari gravità.

Il senatore MALAN (*FI-BP*) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti, anche con riferimento a temi diversi a quelli della salute, lavoro e previdenza, su cui si è concentrato il dibattito nella seduta odierna. Sottolinea innanzitutto il rilievo delle proposte emendative dirette ad una diversa utilizzazione delle risorse previste dal disegno di legge di bilancio per il reddito di cittadinanza, destinandole invece a favore della famiglia. Richiama poi l'attenzione sugli emendamenti 1.1177 e 1.1261, quest'ultimo volto a dare qualche maggiore concretezza sul piano finanziario al recente intervenendo legislativo volto a favorire l'uso degli apposti «seggolini» per i bambini in automobile, nonché infine sull'emendamento 1.1284, finalizzato a garantire una maggiore effettività alla previsione, introdotta dalle cosiddette «leggi Bassanini» negli anni '90, diretta a rimuovere i limiti di età per l'accesso ai concorsi pubblici.

La PRESIDENTE comunica che è stato ritirato l'emendamento 1.3281 a prima firma del senatore Margiotta.

Il senatore MISIANI (*PD*) riformula gli emendamenti 1.1, 1.767 e 1.2759, rispettivamente nelle riformulazioni 1.1 (testo 2), 1.767 (testo 2) e 1.2759 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) aggiunge la firma e riformula l'emendamento 1.2255 nell'emendamento 1.2255 (testo corretto), pubblicato in allegato.

La senatrice PIRRO (*M5S*) riformula gli emendamenti 1.1053 e 1.1294, rispettivamente, negli emendamenti 1.1053 (testo corretto) e 1.1294 (testo corretto), pubblicati in allegato.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) riformula l'emendamento 1.740 nell'emendamento 1.740 (testo 2), pubblicato in allegato.

Dopo un breve dibattito sull'organizzazione dei lavori, nel quale intervengono i senatori ERRANI (*Misto-LeU*) e STEFANO (*PD*) e la presidente RIVOLTA, la Commissione conviene di proseguire la fase illustrativa degli emendamenti esaminando quelli attinenti ai temi dell'istruzione, delle infrastrutture e dell'industria.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) illustra l'emendamento 1.156, sul tema dell'approccio alternativo alle dispute (*Alternative Dispute Resolution* – ADR) con la finalità di prestare maggiore attenzione alla formazione, non solo giuridica, dei mediatori in campo civile e commerciale.



Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra l'emendamento 1.3291 in materia di assegnazione delle frequenze radio-televisive, evidenziando le esigenze di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina in Trentino-Alto Adige, già sancite da una normativa risalente agli anni '70, che deve trovare più completa attuazione anche grazie alle iniziative oggi in corso presso il Ministero dello sviluppo economico.

Il senatore STEFANO (*PD*) sottoscrive ed illustra l'emendamento 1.2314, che – recuperando i contenuti sui quali si era registrata un'ampia convergenza politica in occasione dell'esame della scorsa legge di bilancio – mira ad evitare il congestionamento nell'assegnazione degli *slot* negli aeroporti cosiddetti di coordinamento. L'emendamento proposto non graverebbe sul bilancio dello Stato finanziandosi per metà tramite i gestori degli aeroporti e per metà grazie agli operatori degli aeromobili.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) sostiene l'emendamento 1.470, che prevede il rifinanziamento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, a vantaggio dell'emittenza locale che vive situazioni di grave difficoltà finanziaria.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) illustra l'emendamento 1.1655, volto ad incrementare i fondi per l'acquisto di medicinali oncologici innovativi. Sottoscrive ed illustra l'emendamento 1.1712, che intende venire incontro alle problematiche occupazionali degli educatori socio-sanitari professionisti, per i quali la legge n. 3 del 2018 prevede adesso l'obbligo di acquisire un titolo di studio universitario.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) sottoscrive e sostiene l'emendamento 1.463, in favore dell'emittente radiofonica «Radio Radicale». Illustra l'emendamento 1.2365, nonché gli emendamenti 1.437, 1.1389 e 1.2931 che dispongono delle risorse da destinare alla ricerca e allo studio. L'emendamento 1.2222 dispone l'istituzione di un fondo per le mense scolastiche. L'emendamento 1.1340 prevede la proroga dei contratti a tempo determinato del personale impiegato presso gli istituti di cultura italiana. Rimarca l'emendamento 1.2475, recante disposizioni in favore delle attività cinematografiche.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) illustra l'emendamento 1.3232, che reca disposizioni in tema di bilancio consolidato delle banche di credito cooperativo allo scopo di assicurare a tale importante settore finanziario del Paese una disciplina contabile che ne favorisca la gestione.

Il sottosegretario VILLAROSA dichiara di condividere le motivazioni sottostanti all'emendamento testé illustrato ed assicura, a tale riguardo, l'attenzione del Governo e della maggioranza.

La senatrice IORI (*PD*) manifesta contrarietà sui contenuti dell'emendamento 1.1650 che, sopprimendo il comma 275 introdotto alla Camera, pregiudicherebbe il lavoro di 150.000 educatori socio-pedagogici i quali svolgono attività complementari a quelle degli operatori socio-sanitari. L'emendamento 1.1651 prevede l'obbligatoria iscrizione ad un albo o ad un ordine di riferimento per l'esercizio dell'attività, senza curarsi delle conseguenze occupazionali.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) illustra gli emendamenti 1.365 e 1.194 sul tema della fatturazione elettronica paventando il rischio che la normativa che l'Italia ha anticipato possa evidenziare contrasti con quella che sarà valida dal 2020 in tutta l'Unione europea. L'emendamento 1.194 disciplina invece regime forfettari con soglia 65.000 euro. Gli emendamenti 1.39 e 1.41 vertono sui vincoli che gravano sui professionisti con partecipazioni azionarie. L'emendamento 1.3307 dà mandato al Ministro dell'interno per trovare soluzioni che assicurino lo svolgimento in sicurezza degli spettacoli con più di 200 spettatori. L'emendamento 1.1818 incrementa il fondo per le vittime di femminicidio. L'emendamento 1.42 mira a risolvere il contenzioso generato da un concorso per dirigenti scolastici, grazie allo svolgimento di un apposito corso di formazione e alla stipula di un accordo con il MIUR.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) illustra gli emendamenti 1.2384 e 1.1421 che definiscono una strategia di intervento di livello nazionale per il diritto allo studio. In tale contesto, ricorda gli importanti risultati conseguiti nella scorsa Legislatura sottolineando la necessità di combattere le forme di precariato ancora esistenti nelle Università e di disporre di risorse congrue per assicurare investimenti in grado di dare certezza e futuro al mondo della ricerca.

Il senatore FERRARI (*PD*) illustra gli emendamenti 1.2698 e 1.2699, riguardanti la realizzazione e la manutenzione dei ponti sul fiume Po. Si sofferma quindi in particolare sul ponte della Becca, del quale deve essere ancora completata la progettazione esecutiva, auspicando che l'impegno finanziario assunto non valga soltanto per il prossimo anno.

Il vice ministro GARAVAGLIA condivide l'esigenza di assicurare la manutenzione dei ponti sul Po attraverso un intervento dello Stato, poiché i relativi oneri non possono essere lasciati in capo agli Enti territoriali. Fa quindi presente che il Governo ha inteso destinare 250 milioni di euro nel prossimo quinquennio per tale finalità.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) sottoscrive l'emendamento 1.3347 e lo riformula nell'emendamento 1.3347 (testo 2), pubblicato in allegato, che promuove l'emissione di titoli di credito da parte delle società operanti nel settore idrico che abbiano capacità di investimento. Sottoscrive ed illustra l'emendamento 1.1455, sostenendo che non ha senso riprodurre

in contesti diversi una realtà specifica, qual è la Scuola normale superiore di Pisa, che eventualmente andrebbe sostenuta con altre modalità. L'emendamento 1.1632 propone di ridurre al 5 per cento l'imposta sul valore aggiunto relativa a taluni prodotti di igiene femminile.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) si sofferma su alcuni emendamenti che interessano gli Enti territoriali ed il relativo piano di investimenti. In particolare, l'emendamento 1.1364 verte sull'assunzione di personale qualificato da parte degli Enti locali per assicurare la pianificazione della sicurezza territoriale. Occorre infatti creare un sistema di competenze, che a livello locale, sia in grado di supportare e gestire le fasi della progettazione e della direzione dei lavori, anche a seguito delle rilevanti novità recate dal nuovo Codice degli appalti. L'emendamento 1.1826 intende reintrodurre la cosiddetta «clausola Ciampi», che riservava una quota consistente di investimenti al Sud Italia. Gli emendamenti 1.2275 e 1.2298 riguardano rispettivamente il Fondo per l'attuazione del programma nazionale di edilizia residenziale pubblica e il Fondo per il recupero e il riuso abitativo degli immobili delle amministrazioni pubbliche e di privati inutilizzati. L'emendamento 1.2288 intende avviare una soluzione per risolvere le annose vicende del trasporto pubblico locale in chiave integrata, grazie ad una pianificazione che valichi i confini strettamente territoriali.

Il vice ministro GARAVAGLIA condivide l'esigenza di disporre di tecnici qualificati in grado di gestire le fasi della progettazione e della direzione dei lavori nel settore delle opere pubbliche e di fronteggiare le complicazioni recate dal nuovo Codice degli appalti. La cancellazione delle Province ha reso più rare tali professionalità e più difficile la manutenzione della rete stradale secondaria e degli istituti scolastici superiori. A tale riguardo, manifesta l'apertura del Governo per la ricerca di soluzioni condivise.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) illustra l'emendamento 1.2466, manifestando la propria contrarietà rispetto all'azione dell'Esecutivo che nella legge di bilancio intende azzerare il Fondo per il pluralismo dell'editoria, con ciò manifestando un atteggiamento evidentemente ostile nei confronti degli Organi di stampa dissenzienti dall'orientamento governativo.

Il senatore MANCA (*PD*) illustra l'emendamento 1.2373 sostenendo diffusamente l'esigenza di importanti investimenti culturali in favore delle nuove generazioni, che avrebbero il pregio di assicurare più futuro rispetto agli interventi proposti dall'Esecutivo.

Il senatore MISIANI (*PD*) illustra gli emendamenti 1.230 e 1.238, che – nell'ambito delle politiche abitative – rifinanziano il Fondo per la casa, già istituito con legge n. 431 del 1998, intervengono sulla detrazione IRPEF in favore delle famiglie che vivono in affitto e stabilizzano la cedolare secca sui canoni concordati.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) si sofferma sugli emendamenti 1.2962, 1.3035 e 1.3046, che recano interventi in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016, con particolare riferimento al rifinanziamento delle zone franche urbane, al sostegno per l'insediamento e la crescita delle attività imprenditoriali e dei servizi, nonché alla proroga dei contratti del personale tecnico che presta in tali zone la propria opera professionale.

Il sottosegretario GARAVAGLIA assicura l'attenzione del Governo sui temi testé evidenziati.

La senatrice IORI (*PD*) illustra diffusamente gli emendamenti del suo Gruppo volti a contrastare la povertà educativa e il disagio sociale che da questa scaturisce. Gli emendamenti proposti mirano pertanto a sostenere un'offerta culturale, integrata a quella scolastica. Altri emendamenti recano poi le conseguenti disposizioni in materia di Fondo unico per lo spettacolo.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) illustra l'emendamento 1.1813, che finanzia il Fondo per gli orfani dei crimini domestici, allo scopo di assicurare la disponibilità delle borse di studio necessarie a permettere il proseguimento della formazione scolastica ai beneficiari di tale cespite.

La presidente RIVOLTA, anche alla luce degli interventi svolti, comunica che il senatore Steger ha segnalato i seguenti emendamenti 1.30, 1.46, 1.120, 1.121, 1.148, 1.190, 1.191, 1.208, 1.210, 1.241, 1.313, 1.406, 1.465, 1.679, 1.817, 1.898, 1.927, 1.960, 1.1046, 1.1190, 1.1201, 1.1222, 1.1223, 1.1403, 1.1445, 1.1738, 1.1852, 1.1900, 1.1949, 1.1964, 1.1965, 1.1967, 1.2198, 1.2241, 1.2701, 1.2764, 1.2863, 1.3291 e 1.3321; il senatore De Bertoldi ha segnalato i seguenti emendamenti 1.60, 1.73, 1.74, 1.101, 1.102, 1.224, 1.406, 1.446, 1.447, 1.483, 1.675, 1.684, 1.688, 1.689, 1.746, 1.882, 1.924, 1.963, 1.994, 1.1098, 1.1173, 1.1174, 1.1301, 1.1464, 1.1598, 1.1603, 1.1622, 1.1627, 1.1696, 1.1711, 1.1735, 1.1759, 1.1802, 1.1806, 1.1824, 1.1835, 1.1889, 1.1902, 1.2189, 1.2255, 1.2291, 1.2293, 1.2323, 1.2358, 1.2388, 1.2416, 1.2479, 1.2571, 1.2624, 1.2855, 1.3082, 1.3117, 1.3120, 1.3139, 1.3158, 1.3159, 1.3162, 1.3205, 1.3284, 1.3324, 1.3332, 1.3348 e 1.3349; il senatore Misiani ha segnalato i seguenti emendamenti 1.1, 1.25, 1.26, 1.55, 1.61, 1.125, 1.127, 1.165, 1.171, 1.202, 1.211, 1.219, 1.230, 1.238, 1.259, 1.343, 1.372, 1.375, 1.425, 1.430, 1.449, 1.476, 1.498, 1.562, 1.579, 1.582, 1.617, 1.646, 1.683, 1.691, 1.710, 1.738, 1.767 (testo 2), 1.772, 1.777, 1.940, 1.941, 1.942, 1.945, 1.1001, 1.1003, 1.1010, 1.1152, 1.1163, 1.1164, 1.1178, 1.1179, 1.1185, 1.1421, 1.1556, 1.1602, 1.1618, 1.1640, 1.1661, 1.1731, 1.1793, 1.1811, 1.1813, 1.1842, 1.1844, 1.1847, 1.1911, 1.1944, 1.1960, 1.1963, 1.1974, 1.2108, 1.2161, 1.2163, 1.2314, 1.2317, 1.2361, 1.2373, 1.2384, 1.2386, 1.2459, 1.2466, 1.2699, 1.2716, 1.2776, 1.2779, 1.2802, 1.2962, 1.2963, 1.2964, 1.2977, 1.3035, 1.3046, 1.3092, 1.3129, 1.3142, 1.3236, 1.3239, 1.3244, 1.3282, 1.3292, 1.3309, 1.3327,

1.Tab.A.2, 1.Tab.A.5, 3.Tab.2.4.5 e 3.Tab.2.5.5; il senatore Errani ha segnalato i seguenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.108, 1.328, 1.354, 1.357, 1.360, 1.395, 1.400, 1.477, 1.538, 1.556, 1.664, 1.679, 1.703, 1.740 (testo 2), 1.1009, 1.1022, 1.1030, 1.1082, 1.1115, 1.1296, 1.1317, 1.1318, 1.1340, 1.1364, 1.387, 1.1389, 1.1390, 1.1413, 1.1420, 1.1437, 1.1593, 1.1639, 1.1647, 1.1652, 1.1675, 1.1826, 1.1914, 1.1920, 1.2152, 1.2154, 1.2155, 1.2222, 1.2275, 1.2288, 1.2298, 1.2313, 1.2325, 1.2350, 1.2365, 1.2465, 1.2620, 1.2653, 1.2794, 1.2796, 1.2930, 1.2931, 1.2943, 1.2992, 1.3055 e 1.3144; la senatrice Pirro i seguenti 1.3, 1.56, 1.98, 1.99, 1.327, 1.413, 1.440, 1.444, 1.458, 1.462, 1.527, 1.578, 1.588, 1.590, 1.599, 1.607, 1.608, 1.620, 1.654, 1.686, 1.702, 1.797, 1.833, 1.870, 1.881, 1.1038, 1.1053 (testo corretto), 1.1057, 1.1071, 1.1072, 1.1072, 1.1079, 1.1080, 1.1274, 1.1294, 1.1295, 1.1298, 1.1308, 1.1314, 1.1315, 1.1316, 1.1319, 1.1321, 1.1322, 1.1324, 1.1325, 1.1328, 1.1333, 1.1353, 1.1391, 1.1391, 1.1394, 1.1395, 1.1396, 1.1411, 1.1419, 1.1481, 1.1516, 1.1531, 1.1547, 1.1570, 1.1571, 1.1573, 1.1574, 1.1614, 1.1626, 1.1633, 1.1650, 1.1736, 1.1750, 1.1755, 1.1756, 1.1764, 1.1777, 1.1786, 1.1787, 1.1792, 1.1808, 1.1828, 1.1859, 1.1955, 1.1956, 1.2210, 1.2232, 1.2240, 1.2271, 1.2294, 1.2295, 1.2321, 1.2327, 1.2329, 1.2331, 1.2409, 1.2439, 1.2444, 1.2463, 1.2464, 1.2498, 1.2652, 1.2663, 1.2749, 1.2826, 1.2827, 1.2831, 1.2881, 1.2883, 1.2922, 1.2955, 1.2975, 1.3018, 1.3028, 1.3029, 1.3041, 1.3042, 1.3043, 1.3044, 1.3065, 1.3071, 1.3075, 1.3076, 1.3176, 1.3214, 1.3247, 1.3269 e 1.3305; il senatore Pichetto Fratin i seguenti 1.36, 1.83, 1.131, 1.156, 1.176, 1.194, 1.200, 1.203, 1.206, 1.209, 1.214, 1.218, 1.221, 1.222, 1.223, 1.226, 1.228, 1.229, 1.245, 1.261, 1.262, 1.291, 1.299, 1.300, 1.304, 1.305, 1.307, 1.344, 1.365, 1.367, 1.378, 1.381, 1.409, 1.412, 1.414, 1.424, 1.428, 1.448, 1.463, 1.470, 1.484, 1.493, 1.515, 1.534, 1.569, 1.570, 1.571, 1.580, 1.603, 1.621, 1.636, 1.681, 1.724, 1.727, 1.770, 1.801, 1.859, 1.906, 1.914, 1.925, 1.926, 1.937, 1.947, 1.991, 1.992, 1.993, 1.1015, 1.1016, 1.1037, 1.1084, 1.1085, 1.1105, 1.1110, 1.1111, 1.1136, 1.1137, 1.1153, 1.1154, 1.1182, 1.1238, 1.1248, 1.1249, 1.1250, 1.1286, 1.1287, 1.1304, 1.1410, 1.1431, 1.1436, 1.1442, 1.1475, 1.1499, 1.1523, 1.1545, 1.1546, 1.1551, 1.1552, 1.1553, 1.1558, 1.1567, 1.1580, 1.1581, 1.1582, 1.1587, 1.1588, 1.1604, 1.1605, 1.1606, 1.1607, 1.1607, 1.1608, 1.1632, 1.1646, 1.1665, 1.1670, 1.1673, 1.1692, 1.1708, 1.1803, 1.1807, 1.1818, 1.1831, 1.1832, 1.1851, 1.1890, 1.1891, 1.1892, 1.1893, 1.1968, 1.1979, 1.1991, 1.2069, 1.2106, 1.2257, 1.2308, 1.2400, 1.2469, 1.2474, 1.2487, 1.2535, 1.2591, 1.2594, 1.2613, 1.2614, 1.2616, 1.2618, 1.2631, 1.2637, 1.2662, 1.2679, 1.2702, 1.2703, 1.2703, 1.2736, 1.2811, 1.2815, 1.2828, 1.2846, 1.2851, 1.2852, 1.2892, 1.2893, 1.2910, 1.2912, 1.2920, 1.2937, 1.2952, 1.2954, 1.3088, 1.3091, 1.3094, 1.3127, 1.3178, 1.3211, 1.3213, 1.3227, 1.3231, 1.3232, 1.3274, 1.3280, 1.3307, 1.3347 (testo 2), 3.tab.2.1.5 e 10.1.

Propone quindi di proseguire la fase illustrativa degli emendamenti nella seduta pomeridiana già prevista alle ore 15 di oggi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA*

La presidente RIVOLTA comunica che la seduta notturna, già convocata per oggi, sabato 15 dicembre 2018, alle ore 20,30, non avrà luogo.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 981

**1.396**

RIZZOTTI

*Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

«41-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) le spese funebri, per le opere lapidee cimiteriali e per la relativa accessoristica funebre sostenute in dipendenza della morte di persone, per una cifra complessiva pari al 75 per cento delle spese sostenute e documentate, fino a un totale di 7.500 euro";

b) dopo la lettera d) inserire le seguenti:

"d-bis) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, nella misura pari al 75 per cento della spesa sostenuta e fino all'importo massimo di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. La detrazione di cui alla presente lettera non è cumulabile con quella di cui alla lettera d);

d-ter) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, nella misura massima pari al 75 per cento della spesa sostenuta e fino all'importo massimo di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti".

41-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27) è abrogato;

b) alla tabella A, parte III, aggiungere, in fine, il seguente numero:

"127-vicies) prestazioni proprie di pompe funebri, servizi necropsopici, servizi cimiteriali e per la cremazione e di forniture di beni ad essi connessi, nonché lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre".

41-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 40 per cento dalla data di entrata in vigore della presente

legge e fino al 31 dicembre 2019 e nella misura del 50 per cento a decorrenza dal 10 gennaio 2020, anche alle spese sostenute per lavori di ristrutturazione o restauro di tombe, cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere.

41-*quinques*. All'onere recato, stimato in 315 milioni di euro a decorrenza dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti per il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 653 dell'articolo 1 della presente legge».

---

### 1.397

RIZZOTTI, STABILE, GALLONE, BINETTI

*Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

«41-*bis*. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie sostenute da adulti con età superiore a 65 anni, fino all'importo di euro 1000, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11";

41-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 1.398

RIZZOTTI, STABILE, GALLONE, BINETTI

*Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

«41-*bis*. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 1000, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11".

41-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---



**1.399**

RIZZOTTI, GALLONE, STABILE, BINETTI

*Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

«41-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies* del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni" sono aggiunte le seguenti: "e per gli adulti di età compresa tra 65 e 90 anni".

41-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**1.400**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

«41-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

"*m*) relativi all'adozione di misure finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, quali, ad esempio, la trasformazione delle superfici impermeabili in superfici permeabili, la realizzazione di opere per conseguire l'invarianza idraulica rispetto alle condizioni che preesistevano all'edificazione, il recupero delle acque meteoriche, gli interventi di delocalizzazione dei fabbricati esistenti nelle fasce fluviali e nelle aree classificate a rischio nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) o nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA), e gli interventi sulle sponde dei corsi d'acqua operati dai proprietari frontisti".

41-ter. All'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, aggiungere il seguente comma:

"2-ter. Agli interventi di cui alla lettera *m*) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le stesse agevolazioni fiscali previsti per gli interventi di cui alla lettera *i*), con le seguenti modifiche:

*a*) la maggiore detrazione per l'ubicazione dell'intervento, prevista dai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica agli interventi eseguiti nelle aree delimitate nelle Carte di pericolosità dei PAI o dei PGRA e nell'area d'influenza a monte;

*b*) le maggiori detrazioni per la riduzione della classe di rischio, previste dai commi 1-*quater* e 1-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto

legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano agli interventi che conseguono il passaggio ad una o due classi di rischio inferiore, come definite nelle Carte di rischio dei PAI o dei PGRA;

c) la detrazione è pari al 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi di delocalizzazione degli edifici esistenti all'interno delle aree classificate a rischio molto elevato (R4) edificati prima della classificazione dell'area;

d) con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le linee guida per la progettazione degli interventi di cui alla lettera m) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed i requisiti dei professionisti abilitati, alla loro progettazione, nonché le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi. Le attestazioni sono trasmesse, anche per via telematica all'Autorità competente alla redazione e all'aggiornamento dei PAI o dei PGRA, che effettua controlli a campione con procedure e modalità disciplinate dalle predette linee guida. La non veridicità delle attestazioni comporta la decadenza del beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti."».

*Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:*

«639-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

639-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-*quater*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

639-*quinquies*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 639-*bis*, 639-*ter* e 639-*quater*».

---

### 1.401

BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

«41-*bis*. Coloro che acquistano dispositivi di sicurezza, ivi compresi impianti di allarme, videocamere di sorveglianza e manufatti volti a garantire l'inaccessibilità della proprietà privata, ovvero si avvalgono di dispositivi di servizi di sicurezza in comodato d'uso, possono beneficiare di una detrazione dell'IRPEF del 50 per cento fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro annui. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.

41-*ter*. Alle imprese che intendono dotarsi dei dispositivi di sicurezza di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta del 50 per cento per spese sino ad un ammontare complessivo sino a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.

41-*quater*. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari complessivamente a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente ridurre di pari importo il Fondo di cui al comma 653.*

---

**1.402**

LA MURA, MORONESE, NUGNES, L'ABBATE, ORTOLANI, QUARTO, MANTERO, GALLICCHIO

*Dopo il comma 41, inserire il seguente:*

«41-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera *b*) sono aggiunte le seguenti:

*"b-bis)* realizzazione di un sistema di raccolta dell'acqua piovana che ne consenta il riutilizzo a fini irrigui;

*b-ter)* realizzazioni di recinzioni in legno certificato FSC;

*b-quater)* realizzazione di superfici pavimentate drenanti e permeabili, destinate alla sosta dei veicoli, all'accesso alle abitazioni, all'utilizzo come base di gazebo;

*b-quinques)* creazione di aree destinate ad orto e al compostaggio domestico;

*b-sexies)* acquisto di biotrituratori;

*b-septies)* messa a dimora di essenze arboree volte a garantire la presenza di insetti impollinatori;

*b-octies)* creazione di filari e bordure di essenze arboree mediterranee."».

*Conseguentemente sostituire il comma 653, con il seguente:*

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 47,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 120,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 160,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 170,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 180,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 200,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 240,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 230,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 239,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 240,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.».

**1.403**

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

*"b-bis)* la potatura, l'abbattimento e gli interventi di cura degli alberi effettuati in caso di interventi per la pubblica e privata incolumità"».

**1.404**

PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

«41-bis. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: "Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 10 gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro.".

41-ter. Agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

41-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

**1.405**

MANCA

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo le parole: "da imprese agricole, artigiane, industriali", inserire le seguenti: ", commerciali"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 5.000.000;  
2020: - 5.000.000;  
2021: - 5.000.000.

---

**1.406**

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. All'articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire le parole "e 2018" con le seguenti: "2018 e 2019"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 41-bis, pari a 50 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

**1.407**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 28 luglio 2016 n. 154, dopo le parole: "da imprese agricole, artigiane, industriali", inserire le seguenti: ", commerciali".».

---

**1.408**

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. All'articolo 12, comma 1, della legge 26 luglio 2016, n. 154, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) da arboricoltori ornamentali certificati"».

---

**1.409**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021."».

*Conseguentemente ridurre il fondo di cui al comma 653 in misura pari a 48 milioni per il 2019, 148 milioni per il 2021 e 185 milioni a decorrere dal 2022.*

---

**1.410**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 15.600.000;

2020: - 31.200.000;

2021: - 46.800.000.

---

**1.411**

MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021"».

*Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 15.600.000;

2020: - 31.200.000;

2021: - 46.800.000.

---

**1.412**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, GALLONE

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021".».

*Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 15.600.000;

2020: - 31.200.000;

2021: - 46.800.000.

**1.413**

PIRRO, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, MARCO PELLEGRINI, PESCO, PATUANELLI

*Dopo il comma 41, inserire il seguente:*

«41-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le attività di prospezione e ricerca e coltivazione di idrocarburi', le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, nonché le relative opere strumentali allo sfruttamento dei giacimenti di cui ai titoli minerari, escluse le attività di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, non rivestono carattere d'interesse strategico nazionale e non sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili."».

**1.414**

BERUTTI

*Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

«41-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis e seguenti, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano, nelle percentuali e nei limiti indicati, anche per le spese sostenute dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi relativi all'adozione di misure di messa in sicurezza e di programmi di manutenzione idrogeologica.



41-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le linee guida per la classificazione degli interventi di contrasto del dissesto idrogeologico, nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

41-quater. All'attuazione dei commi 41-bis e 41-ter, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 16 della presente legge.».

---

#### **1.415**

RIZZOTTI, STABILE

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. All'articolo 118 del decreto legislativo n. 193 del 2006, sostituire le parole: "10 gennaio 2019" con le seguenti: "10 gennaio 2019 per le prescrizioni rivolte ad animali destinati alla produzione alimentare, e dal 10 gennaio 2020 per le prescrizioni rivolte ad animali d'affezione"».

*Conseguentemente all'articolo 8 del decreto legislativo n. 90 del 1993, sostituire le parole «10 gennaio 2019» con le seguenti «10 gennaio 2019 per le prescrizioni rivolte ad animali destinati alla produzione alimentare, e dal 10 gennaio 2020 per le prescrizioni rivolte ad animali d'affezione».*

---

#### **1.416**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

*Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

«41-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria "euro 0", "euro 1", "euro 2" o "euro 3", con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad "euro 6" della medesima tipologia, è riconosciuto un contributo fino a un massimo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

41-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente a decorrere dal 10 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 e immatricolati entro il 31 marzo 2020».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 10.000.000

---

#### **1.417**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare".».

---

#### **1.418**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARINO, MISIANI, MANCA, STEFANO

*Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:*

«41-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, il primo comma, è sostituito dal seguente: "Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di sessanta mesi chiedendo il rimborso";

b) all'articolo 38, il primo comma, è sostituito dal seguente: "Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'inten-

dente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di sessanta mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento".

41-ter. Ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'Invim e delle imposte ipotecaria e catastale, l'istanza di rimborso delle maggiori imposte versate deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta mesi dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.

41-quater. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo cinque anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione".

41-quinquies. L'amministrazione finanziaria, in sede di liquidazione o controllo formale della dichiarazione, qualora accerti un credito in favore del contribuente, è obbligata a procedere al rimborso di propria iniziativa senza che il contribuente si attivi ulteriormente mediante il deposito di specifiche istanze. L'esposizione nella dichiarazione dei redditi di un credito d'imposta in merito al quale il contribuente non abbia esercitato l'opzione per la compensazione o per il riporto a nuovo, produce gli stessi effetti dell'istanza di rimborso di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

---

## 1.419

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. Alla Tabella A – Parte II-bis (*Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:

"1-quater: latte in polvere e liquido per neonati, prodotti alimentari per l'infanzia, pannolini, assorbenti"».

*Conseguentemente, Alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 50.000.000;  
2020: – 80.000.000;  
2021: – 80.000.000.

---

#### **1.420**

BINI, FARAONE, BOLDRINI, MANCA

*Dopo il comma 41, inserire il seguente:*

«41-bis. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"1-quater) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene e creme contro gli arrossamenti e le irritazioni della pelle destinati all'infanzia".».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 50.000.000;  
2020: – 50.000.000;  
2021: – 50.000.000.

---

#### **1.421**

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI

*Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:*

«41-bis. Alla Tabella A – Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere, infine, il seguente numero:

"1-quater. Alimenti specifici per l'infanzia, latte formulato per l'infanzia per bambini da 0 a 36 mesi."».

*Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «8.950 milioni di euro».*

---

**1.422**

BINI, FARAONE, BOLDRINI

*Dopo il comma 41, inserire il seguente:*

«41-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-quinquies) assorbenti esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali."».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole:* «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti* «6.620 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.920 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

---

**1.423**

MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

«41-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente periodo.».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 421, sostituire le parole:* «di euro 130.317.000» *con le seguenti:* «di euro 90.317.000».

---

**1.424**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, GALLONE

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

«41-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione, nonché all’alienazione degli stessi, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall’acquisto dell’immobile di cui al precedente periodo.».

*Conseguentemente, all’articolo 1, comma 421, sostituire le parole: «di euro 130.317.000» con le seguenti: «di euro 90.317.000».*

---

**1.425**

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:*

«41-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione, nonché all’alienazione degli stessi, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

41-ter. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al comma 41-bis, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall’acquisto dell’immobile di cui al precedente comma.»

*Conseguentemente:*

– *al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «17,16 milioni di euro per l'anno 2019»;*

– *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 0;

2020: – 40.000.000;

2021: – 40.000.000.

---

### **1.426**

MALLEGNI, GALLONE, PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

41-bis. Dopo l'articolo 89 inserire il seguente:

"89-bis. Il termine del 7 dicembre 2018 fissato nell'articolo 3, comma 21 del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119 è ulteriormente differito al 30 aprile 2019. È altresì differito al 30 aprile 2019 il termine del 7 dicembre 2018 fissato nell'articolo 21, comma 23 del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119"».

---

### **1.427**

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

«41-bis. La detrazione di cui al comma 41 è altresì riconosciuta anche per le spese documentate per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano, gazebo e *dehor* destinati alla realizzazione di spazi ricreativi.

41-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**1.428**

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

«41-bis. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022.».

---

**1.429**

QUAGLIARIELLO

*Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:*

«41-bis. I termini per la presentazione della "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" per l'accesso al beneficio per l'anno 2017 e la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" per l'accesso al beneficio gli investimenti relativi all'anno 2018 ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 si intendono differiti dal 22 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018.».

---

**1.430**

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, BELLANOVA, RICETTI, ROSSOMANDO

*Sopprimere i commi da 42 a 44.*

*Conseguentemente, al comma 139, le parole: «7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «6.700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 7.000 milioni di euro per l'anno 2022.».*

---



**1.431**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Sopprimere i commi 42 e 43.**Conseguentemente al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni» con le parole: «8.700 milioni».*

---

**1.432**

IANNONE

*Sopprimere i commi 42 e 43.*

---

**1.433**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Al comma 42, apportare le seguenti modificazioni:**a) sopprimere le lettere a), b) e d);**b) alla lettera f) capoverso 11, sopprimere le parole: «fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3».**Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.700 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».*

---

**1.434**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Al comma 42, lettera d) capoverso 6-bis, sostituire le parole: «a) e c)» con le seguenti: a), c) e c-bis).**Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni*

di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

---

**1.435**

BELLANOVA, MANCA

*Al comma 42, lettera d), capoverso 6-bis, dopo le parole: «alle lettere a)», aggiungere le seguenti: «a-bis)».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000.

**1.436**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

*Al comma 42, lettera d), capoverso 6-bis, dopo le parole: «alle lettere a)», aggiungere le seguenti: «a-bis)».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 653 del presente articolo.*

---

**1.437**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Al comma 42, lettera d), capoverso 6-bis, dopo le parole: «alle lettere a)», aggiungere le seguenti: «a-bis)».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni*

di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

---

**1.438**

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 42, lettera d), aggiungere:* «Per le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e per le imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, il credito d'imposta si applica nella misura del 50 per cento sulla parte dell'eccedenza di cui al comma 1 per tutte le spese indicate al comma 6.»;

b) *dopo il comma 44, inserire il seguente:* «44-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, al primo periodo dopo «medesimo gruppo» inserire «salvo che per le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e per le imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33». Dopo il secondo periodo, inserire: «La disposizione del presente comma non si applica alle operazioni intercorse tra imprese e persone fisiche le quali, in qualità di cedenti, conseguono il reddito derivante dall'utilizzazione economica dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d), del predetto articolo 3 al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali».

---

**1.439**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Al comma 42, lettera f) sopprimere le parole da:* «iscritti nella sezione» *fino alla fine del periodo.*

---

**1.440**

PIRRO, ACCOTO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, TURCO, PRESUTTO, PATUANELLI

*Dopo il comma 42 inserire il seguente:*

«42-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. L'importo massimo garantito di cui al comma 3 può essere superato, fino al limite di 3 milioni e cinque centomila euro e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, qualora il predetto superamento sia connesso alla concessione di garanzie del Fondo in favore di piccole e medie imprese su operazioni finanziarie finalizzate al finanziamento di un programma di investimenti.";

b) al comma 4, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per le garanzie su portafogli di finanziamenti di cui al presente comma, l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa, di cui al comma 3, è elevato, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, a 3 milioni e cinquecentomila euro in favore delle imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non superiore a 499 nonché delle piccole e medie imprese di cui al comma 3-bis."».

**1.441**

ASTORRE

*Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:*

«44-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio, 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, 29 luglio 2014, n. 106, al primo periodo, dopo le parole: "appartenenza pubblica," sono aggiunte le seguenti: "o in possesso degli enti locali, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in regime di comodato o di locazione"».

**1.442**

LANZI, CASTALDI, GIROTTO, PARAGONE, VACCARO, ANASTASI, GALLICCHIO

*Dopo il comma 44, inserire i seguenti:*

«44-bis. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle imprese italiane, a decorrere dal periodo d'imposta succes-

sivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, alle imprese esistenti alla data del 10 gennaio 2019 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 150.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 44-*sexies*.

44-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 44-*bis* è riconosciuto per le spese di partecipazione a fiere internazionali di settore al di fuori dell'Unione Europa relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie e di comunicazione connesse alla partecipazione; per il trasporto di prodotti e materiali.

44-*quater*. Il credito d'imposta di cui al comma 44-*bis* è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

44-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative di cui ai commi da 44-*bis* a 44-*quater*, con riferimento, in particolare, a:

a) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 44-*ter*;

b) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 44-*bis* e 44-*septies*;

c) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;

d) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

44-*sexies*. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia

delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

44-*septies*. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 44-*bis*, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente,*

a) *al comma 653, sostituire le parole:* «57,16 milioni di euro per l'anno 2019,» *con le seguenti:* «37,16 milioni di euro per l'anno 2019,» *e le parole:* «di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «di 175,9 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) *alla Tabella A, voce:* «Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale», *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – ;  
2020: – 30.000.000;  
2021: – .

---

### 1.443

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 44 inserire il seguente:*

«44-*bis*. Al fine di favorire l'applicazione del regime previsto dai commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*patent box*) al settore delle ricerca, con particolare riguardo alla ricerca farmaceutica, dando certezza alla redditività dei relativi investimenti, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto dal comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo che, in caso di positiva istruttoria dell'istanza l'Accordo tra impresa e Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 31-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, debba essere siglato entro i successivi trenta giorni. Tale procedura si applica anche alle istanze già positivamente esitate, per le quali non è ancora pervenuto l'Accordo. La mancata chiusura del procedimento entro il termine di centottanta giorni dal deposito dell'istanza di ruling, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive mo-

dificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo oltre il centotantesimo».

---

**1.444**

L'ABBATE, LA MURA, MANTERO, MORONESE, NUGNES, ORTOLANI, QUARTO, GALLICCHIO

*Dopo il comma 44 inserire il seguente:*

«44-bis. In attuazione delle politiche e degli obiettivi dell'Unione Europea per lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare, nei limiti di 300 mila euro annui per azienda, al fine di ridurre l'impatto ambientale della plastica e il depauperamento delle risorse non rinnovabili fossili, alle aziende produttrici di stoviglie di plastica, si riconosce, per gli anni 2019 e 2020, un credito di imposta nella misura del 36 per cento della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto di nuovi impianti, idonei alla produzione di stoviglie realizzate con materiali biodegradabili e compostabili a norma dello standard UNI EN14995. Il credito di imposta di cui al periodo precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 3 milioni di euro annui.».

*Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:*

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 54,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 3,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 202,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 211,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 221,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 221,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 254,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 289,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 287,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 286,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 287,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 287,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.».

---

**1.445**

TOFFANIN, MOLES, GALLONE

*Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:*

«44-bis. Il credito d'imposta di cui al presente articolo, è esteso agli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».

*Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro per l'anno 2019 gli importi di cui comma 653.*

---

**1.446**

MARSILIO

*Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:*

«44-bis. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, per quelle relative all'acquisto di tecnologie di prevenzione degli infortuni domestici e telemedicina, nonché per quelle relative ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, per il 2019 è ammessa la detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche nel limite massimo complessivo di 12,5 milioni di euro. La percentuale di detrazione è pari al 50 per cento del costo sostenuto, fino ad un ammontare complessivo di euro 5.000 per le spese relative all'installazione degli impianti e delle tecnologie previste dalla norma e nei limiti del 30 per cento del valore dell'impianto per le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi per i soggetti con età anagrafica non superiore a 65 anni e in tre quote annuali per gli altri. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Agenzia delle entrate stipulerà delle specifiche convenzioni con gli Enti comunali, provinciali e regionali, nonché con gli istituti di vigilanza, i gestori telefonici, le aziende eroganti servizi e forniture di acqua, gas ed energia elettrica e gli enti finanziari ed assicurativi, al fine di semplificare il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il sostenimento delle spese detraibili. Il testo e le modalità di sottoscrizione della convenzione sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In alternativa alla detrazione delle spese, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito. Gli aventi diritto potranno cedere il credito ai soggetti convenzionati con l'agenzia delle entrate che hanno ceduto i beni o effettuato gli interventi, ovvero agli altri soggetti privati convenzionati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,



da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente articolo. Il possesso dei suindicati requisiti in capo al cedente del credito viene certificato da parte dell'agenzia delle entrate mediante specifica attestazione. Il testo e le modalità di rilascio della prescritta attestazione è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede, per le spese di acquisto dei beni indicati nell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, stimate in 9 milioni di euro a decorrere dal 2019, con le coperture finanziarie già approntate in occasione della proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili disposta dall'art. 11 della legge di bilancio 2019 e, per la parte residua, mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

#### 1.447

MARSILIO

*Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:*

«44-*bis*.1. Ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 31 dicembre 2019 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

a) le prestazioni aventi per oggetto l'acquisto di beni e servizi connessi all'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi

di allarme, di tecnologie di prevenzione degli infortuni domestici e telemedicina, nonché le prestazioni di servizio connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 60.000.000;

2020: – 100.000.000;

2021: – 80.000.000.

---

### **1.448**

CONZATTI

*Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:*

«44-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2019, al fine di favorire la mobilità sostenibile e rispettosa dell'ambiente, nell'ambito di piani adottati da Stato, regioni, province, comuni, città metropolitane o comunità montane ed enti equiparati, ed in conformità ad apposite convenzioni stipulate tra datore di lavoro e lavoratore dipendente o assimilato, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e da lavoro assimilato e sono deducibili dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo le spese sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto ed il mantenimento di velocipedi conformi al disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da assegnare o concedere in uso ai propri dipendenti ed assimilati per percorsi casa-lavoro e per uso personale».

---

### **1.449**

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO, FEDELI

*Sostituire i commi da 45 a 48 con il seguente:*

«45. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 46 le parole: «nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nei quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017»;

b) al comma 56, al primo periodo, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022».

*Conseguentemente, al comma 139, le parole: «7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «6.750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».*

---

### **1.450**

MARINO

*Al comma 46, secondo periodo, sostituire le parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro» con le seguenti: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 2.000.000 euro.».*

*Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.680 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.980 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.979 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

---

### **1.451**

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

*Al comma 46, secondo periodo, sostituire le parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro» con le seguenti parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 2.000.000 euro».*

*Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.680 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.980 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.979 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

---

**1.452**

PICHETTO FRATIN

*Al comma 46, secondo periodo, sostituire le parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro» con le seguenti parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 2.000.000 euro».*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 20.000.000;  
2020: – 20.000.000;  
2021: – 20.000.000.

---

**1.453**

CIRIANI

*Al comma 46, secondo periodo, sostituire le parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro» con le seguenti parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 2.000.000 euro».*

*Conseguentemente, al comma 653, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2019 e 380 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».*

---

**1.454**

PICHETTO FRATIN

*Al comma 46, secondo periodo, sostituire le parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro» con le seguenti parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 2.000.000 euro».*

*Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2019 e 380 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».*

---

**1.455**

FERRO, DAMIANI, FANTETTI, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

*Al comma 46, sostituire le parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro» con le seguenti parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 2.000.000 euro».*

*Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni per l'anno 2020 e di 35 milioni per l'anno 2021.*

---

**1.456**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 48, inserire il seguente:*

*«48-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui».*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307.*

---

**1.457**

MANCA

*Dopo il comma 49, inserire il seguente:*

*«49-bis. All'articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: 'Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali' sono sostituite dalle seguenti: 'Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali di cui alla lettera e-ter, del*

comma 1, dell'articolo 10 e alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 51, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali"».

---

**1.458**

PIRRO, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, MARCO PELLEGRINI, PESCO, PATUANELLI

*Dopo il comma 49, inserire il seguente:*

«49-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Non è soggetto al contributo unificato il processo, instaurato innanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria e nel perseguimento dei propri fini statutari, dagli enti iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che siano anche Associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 e seguenti del decreto legislativo n. 206 del 2005 e/o Associazione di protezione ambientale a carattere nazionale *ex* legge 349 del 1986, nonché aventi le caratteristiche di cui alle *ex* ONLUS, in materia di ambiente, di tutela di interessi e diritti di rilevanza collettiva di cui al Decreto legislativo n. 206 del 2005 e nelle materie di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f) e w) del decreto legislativo 117 del 2017, con esclusione delle ipotesi in cui i soggetti giuridici in questione agiscono quali operatori economici."».

---

**1.459**

MODENA, GALLONE, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 49 inserire il seguente:*

«49-bis. Non sono soggetti al contributo unificato gli atti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ivi inclusi quelli necessari per i giudizi instaurati, innanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria e nel perseguimento dei propri fini statutari, dagli enti iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che siano anche Associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e/o Associazione di protezione ambientale a carattere nazionale *ex* legge n. 349 del 1986, nonché aventi le caratteristiche di cui alle *ex* ONLUS come da *ex* decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in materia di ambiente, in materia di tutela di interessi e diritti di rilevanza collettiva di cui al de-

creto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e nelle materie di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *f*) e *w*) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con esclusione delle ipotesi in cui i soggetti giuridici in questione agiscano quali operatori economici nonché i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo».

---

**1.460**

SICLARI, GIAMMANCO, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:*

«51-bis. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è determinato, a decorrere dal 10 gennaio 2019 in euro 350. All'onere recato, stimato in 2.650 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 138.»

---

**1.461**

URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO

*Dopo il comma 54 inserire i seguenti:*

«54-bis Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nella parte II-bis, dopo il n. 1-ter) è aggiunto il seguente:

"1-quater) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive individuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari";

*b)* nella parte III, il n. 120) è abrogato.

54-ter. Le disposizioni di cui al comma 54-bis si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 10 gennaio 2019.»

*Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le se-*

guenti: «9.000 milioni di euro per l'anno 2019, 8.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

---

#### **1.462**

CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI

*Dopo il comma 54, inserire il seguente:*

«54-bis. Al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:

"I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall'INAIL. La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito del predetto progetto, è rimborsata dall'INAIL al datore di lavoro nella misura del sessanta per cento di quanto effettivamente corrisposto. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Qualora gli interventi individuati nell'ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non vengano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a restituire all'INAIL l'intero importo del rimborso. A decorrere dal 10 gennaio 2019, l'INAIL concorre al finanziamento dell'assegnazione di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di finanziamento. I soggetti indicati all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono presentare all'INAIL progetti di formazione e informazione rivolti a lavoratori e datori di lavoro in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, finanziati dall'Istituto nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 25.000.000;  
2020: - 25.000.000;  
2021: - 25.000.000.

---



**1.463**

BERNINI, MALAN, MOLES, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, RIZZOTTI, RONZULLI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, VITALI

*Sostituire il comma 55 con il seguente:*

«55. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998. n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**1.464**

NENCINI

*Al comma 55, sostituire le parole: «di ulteriori 6 mesi» con le seguenti «a decorrere dal 2019».*

*Conseguentemente: al comma 652, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire gli importi relativi al biennio 2020-2021 e sue proiezioni con i seguenti:*

2019: 57.519.000;  
2020: 102.226.000;  
2021: 75.492.000.

---

**1.465**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 55, inserire il seguente:*

«55-bis. All'articolo 1, comma 46, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "31 dicembre 2017", aggiungere le seguenti: "e nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018"».

---

**1.466**

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

*Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:*

«55-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il n. 122) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 si interpreta nel senso che l'importo relativo alle prestazioni di fornitura di energia termica ad uso domestico al quale applicare l'aliquota iva agevolata del 10 per cento, va determinato in misura proporzionale rispetto all'incidenza annua dell'energia termica prodotta da fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento rispetto al totale dell'energia termica prodotta. Si applica l'aliquota iva agevolata del 10 per cento sull'intero ammontare delle prestazioni di fornitura di energia termica ad uso domestico qualora l'incidenza dell'energia termica prodotta da fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento rispetto al totale dell'energia termica prodotta annua risulti pari o superiore all'80 per cento».

---

**1.467**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 55, inserire il seguente:*

«55-bis. A decorrere dal 2019 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo denominato "Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale" di seguito denominato "Fondo" con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro annui per ciascun anno del triennio 2019,2020 e 2021, finalizzato all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:

a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e per le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

b) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero di servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

c) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware* e *software* che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;

d) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;

e) della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico.

*55-ter.* Le disposizioni di cui al comma *55-bis* si applicano altresì al fine di sostenere la nascita di nuove imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli *spin off* accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma *55-bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000» con le seguenti: «8.000».*

---

## **1.468**

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

*Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:*

«*55-bis.* A partire dal 10 gennaio e fino al 31 dicembre 2019 è avviata la sperimentazione della estensione del credito di imposta previsto per le imprese al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche nelle zone assistite delle regioni Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Lazio, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 del 23 settembre 2016».

*Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.640 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.940 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.930 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

---

**1.469**

IANNONE

*Sostituire il comma 56 con il seguente: «All'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "importo di euro 90" sono sostituite dalle seguenti: "importo di euro 60"».*

*Dopo il comma 56 aggiungere il seguente:*

«56-bis. Resta comunque immutata la somma dovuta all'erario per l'anno 2019»;

*Il comma 57 è sostituito con il seguente:*

«57. All'art. 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n.208, sostituire le parole "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2019" e le parole: "8.000" con "9.600"»;

*Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti «8.998,4 milioni euro annui».*

---

**1.470**

DAMIANI

*Al comma 56 dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2017.» aggiungere il seguente periodo: «Inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.».*

---

**1.471**

DAMIANI

*Al comma 56 dopo le parole «a decorrere dall'anno 2017» aggiungere «a decorrere dall'anno 2019 l'intera quota di cui alla lettera b) del su citato comma 160 dell'art. 1 Legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene destinata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.».*

---

**1.472**

DE POLI, SACCONI

*Dopo il comma 56, inserire il seguente comma:*

«56-bis. Il secondo periodo del comma 4, dell'articolo 21, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, introdotto dall'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato».

*Sopprimere il comma 57.*

---

**1.473**

D'ARIENZO

*Al comma 57, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2017.» aggiungere il seguente periodo: «Inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale. A decorrere dall'anno 2019 l'intera quota di cui alla lettera b) del su citato comma 160 dell'articolo 1 Legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene destinata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 15.000.000;  
2020: – 15.000.000;  
2021: – 20.000.000.

---

**1.476**

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Al comma 57, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2017 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione*

dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

**1.477**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 57 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata prevalentemente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».*

*Conseguentemente dopo il comma 651 inserire il seguente:*

«651-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento"».

---

**1.478**

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

*Al comma 57, aggiungere, infine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».*

---

**1.479**

MARINO

*Al comma 57, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e*

l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.».

---

**1.480**

STEFANO, VERDUCCI

*Al comma 57, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2017.» aggiungere il seguente periodo: «Inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.».*

---

**1.481**

CIRIANI

*Al comma 57, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2017.» aggiungere il seguente periodo: «Inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.».*

---

**1.482**

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

*Al comma 57, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2017.» aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2019, un'ulteriore quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, pari a 50 milioni di euro annui, è destinata alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.».*

---

**1.483**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Al comma 57, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».*

---

**1.484**

GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Al comma 57, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2019, l'intera quota di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».*

---

**1.485**

STEFANO, VERDUCCI

*Al comma 57, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2017» aggiungere le seguenti: «a decorrere dall'anno 2019 l'intera quota di cui alla lettera b) del su citato comma 160 dell'articolo 1 legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene destinata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».*

---

**1.486**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 57, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «a decorrere dall'anno 2019 l'intera quota di cui alla lettera b) del su citato comma 160 dell'articolo 1 legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene destinata prevalentemente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».*

---



**1.487**

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

*Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:*

«57-bis. I contributi di importo fino a 50 milioni di euro concessi dallo Stato a società partecipate dallo Stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico, anche costituiti in forma di società di capitali, finanziati dallo Stato in misura maggioritaria, con la finalità di effettuare investimenti di pubblico interesse, sono erogati dallo Stato, a titolo definitivo, contestualmente alla realizzazione dell'intervento in forma globale, ovvero quota imponibile + IVA, e progressivamente alla realizzazione dell'intervento medesimo, se il provvedimento di concessione del contributo reca la dicitura "comprensivo di IVA".

57-ter. Nel caso di contributi concessi ai medesimi soggetti di cui al comma precedente senza la dicitura "comprensivo di IVA" lo Stato eroga il contributo con le medesime modalità di cui al comma precedente, ma con finalità di anticipazione relativamente alla sola quota liquidata a titolo di IVA, che dovrà essere rimborsata dal beneficiario allo Stato a conclusione della realizzazione dell'intervento.

57-quater. I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai contributi per i quali la relativa attività di rendicontazione non si sia conclusa e, comunque, ai contributi relativamente ai quali non sia intervenuta la liquidazione del saldo finale. In ogni caso non sono presenti oneri aggiuntivi a carico delle finanze pubbliche».

---

**1.488**

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:*

«57-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto 13 maggio 2016, n. 94, del Ministero dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese elettriche per l'iniziale implementazione del processo di fatturazione del canone Rai e per la gestione dello stesso che siano eventualmente rimasti a carico delle medesime nonché le modalità per il relativo rimborso.

57-ter. Per gli anni successivi all'anno 2017, al fine di garantire il ristoro dei costi che le aziende di vendita di energia sostengono per la gestione della fatturazione del canone RAI, per ogni cliente a cui viene addebitato il canone RAI le aziende di vendita dell'energia elettrica trattengono direttamente, dal complesso dei canoni incassati, una percentuale

pari allo 0,4 per cento dell'importo del canone. Con il decreto di cui al precedente comma verranno stabilite le modalità per il ristoro dei costi sostenuti nell'anno 2018 dalle aziende di vendita».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 5.000.000;  
2020: – 5.000.000;  
2021: – 5.000.000.

---

### **1.489**

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

*Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:*

«57-bis. Gli effetti stabiliti dal comma 578 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, decorrono dal 10 gennaio 2019 per banchine, aree, infrastrutture e depositi, indicati nel sopra citato comma, insistenti negli ambiti portuali amministrati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 2.000.000;  
2020: – 2.000.000;  
2021: – 2.000.000.

---

### **1.490**

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

*Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:*

«57-bis. Gli effetti stabiliti dal comma 578 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, decorrono dal 10 gennaio 2019 per banchine, aree, infrastrutture e depositi, indicati nel sopra citato comma, insistenti negli ambiti portuali amministrati dalle Autorità di Sistema portuale».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

---

### **1.491**

BELLANOVA, MANCA

*Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:*

«57-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, primo periodo, le parole: "e 2018 sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019" ed al secondo periodo, le parole: "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018 e 2019";

b) al comma 28, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

---

### **1.492**

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO

*Dopo il comma 57 inserire il seguente:*

«57-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019" ed al secondo periodo, le parole: "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018 e 2019";

b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018."».

---

**1.493**

PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:*

«57-bis. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 68 del 2011 è abrogato e il primo periodo del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011 è soppresso».

---

**1.494**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 57, inserire il seguente:*

«57-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, primo periodo, le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019" ed al secondo periodo, le parole: "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018 e 2019";

b) al comma 28, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

---

**1.495**

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:*

«57-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, primo periodo, le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019" ed al secondo periodo, le parole: "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018 e 2019";

b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.».

---

**1.496**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 57, inserire il seguente:*

«57-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, primo periodo, le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019" ed al secondo periodo, le parole: "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018 e 2019";

b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018."».

---

**1.497**

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

*Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:*

«57-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019" ed al secondo periodo, le parole: "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018 e 2019";

b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018."».

---

**1.498**

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

*Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:*

«57-bis. All'articolo 1, comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "Per gli anni dal 2016 al 2018" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2016" e dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono aggiunte le seguenti: "e del 25 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

---

**1.499**

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

*Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:*

«57-bis. All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo modificato dall'articolo 57 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "125 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "155 milioni"».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.».*

---

**1.500**

BELLANOVA, MANCA

*Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:*

«57-bis. 1. Al comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare del comune di loro ubicazione di cui al periodo successivo"».

---

**1.501**

GASPARRI, MALLEGGNI, DAMIANI

«57-bis. Al comma 3, del decreto 18 ottobre 2012, n. 179, le parole: "ai professionisti" sono sostituite dalle seguenti: "agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22/074/1998 n. 322 del 1998"».

---

**1.502**

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 57 aggiungere, i seguenti:*

«57-bis. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo le parole: "0,5 punti percentuali" aggiungere le seguenti: "ad eccezione delle riduzioni dell'IRAP riguardanti le aree montane"»;

57-ter. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, primo periodo, dopo le parole: "0,5 punti percentuali" aggiungere le seguenti: "ad eccezione delle riduzioni dell'IRAP riguardanti le aree montane"».

---

**1.503**

PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:*

«57-bis. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 68 del 2011 dopo le parole: "0,5 punti percentuali" è aggiunta: "ad eccezione delle riduzioni dell'IRAP riguardanti le aree montane";

a) al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011 dopo le parole: "0,5 punti percentuali" è aggiunta: "ad eccezione delle riduzioni dell'IRAP riguardanti le aree montane"».

---

**1.504**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:*

«57-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento"».

57-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 10 gennaio 2019».

*Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 10.000.000;  
2020: – 10.000.000;  
2021: – 10.000.000.

---

**1.505**

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:*

«57-bis. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento"».

57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 10 gennaio 2019».

---

**1.506**

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

*Dopo il comma 5 7 aggiungere i seguenti:*

«57-bis. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento"».

57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 10 gennaio 2019».

---

**1.507**

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, PEROSINO

*Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:*

«57-bis. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento"».

57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 10 gennaio 2019».

---

**1.508**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:*

«57-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".



*57-ter.* La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorre 10 gennaio 2019».

---

### **1.509**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

*Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:*

«*57-bis.* All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "5.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "50.000 euro"».

*57-ter.* La disposizione di cui al comma *57-bis* si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta».

*Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 30.000.000;  
2020: – 30.000.000;  
2021: – 30.000.000.

---

### **1.510**

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

*Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:*

«*57-bis.* All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole: "5.000 euro" con le seguenti: "50.000 euro".

*57-ter.* La disposizione di cui al comma *57-bis* si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta.».

---

**1.511**

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:*

«57-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta».

---

**1.512**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, PEROSINO

*Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:*

«57-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta».

---

**1.513**

BELLANOVA, MANCA

*Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:*

«57-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole: "5.000 euro" con le seguenti: "50.000 euro".

57-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta.».

---

**1.514**

RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

*Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:*

«57-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera v), le parole: "di quindici milioni di abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "del cinquanta per cento della popolazione nazionale";

b) all'articolo 24, comma 3, primo periodo, le parole: "di quindici milioni di abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "del cinquanta per cento della popolazione nazionale".».

---

**1.515**

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

*Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:*

«57-bis. All'articolo 32, dell'allegato 25, del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche", dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico ed il coordinamento delle attività legate alla previsione, prevenzione, emergenza delle calamità o alla salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le città metropolitane, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, possono rendere partecipi o contitolari all'utilizzo della rete radio, autorizzata per tali scopi con diritto d'uso delle frequenze, altri Servizi e Soggetti. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le città metropolitane possono altresì concedere, in regime di condivisione del mezzo trasmissivo, l'utilizzo della rete radio realizzata per gli scopi di cui al precedente comma anche a Servizi e Soggetti di pubblico interesse per lo svolgimento delle proprie attività. L'obbligo del versamento dei diritti e contributi di cui al presente titolo, proporzionale alla percentuale di utilizzo reso in condivisione del mezzo trasmissivo, compete, anche per le quote dei Servizi e Soggetti coinvolti in quest'ultimo caso, alla regione, alla provincia autonoma o alla città metropolitana titolare dell'autorizzazione alla prima realizzazione della rete. I contributi per l'uso della percentuale di risorsa scarsa, dichiarata dal titolare della prima autorizzazione, resa in condivisione, sono determinati con riferimento a ciascun Servizio o Soggetto in proporzione all'entità percentuale dello sfruttamento della quota di risorsa stessa, calcolata in base al numero dichiarato dei terminali in uso dai soggetti interessati rispetto al numero totale dei terminali in uso sulla parte del mezzo trasmissivo reso in condivisione,

fatta salva l'applicazione, ove prevista e relativamente alle quote dei singoli Servizi e Soggetti, delle riduzioni e esenzioni previste dal Codice e dalle norme vigenti.

2-ter. Le regioni e le province a statuto speciale sono esentate dal pagamento dei diritti e contributi di cui al presente Titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati dal Corpo forestale delle predette regioni e province."».

---

## 1.516

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI

*Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:*

57-bis. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. – (*Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo*) – 1. A decorrere dal 10 gennaio 2019, per i soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;

b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;

c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805,00;

d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322,00;

e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma o non sono comunque assimilabili ad una di esse, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);

f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti

dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160,00.

2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Per le imprese stagionali e per le imprese che inizino la propria attività nel corso dell'anno, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di apertura al pubblico.

4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI.».

*Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «con una dotazione di 9.000 milioni di euro annui» con le parole: «con una dotazione di 8.900 milioni di euro annui».*

---

## 1.517

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:*

«57-bis. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. – (*Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo*) – 1. A decorrere dal 10 gennaio 2019, per i soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365;

b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610;

c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805;

d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322;

e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, inclusi coloro che

svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma o non sono comunque assimilabili ad una di esse, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera *d)*;

f) soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160.

2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Per le imprese stagionali e per le imprese che inizino la propria attività nel corso dell'anno, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di apertura al pubblico.

4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento."».

---

## 1.518

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

*Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:*

«57-bis. L'articolo 16 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. – (*Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo*) – 1. A decorrere dal 10 gennaio 2019, per i soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

*a)* alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;

*b)* alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;

*c)* alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805,00;

*d)* attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322,00;

*e)* le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma o non sono comunque assimilabili ad una di esse, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera *d)*;

*f)* soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160,00.

2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Per le imprese stagionali e per le imprese che inizino la propria attività nel corso dell'anno, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di apertura al pubblico.

4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI."».

---

## 1.519

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

*Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:*

«57-bis. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 1, lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

«*e-bis)* attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non sono rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o non sono comunque alle stesse assimilabili, sono tenute al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nella misura prevista alla lettera *a)* dello stesso articolo."».

---

**1.520**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 57, è aggiunto il seguente:*

«57-bis. Air articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo la lettera *e*), aggiungere la seguente:

"*e-bis*) Le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non sono rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o non sono comunque alle stesse assimilabili, sono tenute al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nella misura prevista alla lettera *d*) dello stesso articolo."».

---

**1.521**

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

*Dopo il comma 57, è aggiunto il seguente:*

«57-bis. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, lettera *e*), aggiungere la seguente lettera:

"*e-bis*) Le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non sono rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 o non sono comunque alle stesse assimilabili, sono tenute al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nella misura prevista alla lettera *d*) dello stesso articolo."».

---

**1.522**

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI

*Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:*

«57-bis. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, lettera *e*), aggiungere la seguente lettera:

"*f*) Le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, in-



clusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non sono rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 o non sono comunque alle stesse assimilabili, sono tenute al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nella misura prevista alla lettera *d)* dello stesso articolo."».

---

**1.523**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:*

«57-bis. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la lettera *e)*, aggiungere la seguente lettera: "*e-bis)* il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l'attività è svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento."».

---

**1.524**

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

*Dopo il comma 57, è aggiunto il seguente:*

«57-bis. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, lettera *e)*, aggiungere la seguente lettera: "*e-bis)* Per le attività stagionali e per le attività che abbiano inizio o termine nel corso dell'anno, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di apertura al pubblico, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana."».

---

**1.525**

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

*Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:*

«57-bis. A decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e

successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.».*

---

### **1.526**

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

*Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:*

«57-bis. A decorrere dall'anno 2019 e per gli anni 2020 e 2021 il 5 per cento delle risorse derivanti dall'introito complessivo del canone per il servizio pubblico sono destinate al finanziamento del fondo per il pluralismo e rinnovazione dell'informazione riservata all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale al fine di sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dalle emittenti locali».

---

### **1.527**

PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

*Dopo il comma 57 inserire il seguente:*

«57-bis. Al fine di incentivare l'evoluzione tecnologica e la digitalizzazione, a decorrere dall'anno 2019 una quota pari a 90 milioni di euro del fondo di cui al comma 58 è ripartita in favore di RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a. per la realizzazione di infrastrutture digitali, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico».

---

### **1.528**

BELLANOVA, MANCA

*Dopo il comma 57, inserire il seguente:*

«57-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750,

di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750."».

*Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.580 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.880 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.879 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

---

### **1.529**

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

*Dopo il comma 57, inserire il seguente:*

«57-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750."».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «880 milioni di euro».*

---

### **1.530**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 57, inserire il seguente:*

«57-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750."».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: "9.000 milioni" con le seguenti: "8.880 milioni".».*

---

**1.531**

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:*

«57-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750."».

---

**1.532**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, PEROSINO

*Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:*

«57-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750."».

---

**1.533**

DAL MAS

*Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:*

«57-bis. All'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, le parole: "4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro".»

*Consequente, all'onere recato, stimato in 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 138.*

---

**1.534**

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SICLARI, GIAMMANCO, VITALI

*Dopo il comma 57 aggiungere il seguente*

«57-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi

ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104". La disposizione di cui al precedente periodo del presente comma acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 10.000.000;  
2020: - 10.000.000;  
2021: - 10.000.000.

---

### **1.535**

GALLONE, TESTOR, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:*

«57-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*c-bis*) le spese veterinarie superiori a euro 60 e fino all'importo di euro 1.060."»

*Conseguentemente, dopo il comma 644 aggiungere il seguente:*

«644-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodottifitosanitari) è soppresso.»

---

### **1.536**

BELLANOVA, MANCA

*Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:*

«57-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 dopo le parole: "in ottemperanza a disposizioni di legge" aggiungere le seguenti: "e di contratto collettivo, anche a favore di enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".»

---

**1.537**

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:*

«57-bis. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: "riscossione delle somme iscritte a ruolo", aggiungere le seguenti: "fatti salvi i casi di auto-certificazione del beneficiario il quale incorre, nel caso di dichiarazioni mendaci, nelle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445".».

---

**1.538**

DE PETRIS, CIRINNÀ, MASINI, GIAMMANCO, RUSSO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:*

«57-bis. All'articolo 10 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 633-1972 dopo il numero 18) è inserito il seguente: "18-bis) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per cani e gatti detenuti in canili e gattili o non di proprietà liberi sul territorio."»

*Conseguentemente, dopo il comma 644, aggiungere il seguente:*

«644-bis. 1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.».

---

**1.539**

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

*Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:*

«57-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 17-ter è soppresso;
- b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

57-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

*57-quater.* Le disposizioni di cui ai commi *57-bis* e *57-ter* si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 10 gennaio 2019.».

---

**1.540**

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:*

«*57-bis.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo *17-ter* è soppresso;
- b) all'articolo 30, terzo comma, lettera *a)*, le parole: ", nonché a norma dell'articolo *17-ter*" sono soppresse.

*57-ter.* L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

*57-quater.* Le disposizioni di cui ai commi *57-bis* e *57-ter* si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 10 gennaio 2019.».

---

**1.541**

PEROSINO

*Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:*

«*57-bis.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo *17-ter* è soppresso;
- b) all'articolo 30, terzo comma, lettera *a)*, le parole: ", nonché a norma dell'articolo *17-ter*" sono soppresse.

*57-ter.* L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

*57-quater.* Le disposizioni di cui ai commi *57-bis* e *57-ter* si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 10 gennaio 2019.».

---

**1.542**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, PEROSINO

*Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:*

«*57-bis.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 17-ter è soppresso;
- b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

57-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

57-quater. Le disposizioni di cui ai commi 57-bis e 57-ter si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 10 gennaio 2019.».

---

### 1.543

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:*

«57-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 17-ter è soppresso;
- b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

57-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

57-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 10 gennaio 2019.».

---

### 1.544

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:*

«57-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.

57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 10 gennaio 2019.».

---



**1.545**

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

*Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:*

«57-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.

57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 10 gennaio 2019.»

---

**1.546**

PEROSINO

*Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:*

«57-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.

57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 10 gennaio 2019.»

---

**1.547**

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, PEROSINO

*Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:*

«57-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.

57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 10 gennaio 2019.»

---

**1.548**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:*

«57-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.

57-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2019.».

---

### 1.549

ACCOTO, GALICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

*Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:*

«57-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 31), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto," sono inserite le seguenti: "di potenza fino a duecentoventicinque chilowatt se a trazione elettrica,";

b) le parole: "e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie," sono sostituite dalle seguenti: "e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, a gas di petrolio liquefatto, a gas metano o ad alimentazione ibrida, anche prodotti in serie,";

c) dopo le parole: "autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285," sono inserite le seguenti: "di potenza fino a duecentoventicinque chilowatt se a trazione elettrica,";

d) le parole: "a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti" sono sostituite dalle seguenti: "a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, a gas di petrolio liquefatto, a gas metano o ad alimentazione ibrida, ceduti a soggetti non vedenti".

57-ter. Le disposizioni di cui al comma 57-bis si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 10 gennaio 2019."».

*Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:*

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 52,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 200,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 209,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 219,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 219,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 252,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 287,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 285,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 284,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 285,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 285,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030."».

---

**1.550**

ACCOTO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

*Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:*

«57-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 31), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto," sono inserite le seguenti: "di potenza fino a duecentoventicinque chilowatt se a trazione elettrica,";

b) dopo le parole: "autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285," sono inserite le seguenti: "di potenza fino a duecentoventicinque chilowatt se a trazione elettrica,".

57-ter. Le disposizioni di cui al comma 57-bis si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 10 gennaio 2019.»

*Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:*

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 52,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 200,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 209,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 219,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 219,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 252,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 287,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 285,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 284,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 285,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 285,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.»

**1.551**

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI

*Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:*

«57-bis. Le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempre che il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore dei servizi ricettivi.»

---

**1.552**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:*

«57-bis. Le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempre che il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore dei servizi ricettivi.»

---

**1.553**

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

*Dopo il comma 57 aggiungere, il seguente:*

«57-bis. All'articolo 1, terzo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo le parole: "dallo stesso soggetto", sono inserite le seguenti: ", dal coniuge non separato"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:*

2019: – 100.000;  
2020: – 100.000;  
2021: – 100.000.

---

**1.554**

GRANATO, GALLICCHIO

*Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:*

«57-bis. All'articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2019, sono altresì esenti dal pagamento del canone i soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i titolari di abbonamento nel cui nucleo familiare è presente un soggetto fiscalmente a carico con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La richiesta di esenzione, unitamente al verbale di riconoscimento della grave disabilità, è inoltrata all'Agenzia delle entrate, per mezzo di posta elettronica certificata, dalle associazioni di categoria che ne hanno la rappresentanza e la tutela. L'Agenzia delle entrate trasmette ad Acquirente Unico S.p.a. i nominativi dei clienti titolari dell'esenzione ai sensi del presente comma. Acquirente Unico S.p.a. provvede, di conseguenza, alla trasmissione dei nominativi di cui al periodo precedente alle aziende di vendita dell'energia elettrica, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 maggio 2016, n. 94. In caso di abuso, si applica l'articolo 1, comma 132, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

57-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 57-bis, pari a 270 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 58 del presente articolo.»

---

**1.555**

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

*Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:*

57-bis. 1. Per i comuni che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero che hanno deliberato un piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI-tributo) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della tariffa avente natura corrispettiva (TARI-corrispettivo) di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, da parte dei titolari di utenza di fornitura di energia elettrica può avvenire, a seguito di apposita deliberazione del Comune ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante addebito sulle fatture emesse dall'impresa elettrica.

*57-ter.* Ai fini di cui al comma *57-bis* i comuni devono comunicare all'impresa elettrica entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno gli importi relativi a ciascun contribuente, determinati sulla base della tariffa approvata per l'anno in corso. Il pagamento degli importi dovuti avviene in sei rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica, aventi scadenza successiva a quella delle rate della TARI-tributo o della TARI-corrispettivo e comunque entro l'anno di riferimento.

*57-quater.* L'importo dei prelievi è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente al comune mediante versamento sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore. Le imprese elettriche devono effettuare il riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.

*57-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di trasmissione informatica dei dati di cui al comma 2 dai comuni alle imprese elettriche, le modalità per il riversamento delle somme riscosse ai comuni, le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle somme incassate dalle imprese elettriche, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto e le ulteriori misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.

*57-sexies.* L'Anagrafe tributaria, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i Comuni di cui al comma 1, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche e alle utenze per la fornitura di energia elettrica.

*57-septies.* Le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento della TARI-tributo e della TARI-corrispettivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.

*57-octies.* Le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione».

---

**1.556**

DE PETRIS, CIRINNÀ, GIAMMANCO, MASINI, RUSSO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:*

«57-bis. È istituito presso il Ministero della salute il «Fondo per la prevenzione e la tutela degli animali oggetto di maltrattamento, abbandono, sequestro, confisca o selvatici feriti» finalizzato a garantire la copertura delle spese derivanti allo Stato per gli impegni assunti con convenzioni internazionali, direttive europee e normative nazionali e regionali relative alla tutela del benessere degli animali e necessitano cure e/o custodia.

57-ter. Gli allevatori e i commercianti di animali vivi per fini alimentari, da pelliccia, da compagnia e da lavoro, chi vende a qualsiasi titolo animali vivi, i circhi con animali, gli zoo e i bioparchi, i laboratori di sperimentazione animale sono tenuti a versare, a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo "CONAMMA – CONtributo da attività commerciali e di ricerca con ANIMALi vivi", per tutti gli animali vivi allevati o commercializzati o utilizzati, secondo gli importi indicati nelle allegate tabelle A e B. Il pagamento riguarda tutti gli animali vivi e deve essere effettuato entro il primo giorno di ciascun mese per ciascun nuovo arrivo. Tutti gli animali vivi devono essere identificati individualmente con apposito sigillo di Stato, inteso ai sensi dell'articolo 467 c.p., utilizzando idoneo microchip con aggiunta, laddove necessario, di marca auricolare o fascetta o anellino inamovibili. Sono esclusi dal pagamento di tale contributo le strutture che detengono animali vivi senza finalità di lucro, come i centri per la cura e il recupero di animali feriti o maltrattati o oggetto di sequestro o confisca, i centri per la custodia di animali selvatici non recuperabili alla vita in libertà e le persone fisiche che detengono animali vivi gonadectomizzati.

57-quater. Le entrate derivanti dall'applicazione del contributo previsto al comma 51-ter affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinate alle amministrazioni pubbliche centrali e locali e agli enti e associazioni di protezione animale riconosciuti che gestiscono strutture o centri per la cura e il recupero di animali feriti o per la gestione di animali oggetto di sequestro, confisca, abbandono o maltrattamento, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, aggiorna ogni tre anni le tabelle A e B del contributo e le modalità di versamento all'erario.

57-quinquies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i soggetti di cui al comma 51-ter presentano al Ministero della salute, tramite apposito formato online del Ministero della salute, il quadro dettagliato di tutti gli animali vivi per i quali hanno versato il contributo nell'anno solare precedente.

57-sexies. Un ritardo nel pagamento del contributo di cui al comma 51-ter determina una maggiorazione della somma da versare all'erario che aumenta progressivamente secondo modalità da definire, con apposito decreto, dal Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di omesso o

parziale pagamento del contributo, la sanzione che si applica è al duecento per cento della maggiore imposta dovuta.».

**TABELLA A**  
**CONTRIBUTO PER ANIMALI VIVI UTILIZZATI PER PRODURRE**  
**UN REDDITO, AD ESCLUSIONE DEGLI ANIMALI SOTTOPOSTI**  
**AI DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO CITES**

| Gruppi di specie animali                                      | Quota del contributo (in euro) |
|---|--------------------------------|
| Mucche ed altri bovini, ed eccezione dei caprini              | 1,0                            |
| Cavalli ed altri equidi                                       | 1,0                            |
| Cani ed altri canidi  | 1,0                            |
| Visoni ed altre specie allevate per la pelliccia              | 1,0                            |
| Gatti ed altri felidi   | 0,50                           |
| Maiali ed altri suidi   | 0,40                           |
| Pecore, capre ed altri ovicaprini                             | 0,30                           |
| Conigli ed altri lagomorfi                                    | 0,10                           |
| Polli, tacchini ed altre specie di uccelli da carne o da uova | 0,05                           |
| Altri uccelli   | 0,05                           |

**TABELLA B**  
**CONTRIBUTO PER ANIMALI VIVI UTILIZZATI**  
**NELLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE**

| Gruppi di specie animali                                    | Quota del contributo (in euro) |
|---|--------------------------------|
| Primati   | 10,0                           |
| Canidi  | 5,0                            |
| Felidi  | 5,0                            |
| Conigli ed altri lagomorfi                                  | 3,0                            |
| Roditori  | 0,5                            |
| Altri vertebrati, inclusi uccelli, rettili, pesci ed anfibi | 0,5                            |



**1.557**

QUAGLIARIELLO

*Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:*

«57-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a saldo relativi agli anni 2011, 2012 e il contributo intero relativo all'anno 2013 del Fondo unico per lo spettacolo, già stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali – Direzione Generale per lo spettacolo dal Vivo – Servizio II Attività Teatrali e non ancora liquidati, in favore delle associazioni ricadenti nei territori del cratere sisma 2009 e impossibilitate alla rendicontazione dei bilanci delle ultime annualità a causa degli effetti del sisma dell'aprile 2009, s'intendono comunque erogati, fatta salva successiva rendicontazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

---

**1.558**

QUAGLIARIELLO

*Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:*

«57-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a saldo relativi agli anni 2011, 2012 e il contributo intero relativo all'anno 2013 del Fondo unico per lo spettacolo, già stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali Direzione Generale per lo spettacolo dal Vivo – Servizio II Attività Teatrali e non ancora liquidati, in favore delle associazioni ricadenti nei territori del cratere sisma 2009 e impossibilitate alla rendicontazione dei bilanci delle ultime annualità a causa degli effetti del sisma dell'aprile 2009, s'intendono comunque erogati come contributi straordinari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

---

**1.559**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:*

«57-bis. Le cessioni effettuate esclusivamente nei giorni festivi dagli esercizi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114, sono assimilate alle cessioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633».

*Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:*

«639-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte m, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

639-quater. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 639-bis e 639-ter.

639-quinquies. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

639-sexies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

---

## 1.560

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:*

«57-bis. Al fine di ridurre i problemi di liquidità nella fase di avvio delle nuove attività, per il primo periodo successivo e per i due seguenti all'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata, rispettivamente, al 30 per cento, al 50 per cento e al 70 per cento.

57-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica:

a) ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, compresi i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che l'ammontare del reddito d'impresa o di lavoro autonomo sia almeno pari al 50 per cento del reddito complessivo del contribuente;

b) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a), anche a coloro che fuoriescono dal regime fiscale agevolato di cui all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ovvero dal regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, considerando come primo periodo in cui si applica la misura ridotta dell'acconto quello successivo al primo anno di applicazione di un regime di determinazione ordinaria del reddito».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «8.880 milioni».*

---

### **1.561**

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:*

«57-bis. Al fine di proseguire il processo di risparmio a medio-lungo termine già avviato con l'articolo 1, comma 1096, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la RAI-Radiotelevisione Italiana SpA, nel procedere all'immissione in organico di personale per il triennio 2019-2021, attinge prioritariamente alle graduatorie di cui al predetto comma 1096 fino al relativo esaurimento».

---

### **1.562**

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, SUDANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, FEDELI

*Sostituire i commi da 58 a 63 con i seguenti:*

«58. Al fine di realizzare un Piano di investimenti volto al contrasto del dissesto idrogeologico, alla cura e alla valorizzazione del territorio, alla messa in sicurezza del suolo, allo sviluppo delle infrastrutture idriche e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 3,4 miliardi di euro per l'anno 2019, 3,6 miliardi di euro per l'anno 2020, 3,9 miliardi di euro per l'anno 2021, e 3,5 miliardi dall'anno 2022 all'anno 2033, denominato «Fondo Casa Italia Sicura».

59. Il fondo di cui al comma 58 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza, i decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal presente articolo. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

60. Per le finalità di cui al comma 58, ferme restando le attribuzioni disciplinate dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia, è istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, denominato «Casa Italia Sicura». Per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma e per lo svolgimento dei compiti del Dipartimento è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019.

61. Il dipartimento «Casa Italia Sicura» garantisce il necessario coordinamento degli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica, di sviluppo delle infrastrutture idriche e delle aree urbane, in modo da assicurare l'integrazione delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione concreta degli interventi in tali materie attribuite ai diversi livelli di governo, centrale, periferico, territoriale e locale, agli enti pubblici nazionali e territoriali, ad ogni altro soggetto pubblico e privato competente che opera sul territorio nazionale ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse disponibili.

62. Il dipartimento «Casa Italia Sicura» provvede in particolare a:

- a) coordinare gli attori istituzionali coinvolti;
- b) elaborare linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica;
- c) individuare il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per le finalità di cura e valorizzazione del territorio, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica;
- d) promuovere il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilità;

e) monitorare l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di competenza;

f) individuare le forme di finanziamento più adeguate per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica e proporre misure di coordinamento e semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti;

g) elaborare proposte e gestire progetti per il perseguimento delle sue finalità;

h) promuovere attività di formazione e informazione nelle materie di competenza».

*Conseguentemente:*

a) *sopprimere i commi da 86 a 93 e i commi da 97 a 101;*

b) *alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

c) *alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:*

*alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 210.000.000;

2020: - 180.000.000;

2021: - 160.000.000;

*alla voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000;

2021: - 60.000.000;

*alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000; .

2021: - 20.000.000;

*alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 40.000.000;

2020: - 40.000.000;

2021: - 40.000.000;

*alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 30.000.000;  
2020: – 40.000.000;  
2021: – 50.000.000;

*alla voce Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 20.000.000;  
2020: – 20.000.000;  
2021: – 20.000.000;

*alla voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 20.000.000;  
2021: – 20.000.000.

---

### **1.563**

IANNONE

*Al comma 58 sostituire le parole: «di 2.750 milioni di euro per l'anno 2019» con le parole: «di 3.100 milioni di euro per l'anno 2019».*

*Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti: «8.650 milioni di euro per l'anno 2019 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

---

### **1.564**

BERARDI

*Al comma 58 inserire il seguente:*

«58-bis. Al fine di realizzare i lavori di adeguamento della SS1 Aurelia, in particolare nel tratto Grosseto-Capalbio, è istituita un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

*Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con: «pari a 8.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

**1.565**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 59, le parole:* «Una quota del fondo di cui al comma 58 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria.» *sono sostituite dalle seguenti:* «Una quota pari ad almeno il 10 per cento del fondo di cui al comma 58 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria.»

---

**1.566**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 59, dopo le parole:* «di cui al comma 58» *aggiungere le seguenti:* «pari ad almeno 500 milioni di euro a decorrere dal 2019».

---

**1.567**

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

*Al comma 59, è aggiunto infine il seguente periodo:* «A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 58, sono destinate al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al Comune di Monza risorse pari ad almeno 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020, 25 milioni di euro per il 2021, 95 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per il 2023, 245 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 120 milioni di euro per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027».

---

**1.568**

ROMEO, CORBETTA, MIRABELLI, BERNINI, LAFORGIA, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, CRAXI, CIRIANI, RIVOLTA, RAMPI

*Al comma 59, è aggiunto in fine il seguente periodo:* «Sono destinate al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al Comune di Monza risorse pari ad almeno 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020, 25 milioni di euro per il 2021, 95 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per il 2023, 245 milioni di euro per il 2024, 200 milioni per il 2025, 120 milioni per il 2026 e 10 milioni per il 2027.».

---

**1.569**

ROMANI, GALLIANI, PICHETTO FRATIN

*Al comma 59, secondo periodo, aggiungere in fine il seguente: «A tal fine, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 58 è autorizzata la spesa di 900 milioni di euro nell'anno 2019 finalizzata alla realizzazione del prolungamento della linea metropolitana M5, dal capolinea di Milano "Bignami" fino a "Polo Istituzionale" di Monza.».*

---

**1.570**

ROMANI, GALLIANI, PICHETTO FRATIN

*Al comma 59, secondo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «A tal fine, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 finalizzata alla realizzazione del prolungamento della linea metropolitana M5, dal capolinea di Milano "Bignami" fino a "Polo Istituzionale» di Monza.».*

---

**1.571**

DAMIANI

*Al comma 59, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché per una quota pari a tre milioni di euro per l'anno 2019 ai fini della realizzazione di impianti, di trasporto a fune per la mobilità urbana e per l'accessibilità nel centro storico di Cosenza.».*

---

**1.572**

VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

*Al comma 59, aggiungere in fine il seguente periodo: «Una quota dell'1 per cento del fondo, a decorrere dall'anno 2020 è destinata al miglioramento della viabilità principale di accesso alle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.».*

---



**1.573**

AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

*Dopo il comma 59 inserire il seguente:*

«59-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 58, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita all'ANAS per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di Provincia.».

---

**1.574**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 60, primo periodo, in fine, aggiungere il seguente periodo:*  
«, tenuto conto che una quota non inferiore al cinquanta per cento delle relative risorse è destinata ad interventi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna».

---

**1.575**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Al comma 60, quarto periodo sostituire le parole:* «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» *con le seguenti parole:* «Conferenza Unificata».

---

**1.576**

MANCA

*Al comma 60, quarto periodo sostituire le parole:* «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» *con le seguenti parole:* «Conferenza Unificata».

---

**1.577**

IANNONE

*Al comma 60, quarto periodo, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti parole: «Conferenza Unificata».*

---

**1.578**

PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

*Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:*

«60-bis. All'articolo 44, comma 6-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo le parole: "degli edifici" sono aggiunte le seguenti: "e delle infrastrutture"».

---

**1.579**

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:*

«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 58, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, gallerie e viadotti di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative risorse anche sulla base della lunghezza della rete viaria di competenza e fascia altimetrica, nonché sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi».

---

**1.580**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:*

«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 60, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, gallerie e viadotti di competenza delle province e delle Città metropolitane

pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative risorse anche sulla base della lunghezza della rete viaria di competenza e fascia altimetrica, nonché sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi».

---

**1.581**

D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, VALENTE, Assuntela MESSINA, STEFANO, MARGIOTTA, MAGORNO, FARAONE, SUDANO, CUCCA

*Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:*

«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità minore per il Mezzogiorno, pari a 300 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e d'intesa con le regioni interessate, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse».

---

**1.582**

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 60 inserire il seguente:*

«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 60, è previsto un programma straordinario a supporto del trasporto pubblico locale per le province e le città metropolitane pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse».

---

**1.583**

IANNONE

*Dopo il comma 60 inserire il seguente:*

«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è disposto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ospitanti scuole statali di ogni ordine e grado, di competenza dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane pari a 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa Intesa In sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale degli interventi, ammessi nella programmazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615».

---

**1.584**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 60 inserire il seguente:*

«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è disposto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ospitanti scuole statali di ogni ordine e grado, di competenza dei comuni, delle province e delle Città metropolitane pari a 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale degli interventi, ammessi nella programmazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615».

---

**1.585**

MANCA

*Dopo il comma 60 inserire il seguente:*

«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è disposto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ospitanti scuole statali di ogni ordine e grado, di competenza dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane pari a 600 milioni

per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa Intesa In sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale degli interventi, ammessi nella programmazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615».

---

**1.586**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 60, inserire il seguente:*

«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 60, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole secondarie di secondo grado di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale degli interventi tra quelli considerati ammissibili ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 615 del 19 settembre 2018».

---

**1.587**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:*

«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 60, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, gallerie e viadotti di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative risorse anche sulla base della lunghezza della rete viaria di

competenza e fascia altimetrica, nonché sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi».

---

**1.588**

PRESUTTO, TURCO, ACCOTO, GALLICCHIO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PATUANELLI

*Dopo il comma 60 inserire il seguente:*

«60-bis. Al fine di incentivare l'evoluzione tecnologica e la digitalizzazione, per l'anno 2019 una quota pari a 90 milioni di euro del fondo di cui al comma 58 è ripartita in favore di RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a. per la realizzazione di infrastrutture digitali, secondo le modalità stabilite con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.».

---

**1.589**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 60 inserire il seguente:*

«60-bis. Per il triennio 2019-2021, una quota del fondo di cui al comma 58, pari ad almeno il 50 per cento, è destinata – in sede di riparto ai sensi del comma 59 – alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.».

---

**1.590**

TURCO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PESCO, PATUANELLI

*Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:*

«60-bis. Per i Programmi (PRiU) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 settembre 2015, nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale si intendono comunque prorogati del tempo di "fermo cantiere", così come riconosciuto dal Collegio di Vigilanza. Per "opere pubbliche avviate" devono intendersi quelle per le quali sia stata avviata la progettazione definitiva secondo legislazione sui lavori pubblici, per «opere private avviate" devono intendersi quelle per le quali sia stata presentata all'ufficio competente istanza di Permesso di Costruire o atto

equivalente. Resta ferma la facoltà del Collegio di Vigilanza di modificare il cronoprogramma.».

---

**1.591**

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

*Dopo il comma 60 inserire il seguente:*

«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 60, è previsto un programma straordinario a supporto della micromobilità elettrica pari a 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse.».

---

**1.592**

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 60, inserire i seguenti:*

«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 58, è previsto un programma straordinario a supporto della micromobilità elettrica pari a 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse.

60-ter. Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, è autorizzata la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come *segway*, *hoverboard* e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.».

---

**1.593**

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

*Dopo il comma 60 inserire il seguente:*

«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 60, è previsto un programma straordinario a supporto della mobilità sostenibile per le città metropolitane pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse.».

---

**1.594**

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

*Dopo il comma 60 inserire il seguente:*

«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 60, è previsto un programma straordinario a supporto della mobilità sostenibile per le città fino a 100 mila abitanti pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle addette risorse.».

---

**1.1 (testo 2)**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Al comma 103, sostituire le parole: «per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020», con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 70 milioni per l'anno 2021»*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:*

2019: - 0;  
2020: - 70.000.000;  
2021: - 70.000.000.

---



**1.740 (testo 2)**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

*Sostituire i commi da 86 a 93 con i seguenti:*

«86. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita la "Centrale per la programmazione e monitoraggio delle opere pubbliche", di seguito denominata "Centrale".

87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui ai commi da 86 a 93 con i soggetti interessati. E' assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 89, svolge le attività di programmazione e monitoraggio in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.

88. "La Centrale, in accordo con le amministrazioni centrali competenti e con gli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della programmazione e monitoraggio di opere pubbliche come disciplinata nel d. m. 16 gennaio 2018, n. 14. La Centrale svolge le seguenti attività:

a) Gestione di un fondo di rotazione espressamente dedicato agli Enti Locali per la realizzazione dei vari livelli di progettazione, necessari alla successiva valutazione e richiesta di finanziamento di cui ai punti successivi;

b) Definizione dei criteri per individuare le priorità di finanziamento dei progetti di cui al punto a) anche alla luce delle strategie di sviluppo definite in accordo con le Amministrazioni locali e statali;

c) Definizione dei punti qualificanti dell'Agenda Urbana italiana privilegiando quei criteri di sostenibilità socioeconomica e ambientale tendenti al contrasto dei cambiamenti climatici, alla lotta al dissesto idrogeologico, alla valorizzazione delle qualità urbane e territoriali, all'evoluzione del territorio italiano verso modelli di efficienza, attrattività e valorizzazione del patrimonio culturale;

d) Assistenza agli Enti territoriali per la definizione delle strategie locali coerenti con l'Agenda urbana italiana come da punto c);

e) Assistenza agli Enti Territoriali nella definizione dei piani di finanziamento (anche attraverso fondi comunitari, nazionali, PPP) delle opere pubbliche mediante verifica di coerenza con le strategie di cui al punto d) e definizione di appositi elenchi di priorità;

f) Monitoraggio dello stato di attuazione delle opere in costruzione e in previsione;

g) Riguardo alle opere pubbliche esistenti, in progetto o in costruzione, verifica della compatibilità con le strategie locali, livelli di interazione con opere similari limitrofe, monitoraggio e verifica costi-benefici.

h) Attività di supporto e tutoraggio, diretto a quelle Amministrazioni che lo richiederanno nella gestione dei processi di cui ai punti e), f), g) mediante apposito personale della Centrale, ivi distaccato per specifici periodi."

89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 86 a 93, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.

90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 89, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 86 a 93 e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 88 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività della Centrale con le attività di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla società CONSIP Spa nonché l'organizzazione della Centrale.

92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.

93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del comma 63.

**1.767 (testo 2)**

ASTORRE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 96 dopo la parola "assunzioni" sono inserite le seguenti: "con contratti di lavoro flessibile", le parole "esclusi dall" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti all" e alla fine del comma, sono aggiunte le seguenti parole: ", come modificato dall'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114"

b) dopo il comma 548 inserire il seguente:

«548-bis. Sostituire l'articolo 6-bis, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con il seguente:

"Art. 6-bis - (Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni) 1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte."».

---

**1.1053 (testo corretto)**

PATUANELLI, ACCOTO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

*Dopo il comma 142, inserire i seguenti:*

"142-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e per la durata di 5 anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 90.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di una aliquota di riduzione pari al 10 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 20 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente i 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente i 350.000 euro fino a 500.000 euro e al 40 per cento per la parte eccedente i 500.000 euro.

142-ter. Gli importi di cui al comma 142-bis sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

142-quater. La riduzione di cui al comma 142-bis si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, fermo restando la clausola di salvaguardia di cui al comma 142-octies della presente legge. La riduzione di cui al comma 142-bis non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

142-quinquies. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell'ambito della loro autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi 142-bis, 142-ter e 142-quater dalla data di entrata in vigore della presente legge.

142-sexies. Presso l'INPS è istituito un apposito Fondo denominato "Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato", finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti.

142-septies. Nel Fondo di cui al comma 142-sexies, affluiscono le risorse rinvenienti dalla riduzione di cui ai commi 142-bis, 142-ter e 142-quater accertate sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 9 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

142-octies. Per effetto dell'applicazione dei commi 142-bis, 142-ter e 142-quater, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 90.000 euro lordi su base annua.

142-nonies. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 142-bis, 142-ter e 142-quater le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 ed alla legge 3 agosto 2004, n. 206.».

---

### **1.1294 (testo corretto)**

CATALFO, MATRISCIANO, MAIORINO, BOTTO, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

*Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:*

«163-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle

assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2019, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

---

### **1.2255 (testo corretto)**

MARSILIO

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23, Fondi da ripartire, Programma 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 4.000.000;

CS: - 4.000.000.

2020:

CP: - 4.000.000;

CS: - 4.000.000.

2021:

CP: - 4.000.000;

CS: - 4.000.000.

Conseguentemente, alla missione 2 "Relazioni finanziarie con le autonomie locali", programma 2.5 "Rapporti finanziari con gli enti territoriali", azione "Interventi di settore a favore delle Regioni" apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

2020:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

2021:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

---

### **1.2759 (testo 2)**

MANCA

*Dopo il comma 526, aggiungere i seguenti commi:*

"526-bis. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) La rubrica dell'art. 70 è così modificata:*

«Art. 70. Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche e rivendita su aree pubbliche di quotidiani e periodici»

*b) Il comma 5 dell'art. 70 è così sostituito:*

«Le disposizioni di cui all'art. 16 non si applicano al commercio su aree pubbliche, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, né alla rivendita su aree pubbliche di quotidiani e periodici, di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in quanto i titoli autorizzatori disponibili per tali attività non sono limitati per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, ma, rispettivamente, per assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, e per garantire, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale».

2. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1, lettera a), le parole .*

*b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il rinnovo della concessione dei posteggi su aree pubbliche alla sua scadenza è automatico, ed è subordinato esclusivamente al mantenimento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché al rispetto delle norme in materia di regolarità contributiva".*

*c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

"5-bis. Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore, nell'ambito dello stesso mercato e per ciascuno dei settori merceologici, alimentare o non alimentare, di più di due concessioni di posteggio qualora il mercato abbia un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, o più di tre concessioni di posteggio qualora il mercato abbia un numero di posteggi superiore a cento".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia l'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2013, nonché l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 luglio 2015 per estenderne i contenuti alla rivendita su aree pubbliche di quotidiani e periodici.

4. Sono fatti salvi gli atti già adottati dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione delle disposizioni previste dalle citate Intese sancite in sede di Conferenza unificata, nonché i conseguenti effetti.

5. Le concessioni di posteggio il cui termine di validità è stato prorogato dall'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al 31 dicembre 2020 rimangono valide fino a tale data e dal giorno successivo sono automaticamente rinnovate, come previsto dall'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi della presente legge.

7. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi e alle norme stabiliti dalla presente legge.

---

### **1.3347 (testo 2)**

GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, VITALI, CONZATTI

*Dopo il comma 402, inserire il seguente:*

«402-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "in mercati regolamentari", sono inserite le seguenti: ", ovvero che abbiano emesso tali strumenti per finanziare investimenti nel settore idrico in sistemi multilaterali di negoziazione riconosciuti dall'Eurosistema".»

---

**Plenaria****91<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

PESCO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia e per le infrastrutture e i trasporti Dell'Orco.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, attraverso l'attivazione del circuito interno. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta.

La Commissione conviene.

**IN SEDE REFERENTE**

**(981 e 981-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e relativa Nota di variazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 1 e 1-bis)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tabb. 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana

Il presidente PESCO (*M5S*), dopo aver ritirato l'emendamento 1.2923, comunica che sono pubblicati in allegato gli emendamenti riferiti all'articolo 1 da comma 61 a comma 220. Rammenta quindi che la seduta pomeridiana di oggi sarà dedicata a completare l'illustrazione delle proposte emendative.



Il senatore PITTONI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.2411, concernente i compensi per i presidenti delle commissioni operanti presso le istituzioni scolastiche di primo grado.

Illustra poi l'emendamento 1.2913, diretto ad equiparare il contributo INPS previsto per le Università statali e per quelle non statali.

Illustra poi la proposta emendativa 1.2914, concernente le consulenze del personale universitario, diretto in particolare a consentire a professori e ricercatori di poter svolgere attività extraistituzionali anche in regime di partita IVA senza necessità di iscrizione ad albi professionali.

Illustra infine l'emendamento 1.2213, diretto ad incrementare di 1200 unità l'organico del personale docente delle scuole di infanzia da destinare alla graduale generalizzazione del tempo normale.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), dopo aver ricordato l'importanza dell'emendamento 1.400 concernente l'adozione di misure dirette alla riduzione del rischio idraulico, richiama l'attenzione su alcune proposte emendative di natura fiscale e, in particolare, su quella diretta a ridurre il limite per l'utilizzo del contante da 3000 a 1000 euro, in un'ottica di contrasto all'evasione fiscale.

Illustra quindi l'emendamento 1.1593, diretto ad estendere l'utilizzo della «carta famiglia» anche alle famiglie di immigrati nonché ad ampliare le risorse messe a disposizione di tale strumento.

Illustra poi l'emendamento 1.2350, che istituisce un apposito Fondo per la promozione di un piano di integrazione europeo che preveda, tra l'altro, percorsi di scolarizzazione, formazione ed inserimento nel tessuto sociale, produttivo e professionale dei migranti.

Sul tema della casa, condivide le proposte illustrate dal senatore Misiani nella precedente seduta, così come ritiene che vadano promosse iniziative per l'ampliamento della *no-tax area* riferita alla contribuzione universitaria.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) sottoscrive ed illustra l'emendamento 1.2804 che prevede uno stanziamento per consentire il ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda. Ricorda infatti che tale ponte, chiuso dallo scorso settembre, riveste un ruolo di raccordo cruciale tra le due sponde del fiume Adda e che a seguito della sua chiusura si sono creati notevoli disagi per i cittadini e per le imprese.

Il sottosegretario DELL'ORCO fa presente che è stato recentemente nominato il Commissario per la gestione dell'emergenza relativa alla chiusura del Ponte di San Michele d'Adda; ricorda che con il decreto-legge n. 109 del 2018 (cosiddetto decreto Genova), oltre che dell'emergenza legata al Ponte Morandi, ci si è occupati anche di altre realtà infrastrutturali. Segnala che il Governo intende intervenire con misure di manutenzione delle infrastrutture esistenti, dando particolare priorità a quelle opere che siano state chiuse per problemi di staticità come nel caso del Ponte di San Michele d'Adda.

Il senatore MISIANI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.2804, ritenendo che vada urgentemente trovata una soluzione per risolvere i problemi creati dalla chiusura del Ponte di San Michele d'Adda.

Il senatore MANCA (*PD*) illustra l'emendamento 1.738 diretto a sopprimere la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche, struttura che riveste carattere fortemente centralistico e che sottrae risorse umane e finanziarie che sarebbe preferibile disporre a livello territoriale; l'istituzione della Centrale, peraltro, oltre a non risolvere le carenze per la progettazione esistenti in ambito locale, presenta un alto rischio di ricorsi in sede giurisdizionale.

Illustra poi l'emendamento 1.772 diretto a sopprimere la struttura denominata InvestItalia: si tratta, in tal caso, di una scelta incomprensibile da parte del Governo dopo che, in precedenza, aveva soppresso le Unità di missione previste in materia di investimenti.

Illustra, infine, l'emendamento 1.2716 che attribuisce al Comune di Roma Capitale un contributo triennale di 60 milioni di euro per il finanziamento di piani per la manutenzione delle strade.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) illustra l'emendamento 1.29, che interviene sulle disposizioni introdotte dal disegno di legge di bilancio per l'estensione del regime forfettario: la proposta interessa da un lato l'ipotesi di partecipazione contemporanea a società di persone, associazioni o imprese familiari, dall'altro il caso dello svolgimento di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

Illustra poi l'emendamento 1.170 diretto a ridurre le percentuali previste per la determinazione della non operatività delle società.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) illustra gli emendamenti 1.1248, 1.1249 e 1.1250 concernenti i Piani individuali di risparmio (PIR), uno strumento di investimento già esistente a cui i risparmiatori italiani hanno aderito con interesse. Le predette proposte emendative sono dirette a favorire l'ampliamento del ricorso a tale strumento elevando, tra l'altro, il tetto stabilito per gli investimenti effettuati dalle Casse previdenziali e dai Fondi pensioni limitatamente alla sottoscrizione dei PIR.

Il senatore MANCA (*PD*) illustra una serie di emendamenti inerenti la tematica degli enti territoriali.

Illustra anzitutto l'emendamento 1.617 che incrementa le risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti per gli enti locali. Rileva come si tratti di uno strumento necessario per la crescita dell'economia e il rilancio delle opere pubbliche, quanto mai necessario dopo un decennio caratterizzato da una progressiva riduzione delle risorse messe a disposizione degli enti locali a scapito del livello centrale.

Illustra poi l'emendamento 1.3244 diretto a ripristinare la compensazione IMU-TASI, in assenza della quale si stanno verificando notevoli problemi a livello di spesa corrente per gli enti locali.

Illustra infine l'emendamento 1.3236, che prevede un recupero progressivo di risorse da destinare al Fondo di solidarietà comunale.

Interviene il sottosegretario GARAVAGLIA sottolineando che il tema degli investimenti degli enti locali è assolutamente fondamentale e su di esso il Governo intende dedicare la massima attenzione. Evidenzia come si stia lavorando in particolare al fine di individuare in materia una proposta idonea non soltanto per quanto concerne le risorse da mettere a disposizione ma soprattutto a livello di capacità di spesa, in modo da garantire efficacia e rapidità agli interventi da realizzare.

Il senatore MISIANI (PD) illustra l'emendamento 1.691 che prevede un incremento delle risorse da destinarsi alle province e alle città metropolitane.

Illustra poi l'emendamento 1.710 che destina risorse alle province e alle città metropolitane al fine di favorire investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Interviene sullo stesso argomento il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP) ricordando come l'assenza di interventi da parte delle province costituisca un problema enorme a cui occorre dare una soluzione, individuando un meccanismo in grado di consentire la manutenzione ordinaria delle strade e degli istituti scolastici. Fa presente che tale tipologia di spesa costituisce peraltro materia su cui spesso la Corte dei Conti interviene valutando l'operato degli amministratori locali.

Il sottosegretario GARAVAGLIA ritiene che sia prioritariamente necessario individuare il giusto strumento che consenta alla spesa degli enti di area vasta per gli interventi di manutenzione di mantenere il necessario livello di flessibilità, trattandosi di spese di parte capitale con evidenti riflessi tuttavia di parte corrente.

Più in generale ricorda che negli ultimi anni si è verificata una diminuzione costante della manutenzione straordinaria della rete viaria e che un intervento in tale ambito sarebbe quanto mai opportuno sia per la messa in sicurezza delle infrastrutture sia sotto l'aspetto macroeconomico, trattandosi infatti di spesa per investimenti.

Il senatore MISIANI (PD) illustra l'emendamento 1.3239 che interviene sul Fondo di solidarietà comunale prevedendo una rimodulazione delle percentuali di rivalutazione rispetto a quanto previsto con la legge di bilancio per il 2018.

Illustra poi l'emendamento 1.2776 che prevede un'analogia rimodulazione di risorse che vengono spostate di un anno.

Illustra, infine, l'emendamento 1.767 (testo 2) concernente l'utilizzo del personale con contratto di lavoro flessibile da parte delle regioni.

Il senatore MANCA (PD) illustra l'emendamento 1.2779, che prevede un riaccertamento straordinario dei residui per quegli enti che hanno commesso errori negli esercizi precedenti.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) illustra l'emendamento 1.2653 con il quale si prevede un aumento delle risorse per il finanziamento di interventi in favore di scuole e strade provinciali.

Illustra poi l'emendamento 1.2794, concernente i comuni in situazione di predissesto finanziario, e l'emendamento 1.2796, diretto a risolvere il problema della carenza delle risorse messe a disposizione delle periferie con il programma straordinario per le periferie urbane.

Passa ad illustrare l'emendamento 1.1413, che prevede l'equiparazione tra la misura oraria del compenso straordinario previsto per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con quello percepito dal personale delle Forze di polizia.

Illustra poi gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13 e 1.538, individuati dall'Intergruppo per la difesa degli animali ed aventi, pertanto, carattere trasversale, diretti a prevedere forme agevolative e di incentivazione in favore degli animali, tra cui, in particolare, la riduzione dell'aliquota IVA prevista per i farmaci ad uso veterinario.

Illustra, infine, l'emendamento 1.2620 diretto a prevedere l'istituzione di una commissione per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Ricorda che si tratta di un problema da affrontare con assoluta urgenza, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 116 della Costituzione e per evitare, come già accaduto in passato, un intervento in materia da parte della Corte Costituzionale. L'individuazione dei LEP costituisce infatti un requisito indispensabile per assicurare l'uniformità delle prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale.

La senatrice PIRRO (M5S) ritira gli emendamenti 1.779 e 1.1265.

Il presidente PESCO, al fine di organizzare il prosieguo dell'esame, sospende la seduta.

*La seduta sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 16,30.*

Il PRESIDENTE prospetta di dedicare la seduta antimeridiana di domani, da tenere alle 12, alle dichiarazioni di inammissibilità, per poi iniziare con le votazioni a partire dalla seduta pomeridiana.

Il senatore MISIANI (PD), nel concordare in linea di massima con la prospettiva del Presidente, segnala una serie di proposte del Gruppo

del Partito Democratico particolarmente significative che intervengono in materia sociale.

Illustra anzitutto l'emendamento 1.945, che prevede un intervento contro la povertà: la proposta, in particolare, stabilisce di destinare le risorse stanziare dal Governo in favore del reddito di cittadinanza alle misure già esistenti nel nostro ordinamento per il contrasto alla povertà. Ritiene infatti preferibile, al fine di agire con maggiore efficacia e tempestività, utilizzare uno strumento già esistente piuttosto che ricorrere al reddito di cittadinanza su cui sussistono forti dubbi riguardo alla velocità di attuazione, soprattutto per quanto concerne le condizioni di operatività dei centri per l'impiego.

Illustra poi l'emendamento 1.941, che istituisce un Fondo per l'assegno unico ai figli, misura universalistica diretta a sostituire e razionalizzare una serie di strumenti di sostegno alla natalità ed alla genitorialità già esistenti.

Illustra poi l'emendamento 1.259, che prevede una proroga del cosiddetto superammortamento, nonché altre proposte emendative dirette a prorogare il credito d'imposta per le spese di formazione ed il credito d'imposta per le spese di ricerca e sviluppo.

Illustra, infine, gli emendamenti 1.26 e 1.127, che prevedono misure fiscali in favore delle imprese, dirette in particolare al ripristino dell'IRI e dell'ACE nonché alla soppressione del regime forfettario per le partite IVA e della mini IRES.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Sono quindi dati per illustrati i restanti emendamenti e gli ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente PESCO comunica che la seduta della Commissione, già convocata per domani, 16 dicembre 2018, alle ore 9, è posticipata alle ore 12.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 981**

**1.595**

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Al comma 61, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «, sentiti i Comuni».*

---

**1.596**

MANCA

*Al comma 61, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «, sentiti i Comuni».*

---

**1.597**

IANNONE

*Al comma 61, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «, sentiti i Comuni».*

---

**1.598**

DONNO

*Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:*

«61-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021. L'incremento di cui al periodo precedente è destinato alla progettazione e alla realizzazione di nuovi percorsi ciclabili, da aggiungere a quelli già finanziati dall'articolo 1, comma 640, della legge

28 dicembre 2015, n. 208. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i percorsi di cui al periodo precedente, con priorità per i tracciati che costituiscono il completamento di ciclovie già in fase di progettazione o realizzazione.».

*Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «55,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 203,9 milioni di euro per l'anno 2021».*

---

### **1.599**

MARCO PELLEGRINI, PESCO, ACCOTO, GALLICCHIO, PIRRO, PRESUTTO, TURCO

*Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:*

«61-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto sostenibile, è istituito un fondo con una dotazione di euro 5.000.000,00 per il contributo all'acquisto di biciclette e *cargo bike* e un fondo di euro 5.000.000,00 per l'acquisto di biciclette elettriche e *cargo bike* a pedalata assistita definite dalla direttiva 2002/24 CE, nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per il 2019, 3 milioni di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per il 2021. Il contributo è pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 50 euro per l'acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica, fino a un massimo di 100 euro per l'acquisto di una *cargo bike* nuova di fabbrica e fino a un massimo di 200 euro per l'acquisto di una *cargo bike* o bicicletta elettrica nuovi di fabbrica a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h. I contributi vengono liquidati fino ad esaurimento del fondo, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande. Tali contributi sono concessi ed erogati a soggetti privati per il tramite dei Comuni, secondo un disciplinare/convenzione da approvare su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive o di trasporto.».

*Conseguentemente, al comma 653 sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «53,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 3,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 202,9 milioni di euro per l'anno 2021».*

---

**1.600**

COMINCINI, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:*

«61-bis. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione e alla realizzazione delle autostrade ciclabili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le autostrade ciclabili con uno stanziamento di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma.».

*Conseguentemente, al comma 58, sostituire le parole: «2.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.300 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «2.550 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.800 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.100 milioni di euro per l'anno 2021».*

---

**1.601**

DAMIANI

*Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:*

«61-bis. Al fine di favorire lo sviluppo del turismo ecosostenibile nonché della mobilità collettiva e pendolare, gli enti locali, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, favoriscono l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati, anche nelle zone a traffico limitato, dei veicoli Euro 6 con minor impatto ambientale adibiti ai servizi di trasporto collettivo di linea che si svolgono in modo continuativo o periodico, esentando gli stessi dal pagamento di qualsivoglia tariffa per l'ingresso e la sosta nelle zone a traffico limitato, nonché consentendo l'uso e l'accesso delle infrastrutture comuni come lo scalo ferroviario, bus, portuale, aeroportuale se ricompresi nelle suddette zone.».

---



**1.602**

DAMIANI

*Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:*

«61-bis. Per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato all'interno delle quali sono ubicate fermate e aree di sosta, i mezzi di trasporto collettivo di linea Euro 6 e dotati di filtro antiparticolato, o alimentati a metano, Gpl, biocarburanti, o infine spinti da motore elettrico o ibrido, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia tariffa.».

---

**1.603**

GALLONE, VITALI, GALLIANI, TOFFANIN, TIRABOSCHI, DAMIANI

*Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:*

«61-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

''9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i Comuni consentono, in ogni caso, l'accesso gratuito a tali zone, ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.''.».

---

**1.604**

MANCA

*Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:*

«61-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 3, comma 1, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: ''Gli impianti raccolgono dati sugli accessi e la circolazione rilevando immagini solamente ai fini dell'accertamento dell'infrazione'';

all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. L'interconnessione degli impianti con altri strumenti, archivi o banche dati è consentita esclusivamente per le finalità di applicazione del presente regolamento.''.».

---

**1.605**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:*

«61-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 3, comma 1, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:  
"Gli impianti raccolgono dati sugli accessi e la circolazione rilevando immagini solamente ai fini dell'accertamento dell'infrazione";

all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'interconnessione degli impianti con altri strumenti, archivi o banche dati è consentita esclusivamente per le finalità di applicazione del presente regolamento."».

---

**1.606**

D'ARIENZO

*Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:*

«61-bis. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

- 1) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
- 2) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
- 3) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

1-ter. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'Automobil Club Storico Italiano e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana. Tale determinazione è aggiornata annualmente."».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: - 150.000;  
2020: - 200.000;  
2021: - 200.000.

---

**1.607**

PATUANELLI, SANTILLO, COLTORTI, DI GIROLAMO, RICCIARDI, DESSÌ, LUPO, NUGNES, GALLICCHIO

*Sopprimere il comma 63 e i commi da 86 a 93.*

---

**1.608**

GALLICCHIO, ACCOTO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

*Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:*

«63-bis. Al fine di semplificare e rafforzare il settore del *venture capital* e il tessuto economico-produttivo del Paese, il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, dell’intera partecipazione, o comunque della partecipazione di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.A. – Invitalia SGR, per favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, all’articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 6 del presente articolo, già affidate a Invitalia SGR, e a condizione che dalla cessione derivi l’apporto di risorse aggiuntive da parte del soggetto acquirente. Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico a Invitalia sono stabiliti i contenuti e i termini della cessione, anche ai fini dell’esercizio del diritto di opzione di cui al successivo comma 63-ter, unitamente ai criteri di *governance* per l’esercizio dei diritti di azionista sull’eventuale quota di minoranza e di titolare di quote dei fondi di investimento.

63-ter. Per le finalità e alle condizioni previste dal precedente comma, è attribuito all’istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il diritto di opzione per l’acquisto della partecipazione azionaria in Invitalia SGR da esercitarsi nel termine e con le modalità stabilite nella direttiva del Ministro dello sviluppo economico di cui al precedente comma 63-bis, ove ritenuti congrui.

63-quater. Nel caso di cessione ai sensi dei precedenti commi, la gestione delle attività e delle risorse di cui al comma 1 già affidate a Invitalia sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, prosegue in capo al medesimo gestore, o ad altro veicolo eventualmente costituito a seguito di operazioni di aggregazione del gestore con altri soggetti. I termini e le condizioni della gestione delle predette risorse possono in ogni caso essere ridefiniti, nel rispetto della normativa di riferimento, da una nuova con-

venzione sottoscritta tra il Ministero dello sviluppo economico, Invitalia e il soggetto gestore, in sostituzione delle disposizioni regolamentari e convenzionali che disciplinano tale gestione.

*63-quinquies.* In caso di cessione della partecipazione di controllo, la restante partecipazione di Invitalia in Invitalia SGR può essere trasferita, mediante operazioni societarie senza oneri per la finanza pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle condizioni di cui al comma *63-bis* e alla disciplina in materia di società a partecipazione pubblica.

*63-sexies.* All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 899, le parole: "per almeno il 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche";

b) al comma 900, le parole: "il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi" sono sostituite dalle seguenti: "la percentuale della consistenza complessiva dei predetti fondi, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo".

*63-septies.* Le risorse per complessivi 200 milioni di cui alla delibera CIPE n. 14 del 18 febbraio 2018, assegnate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 maggio 2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana Serie generale n. 227 del 29 settembre 2018 ad Invitalia, a valere sulle risorse del "Piano Operativo Imprese e Competitività FSC 2014-2020", per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito fondo di reindustrializzazione, denominato "Italia Venture III", già affidato in gestione a Invitalia SGR con il medesimo decreto, sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico che le utilizza per le finalità di cui al comma *63-bis* in quanto compatibili con le politiche economiche del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di concerto con il Ministero per il Sud e acquisito il parere conforme della Cabina di regia istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, assicurando l'informativa al CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.».

---

## 1.609

PEPE, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

*Dopo il comma 63, aggiungere il seguente:*

«*63-bis.* Al fine di accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 516, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione già inseriti nel medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti, e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarietà tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.";

b) al comma 517, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita con la seguente: "a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche;"

2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Gli enti di Governo dell'ambito, d'intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari";

c) dopo il comma 523, è inserito il seguente: "523-bis. I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale di cui al comma 516 e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso comma 516";

d) al comma 525, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo le parole: "i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e" sono sostituite dalle seguenti: "i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili nonché, in caso di assenza del soggetto legittimato,";

2) al secondo periodo dopo le parole: "Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine" sono aggiunte le seguenti: "e comunque non oltre il termine di 120 giorni," e le parole: "nomina un commissario *ad acta*" sono sostituite dalle seguenti: "nomina Commissario straordinario di Governo il Segretario Generale dell'Autorità di distretto di riferimento";

3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Il Segretario Generale dell'Autorità di distretto, in qualità di Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare.";

4) il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Gli oneri per i compensi dei commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi dei Commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

5) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.".

63-ter. Al fine di completare il processo di liquidazione dell'EIPLI e accelerare la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "ai trasferimenti idrici tra Regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla società di cui al presente comma.", sono inseriti i seguenti periodi: "I rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato già sorti con l'Ente proseguono, senza soluzione di continuità, con la società di cui al primo periodo del presente comma, con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata sino alla data del trasferimento delle funzioni di cui al predetto periodo. Gli utili di esercizio maturati dalla società di cui al primo periodo del presente comma sono accantonati ad un fondo di riserva di patrimonio netto, non distribuibile sino a concorrenza dell'importo pari alle passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale in capo all'Ente alla data del trasferimento delle funzioni alla società di nuova costituzione e dall'Ente stesso non eventualmente coperte. A decorrere dalla data del trasferimento delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, i diritti su beni demaniali già attribuiti all'Ente di cui al comma 10 del presente articolo in forza di provvedimenti concessori si intendono attribuiti alla società di nuova costituzione. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere, agevolando il Commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10 del presente articolo, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società medesima. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione. Il Commissario liquidatore presenta il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, che lo approva con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari

e forestali, di concerto con il Ministro delegato all’Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Commissario liquidatore e della società, sulla base del bilancio finale di liquidazione di cui al precedente periodo, sono individuati i beni, le attività e le passività eventualmente residue dalla liquidazione, che possono essere trasferite alla società nei limiti del mantenimento del suo equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.”;

b) al penultimo periodo, le parole: ”30 settembre 2014” sono sostituite con le seguenti: ”31 dicembre 2019”.

*63-quater.* Per la medesima finalità di cui al comma 1, all’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) al comma 11, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

b) dopo il comma 11, è inserito il seguente: ”11.1. Nelle more della costituzione ed avvio della società di cui al comma 11, l’avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell’ente di cui al comma 10 previsti nel Piano Nazionale di interventi nel settore idrico di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo Sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso articolo 1, comma 516, della citata legge n. 205 del 2017, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è affidato al Segretario Generale dell’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di Governo. Per l’attuazione del presente comma e dell’articolo 1, comma 525, della citata legge n. 205 del 2017, il Commissario può nominare un numero di massimo 3 sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi e può altresì avvalersi del personale dell’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale e di enti pubblici e società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica; al Commissario si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. A tali fini l’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale è autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi a partire dall’anno 2019, ulteriori unità di personale con funzioni tecniche di supporto alle attività svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente fino a 40 unità, e comunque nel limite di 1,8 milioni di

euro annui in ragione d'anno. Gli oneri per il compenso del Commissario, dei sub commissari sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi del Commissario e dei sub commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario provvede al trasferimento alla società di cui al comma 11 delle attività di cui al presente comma e dei relativi rapporti attivi e passivi, entro 60 giorni dalla costituzione della medesima società. Nel caso sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.".

*63-quinquies.* Per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascun anno del periodo dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni annui per la sezione "invasi".».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 58, sostituire le parole:* «2.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.300 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033» *con le seguenti:* «2.650 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.900 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.200 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033»;

b) *alla tabella A, allegata alla presente legge, alla voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 1.800.000;  
2020: – 1.800.000;  
2021: – 1.800.000.

---

## **1.610**

GALLONE, TESTOR, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:*

«63-bis. Per accelerare gli interventi integrati di messa in sicurezza del territorio, rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, e per l'adattamento ai cambiamenti climatici, sono stanziati 3.000 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2019-2023.



63-ter. Gli interventi prioritari sono individuati dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni, sentiti gli enti locali, le autorità di bacino, le Agenzie regionali dell'ambiente, l'Ordine nazionale dei geologi, e il Dipartimento della protezione civile. Le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale.

63-quater. Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti europei e alle risorse già previste dalla normativa nazionale vigente, destinate agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio,

63-quinquies. Le risorse di cui ai commi 63-bis, 63-ter e 63-quater, possono essere destinate anche al finanziamento, previa demolizione del manufatto, di misure incentivanti volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree ad elevato rischio idrogeologico.

63-sexies. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le agevolazioni statali anche di carattere fiscale, volte a favorire, le delocalizzazioni di cui al comma 64-quinquies. Dette agevolazioni sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dagli enti territoriali per le medesime finalità.

63-septies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 63-bis a 63-sexies si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La riduzione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

## 1.611

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:*

«63-bis. Per accelerare gli interventi integrati di messa in sicurezza del territorio, rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, e per l'adattamento ai cambiamenti climatici, sono stanziati 3.000 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2019-2023.

63-ter. Gli interventi prioritari sono individuati dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni, sentiti gli enti locali, le autorità di bacino, le Agenzie regionali dell'ambiente, l'Ordine nazionale dei geologi, e il Dipartimento della protezione civile. Le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale.

63-quater. Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti europei e alle risorse già previste dalla normativa nazionale vigente, destinate agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio.

63-quinquies. Le risorse di cui al presente articolo, possono essere destinate anche al finanziamento, previa demolizione del manufatto, di misure incentivanti volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree ad elevato rischio idrogeologico.

63-sexies. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le agevolazioni statali anche di carattere fiscale, volte a favorire, le delocalizzazioni di cui al comma 4. Dette agevolazioni sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dagli enti territoriali per le medesime finalità.

63-septies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La riduzione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

## 1.612

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:*

«63-bis. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le im-

prese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il godimento del beneficio di cui al presente comma è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;

b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

63-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 63-bis, pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

**1.613**

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:*

«63-bis. Dal 2019 al 2025 la regione siciliana riqualifica la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.

63-ter. Sono abrogati i commi 510, 511 e 512 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il comma 829 e il primo periodo del comma 830, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

---

**1.614**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Sostituire il comma 64 con il seguente:*

«64. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 4.150 milioni di euro per l'anno 2020, di 2.750 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.500 milioni di euro per l'anno 2023, di 4.900 milioni di euro per l'anno 2024, di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 4.200 milioni di euro per l'anno 2027, di 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034».

*Conseguentemente ai commi 512 e 514 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 512 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «1.000 milioni di euro»;*

b) *al comma 514 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «1.000 milioni di euro» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota non inferiore al cinquanta per cento delle risorse del medesimo fondo è destinata ad interventi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna».*

*Ai maggiori oneri pari a 750 milioni a decorrere dal 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno con quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione.*

*Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:*

«639-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4

per cento”, il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ”Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento”, i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

639-quater. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 639-bis e 639-ter».

---

## 1.615

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Sostituire il comma 64 con il seguente:*

«64. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3.750 milioni di euro per l’anno 2019, di 4.150 milioni di euro per l’anno 2020, di 2.750 milioni di euro per l’anno 2021, di 3.350 milioni di euro per l’anno 2022, di 4.500 milioni di euro per l’anno 2023, di 4.900 milioni di euro per l’anno 2024, di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 4.200 milioni di euro per l’anno 2027, di 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034».

*Conseguentemente ai commi 512 e 514, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «1.000 milioni di euro».*

*Ai maggiori oneri pari a 750 milioni a decorrere dal 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno con quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione.*

*Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:*

«639-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, ”Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento”, il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ”Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento”, i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

639-*quater*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 639-*bis* e 639-*ter*».

---

**1.616**

PAPATHEU, ROSSI

*Sostituire il comma 64 con il seguente:*

«64. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 9.000 milioni di euro per l’anno 2019, di 9.400,2 milioni di euro per l’anno 2020, di 8.000 milioni di euro per l’anno 2021, di 8.600 milioni di euro per l’anno 2022, di 9.000 milioni di euro per l’anno 2023, di 9.400 milioni di euro per l’anno 2024, di 9.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 3.450 milioni di euro per l’anno 2027, di 9.250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 7.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034».

*Al comma 65, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In particolare, una somma pari a 6.000 milioni di euro, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 64, è destinata specificamente alla prevenzione dei rischi causati dal dissesto idrogeologico e al ristoro dei danni causati da eventi imputabili al dissesto idrogeologico».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole:* «9.000 milioni di euro» *con le seguenti:* «3.000 milioni di euro» *e sopprimere il comma 141.*

---

**1.617**

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, BINI, CIRINNÀ, MANCA, MARINO, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D’ARIENZO, PARRINI, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, SUDANO

*Al comma 64, sostituire le parole:* «con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l’anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l’anno 2020, di 1.565 milioni di euro per l’anno 2021, di 2.165 milioni di euro per l’anno 2022, di 2.565 milioni di euro per l’anno 2023, di 2.965 milioni di euro per l’anno 2024, di 3.065 milioni di euro per l’anno 2025, di 2.780 milioni di euro per l’anno 2026, di 2.635 milioni di euro per l’anno 2027, di 2.435 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.385 milioni di euro per l’anno 2032, di 2.340 milioni di euro per l’anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034» *con le se-*

*guenti:* «con una dotazione di 4.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 5.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 4.565 milioni di euro per l'anno 2021, di 5.165 milioni di euro per l'anno 2022, di 5.565 milioni di euro per l'anno 2023, di 5.965 milioni di euro per l'anno 2024, di 6.065 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.780 milioni di euro per l'anno 2026, di 5.635 milioni di euro per l'anno 2027, di 5.435 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 5.385 milioni di euro per l'anno 2032, di 5.340 milioni di euro per l'anno 2033 e di 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034».

*Conseguentemente:*

*al comma 138, sostituire le parole:* «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.500 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021»;

*al comma 139, sostituire le parole:* «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.200 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 5.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 5.499 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

---

## 1.618

IANNONE

*Al comma 64, sostituire le parole:* «3.000 milioni di euro per l'anno 2019» *con le seguenti:* «3.200 milioni di euro per l'anno 2019».

*Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole:* «9.000 milioni di euro annui» *con le seguenti:* «8.800 milioni per l'anno 2019 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

---

## 1.619

DE POLI

*Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:*

«64-bis. Per le finalità di cui al comma precedente, per gli anni 2019 e 2020, le residue disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono destinate all'incremento dello stanziamento di cui al comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che risulta pertanto incrementato di 203,8 milioni di

euro per il 2019 e di 199,8 milioni di euro per il 2020. Al comma 858 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, le parole: "otto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi". Ai fini della selezione dei beneficiari del contributo relativo all'anno 2019 derivante dall'ulteriore assegnazione di cui al presente comma, resta valida la graduatoria formata per il medesimo anno a norma del comma 855, articolo 1, della citata legge n. 205 del 2017 e il relativo decreto di assegnazione è emanato entro il 31 gennaio 2019. Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019».

---

### 1.620

GIUSEPPE PISANI, SILERI, CASTELLONE, DI MARZIO, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, TAVERNA, GALLICCHIO

*Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:*

«64-bis. Il fondo di cui al comma 64 è incrementato di una somma corrispondente allo 0,5 per cento degli utili relativi a ciascun esercizio finanziario delle industrie le cui attività ricadono nei siti di interesse nazionale, così come individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 426 e successive modificazioni. Tali risorse sono destinate agli enti locali che insistono sul medesimo sito di interesse nazionale in misura proporzionale all'incidenza e prevalenza di malattie degenerative e tumorali, così come certificato dai relativi registri dei tumori».

---

### 1.621

DAL MAS

*Dopo il comma 64 è aggiunto il seguente:*

«64-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è apporata la seguente modificazione:

a) al comma 26, le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019" e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno 2019 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote."».

---



**1.622**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 65, sostituire le parole: «nei settori di spesa dell'edilizia pubblica» con le seguenti: «nei settori di spesa dell'edilizia residenziale pubblica, dell'edilizia scolastica».*

---

**1.623**

FERRAZZI, MIRABELLI, ASSUNTELA MESSINA, SUDANO, MANCA

*Al comma 65, dopo le parole: «della rete viaria» aggiungere le seguenti: «della mobilità sostenibile e della micromobilità elettrica».*

---

**1.624**

RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

*Al comma 65, dopo le parole: «della manutenzione della rete viaria,» aggiungere le seguenti: «della sistemazione della viabilità di attraversamento del reticolo idrico maggiore,».*

---

**1.625**

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

*Al comma 65, dopo le parole: «della manutenzione della rete viaria» aggiungere le seguenti: «e tranviaria».*

---

**1.626**

FERRARI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

*Al comma 65, dopo le parole: «della manutenzione della rete viaria» aggiungere le seguenti: «, compresa la manutenzione straordinaria dei ponti sul fiume Po».*

---

**1.627**

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

*Al comma 65, dopo le parole: «dissesto idrogeologico» aggiungere le seguenti: «e dell’adattamento ai cambiamenti climatici» e dopo le parole: «beni culturali e ambientali» aggiungere le seguenti: «e della manutenzione e cura del verde urbano».*

---

**1.628**

GASPARRI, BERUTTI

*Al comma 65, dopo le parole: «dei beni culturali e ambientali», inserire le seguenti: «, della tutela e valorizzazione delle aree rurali».*

---

**1.629**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 65, aggiungere in fine le parole: «, della tutela e valorizzazione delle aree rurali».*

---

**1.630**

TARICCO, MANCA

*Al comma 65, dopo le parole: «dei beni culturali e ambientali», inserire le seguenti: «, della tutela e valorizzazione delle aree rurali».*

---

**1.631**

CANGINI, MALLEGNI

*Al comma 65, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In particolare, parte delle risorse sono riservate alla realizzazione dei seguenti interventi infrastrutturali per lo sviluppo del Paese:*

*a) 22.000.000,00 di euro, di cui 10.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2.000.000,00 di euro per l’anno 2021, per il banchinamento del fronte esterno del molo Clementino e le relative opere di nuova connessione viaria del porto di Ancona;*

*b) 360.000.000,00 di euro, di cui 100.000.000,00 euro per l’anno 2019, 200.000.000,00 euro per l’anno 2020 e 60.000.000, di euro per*

l'anno 2021, per il tratto stradale Sfercia-Comunanza in provincia di Macerata;

c) 60.000.000,00 di euro, di cui 20.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 2021, per la variante denominata «Bretella Collinare» del tratto stradale urbano SS 16 nel comune di San Benedetto del Tronto;

d) 100.000.000,00 di euro, di cui 40.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 20.000.000,00 di euro per l'anno 2021, per il potenziamento del tratto stradale E78 Fano-Grosseto e la realizzazione della seconda canna della galleria della Guinza;

e) 86.000.000,00 di euro, di cui 40.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 6.000.000,00 di euro per l'anno 2021, per il ripristino della tratta ferroviaria Urbino-Fano.».

---

### 1.632

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MIRABELLI, FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, SUDANO, MANCA

*Al comma 65, dopo le parole:* «nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese la manutenzione e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, delle bonifiche, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali» *aggiungere le seguenti:* «anche attraverso il ricorso alle più avanzate ed efficaci tecnologie dell'*Internet of Things* per l'acquisizione e l'elaborazione di dati, raccolti tramite sistemi sensoristici, per il monitoraggio dinamico dei livelli di sicurezza nei medesimi settori».

---

### 1.633

MARCUCCI

*Al comma 65, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Gli investimenti previsti per candidatura delle città finaliste alla selezione di capitale italiana della cultura, ancorché non vincitrici, sono finanziati per l'importo di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi dal 2019 al 2033. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta

giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.997 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

### **1.634**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

*Al comma 65, dopo la parola: «ambientali», aggiungere il seguente periodo: «Il medesimo fondo è destinato agli investimenti previsti nei dossier di candidatura delle città finaliste alla selezione di capitale italiana della cultura, ancorché non vincitrici, nella misura di 3 milioni di euro per ciascuno degli esercizi dal 2019 al 2033. Le modalità di ripartizione delle predette risorse sono definite con decreto del MiBAC, d'intesa col Mef».*

---

### **1.635**

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:*

«65-bis. Per le finalità di cui al comma precedente, per gli anni 2019 e 2020, le residue disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono destinate all'incremento dello stanziamento di cui al comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che risulta pertanto incrementato di 203,8 milioni di euro per il 2019 e di 199,8 milioni di euro per il 2020. Al comma 858 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, le parole: "otto mesi" sono sostituite dalle parole: "dodici mesi". Ai fini della selezione dei beneficiari del contributo relativo all'anno 2019 derivante dall'ulteriore assegnazione di cui al presente comma, resta valida la graduatoria formata per il medesimo anno a norma del comma 855, articolo 1, della citata legge n. 205 del 2017 e il relativo decreto di assegnazione è emanato entro il 31 gennaio 2019. Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019».

---

**1.636**

MASINI, GALLONE, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:*

«65-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 15-*quater* aggiungere il seguente:

''15-*quinquies*. È prevista la facoltà di procedere all'abbattimento degli immobili di cui ai commi 3 e 5 qualora sussistano gravi elementi di impatto ambientale ed ecologico''».

---

**1.637**

PAGANO

*Dopo il comma 65, inserire il seguente:*

«65-bis. Il fondo di cui al comma 64 è destinato per l'importo di 10 milioni di euro alla spesa straordinaria per la realizzazione dell'intervento finalizzato alla risoluzione delle criticità del Comune di Atri (Te) dovute al dissesto idrogeologico dell'area estesa da Torre S. Rocco a Pineto (Te), fino alla zona industriale, al dissesto idrogeologico nella viabilità zona calanchi – Valfino, al dissesto idrogeologico della viabilità da Atri capoluogo a Silvi (Te)».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in 10 milioni di euro si farà fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 comma 64.*

---

**1.638**

PAGANO

*Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:*

«65-bis. Il fondo di cui al comma 64 è destinato per l'importo di 4 milioni di euro alla spesa straordinaria per la per la ricognizione dello stato di conservazione e manutenzione delle opere di competenza comunale ed il controllo sistematico dei ponti, viadotti e sovrappassaggi».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in 4 milioni di euro si farà fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 comma 64.*

---

**1.639**

PAGANO

*Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:*

«65-bis. Il fondo di cui al comma 64 è destinato per l'importo di 1,5 milioni di euro alla spesa straordinaria per la per la ristrutturazione della biblioteca provinciale Angelo Camillo De Meis della Provincia di Chieti».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in 1,5 milioni di euro si farà fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 comma 64.*

---

**1.640**

PAGANO

*Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:*

«65-bis. Il fondo di cui al comma 64 è destinato per l'importo di 37 milioni di euro alla spesa straordinaria per il miglioramento sismico dell'Ospedale Universitario Clinicizzato SS Annunziata di Chieti».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in 37 milioni di euro si farà fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 comma 64.*

---

**1.641**

PAGANO

*Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:*

«65-bis. Il fondo di cui al comma 64 è destinato per l'importo di 10 milioni di euro alla spesa straordinaria per interventi di dissesto idrogeologico di una frana complessa attiva in zona Arenazze – Fontevecchia di Chieti».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in 10 milioni di euro si farà fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 comma 64.*

---

**1.642**

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

*Dopo il comma 65, inserire il seguente:*

«65-bis. A fronte degli effetti derivati sul territorio della regione Liguria dagli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2018, è assegnata al Presidente della Regione Liguria in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell' o.C.D.P.C. 558 del 15 novembre 2018 la somma di 8.000.000 di euro per la realizzazione di interventi di progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi meteorologici di cui il 50 per cento potrà essere utilizzato per spesa corrente. All'onere derivante dal presente comma si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421;

b) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 64».

**1.643**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:*

«65-bis. Per le finalità di cui al comma 65, per gli anni 2019 e 2020, le residue disponibilità del fondo di cui al comma 64 sono destinate all'incremento dello stanziamento di cui al comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che risulta pertanto incrementato di 203,8 milioni di euro per il 2019 e di 199,8 milioni di euro per il 2020. Al comma 858 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, le parole: "otto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi". Ai fini della selezione dei beneficiari del contributo relativo all'anno 2019 derivante dall'ulteriore assegnazione di cui al presente comma, resta valida la graduatoria formata per il medesimo anno a norma del comma 855, articolo 1, della citata legge n. 205 del 2017 e il relativo decreto di assegnazione è emanato entro il 31 gennaio 2019. Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019».

**1.644**

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

*Al comma 66, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro 30 giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere».*

---

**1.645**

PICHETTO FRATIN

*Sostituire il comma 66, con il seguente:*

«66. La quota del fondo non ancora destinata è ripartita fra le regioni a statuto ordinario secondo la percentuale di riparto prevista alle tabelle di cui all'articolo 61 della presente legge. Entro il 31 gennaio 2019 le regioni a statuto ordinario assegnano almeno il 40 per cento della propria quota agli enti locali del territorio regionale d'intesa con le associazioni rappresentative territoriali, ANCI regionale e Unione delle province regionale, per investimenti nelle finalità previste dal comma 2, dando priorità per le risorse assegnate ai Comuni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui al comma 853 della legge n. 205 del 2017».

---

**1.646**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, VALENTE, ASSUNTOLA MESSINA, MARGIOTTA, MAGORNO, FARAONE, SUDANO, CUCCA

*Al comma 66, primo periodo, dopo le parole: «criteri di riparto» aggiungere le seguenti: «tali da assicurare che non meno del 34 per cento sia destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna».*

---



**1.647**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 66, aggiungere i seguenti:*

«66-bis. A decorrere dell'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione annua di 200 milioni di euro.

66-ter. Il fondo di cui al comma 66-bis è destinato a finanziare interventi a favore della lotta alla desertificazione commerciale delle montagne, in particolar modo attraverso misure di fiscalità di vantaggio per le attività commerciali e d'impresa che operano nei territori dei comuni in cui operano non più di cinque esercizi commerciali.

66-quater. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri competenti, sono individuate le Zone Economiche Speciali Montane, ricomprendenti i territori ad alta e altissima marginalità socio-economica anche sulla base delle classificazioni redatte dalla Strategia Nazionale per le Aree interne».

*Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «9.000 milioni per l'anno 2019 e 8.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.».*

---

**1.648**

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

*Dopo il comma 66 aggiungere il seguente:*

«66-bis. Allo scopo di favorire la ripresa degli investimenti e l'adeguamento della dotazione infrastrutturale, è istituito, per gli anni 2019 e 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la formazione dei funzionari e dei dipendenti pubblici responsabili in materia di appalti, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020.

66-ter. A valere sulle risorse di cui al comma 66-bis, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni rappresentative degli enti territoriali e locali, adotta un piano per il finanziamento di corsi di formazione di alto livello che le amministrazioni centrali, gli enti territoriali e locali organizzano per la professionalizzazione dei rispettivi funzionari e dipendenti responsabili in materia di appalti pubblici, al fine di promuovere una gestione più efficiente degli appalti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture e di prevenire l'insorgere di nuovo contenzioso,

come prospettato nella raccomandazione (UE) 2017/1805 della Commissione europea».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:*

2019: – 5.000.000;  
2020: – 10.000.000.

---

### **1.649**

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

*Dopo il comma 66 aggiungere il seguente:*

«66-bis. All'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

''*b-bis*) la valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili,''.».

---

### **1.650**

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

*Dopo il comma 66 aggiungere il seguente:*

«66-bis. Al fine di favorire i processi di riqualificazione delle aree industriali dismesse, all'articolo 1 comma 266 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 dopo le parole: ''acquisizione, bonifica'' le parole: ''e infrastrutture di aree industriali dismesse.'' sono sostituite con le parole: ''infrastrutture e sistemi di mobilità a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismesse e l'esistente rete del trasporto pubblico.''».

---

### **1.651**

FERRAZZI

*Dopo il comma 66 aggiungere il seguente:*

«66-bis. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: ''di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024'', sono sostituite dalle seguenti: ''di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024''».

*Conseguentemente al secondo periodo le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro» e le parole: «10 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 40.000.000;  
2020: – 40.000.000;  
2021: – 40.000.000.

---

### **1.652**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 66 aggiungere il seguente:*

«66-bis. Per il triennio 2019-2021, una quota del fondo di cui al comma 64, pari ad almeno il 50 per cento, è destinata – in sede di riparto ai sensi del comma 66 – alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.».

---

### **1.653**

COLTORTI, SANTILLO, DESSÌ, DI GIROLAMO, LUPO, PATUANELLI, RICCIARDI, GALLICCHIO

*Sopprimere il comma 67.*

---

### **1.654**

PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

*Sostituire il comma 67 con il seguente:*

«67. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

''5. Fermi restando gli obblighi e le facoltà di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip e dai soggetti aggregatori previsti dalle vigenti disposizioni e salvo quanto previsto all'articolo 37, comma 1 primo periodo e quanto previsto al comma 2 primo periodo in relazione all'utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione, per le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati o i cui inviti siano

inviati successivamente al 10 aprile 2019, i comuni non capoluogo di provincia procedono secondo le seguenti modalità:

a) per le acquisizioni di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione di importo pari o superiore a 150.000 euro ricorrendo alle centrali di committenza, ove costituite, presso le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di province, al fine di ottimizzare i tempi di emanazione del bando di gara che non potranno superare i 180 giorni dal momento del ricorso alla centrale di committenza, salvo casi di progettazioni che comportino attività di particolare complessità, da motivare adeguatamente, il cui termine finale dovrà in ogni caso essere determinato. Nel caso in cui la centrale di committenza non riesca a garantire il rispetto di tale tempistica gli enti interessati potranno ricorrere agli altri soggetti previsti. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 aprile 2019;

b) per le acquisizioni di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro, nelle more della realizzazione dell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 38, ricorrendo alle centrali di committenza che risultano iscritte al 31 dicembre 2018 all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ivi comprese le centrali di committenza il cui ambito territoriale di riferimento (ATO) è individuato ai sensi delle vigenti normative di settore e le centrali di committenza costituite da Unioni, Consorzi e Convenzioni di Comuni, o alla centrale costituita presso le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia.'».

---

## 1.655

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Il comma 67 è sostituito dal seguente:*

«67. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

»5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 10 maggio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, ove costituita, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 aprile 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse econo-

mico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di competenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore.'».

---

**1.656**

BINI, MARGIOTTA, BOLDRINI, MANCA, COMINCINI

*Sostituire il comma 67 con il seguente:*

«67. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

»5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di competenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 10 maggio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, ove costituita, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 aprile 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di competenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore.'».

---

**1.657**

PAGANO

*Sostituire il comma 67 con il seguente:*

«67. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

»5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di competenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 10 maggio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, ove costituita, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste

nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 aprile 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore.'».

---

**1.658**

DE BONIS

*Sostituire il comma 67 con il seguente:*

«67. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

''5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 10 maggio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, ove costituita, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 aprile 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore.'».

---

**1.659**

DE POLI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

*Sostituire il comma 67 con il seguente:*

«67. L'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente: ''In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale, o metropolitano, o delle unioni di comuni già costituite; i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province, e le città metropolitane o le unioni di comuni già costituite, iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter della legge 17 no-

vembre 2012 n. 221, ed operanti come centrali di committenza, per gli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture.”».

---

**1.660**

DE POLI

*Sostituire il comma 67 con il seguente:*

«67. L’articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente: ”In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 38, l’ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale, o metropolitano, o delle unioni di comuni già costituite; i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alta stazione unica appaltante costituita presso le province, e/o città metropolitane o le unioni di comuni già costituite, iscritte all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter delta legge 17 novembre 2012 n. 221, ed operanti come centrali di committenza, per gli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture.”».

---

**1.661**

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

*Al comma 67, apportare le seguenti modifiche:*

a) *prima delle parole:* «In attesa della qualificazione», *inserire le seguenti:* «Fatti salvi gli ambiti territoriali di riferimento (ATO) individuati ai sensi delle normative di settore e quelli costituiti da Unioni, Consorzi e Convenzioni di comuni,»;

b) *dopo le parole:* «presso le province» *aggiungere le seguenti:* «, i comuni capoluoghi di provincia»;

c) *in fine, dopo le parole:* «di lavori pubblici» *sono aggiunte le seguenti:* «, fermo restando quanto previsto al comma 64 e al primo periodo del comma 65».

---

**1.662**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Al comma 67, punto 5, prima delle parole:* «In attesa della qualificazione», *inserire le seguenti parole:* «Fatti salvi gli ambiti territoriali di ri-

ferimento (ATO) individuati ai sensi delle normative di settore e quelli costituiti da Unioni, Consorzi e Convenzioni di Comuni».

---

**1.663**

MANCA

*Al comma 67, punto 5, prima delle parole: «In attesa della qualificazione», inserire le seguenti parole: «Fatti salvi gli ambiti territoriali di riferimento (ATO) individuati ai sensi delle normative di settore e quelli costituiti da Unioni, Consorzi e Convenzioni di Comuni».*

---

**1.664**

IANNONE

*Al comma 67, punto 5, prima delle parole: «In attesa della qualificazione», inserire le seguenti parole: «Fatti salvi gli ambiti territoriali di riferimento (ATO) individuati ai sensi delle normative di settore e quelli costituiti da Unioni, Consorzi e Convenzioni di Comuni».*

---

**1.665**

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

*All'articolo 1, dopo il comma 67, inserire i seguenti:*

«67-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 854, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'anno 2020:

1) la richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatico;

2) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite di importo massimo di 1.000.000 euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, 2.500.000 euro per i comuni con una popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e 5.000.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 25.001 abitanti;

3) la richiesta di contributo non può essere presentata dai comuni che hanno beneficiato dei contributi di cui al comma 853 per gli anni 2018 e 2019";



b) al comma 855, primo periodo, le parole: "il 31 ottobre 2018 per l'anno 2018 e il 31 ottobre 2019 per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 ottobre per l'anno 2019";

c) dopo il comma 855 è inserito il seguente:

"855-bis. Per l'anno 2020, l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 31 ottobre 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità:

1) interventi di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici;

2) interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

3) messa in sicurezza di strade, ponti e altre strutture di proprietà comunale.

Ferme restando le priorità di cui ai numeri 1), 2) e 3), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.";

d) al comma 857, primo periodo, la parola: "affidare" è sostituita dalle seguenti: "avviare l'affidamento";

e) al comma 861, dopo le parole: "in collaborazione", sono inserite le seguenti: "con il Ministero dell'economia e delle finanze e";

f) dopo il comma 861 sono inseriti i seguenti:

"861-bis. Il Ministero dell'interno può stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per disciplinare le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 853, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.

861-ter. Lo stanziamento previsto dal comma 853 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Tale incremento è destinato a finanziare le richieste di contributo, di cui all'allegato 2 del decreto interministeriale per l'anno 2018, dei comuni che presentano la minor incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, positivo, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento. Ciascun

comune potrà beneficiare del citato contributo, nel limite di importo massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con una popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.”.

67-ter. Agli oneri di cui al comma 67-bis, lettera f), si provvede nell’ambito del fondo di cui al comma 64».

---

### 1.666

CANTÙ, SILERI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

*Dopo il comma 67 aggiungere il seguente:*

«67-bis. All’articolo 59, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

”5-ter. È fatto obbligo alla Stazione Appaltante di fissazione di prezzi a base d’asta secondo principi di economicità, congruenza e sostenibilità oggettivizzati da puntuale determinazione quanti-qualitativa dei fabbisogni di periodo a base di commessa e da analisi dei prezzi dei beni e servizi a gara laddove non già possibile dei costi. Le Stazioni Appaltanti debbono altresì prevedere nei capitolati di gara clausola di rinegoziazione automatica in adeguamento a prezzi più competitivi contrattati e contrattanti a parità di specifiche ovvero di certificata equivalenza/fungibilità durante il periodo di fornitura a sistema centralizzato di acquisto nazionale e regionale anche per conto di enti SSR su mandato di una o più centrali regionali di committenza con effetto a semplice richiesta notiziata all’aggiudicatario e decorrenza dal mese successivo alla comunicazione di applicazione della previsione negoziale in riduzione corrispettivi. E in facoltà dell’aggiudicatario di optare per l’anticipata cessazione del contratto, garantendo comunque continuità di fornitura per il tempo strettamente necessario a nuovo affidamento alle condizioni di centrale regionale o nazionale di committenza cui è tenuta la Stazione Appaltante fatte salve migliori condizioni performati in autonomia.”».

---

**1.667**

CANTÙ, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

*Dopo il comma 67 aggiungere il seguente:*

«67-bis. All'articolo 59, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

''5-ter. È fatto obbligo alla Stazione Appaltante di fissazione di prezzi a base d'asta secondo principi di economicità, congruenza e sostenibilità oggettivizzati da puntuale determinazione quanti-qualitativa dei fabbisogni di periodo a base di commessa e da analisi dei prezzi dei beni e servizi a gara laddove non già possibile dei costi. Le Stazioni Appaltanti debbono altresì prevedere nei capitolati di gara clausola di rinegoziazione automatica in adeguamento a prezzi più competitivi contrattati e contrattanti a parità di specifiche ovvero di certificata equivalenza/fungibilità durante il periodo di fornitura a sistema centralizzato di acquisto nazionale e regionale anche per conto di enti SSR su mandato di una o più centrali regionali di committenza con effetto a semplice richiesta notiziata all'aggiudicatario e decorrenza dal mese successivo alla comunicazione di applicazione della previsione negoziale in riduzione corrispettivi. È in facoltà dell'aggiudicatario di optare per l'anticipata cessazione del contratto, garantendo comunque continuità di fornitura per il tempo strettamente necessario a nuovo affidamento alle condizioni di centrale regionale o nazionale di committenza cui è tenuta la Stazione Appaltante fatte salve migliori condizioni performati in autonomia.''.».

**1.668**

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

*Dopo il comma 67 aggiungere, il seguente:*

«61-bis. Al fine di sostenere presso i comuni la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, a valere sulle risorse di cui al comma 64 per un importo di 25 milioni annui, è autorizzata la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come *segway*, *hoverboard* e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione».

**1.669**

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

*Dopo il comma 67 aggiungere, il seguente:*

«61-bis. Al fine di sostenere presso i comuni la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, a valere sulle risorse di cui al comma 64 per un importo di 10 milioni annui, è autorizzata la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come *segway*, *hoverboard* e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione».

---

**1.670**

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

*Dopo il comma 67, aggiungere i seguenti:*

«67-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 64, in favore degli enti territoriali, è previsto un programma straordinario a supporto della micromobilità elettrica pari a 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse.

67-ter. Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, è autorizzata la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come *segway*, *hoverboard* e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione».

---

**1.671**

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

*Dopo il comma 67 aggiungere, il seguente:*

«61-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 64, in favore degli enti territoriali, è previsto un programma straordinario a supporto della

mobilità sostenibile pari a 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse».

---

**1.672**

IANNONE

*Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:*

«67-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 67, gli enti locali possono avvalersi delle prerogative in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 20, commi 2, 3,4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2017 assunto a tempo determinato».

---

**1.673**

CANTÙ, SILERI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

*Dopo il comma 67 aggiungere il seguente:*

«67-bis, All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come introdotto dall'articolo 204, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 2-bis, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Parimenti, vanno impugnati nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante i criteri di aggiudicazione dell'appalto, di cui all'articolo 95 del medesimo codice dei contratti pubblici, ovvero i provvedimenti di approvazione del bando di gara"».

---

**1.674**

CANTÙ, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

*Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:*

«67-bis. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come introdotto dall'articolo 204, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, al comma 2-*bis*, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Parimenti, vanno impugnati nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante i criteri di aggiudicazione dell'appalto, di cui all'articolo 95 del medesimo codice dei contratti pubblici, ovvero i provvedimenti di approvazione del bando di gara"».

---

**1.675**

DE BERTOLDI

*Dopo il comma 67 aggiungere il seguente:*

«67-*bis*. All'articolo 103 del decreto legislativo, 18 aprile 2016, n. 50, alla fine del comma 11, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora l'ammontare della garanzia definitiva sia pari o inferiore a 500 euro, la stessa non è dovuta"».

---

**1.676**

PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 67, aggiungere i seguenti:*

«67-*bis*. Al fine di garantire i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara, è riconosciuto un contributo straordinario alla regione Piemonte di importo pari a 21 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 64».

---

**1.677**

NASTRI

*Dopo il comma 68 aggiungere i seguenti:*

«68-*bis*. Per accelerare gli interventi integrati di messa in sicurezza del territorio, rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, e per l'adattamento ai cambiamenti climatici, sono stanziati 2.000 milioni di euro per il triennio 2019-2021.

68-*ter*. Gli interventi prioritari sono individuati dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni, sentiti gli enti locali, le autorità di bacino, le Agenzie regionali dell'ambiente, l'Ordine nazionale dei geologi, e il Dipartimento della protezione civile. Le risorse possono essere utiliz-

zate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale.

*68-quater.* Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti europei e alle risorse già previste dalla normativa nazionale vigente, destinate agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio. Le risorse di cui ai commi *68-bis* e *68-ter*, possono essere destinate anche al finanziamento, previa demolizione del manufatto, di misure incentivanti volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree ad elevato rischio idrogeologico.

*68-quinquies.* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le agevolazioni statali anche di carattere fiscale, volte a favorire, le delocalizzazioni di cui al comma *68-quater*. Dette agevolazioni sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dagli enti territoriali per le medesime finalità.

*68-sexies* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma *11-bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La riduzione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

## 1.678

NASTRI

*Dopo il comma 68 aggiungere il seguente:*

«*68-bis.* Ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale derivante dalla presenza di amianto, confermata anche da evidenze epidemiologiche, l'area industriale *ex* Bemberg del comune di Gozzano in provincia di Novara, è qualificata come sito di interesse nazionale. Agli interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza dell'area, è destinata la somma di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla perimetrazione del sito di interesse nazionale».

*Consequentemente al comma 64 le parole: «3.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2998 milioni», le parole: «3.400,2 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «3.398,2 milioni» e le parole: «1.565 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «1.563 milioni».*

---

**1.679**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 68, inserire il seguente:*

«68-bis. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato».

---

**1.680**

DAMIANI, PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

«69-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza, nonché per implementare la sua operatività per il Porto di Barletta, sono stanziati 10,5 milioni di euro per il 2019 e 5,5 milioni di euro per il 2020.

All'onere derivante dal presente comma pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

---

**1.681**

MANGIALAVORI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

*Dopo comma 69 aggiungere il seguente:*

«69-bis. È autorizzata la spesa di 200.000 euro per il 2019, da destinare al Comune di Tropea per i lavori di rifacimento della Piazza Vittorio Veneto del medesimo Comune».

*Consequentemente al comma 421, sostituire le parole: «euro 130.317.000» con «euro 130.117.000».*

---



**1.682**

MANGIALAVORI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:*

«69-bis. È autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2019, da destinare al Comune di Zambrone per i lavori di rifacimento della Piazza VIII Marzo del medesimo comune.».

*Conseguentemente al comma 421, sostituire le parole «euro 130.317.000» con «euro 130.217.000».*

---

**1.683**

D'ARIENZO

*Dopo il comma 69 aggiungere il seguente:*

«69-bis. Per le finalità previste dal comma 888 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono stanziati 1 milione di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021 relativamente alle infrastrutture per la mobilità a servizio delle fiere di Verona e Padova».

*Conseguentemente, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2019: –1.000.000;

2020: –1.000.000;

2021: –1.000.000.

---

**1.684**

FAZZOLARI

*Dopo il comma 70 inserire i seguenti:*

«70-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di ripristino, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria urbana di Roma Capitale, per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2019.

70-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 70-bis, anche sulla base del tasso di incidentalità

e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico, nonché per l'affidamento dei lavori».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2019: -50.000.000.

---

### **1.685**

DAMIANI, PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 70 aggiungere il seguente:*

«70-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza, nonché per implementare la sua operatività, per il Porto di Barletta, sono stanziati 10,5 milioni di euro per il 2019 e 5,5 milioni di euro per il 2020».

*All'onere derivante dal comma 1 pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

---

### **1.686**

CORRADO, GRANATO, ABATE, AUDDINO, MORRA, VONO, DESSÌ, DI GIROLAMO, LUPO, RICCIARDI, SANTILLO, GALLICCHIO

*Dopo il comma 70, inserire il seguente:*

«70-bis. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei e di assicurare la continuità territoriale, per l'aeroporto di Crotona è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021».

*Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «54,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 3,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 202,9 milioni di euro per l'anno 2021».*

---

**1.687**

MARSILIO

*Dopo il comma 70 aggiungere il seguente:*

«70-bis. Per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per la revisione progettuale del completamento della linea C della metropolitana di Roma, comprensivo del "Prolungamento Nord" (costituito dalle tratte TI e C2) e l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, e di 90 milioni di euro per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B della metropolitana di Roma».

*Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.830 milioni di euro per l'anno 2019 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

---

**1.688**

MARSILIO

*Dopo il comma 70 inserire il seguente comma:*

«70-bis. Per il periodo dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, al fine di mitigare gli effetti sugli utenti, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 ed A25, ed in tale periodo saranno applicate le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017. È contestualmente annullato l'obbligo del Concessionario delle Autostrade A24 ed A25 di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0 lettera c) della vigente Convenzione Unica stipulata il 18 novembre 2009, relative alle annualità 2017 e 2018, ed il corrispondente importo sarà utilizzato a compensazione dell'indennizzo dovuto al Concessionario a ristoro dei mancati introiti derivanti dalle sospensioni degli incrementi tariffari maturati. Le modalità applicative della presente norma saranno regolamentate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che pure provvederà a determinare a consuntivo, in contraddittorio con il Concessionario, l'importo degli incrementi maturati e non applicati per effetto delle sospensioni fino a tutto il 31 dicembre 2020. Agli eventuali conguagli derivanti dall'applicazione di quanto alla presente norma si provvederà entro la data del 31 dicembre 2021. Restano altresì ferme tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS S.p.a.».

---

**1.689**

IANNONE

*Dopo il comma 70 inserire il seguente:*

«70-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";

b) al comma 3, le parole: "dal 2012 al 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2012 al 2019"».

---

**1.690**

IANNONE, LA PIETRA

*Al comma 71 apportare le seguenti modificazioni:*

«a) al primo periodo, sostituire le parole "nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025" con le parole "nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025";

b) al secondo periodo, sostituire le parole "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" con le parole "Conferenza unificata"».

*Conseguentemente:*

*al comma 72, sostituire la parola «comuni» con le parole «enti locali» e la parola «comune» con la parola «ente»;*

*al comma 72, lettera c) sono soppresse le parole «dei comuni»;*

*al comma 73, le parole «Il Comune» sono sostituite dalle parole «L'ente locale»;*

*al comma 74, le parole «dei comuni» sono sostituite con le parole «degli enti»;*

*al comma 75, le parole «dai comuni» sono sostituite con le parole «dagli enti»;*

*al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «9.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 8.885 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».*

---

**1.691**

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, BINI, MARGIOTTA

*Al comma 71 primo periodo, sostituire le parole «nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025» con le parole «nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025».*

*Al comma 71, secondo periodo, sostituire le parole «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le parole «Conferenza unificata».*

*Al comma 72, sostituire la parola «comuni» con le parole «enti locali» e la parola «comune» con la parola «ente».*

*Al comma 72, lettera c) sono soppresse le parole «dei comuni».*

*Al comma 73, le parole «Il Comune» sono sostituite con le parole «L'ente locale».*

*Al comma 74, le parole «dei comuni» sono sostituite con le parole «degli enti».*

*Al comma 75, le parole «dai comuni» sono sostituite con le parole «dagli enti».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, 7.000 milioni di euro per l'anno 2020 a 6.585 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 6.586 milioni di euro per l'anno 2023, a 6.585 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

---

**1.692**

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Al comma 71 primo periodo, sostituire le parole «nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025» con le parole «nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025».*

*Al comma 71, secondo periodo, sostituire le parole «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le parole «Conferenza unificata».*

*Al comma 72, sostituire la parola «comuni» con le parole «enti locali» e la parola «comune» con la parola «ente».*

*Al comma 72, lettera c) sono soppresse le parole «dei comuni».*

*Al comma 73, le parole «Il Comune» sono sostituite con le parole «L'ente locale».*

*Al comma 74, le parole «dei comuni» sono sostituite con le parole «degli enti».*

*Al comma 75, le parole «dai comuni» sono sostituite con le parole «dagli enti».*

---

### **1.693**

PAGANO

*Al comma 71 primo periodo, sostituire le parole: «nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025» con le parole: «nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025».*

*Al comma 71, secondo periodo, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le parole «Conferenza unificata».*

*Al comma 72, sostituire la parola «comuni» con le parole «enti locali» e la parola «comune» con la parola «ente».*

*Al comma 72, lettera c) sono soppresse le parole «dei comuni».*

*Al comma 73, le parole «Il Comune» sono sostituite con le parole «L'ente locale».*

*Al comma 74, le parole «dei comuni» sono sostituite con le parole «degli enti».*

*Al comma 75, le parole «dai comuni» sono sostituite con le parole «dagli enti».*

---

### **1.694**

DE BONIS

*Al comma 71 primo periodo, sostituire le parole «nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025» con le parole «nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025».*

*Al comma 71, secondo periodo, sostituire le parole «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le parole «Conferenza unificata».*

*Al comma 72, sostituire la parola «comuni» con le parole «enti locali» e la parola «comune» con la parola «ente».*

*Al comma 72, lettera c) sono soppresse le parole «dei comuni».*

*Al comma 73, le parole «Il Comune» sono sostituite con le parole «L'ente locale».*

*Al comma 74, le parole «dei comuni» sono sostituite con le parole «degli enti».*

*Al comma 75, le parole «dai comuni» sono sostituite con le parole «dagli enti».*

---

**1.695**

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

*Al comma 72, dopo le parole «sono assegnati» sono aggiunte le seguenti «per almeno il 70 per cento».*

---

**1.696**

GALLONE

*Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:*

*«76-bis. Al fine di far fronte ai danni causati dal maltempo nella Provincia di Bergamo, in particolar modo nelle località della Valle di Scalve e Val Brembana, sono stanziati a favore della regione Lombardia e degli enti locali interessati, quale contributo statale, sedici milioni di euro per il 2019.*

*76-ter. All'onere di cui al comma 76-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 16 milioni di euro per il 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

---

**1.697**

MANGIALAVORI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:*

*«76-bis. Al fine di far fronte ai danni causati dal maltempo nelle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e nella Città metropolitana di Reggio Calabria sono stanziati a favore della regione Calabria e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 30 milioni di euro per il 2019.*

*76-ter. All'onere di cui al comma 76-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 30 milioni di euro per il 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'ar-*

articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **1.698**

MANGIALAVORI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:*

«76-bis. Al fine di far fronte ai danni causati dal maltempo e da eccezionali eventi alluvionali nei Comuni di Brognaturo, Capistrano, Filadelfia, Francavilla Angitola, Joppolo, Maierato, Monterosso Calabro, Nicotera, Pizzoni, Polia, San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, Vallelonga, Vazzano sono stanziati a favore della regione Calabria e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 10 milioni di euro per il 2019.

76-ter. All'onere di cui al comma 76-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 10 milioni di euro per il 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **1.699**

MANGIALAVORI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:*

«76-bis. Al fine di far fronte ai danni causati dal maltempo per i comuni di Pizzo, Zambrone, Tropea e Ricadi facenti parte della cosiddetta "Costa degli Dei" sono stanziati a favore della regione Calabria e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 4 milioni di euro per il 2019.

76-ter. All'onere di cui al comma 76-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 4 milioni di euro per il 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---



**1.700**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 77, apportare le seguenti modifiche:*

1) al primo periodo sostituire le parole "al Ministero dell'interno" con le seguenti: "rispettivamente al Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare per quanto riguarda la tipologia d'investimenti di cui alla lettera a) del comma 12, al Ministero delle infrastrutture e trasporti per quanto riguarda la tipologia d'investimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 72";

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) il contributo può essere richiesto per tipologia di investimenti che sono specificamente individuate nel decreto del Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare d'intesa col Ministero delle infrastrutture e trasporti, con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande".

*Conseguentemente:*

*al comma 78 sostituire le parole «Ministero dell'interno» con le seguenti «Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare d'intesa col Ministero delle infrastrutture e trasporti»;*

*al comma 81 sostituire le parole «dal Ministero dell'interno» con le seguenti «per quanto riguarda la tipologia di investimenti di cui alla lettera a) del comma 72 dal Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare e per quanto riguarda la tipologia di investimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 72 dal Ministero delle infrastrutture e trasporti» e sostituire le parole «al Ministero dell'interno» con le seguenti «per quanto riguarda la tipologia di investimenti di cui alla lettera a) del comma 72 al Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare e per quanto riguarda la tipologia di investimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 72 al Ministero delle infrastrutture e trasporti»;*

*al comma 84 sostituire dalle parole «Il Ministero dell'interno» fino alle parole «dei trasporti, effettua», con le seguenti «Il Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e trasporti effettuano»;*

*al comma 85, sostituire le parole «il Ministero dell'interno può» con le seguenti «Il Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e trasporti possono».*

**1.701**

BITI, RENZI

*Dopo il comma 84 introdurre il seguente comma: «84-bis. Alla fine del primo periodo del primo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole sino a 5 euro per notte» sono soppresse.*

---

**1.702**

PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PESCO, PATUANELLI

*Dopo il comma 85, inserire i seguenti:*

«85-bis. Al fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile dell'interno nonché per sopperire alle maggiori esigenze connesse ai procedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 32 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, il fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è incrementato di 16,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019 e 2020 e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. E' altresì incrementato di 2,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.

85-ter. Per le medesime finalità il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia è incrementato di 5 milioni di euro, per ciascuna delle annualità del biennio 2019 e 2020 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

85-quater. Gli incrementi di cui ai commi 1 e 2 sono disposti in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

85-quinquies. All'onere di cui ai commi 85-bis e 85-ter, pari a 24 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019 e 2020 e a 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2005, n. 350, quanto a 5 milioni di euro, mediante utilizzo di una quota del fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante riallocazione delle risorse disponibili sugli stanziamenti di spesa destinati al lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile dell'interno; quanto a 8 milioni di euro, mediante i risparmi derivanti dall'applicazione del successivo comma 5, quanto a 3,5 milioni di euro mediante i risparmi derivanti dalla riduzione degli

stanziamenti delle spese per acquisto di beni e servizi, noleggio e assicurazioni automezzi della Missione 3 "Ordine e sicurezza pubblica" – Programma 3.1 "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" del bilancio del Ministero dell'interno, accertati con decreto del Ministro dell'interno e comunicati al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze per le conseguenti variazioni di bilancio.

85-*sexies*. A decorrere dall'anno 2019, all'articolo 1, comma 400, lettera d), n. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole "40 ore" e "60 ore" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "36 ore" e "54 ore"».

*Conseguentemente a decorrere dall'anno 2021 è ridotto di 13 milioni di euro il fondo di cui al comma 421.*

---

### 1.703

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 85 aggiungere i seguenti:*

«85-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi da 58 a 85, al fine di fare fronte alla grave emergenza lavorativa in atto e dare un impulso agli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione, alla messa in sicurezza del territorio e al rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane, alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, uso sociale e/o produttivo, ad investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, ad investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per sostenere l'occupazione femminile, la nascita di start up e l'avvio di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, e di donne attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, denominato «Fondo per il finanziamento del Piano per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese», di seguito denominato "Fondo".

85-*ter*. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente comma, il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dal-

l'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

*85-quater.* Una quota pari al 50 per cento delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 85-*bis* finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma di interventi di cui al medesimo comma 85-*bis* è riservata alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sardegna, Puglia, Calabria e Sicilia.

*85-quinquies.* Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 85-*bis* a 85-*sexies*, gli enti locali e gli enti territoriali interessati sono autorizzati all'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, nel limite del 5 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 85-*bis*, di personale appartenente al profilo tecnico ed ambientale, in particolare urbanisti, economisti, geometri, ingegneri, architetti, geologi, agronomi.

*85-sexies.* I regolamenti di cui al comma 85-*ter* si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Piano i cui oneri non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro annui;

b) definizione di un programma di interventi che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione del rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici, alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al sostegno dell'occupazione femminile, della nascita di *start up* e di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo che si orientino e prioritariamente:

1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;

3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi;

5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;

c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;

d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;

e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;

f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;

g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;

h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;

i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani;

j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

*85-septies.* Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 85-ter è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.

*85-octies.* Al Fondo di cui al comma 85-bis affluiscono, le maggiori entrate e i maggiori risparmi, opportunamente accertati, rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma 85-nonies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano nei limiti delle risorse del Fondo stesso.

*85-nonies.* Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione dei commi da 85-bis a 85-octies si provvede con i maggiori introiti e i maggiori risparmi derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca;

b) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso;

c) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

85-*decies*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 85-*nonies*, lettere a), b) e c)».

---

## 1.704

ROMEIO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

*Dopo il comma 85, aggiungere il seguente:*

«85-*bis*. Al fine di accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 516, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione già inseriti nel medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti, e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarità tenuto conto dei Piani

di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.”;

b) al comma 517, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita con la seguente:

”a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l’obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche;”;

2) l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi: ”Gli enti di governo dell’ambito, d’intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, trasmettono all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni dalla richiesta, gli Enti di governo dell’ambito forniscono all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.”;

c) dopo il comma 523, è inserito il seguente comma: ”523-bis. I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale di cui al comma 516 e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso comma 516.”;

d) al comma 525, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo le parole: ”i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e” sono sostituite dalle seguenti parole: ”i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili nonché, in caso di assenza del soggetto legittimato,”;

2) al secondo periodo dopo le parole: ”Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine” sono inserite le seguenti parole: ”e comunque non oltre il termine di 120 giorni” e le parole: ”nomina un commissario *ad acta*” sono sostituite con le seguenti parole: ”nomina Commissario straordinario di governo il Segretario Generale dell’Autorità di distretto di riferimento”;

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ”Il Segretario Generale dell’Autorità di distretto, in qualità di Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare.”;

4) il terzo periodo è sostituito con il seguente: ”Gli oneri per i compensi dei commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi dei Commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all’arti-

colo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”;

5) è aggiunto in fine il seguente periodo: ”Nel caso sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall’incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.”.

85-ter. Per la medesima finalità di cui al comma 1, all’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, primo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: ”e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

b) dopo il comma 11, è inserito il seguente comma: ”11.1. Nelle more della costituzione ed avvio della società di cui al comma 11, l’avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell’ente di cui al comma 10 previsti nel Piano Nazionale di interventi nel settore idrico di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo Sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso articolo 1, comma 516, della citata legge n. 205 del 2017, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è affidato al Segretario Generale dell’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di governo. Per l’attuazione del presente comma e dell’articolo 1, comma 525, della citata legge n. 205 del 2017, il Commissario può nominare un numero di massimo 3 sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi e può altresì avvalersi del personale dell’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale e di enti pubblici e società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica; al Commissario si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. A tali fini l’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale è autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi a partire dall’anno 2019, ulteriori unità di personale con funzioni tecniche di supporto alle attività svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente fino a 40 unità, e comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione d’anno. Gli oneri per il compenso del Commissario, dei sub commissari sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi del Commissario e dei sub commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario provvede al trasferimento alla società di cui al comma 11 delle attività di



cui al presente comma e dei relativi rapporti attivi e passivi, entro 60 giorni dalla costituzione della medesima società. Nel caso sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.''.

*85-quater.* Per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascun anno del periodo dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni annui per la sezione "invasi"».

*Conseguentemente:*

*al comma 58, le parole:* «di 2.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.300 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033» *sono sostituite con le seguenti:* «di 2.650 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.900 milioni di euro per l'anno 2020, 3.200 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033»;

*alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 1.800.000;  
2020: - 1.800.000;  
2021: - 1.800.000.

---

## **1.705**

BRIZIARELLI, ROMEO, PATUANELLI, SAVIANE, MORONESE, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

*Dopo il comma 85 inserire i seguenti:*

«85-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

85-ter. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei

limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di cui al comma 85-*bis* siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

*85-quater.* Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

*85-quinquies.* Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui dell'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

*85-sexies.* I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 85-*bis*, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, comunicano mensilmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative all'intervento, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

*85-septies.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 85-*bis* a 85-*sexies*, nei limiti delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, in 5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021,».

*Conseguentemente:*

*alla tabella A, allegata alla presente legge, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 1.000.000;

2020: – 5.000.000;

*al comma 421, sostituire le parole: «di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.0 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.0 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: «di euro 97.220.000 per l'anno 2021, di euro 136.089.000 per l'anno 2022, di euro 135.512.000 per l'anno 2023, di euro 135.232.000 per l'anno 2024, di euro 135.143.000 per l'anno 2025, di euro 135.006.000 per l'anno 2026, di euro 133.318.000 per l'anno 2027 e di euro 133.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028».*

---

## **1.706**

### **NASTRI**

*Dopo il comma 85 inserire i seguenti:*

«85-bis. Al fine di favorire e accelerare gli interventi di bonifica da amianto e sostenere contestualmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, qualora installati in sostituzione di coperture o tetti contenenti amianto, è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri individuati ai sensi del successivo comma 85-ter.

85-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'introduzione e l'attuazione del nuovo meccanismo di incentivazione.

85-quater. A parziale copertura degli oneri conseguenti dalle disposizioni di cui alla presente legge e in relazione allo stato della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 3, è ridotto del 50 per cento l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi, i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41.

85-quinquies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a disciplinare le procedure di approvvigionamento dei servizi di interrompibilità ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 85-bis».

*Conseguentemente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.*

---

### **1.707**

NASTRI

*Dopo il comma 85 aggiungere il seguente:*

«85-bis: All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 140-ter aggiungere il seguente comma:

140-quater: Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici. Le risorse di cui al precedente periodo sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2019 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2020 e 2021, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al precedente comma, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità.».

---

### **1.708**

BITI, RENZI

*Dopo il comma 85 inserire il seguente comma:*

«85-bis. Al fine di garantire l'effettività del diritto allo studio e di valorizzare il patrimonio immobiliare scolastico di proprietà pubblica me-

dianche adeguamento sismico delle strutture scolastiche, è istituito un apposito fondo con una dotazione iniziale pari a 500 milioni euro denominato "Fondo per l'adeguamento sismico delle strutture scolastiche", dei quali 250 milioni destinati alle città metropolitane e ai comuni compresi nel loro ambito territoriale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, sentite le camere, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è regolato il funzionamento del fondo di cui al periodo precedente. Tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che: *a)* entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto gli enti interessati trasmettono i progetti di adeguamento sismico delle strutture scolastiche alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo modalità e procedura stabilite con apposito bando, da approvare entro il 30 giugno 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le camere e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; *b)* sia istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito nucleo per la valutazione dei progetti di adeguamento sismico delle strutture scolastiche e il successivo monitoraggio dei progetti finanziati; *c)* il nucleo di cui alla lettera *b)* ha l'onere di riferire con cadenza trimestrale alle camere in merito all'attività svolta; *d)* gli enti interessati devono allegare ai progetti un cronoprogramma di attuazione nel quale si impegnano a iniziare i lavori entro il 31 dicembre 2019 e a concluderli entro il 31 dicembre 2020; *d)* i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi; *e)* le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

## 1.709

IANNONE, LA PIETRA

*Dopo il comma 85 aggiungere il seguente:*

«85-bis. Al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici sono assegnati alle Province e alle Città metropolitane contributi per investimenti nel limite complessivo di 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2033, che sono ripartiti agli enti secondo le modalità di cui ai commi 77 e seguenti. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti».

*Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «9.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 8.850 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».*

---

### **1.710**

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, BINI, MARGIOTTA

*Dopo il comma 85 inserire il seguente:*

«85-bis. Al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici sono assegnati alle Province e alle Città metropolitane contributi per investimenti nel limite complessivo di 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2033, che sono ripartiti agli enti secondo le modalità di cui ai commi 77 e seguenti. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019 a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, 7.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.850 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 6.851 milioni di euro per l'anno 2023, a 6.850 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».*

---

### **1.711**

PAGANO

*Dopo il comma 85 aggiungere il seguente:*

«85-bis. Al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici sono assegnati alle Province e alle Città metropolitane contributi per investimenti nel limite complessivo di 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2033, che sono ripartiti agli enti secondo le modalità di cui ai commi 77 e seguenti. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti».

---

**1.712**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 85 inserire il seguente:*

«85-bis. Al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici sono assegnati alle Province e alle Città metropolitane contributi per investimenti nel limite complessivo di 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2033, che sono ripartiti agli enti secondo le modalità di cui ai commi 77 e seguenti. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti».

---

**1.713**

DE BONIS

*Dopo il comma 85 aggiungere il seguente comma:*

«85-bis. Al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici sono assegnati alle Province e alle Città metropolitane contributi per investimenti nel limite complessivo di 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2033, che sono ripartiti agli enti secondo le modalità di cui ai commi 77 e seguenti. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti».

---

**1.714**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 85 inserire il seguente:*

«85-bis. Alla fine del comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 aggiungere il seguente periodo: "Per gli istituti scolastici che hanno richiesto un finanziamento ai sensi del precedente comma 1 e comma 3 o ottenuto altro finanziamento, il termine è prorogato di un anno."».

---

**1.715**

MANCA

*Dopo il comma 85 inserire il seguente:*

«85-bis. Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole: "31 agosto 2018" con le parole: "31 agosto 2019".

---

**1.716**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 85 inserire il seguente:*

«85-bis. Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole: "31 agosto 2018" con le parole: "31 agosto 2019"».

---

**1.717**

NASTRI

*Dopo il comma 85 inserire i seguenti:*

«85-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo nazionale per il trasporto ferroviario pendolare", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo di 5.000.000 di persone trasportate al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione alla società Rete ferroviaria italiana Spa per aumentare la presenza di treni pendolari rispetto a quelli "a mercato" e i collegamenti sulle principali linee pendolari, nonché per realizzare interventi volti alla manutenzione e alla messa in sicurezza della rete ferroviaria italiana e all'ammmodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria.

85-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 85-bis.

85-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla



legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2019. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

**1.718**

ALFIERI

*Dopo il comma 85 inserire i seguenti:*

«85-bis. Al fine di garantire i controlli di cui alla legge 33/2012, nonché per mantenere ed elevare gli standard qualitativi dei servizi di sicurezza e viabilità nelle zone aeroportuali, i Comuni o le Unioni di Comuni che svolgono le relative funzioni in ambito aeroportuale, possono istituire un'aliquota idonea di personale per le sole funzioni di polizia locale in ambito aeroportuale.

85-ter. Ai fini di cui al comma 85-bis, in deroga agli altri vincoli di spesa in materia di assunzioni e di personale, gli Enti interessati non possono superare il limite della spesa sostenuta nell'anno 2002 per il personale di polizia locale, inclusa l'aliquota individuata ai sensi del comma precedente».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000.

---

**1.719**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 85, inserire il seguente:*

«85-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza, nonché per implementare la sua operatività, per l'aeroporto di Reggio Calabria, sono stanziati 20 milioni di euro per il 2019, 15 milioni per il 2020 e 15 milioni per il 2021».

*Conseguentemente, al comma 652, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 20.000.000;  
2020: – 15.000.000;  
2021: – 15.000.000.

---

**1.720**

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

*Dopo il comma 85 aggiungere il seguente:*

«85-bis. Dopo la lettera g) dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è inserita la seguente lettera:

''h) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici''.

85-ter. Nel caso in cui il Comune o la Provincia abbiano previsto il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici devono ritenersi ricomprese, a tutti gli effetti, nella previsione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 63 del citato decreto».

---

**1.721**

QUAGLIARIELLO, PAGANO

*Dopo il comma 85 inserire i seguenti:*

«85-bis. Al fine di dare semplificare le procedure di ricostruzione, gli immobili distrutti o danneggiati, ivi compresi i manufatti provvisori, quelli edificati in ossequio alla delibera comunale 58 del 2009, situati nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009, e con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 2009, definiscono le istanze di condono, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

85-ter. I comuni di cui al comma 1, provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze dei servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

**1.722**

QUAGLIARIELLO, PAGANO

*Dopo il comma 85, inserire il seguente:*

«85-bis. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57, del 9 marzo 2018, provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di euro 500.000 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998 del 2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011.».

---

**1.723**

QUAGLIARIELLO

*Dopo il comma 85, inserire il seguente:*

«85-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni, con legge n. 160/2016, aggiungere dopo il periodo: "Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro" il seguente: "Per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro."».

---

**1.724**

QUAGLIARIELLO

*Dopo il comma 85, inserire il seguente:*

«85-bis. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018” sono sostituite dalle seguenti: ”31 dicembre 2019”».

---

**1.725**

QUAGLIARIELLO

*Dopo il comma 85, inserire il seguente:*

«85-bis. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 78/2015, così come modificato dal comma 1, dell’articolo 3, della legge n. 77 del 26 aprile 2009, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

”e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio *in itinere*.”».

---

**1.726**

QUAGLIARIELLO

*Dopo il comma 85, inserire il seguente:*

«85-bis. All’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 39/2009, così come modificato dal comma 1, lettera a) dell’articolo 3, della legge n. 77 del 24 aprile 2009, dopo le parole: ”n. 504” è inserito il seguente periodo: ”, nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario.”».

---

**1.727**

QUAGLIARIELLO

*Dopo il comma 85, inserire il seguente:*

«85-bis. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni, con legge n. 160/2016, aggiungere, dopo il periodo: ”Per l’anno 2018 è assegnato un contributo straordinario dell’importo complessivo di 10 milioni di euro” il seguente: ”per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, è assegnato un contributo straordinario dell’im-

porto annuale di 12 milioni di euro». Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 653».

---

**1.728**

QUAGLIARIELLO

*Dopo il comma 85, inserire il seguente:*

«85-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni con legge n. 160/2016, aggiungere, dopo il periodo: "Relativamente alle minori entrate, il citato contributo è destinato al ristoro: per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari," il seguente: "Per l'anno 2019, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma è altresì assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di euro 5 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste."».

---

**1.729**

QUAGLIARIELLO

*Dopo il comma 85, inserire i seguenti:*

«85-bis. Le imprese agricole ubicate nella regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 10 marzo 2018 possono accedere agli interventi previsti per favorire ripresa dell'attività economica e produttiva cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

85-ter. La regione Puglia può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 85-bis entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

---

**1.730**

DAL MAS

*Dopo il comma 85 inserire i seguenti:*

«85-bis. Al fine di sostenere il recupero degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, tramite manutenzione straordinaria anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la manutenzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021.

85-ter. Le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma precedente sono determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, da emanare entro il 28 febbraio 2019. Il finanziamento è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

*All'onere recato, stimato in 200 milioni di euro per le annualità 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 138.*

**1.731**

BITI, RENZI

*Dopo il comma 85, inserire il seguente:*

«85-bis. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare delle città metropolitane e dei comuni compresi nel loro ambito territoriale, nonché di far fronte alla domanda abitativa di coloro che sono prive dei mezzi finanziari necessari a sostenere i costi richiesti nel libero mercato, è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro denominato "Fondo per il sostegno del *social housing*". Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, sentite le camere, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è regolato il funzionamento del fondo di cui al periodo precedente. L'anzidetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che:

a) il "Fondo per il sostegno del *social housing*" è destinato a finanziare progetti di restauro o ristrutturazione di immobili di proprietà delle città metropolitane o dei comuni compresi nel loro ambito territoriale;

b) ciascun progetto di restauro o ristrutturazione può ottenere un finanziamento non superiore nel massimo a 10 milioni di euro;

c) i progetti di cui alla lettera a) hanno a oggetto immobili completamente o parzialmente inutilizzati;

d) i progetti di cui alla lettera a) devono essere destinati alla realizzazione di alloggi di edilizia sostenibile a canone concordato;

e) sono finanziabili solamente i progetti che prevedono l'inizio dei lavori entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.790 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

### **1.732**

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 85, aggiungere i seguenti:*

«85-bis. Al fine di sostenere i Comuni nelle spese per le attività di sicurezza necessarie per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche è istituito presso il Ministero dell'interno il "Fondo per le manifestazioni pubbliche". Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, 4 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per l'anno 2020.

85-ter. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105, è istituito presso il Ministero dell'interno il "Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni". Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 1 milione di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.».

---

### **1.733**

MANCA

*Dopo il comma 85, aggiungere i seguenti:*

«85-bis. Al fine di sostenere i Comuni nelle spese per le attività di sicurezza necessarie per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche è istituito presso il Ministero dell'interno il "Fondo per le manifestazioni

pubbliche». Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, 4 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per l'anno 2020.

85-ter. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105, è istituito presso il Ministero dell'interno il "Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni". Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 1 milione di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.».

---

#### 1.734

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 85, aggiungere il seguente:*

«85-bis. Al fine di rafforzare l'organico delle stazioni appaltanti costituite presso le province e città metropolitane, vengono destinati 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo degli importi da destinare sono individuati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 85-bis valutato in 30 milioni di euro annui per triennio 2019-2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione: al comma 621, le parole: «0,5» sono sostituite con le seguenti: «0,6».*

---

#### 1.735

QUAGLIARIELLO, PICCHETTO FRATIN

*Dopo il comma 85, aggiungere il seguente:*

«85-bis. Al fine di contrastare la desertificazione commerciale nei Comuni fino a 3.000 abitanti, con particolare riferimento a quelli montani, per la creazione di centri multifunzionali per la prestazione di servizi di natura commerciale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 otto-



bre 2017, n. 158, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021. Il riparto tra le regioni è effettuato entro il 31 marzo di ogni anno mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo di ciascun anno. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 658».

---

**1.736**

QUAGLIARIELLO, PICETTO FRATIN

*Dopo il comma 85, inserire il seguente:*

«85-bis. Al fine di contrastare la desertificazione commerciale nei Comuni montani, come individuati ai sensi del comma 13, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 per l'erogazione di misure a sostegno ai piccoli esercizi commerciali di vicinato di cui alla lettera d) del comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1996, n. 114, ivi compresa l'adozione di misure per ridurre il carico fiscale. Il riparto tra le regioni è effettuato entro il 31 marzo di ogni anno mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 658.».

---

**1.737**

PERGREFFI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

*Sopprimere i commi dal 86 a 93.*

---

**1.738**

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, SUDANO

*Sopprimere i commi da 86 a 93.*

---

**1.739**

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

*Sopprimere i commi da 86 a 96.*

---

**1.740**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Sopprimere i commi da 86 a 96.*

---

**1.741**

NENCINI

*Sopprimere i commi da 86 a 93.*

---

**1.742**

MANGIALAVORI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

*Sopprimere i commi da 86 a 93.*

---

**1.743**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO, STANCANELLI

*Sopprimere i commi da 86 a 93.*

---

**1.748**

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

*Sostituire i commi da 86 a 96 con i seguenti:*

«86. A decorrere dal 10 gennaio 2019 è istituita la "Centrale per la programmazione e il monitoraggio delle opere pubbliche", di seguito denominata "Centrale".

87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'atti-

vità e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 4, svolge l'attività di programmazione e monitoraggio di interventi in materia di opere pubbliche con particolare riferimento all'utilizzo di risorse finanziarie dell'Unione europea in coordinamento con gli indirizzi definiti dalla Struttura di cui all'articolo 18.

88. La Centrale opera su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali. La Centrale svolge esclusivamente e con le risorse professionali di cui al comma 4, le seguenti attività:

a) assistenza nella predisposizione dei documenti di programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici, previa analisi dei bisogni dell'ente titolare degli interventi, finalizzata al pieno utilizzo dei finanziamenti previsti dall'Unione europea;

b) assistenza nella gestione delle eventuali procedure di dibattito pubblico laddove previste dalla vigente normativa;

c) assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato;

d) monitoraggio sull'attuazione dei programmi approvato dalle amministrazioni centrali e dagli enti territoriali.

89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 200 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico ed economico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.

90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 4, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di ap-

positi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 3.

91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di coordinamento con la Struttura di cui all'articolo 18.

92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.

93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del comma 63».

---

#### 1.744

MANGIALAVORI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

*Sostituire i commi da 86 a 93 con i seguenti:*

«86. A decorrere dal 10 gennaio 2019, è istituita la "Centrale per la programmazione e monitoraggio delle opere pubbliche", di seguito denominata "Centrale".

87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 4, svolge le attività di programmazione e monitoraggio in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.

88. La Centrale, in accordo con le Amministrazioni Centrali competenti e con gli Enti Territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della programmazione e monitoraggio di opere pubbliche come disciplinata nel decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14. La Centrale svolge le seguenti attività:

a) gestione di un fondo di rotazione espressamente dedicato agli Enti Locali per la realizzazione dei vari livelli di progettazione, necessari alla successiva valutazione e richiesta di finanziamento di cui ai punti successivi;

b) definizione dei criteri per individuare le priorità di finanziamento dei progetti di cui al punto a) anche alla luce delle strategie di sviluppo definite in accordo con le Amministrazioni locali e statali;

c) definizione dei punti qualificanti dell'Agenda Urbana italiana privilegiando quei criteri di sostenibilità socioeconomica e ambientale tendenti al contrasto dei cambiamenti climatici, alla lotta al dissesto idrogeologico, alla valorizzazione delle qualità urbane e territoriali, all'evoluzione del territorio italiano verso modelli di efficienza, attrattività e valorizzazione del patrimonio culturale;

d) assistenza agli Enti territoriali per la definizione delle strategie locali coerenti con l'Agenda urbana italiana come da punto c);

e) assistenza agli Enti Territoriali nella definizione dei piani di finanziamento delle opere pubbliche mediante verifica di coerenza con le strategie di cui al punto d) e definizione di appositi elenchi di priorità;

f) monitoraggio dello stato di attuazione delle opere in costruzione e in previsione;

g) riguardo alle opere pubbliche esistenti, in progetto o in costruzione, verifica della compatibilità con le strategie locali, livelli di interazione con opere similari limitrofe, monitoraggio e verifica costi benefici;

h) attività di supporto e tutoraggio, diretto a quelle Amministrazioni che lo richiederanno nella gestione dei processi di cui ai punti e), f), g) mediante apposito personale della Centrale, ivi distaccato per specifici periodi.

89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.

90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 4, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, se in possesso dei requisiti professionali specifici, con il consenso dell'interessato

e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività e l'organizzazione della Centrale.

92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.

93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del comma 63».

---

### 1.745

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Sostituire i commi da 86 a 93 con i seguenti:*

«86. A decorrere dal 10 gennaio 2019, è istituita la "Centrale per la programmazione e il monitoraggio delle opere pubbliche", di seguito denominata "Centrale.

87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui ai commi da 86 a 93 con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 89, svolge le attività di programmazione e monitoraggio in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.

88. La Centrale, in accordo con le amministrazioni centrali competenti e con gli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della programmazione e monitoraggio di opere pubbliche come disciplinata nel decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14. La Centrale svolge le seguenti attività:

a) gestione di un fondo di rotazione espressamente dedicato agli enti locali per la realizzazione dei vari livelli di progettazione, necessari alla successiva valutazione e richiesta di finanziamento di cui ai punti successivi;

b) definizione dei criteri per individuare le priorità di finanziamento dei progetti di cui al punto a) anche alla luce delle strategie di sviluppo definite in accordo con le Amministrazioni locali e statali;

c) definizione dei punti qualificanti dell'Agenda Urbana italiana privilegiando quei criteri di sostenibilità socioeconomica e ambientale tendenti al contrasto dei cambiamenti climatici, alla lotta al dissesto idrogeologico, alla valorizzazione delle qualità urbane e territoriali, all'evoluzione del territorio italiano verso modelli di efficienza, attrattività e valorizzazione del patrimonio culturale;

d) assistenza agli enti territoriali per la definizione delle strategie locali coerenti con l'Agenda urbana italiana come da punto c);

e) assistenza agli enti territoriali nella definizione dei piani di finanziamento delle opere pubbliche mediante verifica di coerenza con le strategie di cui al punto d) e definizione di appositi elenchi di priorità;

f) monitoraggio dello stato di attuazione delle opere in costruzione e in previsione;

g) riguardo alle opere pubbliche esistenti, in progetto o in costruzione, verifica della compatibilità con le strategie locali, livelli di interazione con opere similari limitrofe, monitoraggio e verifica costi-benefici;

h) attività di supporto e tutoraggio, diretto a quelle Amministrazioni che lo richiederanno nella gestione dei processi di cui ai punti e), f), g) mediante apposito personale della Centrale, ivi distaccato per specifici periodi.

89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.

90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, se in possesso dei requisiti professionali specifici, con il consenso dell'in-

teressato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività e l'organizzazione della Centrale.

92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.

93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del comma 63».

---

## 1.746

STANCANELLI

*Sostituire i commi da 86 a 93 con i seguenti:*

«86. A decorrere dal 10 gennaio 2019, è istituita la "Centrale per la programmazione e monitoraggio delle opere pubbliche", di seguito denominata "Centrale".

87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 89, svolge le attività di programmazione e monitoraggio in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attuando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.

88. La Centrale, in accordo con le Amministrazioni Centrali competenti e con gli Enti Territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della programmazione e monitoraggio di opere pubbliche come disciplinata nel d. m. 16 gennaio 2018, n. 14. La Centrale svolge le seguenti attività:

a) gestione di un fondo di rotazione espressamente dedicato agli Enti Locali per la realizzazione dei vari livelli di progettazione, necessari alla successiva valutazione e richiesta di finanziamento di cui ai punti successivi;



b) definizione dei criteri per individuare le priorità di finanziamento dei progetti di cui al punto a) anche alla luce delle strategie di sviluppo definite in accordo con le Amministrazioni locali e statali;

c) definizione dei punti qualificanti dell'Agenda Urbana italiana privilegiando quei criteri di sostenibilità socioeconomica e ambientale tendenti al contrasto dei cambiamenti climatici, alla lotta al dissesto idrogeologico, alla valorizzazione delle qualità urbane e territoriali, all'evoluzione del territorio italiano verso modelli di efficienza, attrattività e valorizzazione del patrimonio culturale;

d) assistenza agli Enti territoriali per la definizione delle strategie locali coerenti con l'Agenda urbana italiana come da punto c);

e) assistenza agli Enti Territoriali nella definizione dei piani di finanziamento delle opere pubbliche mediante verifica di coerenza con le strategie di cui al punto d) e definizione di appositi elenchi di priorità;

f) monitoraggio dello stato di attuazione delle opere in costruzione e in previsione;

g) riguardo alle opere pubbliche esistenti, in progetto o in costruzione, verifica della compatibilità con le strategie locali, livelli di interazione con opere similari limitrofe, monitoraggio e verifica costi-benefici;

h) attività di supporto e tutoraggio, diretto a quelle Amministrazioni che lo richiederanno nella gestione dei processi di cui ai punti e), f), g) mediante apposito personale della Centrale, ivi distaccato per specifici periodi.

89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.

90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 89 in sede di prima applicazione, e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, se in possesso dei requisiti professionali specifici, con il consenso dell'interessato e sulla base di

appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 88 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività e l'organizzazione della Centrale di cui al comma 86.

92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale di cui al comma 86 sono esenti da imposte e tasse.

*Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

## 1.747

NENCINI

*Sostituire i commi da 86 a 93 con i seguenti:*

«86. A decorrere dal 10 gennaio 2019, è istituita la "Centrale per la programmazione e il monitoraggio delle opere pubbliche", di seguito denominata "Centrale".

87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui ai commi da 86 a 92 con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 89, svolge l'attività di programmazione e monitoraggio di interventi in materia di opere pubbliche con particolare riferimento all'utilizzo di risorse finanziarie dell'Unione europea in coordinamento con gli indirizzi definiti dalla Struttura di cui ai commi da 97 a 101.

88. La Centrale opera su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali. La Centrale svolge esclusivamente e con le risorse professionali di cui al comma 89, le seguenti attività:

a) assistenza nella predisposizione dei documenti di programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici, previa analisi dei bisogni dell'ente titolare degli interventi, finalizzata al pieno utilizzo dei finanziamenti previsti dall'Unione europea;

b) assistenza nella gestione delle eventuali procedure di dibattito pubblico laddove previste dalla vigente normativa;

c) assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato;

d) monitoraggio sull'attuazione dei programmi approvati dalle amministrazioni centrali e dagli enti territoriali.

89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 200 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico ed economico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.

90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 89, in sede di prima applicazione dei commi da 86 a 92 e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 88.

91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di coordinamento con la Struttura di cui ai commi da 96 a 101.

92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.

93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del comma 63».

**1.749**

ERRANI, LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO

*Sostituire i commi da 86 a 93 con i seguenti:*

«86. A decorrere dal 10 gennaio 2019, è istituita la «Centrale per la progettazione delle opere pubbliche», di seguito denominata «Centrale».

87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore di alto valore tecnico-scientifico che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 89, svolge le attività di elaborazione della documentazione preliminare per l'attivazione dei concorsi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.

88. La Centrale, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici, e al fine di attuare gli articoli 154 e 156 di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della predisposizione della documentazione preliminare di progettazione ai fini dell'attivazione di concorsi di idee e di progettazione opere pubbliche, ai sensi degli articoli 23 e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. La Centrale svolge le seguenti attività:

- a) predisposizione documentazione preliminare di progettazione per concorsi di idee e di progettazione di opere pubbliche da attivarsi come anche come eventuale stazione appaltante;
- b) gestione delle procedure di appalto in tema di concorsi di progettazione per conto della stazione appaltante interessata;
- c) valutazione economica e finanziaria del singolo intervento;
- d) assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato.

89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 86 a 93, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 50 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente

dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.

90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 89, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 86 a 93 e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 88 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività della Centrale con le attività di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla società CONSIP Spa nonché l'organizzazione della Centrale.

92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.

93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del comma 63.

93-bis. Eventuali variazioni o integrazioni dei commi da 86 a 93 dovranno essere approvate con legge».

---

## 1.750

NUGNES, MORONESE, LA MURA, ORTOLANI, MANTERO, L'ABBATE, QUARTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 86, sostituire la parola: «progettazione», con le seguenti: «programmazione e monitoraggio»;*

b) *al comma 87, secondo periodo, sostituire la parola: «progettazione», con le seguenti: «programmazione e monitoraggio»;*

c) *al comma 88, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alinea, sostituire le parole: «su richiesta delle», con le seguenti: «in accordo con le»; la parola «24», con la seguente: «21», nonché la parola: «progettazione», con le seguenti: «programmazione e monitoraggio»;*

2) *sostituire le lettere da a) ad e), con le seguenti:*

”a) gestione di un fondo di rotazione espressamente dedicato agli Enti Locali per la realizzazione dei vari livelli di progettazione, necessari alla successiva valutazione e richiesta di finanziamento di cui ai punti successivi;

b) definizione dei criteri per individuare le priorità di finanziamento dei progetti di cui al punto a) anche alla luce delle strategie di sviluppo definite in accordo con le Amministrazioni locali e statali;

c) definizione dei punti qualificanti dell’Agenda Urbana italiana privilegiando quei criteri di sostenibilità socioeconomica e ambientale tendenti al contrasto dei cambiamenti climatici, alla lotta al dissesto idrogeologico, alla valorizzazione delle qualità urbane e territoriali, all’evoluzione del territorio italiano verso modelli di efficienza, attrattività e valorizzazione del patrimonio culturale;

d) assistenza agli Enti territoriali per la definizione delle strategie locali coerenti con l’Agenda urbana italiana come da punto c);

e) assistenza agli Enti Territoriali nella definizione dei piani di finanziamento (anche attraverso fondi comunitari, nazionali, PPP) delle opere pubbliche mediante verifica di coerenza con le strategie di cui al punto d) e definizione di appositi elenchi di priorità;

f) monitoraggio dello stato di attuazione delle opere in costruzione e in previsione;

g) riguardo alle opere pubbliche esistenti, in progetto o in costruzione, verifica della compatibilità con le strategie locali, livelli di interazione con opere similari limitrofe, monitoraggio e verifica costi-benefici;

h) attività di supporto e tutoraggio, diretto a quelle Amministrazioni che lo richiederanno nella gestione dei processi di cui ai punti e), e-bis), e-ter) mediante apposito personale della Centrale, ivi distaccato per specifici periodi”;

d) *al comma 90, sopprimere le parole: «prescindendo da ogni formalità», e dopo le parole: «assegnazione temporanea,» aggiungere le seguenti: «se in possesso dei requisiti professionali specifici,»;*

e) *al comma 91, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole «le attività», aggiungere le seguenti: «e l’organizzazione»;*

2) *sopprimere le seguenti parole: «con le attività di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla società Consip Spa nonché l’organizzazione della Centrale.».*

---

**1.751**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 87, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare, al fine di assicurare la più efficace interazione con i Comuni e le loro forme associative, con ANCI e le sue strutture tecniche»;*

*al comma 89, secondo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dall'ANCI»;*

*al comma 90, dopo le parole: «di cui al comma 88» aggiungere le seguenti: «e con le centrali di rappresentanza degli enti locali che partecipano alla Conferenza Unificata».*

---

**1.752**

COMINCINI

*Dopo il comma 87 aggiungere i seguenti:*

*«87-bis. Al fine di adottare una pianificazione triennale che preveda un progressivo adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici, si provvede allo stanziamento diretto ai comuni, alle province e alle Città metropolitane di 200 milioni annui dal 2019 al 2021, anche autorizzando l'assunzione di mutui utilizzando le somme previste a favore del ministero istruzione per l'edilizia scolastica.*

*87-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.500 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021, a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

---

**1.753**

PAGANO

*Al comma 88, sostituire le parole «degli enti territoriali interessati» con le seguenti: «delle stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67,».*

*Al comma 89, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le convenzioni stipulate con le stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67 possono prevedere l'assegnazione di personale per lo svolgimento delle attività previste nella norma.».*

---

**1.754**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Al comma 88, sostituire le parole: «degli enti territoriali interessati» con le seguenti: «delle stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67,».*

*Al comma 89, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le convenzioni stipulate con le stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67 possono prevedere l'assegnazione di personale per lo svolgimento delle attività previste nella norma.».*

---

**1.755**

IANNONE, LA PIETRA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 88, sostituire le parole: "degli enti territoriali interessati" con le seguenti: "delle stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67,";*

b) *al comma 89, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le convenzioni stipulate con le stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67 possono prevedere l'assegnazione di personale per lo svolgimento delle attività previste nella norma."».*

---



**1.756**

BINI, MARGIOTTA, BOLDRINI, MANCA, COMINCINI

*Al comma 88, sostituire le parole: «degli enti territoriali interessati» con le seguenti: «delle stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67,».*

*Al comma 89, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le convenzioni stipulate con le stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67 possono prevedere l'assegnazione di personale per lo svolgimento delle attività previste nella norma.».*

---

**1.757**

DE BONIS

*Al comma 88, sostituire le parole: «degli enti territoriali interessati» con le seguenti: «delle stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67,».*

*Al comma 89, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le convenzioni stipulate con le stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67 possono prevedere assegnazione di personale per lo svolgimento delle attività previste nella norma.».*

---

**1.758**

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:*

«88-bis. Per garantire l'immediata operatività di cui al comma 5, la Centrale può stipulare una o più convenzioni con l'ANCI per le attività di cui al comma 3 rivolte agli enti locali. Gli eventuali oneri finanziari di cui alle predette convenzioni sono a carico del fondo di cui all'articolo 15 comma 5. Le convenzioni di cui al periodo precedente possono includere la fondazione di ricerca IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia locale) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, prevedendo modalità di utilizzazione delle economie risultanti sul bilancio di IFEL ai sensi dell'articolo 6, comma 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 e dell'articolo 8, comma 3 del decreto-legge n. 95 del 2012».

---

**1.759**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Al comma 89, primo periodo, sostituire la parola: «300» con la seguente: «50»; sostituire le parole: «a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento» con le seguenti: «altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 88.».*

*Al comma 89, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, da destinare alle province e alle Città metropolitane al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

*Al comma 90, sopprimere le parole: «e limitatamente alle prime 50 unità di personale».*

*Al comma 91, dopo le parole: «e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «, degli enti territoriali».*

---

**1.760**

PAGANO

*Al comma 89, primo periodo, sostituire la parola: «300» con la seguente: «50»; sostituire le parole: «a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento» con le seguenti: «altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 88.».*

*Al comma 89, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, da destinare alle province e alle Città metropolitane al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

*Al comma 90, sopprimere le parole: «e limitatamente alle prime 50 unità di personale».*

*Al comma 91, dopo le parole: «e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «, degli enti territoriali».*

---

**1.761**

IANNONE, LA PIETRA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 89:*

a) *al primo periodo, sostituire la parola «300» con la seguente: «50» e sostituire le parole: «a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento» con le seguenti: «altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 88.»;*

b) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, da destinare alle province e alle Città metropolitane al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;*

2) *al comma 90, sopprimere le parole: «e limitatamente alle prime 50 unità di personale»;*

3) *al comma 91, dopo le parole: «e dei trasporti» aggiungere le seguenti «, degli enti territoriali».*

---

**1.762**

DE BONIS

*Al comma 89, primo periodo, sostituire la parola: «300» con la seguente: «50»; sostituire le parole: «a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento» con le seguenti: «altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 88.».*

*Al comma 89, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, da destinare alle province e alle Città metropolitane al fine di*

costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Al comma 90, sopprimere le parole:* «e limitatamente alle prime 50 unità di personale».

*Al comma 91, dopo le parole:* «e dei trasporti» *aggiungere le seguenti:* «, degli enti territoriali».

---

### 1.763

BINI, MARGIOTTA, BOLDRINI, MANCA, COMINCINI

*Al comma 89, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *primo periodo, sostituire la parola:* «300» *con la seguente:* «50»; *sostituire le parole:* «a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento» *con le seguenti:* «altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 88,»;

2) *al comma 89, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, da destinare alle province e alle Città metropolitane al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Al comma 90, sopprimere le parole:* «e limitatamente alle prime 50 unità di personale».

*Al comma 91, dopo le parole:* «e dei trasporti» *aggiungere le seguenti:* «, degli enti territoriali».

---

### 1.764

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Al comma 89, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire la parola:* «300» *con la seguente:* «50» *e sostituire le parole:* «a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento», *con le seguenti:* «al-

tamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 2,»;

b) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente*: «Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, al fine di costituire nelle province e nelle Città metropolitane strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente*:

a) *al comma 90, sopprimere le parole*: «e limitatamente alle prime 50 unità di personale»;

b) *al comma 91, dopo le parole*: «e dei trasporti» *aggiungere le seguenti*: «, degli enti territoriali».

---

## 1.765

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

*Apportare le seguenti modifiche*:

a) *dopo il comma 89 inserire il seguente*:

«89-bis. A valere sul contingente di personale di cui al comma 89, 120 unità sono assegnate temporaneamente alle province delle regioni a statuto ordinario per lo svolgimento esclusivo delle attività di cui al comma 88 nell'ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali.»;

b) *al comma 93 dopo le parole*: «all'attività della Centrale» *aggiungere le seguenti*: «compresi gli oneri al personale di cui al comma 89-bis.».

---

## 1.766

NENCINI

*Al comma 95 aggiungere in fine le seguenti parole*: «con esclusione delle attività di progettazione».

---

**1.767**

ASTORRE

*Al comma 96 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la parola: «assunzioni» sono aggiunte le seguenti: «con contratti di lavoro flessibile»;*

b) *le parole: «esclusi dall'» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti all'»;*

c) *alla fine del comma, sono aggiunte le seguenti parole: «come modificato dall'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».*

---

**1.768**

PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 96 apportare i seguenti:*

«96-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal piano degli investimenti definito con il Documento di economia e finanza regionale 2019-2021, a valere su finanziamenti regionali, statali o comunitari, nonché di sostenere le analoghe iniziative degli enti locali del proprio territorio, le Regioni attivano misure amministrative per rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti.

96-ter. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, le Regioni possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante procedure selettive, entro un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ivi comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici.

96-quater. La spesa relativa alle assunzioni di cui al comma 2 non rileva ai fini del rispetto da parte delle Regioni dell'applicazione dell'articolo 1, commi 557 e 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni».

---

**1.769**

SICLARI, GIAMMANCO, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 96 aggiungere i seguenti:*

«96-bis. È istituita, a decorrere dal 10 gennaio 2019, l’Agenzia nazionale per la mobilità, di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali, di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori della mobilità interna al sistema dello stretto di Messina, avente sede a Reggio Calabria. L’agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema del sistema della mobilità nazionale. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

96-ter. L’agenzia è dotata di personalità giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza, che esercita secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

96-quater. Con riferimento alla mobilità generale che comprende mezzi di trasporto pubblici e privati, l’Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di mobilità:

- a) promuove l’adozione di servizi integrati alla mobilità;
- b) sovrintende alle ispezioni di sicurezza sui mezzi di trasporto pubblici;
- c) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’adozione del piano nazionale per l’adeguamento logistico di particolari zone di interscambio. Il piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti nella legislazione vigente;
- d) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di mobilità.

96-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 90 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, è definito lo Statuto dell’Agenzia di cui al comma 1 del presente articolo».

---

**1.770**

SICLARI, GIAMMANCO, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICCHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 96 aggiungere i seguenti:*

«96-bis. È autorizzata, per il triennio 2019-2021 la spesa di euro 61 milioni da assegnare alla regione Calabria per provvedere ai finanziamenti necessari per l'esecuzione delle opere di completa sistemazione dei servizi generali del porto di Villa San Giovanni. La relativa spesa sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi suindicati. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

96-ter. All'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Reggio Calabria è demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo. Il collaudo delle opere stesse sarà eseguito a cura della "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche" di cui al precedente articolo.

96-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del comma 96-ter».

*Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653, è ridotto di 40 milioni di euro per il 2019, 2 milioni di euro per il 2020 e 19 milioni per 2021.*

---

**1.771**

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, COLLINA, BELLANOVA, FERRARI, RICCHETTI, ROSSOMANDO, FEDELI

*Dopo il comma 96 aggiungere il seguente:*

«96-bis. Al fine di assicurare il coordinamento delle politiche pubbliche orientate al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile.

96-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo fatto al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile.

96-quater. Per le finalità di coordinamento delle politiche pubbliche di cui al comma 96-bis, è stanziata la somma di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da destinare alle attività di sviluppo di mo-



delli in grado di valutare l'impatto delle politiche settoriali sui diversi obiettivi dell'Agenda 2030».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 250.000;

2020: – 250.000;

2021: – 250.000.

---

### **1.772**

RENZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Sopprimere i commi da 97 a 101.*

---

### **1.773**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Sopprimere i commi da 97 a 101.*

---

### **1.774**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Sostituire i commi da 97 a 101 con i seguenti:*

«97. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, le risorse assegnate alla Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità" istituita presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incrementate di 17 milioni di euro a decorrere dal 2019.

98. A decorrere dall'anno 2019, il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti, con le donne vittime di violenza di genere e alle vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui.

99. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2017-2020, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro a decorrere dal 2019»

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2019: – 20.000.000;  
2020: – 20.000.000;  
2021: – 20.000.000.

---

### **1.775**

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Al comma 98, lettera d), dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e della Fondazione Patrimonio Comune dell'ANCI».*

*Conseguentemente, al comma 98, lettera e), dopo la parola: «Ministeri» aggiungere le seguenti: «e della Fondazione Patrimonio Comune dell'ANCI».*

---

### **1.776**

PITTELLA, FEDELI, GINETTI, MANCA

*Dopo il comma 101 inserire il seguente:*

«101-bis. Al fine di rafforzare, sia nella fase ascendente di formazione sia in quella di recepimento del diritto e delle politiche dell'Unione europea, le verifiche di compatibilità tra principi e diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e tra i principi e diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento europeo, anche allo scopo di prevenire il relativo contenzioso, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le somme di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

*Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 1.500.000;  
2020: – 1.500.000;  
2021: – 1.500.000.

---

**1.777**

PITTELLA, FEDELI, GINETTI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 101, aggiungere il seguente:*

«101-bis. Al fine di rafforzare la conoscenza da parte degli studenti dei principi e valori dell'Unione europea, nonché dei processi di formazione e recepimento del diritto e delle politiche europee, mediante l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le somme di cui al primo periodo sono trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 1.500.000;  
2020: – 1.500.000;  
2021: – 1.500.000.

---

**1.778**

ROMEO, RIVOLTA

*Dopo il comma 101, inserire i seguenti:*

«101-bis. I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 10 gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 4.

101-ter. Possono altresì essere estinti con le modalità di cui al presente articolo i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 10 gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori auto-

nomi dell'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 4, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la Gestione previdenziale interessata.

101-*quater*. Ai fini del presente articolo, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000,00.

101-*quinquies*. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 3, i debiti di cui al comma 1 e al comma 2 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46 versando:

a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

1) al 16 per cento, qualora l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500,00;

2) al 20 per cento, qualora l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, risulti superiore a euro 8.500,00 e non superiore a euro 12.500,00;

3) al 35 per cento, qualora l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500,00;

b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

101-*sexies*. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 3, ai fini del presente articolo, versano In una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 6 la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-*ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3.1 debiti di cui al comma 1 e al comma 2 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) del comma 4, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma 4. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 6 è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'articolo 14-*quinquies* della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 e al comma 2 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposta

dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 3 o al comma 5 e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 7.

101-*septies*. Il versamento delle somme di cui al comma 4, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o nel numero massimo di cinque rate bimestrali, consecutive di pari importo, la prima con scadenza il 30 novembre 2019 e le restanti nell'ultimo giorno di ciascun bimestre successivo.

101-*octies*. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 7, si applicano, a decorrere dal 10 dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

101-*novies*. Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 6, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 3 e 5 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 1 o al comma 2 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 1 e 2.

101-*decies*. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 9, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 6, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in dieci rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 10 dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

101-*undecies*. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 e al comma 2 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 172, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non

ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui al presente articolo.

*101-duodecies.* Ai fini di cui all'articolo 11, comma 6, del regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159, l'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione di cui al comma 3 del presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.

*101-terdecies.* All'esito del controllo previsto dal comma 12 del presente articolo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto, anche nei casi di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

*101-quaterdecies.* Nell'ipotesi di mancata, tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 13, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 1 e al comma 2 e l'ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

*101-quindecies.* Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119».

*Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023» con le seguenti: «130.132.000 per l'anno 2019, di euro 1.073.000 per l'anno 2020, di euro 107.035.000 per l'anno 2021, di euro 145.904.000 per l'anno 2022, di euro 145.327.000 per l'anno 2023».*

---

**1.779**

DESSÌ, COLTORTI, DI GIROLAMO, LUPO, RICCIARDI, SANTILLO, GALLICCHIO

*Dopo il comma 101, inserire i seguenti:*

«101-*bis*. In considerazione del valore strategico del settore della logistica e della logistica digitale per lo sviluppo del Paese, è autorizzato un processo di fusione societaria tra RAM – Logistica, Infrastrutture e Trasporti s.p.a., società *in house* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a capitale interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 28, comma 1-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e UIRNet s.p.a. soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma logistica nazionale (PLN), ai sensi dell'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

101-*ter*. Il soggetto risultante dalla fusione è una società *in house* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, col conseguente assetto statutario.

101-*quater*. Con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinate le modalità di realizzazione della fusione societaria tra RAM s.p.a. e UIRNet s.p.a. Fermo il rispetto delle competenze degli organi societari e del quadro normativo vigente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede a nominare un commissario per il coordinamento delle attività relative alla fusione.

101-*quinquies*. L'acquisizione delle quote è effettuata sulla base di una situazione patrimoniale aggiornata a non oltre tre mesi antecedenti l'operazione, al valore del patrimonio netto di UIRNet s.p.a., determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

101-*sexies*. L'operazione di cui ai commi da 101-*bis* a 101-*quinquies* è esente da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.

101-*septies*. Per effetto della fusione sono trasferiti in capo alla nuova società tutti i rapporti attivi e passivi di RAM – Logistica, Infrastrutture e Trasporti s.p.a. e di UIRNet s.p.a. soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma logistica nazionale (PLN), ai sensi dell'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Sono conseguentemente abrogati i riferimenti a UIRNet s.p.a. ed al suo assetto societario presenti nelle disposizioni normative vigenti al momento del perfezionamento della fusione. Possono partecipare al capitale sociale della società risultante dalla fusione, con partecipazione di minoranza, le Autorità di Sistema Portuale e gli Interporti, anche ove nei secondi vi sia partecipazione di capitali privati, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e conseguentemente le

eventuali partecipazioni di azionisti privati devono avvenire in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società.

101-*octies*. Agli oneri derivanti dai commi da 101-*bis* a 101-*septies* si provvede entro il limite massimo di 6 milioni di euro mediante corrispondente variazione dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.

101-*nonies*. L'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono realizzate dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, nell'ambito dei suoi poteri; salva la facoltà per il Commissario di avvalersi, nel rispetto ed in applicazione del quadro normativo vigente, della società risultante dal processo di fusione».

---

## 1.780

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 101 inserire i seguenti:*

«101-*bis*. L'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è sostituito dal seguente:

”Art. 1. (*Coordinamento e programmazione nazionale*). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri di una struttura di missione da istituire ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, provvede al coordinamento e alla programmazione della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione nazionale.

2. La struttura di missione di cui al comma 1 è composta da unità di personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o da personale in servizio presso università o enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche in forma di comando, sulla base di apposite intese con le amministrazioni di appartenenza.

3. La struttura di missione:

a) formula proposte per la definizione degli indirizzi e delle priorità strategiche da inserire nel documento di economia e finanza;

b) definisce il Programma nazionale della ricerca per periodi coerenti con i cicli di programmazione europea da sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti; aggiorna periodicamente e comunque non oltre un triennio il Programma nazionale



della ricerca (PNR); assicura che la programmazione tenga conto delle esigenze territoriali espresse dalle regioni;

c) verifica e valuta gli effetti delle politiche pubbliche nel settore della ricerca e dell'innovazione e predisponde relazioni periodiche;

d) individua le problematiche connesse alla mancata attuazione degli interventi;

e) formula proposte per favorire il coordinamento e la progettualità a livello regionale, per favorire il contributo italiano alla definizione delle priorità strategiche a livello europeo e per migliorare l'accesso del sistema dell'università e della ricerca ai finanziamenti dell'Unione europea;

f) provvede all'individuazione e alla ricognizione delle fonti di finanziamento;

g) acquisisce dati e informazioni dalle amministrazioni dello Stato interessate e dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema dell'università e della ricerca (ANTVUR);

h) propone specifici interventi di particolare rilevanza strategica per il raggiungimento degli obiettivi generali, finanziati anche a valere su un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato "Fondo speciale", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

i) dà impulso e coordinamento alle strutture competenti dei Ministeri deputati alla gestione degli interventi di promozione e sostegno per la missione "Ricerca e innovazione" e svolge ogni altra competenza attribuita con il decreto istitutivo.

4. Presso la struttura di missione di cui al comma 1 è istituito un Comitato di esperti per la politica della ricerca e dell'innovazione, di seguito denominato "Comitato di esperti", nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra personalità di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale e produttivo. Sono componenti di diritto del Comitato di esperti tre rettori in carica, designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, il presidente di un ente nazionale di ricerca in carica, designato dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e un componente designato dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il Comitato di esperti ha funzioni di supporto e consulenza al Presidente del Consiglio dei ministri per le attività di cui al comma 3. Il suo funzionamento è assicurato dalla struttura di missione di cui al comma 1.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate la composizione, la durata del mandato, le norme generali di funzionamento del Comitato di esperti e ne è altresì individuato il coordinatore e le sue competenze".

101-ter. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: "compiti di indirizzo, program-

mazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204” sono soppresse.

101-*quater*. All’articolo 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: ”a) valuta, preliminarmente all’approvazione del Documento di economia e finanza da parte del Consiglio dei ministri, gli indirizzi e le priorità strategiche predisposti dalla struttura di missione di cui all’articolo 1 da inserire nel Documento di economia e finanza”;

b) al comma 2, le parole: ”Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”, ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: ”Presidente del Consiglio dei ministri”;

c) il comma 3 è abrogato.

101-*quinquies*. L’articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è abrogato. Ogni riferimento della normativa vigente al Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) si intende riferito al Comitato di esperti per la politica della ricerca e dell’innovazione previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge.

101-*sexies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la struttura di missione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, con il compito di predisporre in sede di prima applicazione, entro i successivi novanta giorni, il Programma nazionale della ricerca comprensivo di tutti gli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili nei loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, compresi, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie e attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca,

101-*septies*. Il Programma nazionale della ricerca di cui al 101-*quater* dedica una sezione alle prospettive di riorganizzazione degli enti nazionali di ricerca controllati dallo Stato per evitare sovrapposizioni e favorire il coordinamento evidenziando, tra l’altro, per ogni ente le specificità delle missioni, i punti salienti della programmazione, l’articolazione territoriale, le risorse finanziarie, umane e strumentali, nonché i risultati conseguiti negli ultimi tre anni da esporre in coerenza con le specifiche missioni.

101-*octies*. Al fine di consolidare la rete nazionale degli enti nazionali e sostenere la politica nazionale come ridefinita in base al presente articolo, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 300 milioni di euro per l’esercizio 2019, di 300 milioni di euro per l’esercizio 2020, e di 300 milioni di euro per l’esercizio 2021».

*Conseguentemente, all’articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l’anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui*

per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.530 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.830 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.829 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.830 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

---

### 1.781

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Al comma 102 le parole: «48 milioni di euro per l'anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «96 milioni di euro per l'anno 2019, di 192 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 96 milioni di euro per l'anno 2024».*

*Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.952 milioni di euro per l'anno 2019, 8.904 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 8.952 milioni di euro per il 2024 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».*

---

### 1.782

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, PEROSINO

*Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:*

«102-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario" sono inserite le seguenti: "nonché gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese».

---

**1.783**

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

*Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:*

«102-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario" sono inserite le seguenti: "nonché gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese"».

---

**1.784**

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:*

«102-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario" sono inserite le seguenti: "nonché gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese"».

---

**1.785**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:*

«102-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario" sono sostituite dalle seguenti: "iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385"».

---

**1.786**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 102, inserire il seguente:*

«102-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto" sono sostituite con le seguenti: "L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari a 27 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 653 del presente articolo.*

**1.787**

BELLANOVA, MANCA

*Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:*

«102-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto" sono sostituite con le seguenti: "L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 27.000.000;

2020: – ;

2021: – .

**1.788**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, PEROSINO

*Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:*

«102-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto." sono sostituite con le seguenti: "L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto"».

---

**1.789**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:*

«102-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "L'erogazione del predetta contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto" sono sostituite dalle seguenti: "L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto"».

---

**1.790**

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

*Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:*

«102-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto." sono sostituite con le seguenti: "L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100,000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto"».

---

**1.791**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:*

«102-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto." sono sostituite con le seguenti: "L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto"».

---

**1.792**

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:*

«102-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto." sono sostituite con le seguenti: "L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto"».

---

**1.793**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:*

«102-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

''7-bis. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, è riservata alle imprese che effettuano investimenti tesi a promuovere flessibilità e politiche aziendali *family friendly*, attraverso la realizzazione di asili aziendali o interaziendali, la flessibilità oraria per i lavoratori con figli minori a carico, di iniziative per il supporto al lavoro familiare e per l'erogazione di servizi ai lavoratori''».

---

**1.794**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:*

«102-bis. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

102-ter. Agli oneri per l'anno 2020 di cui al comma 102-bis si provvede, per un valore di 300 milioni di euro, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla presente legge e, per un valore di 300 milioni di euro, alle risorse dei Fondi strutturali europei relative ai Programmi operativi nazionali e regionali.

102-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 102-bis e 102-ter, il CIPE è autorizzato a operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo. Sono altresì adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei relativi programmi previa intesa, nel caso di utilizzo di risorse regionali, con le amministrazioni interessate.».

---

**1.795**

LONARDO

*Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:*

«102-bis. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

102-ter. Agli oneri per l'anno 2020 di cui al comma 102-bis si provvede, per un valore di 300 milioni di euro, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla presente legge e, per un valore di 300 milioni di euro, alle risorse dei Fondi strutturali europei relative ai Programmi operativi nazionali e regionali.

102-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 102-bis e 102-ter, il CIPE è autorizzato a operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo. Sono altresì adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei relativi programmi previa intesa, nel caso di utilizzo di risorse regionali, con le amministrazioni interessate.».

---



**1.796**

DE SIANO, CARBONE, CESARO

*Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:*

«102-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 152 del 2006, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente comma:

”17-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma precedente, il Ministero dello sviluppo economico individua annualmente nel bilancio di previsione la quota da destinarsi allo svolgimento di attività di studio e ricerca scientifica sulla sicurezza, anche ambientale, degli impianti di ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare, nonché di supporto istituzionale alle medesime attività.

Ogni quattro anni, è indetto con decreto del Ministero dello sviluppo economico un concorso di progetto tra le Università, gli enti di ricerca e altri qualificati soggetti di comprovata competenza che svolgono in via prevalente attività di studio e ricerca scientifica, per la stipula di un accordo volto alla realizzazione delle finalità di cui al precedente periodo.

Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio regolamento, provvede all'attuazione del presente comma, e stabilisce i requisiti di partecipazione al concorso, nonché i criteri di selezione del progetto, tenendo conto anche dell'inerenza dell'attività del soggetto proponente agli ambiti d'interesse e delle esperienze maturate nel settore.

In sede di prima attuazione, il concorso è indetto entro il 31 marzo 2019”».

---

**1.797**

PIRRO, PRESUTTO, ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, TURCO, PATUANELLI

*Apportale le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 103, in fine, aggiungere il seguente periodo:* «All'attuazione del Piano provvede l'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;

2) *al comma 108, sopprimere le parole:* «speciali classi di» *e dopo le parole:* «di uno o più Fondi di Venture Capital» *aggiungete le seguenti:* «o di uno o più fondi che investono in Fondi di Venture Capital.»;

3) *al comma 109, sopprimere le parole:* «comprese quelle di classe speciale,»;

4) *dopo il comma 110, inserire il seguente comma:*

«110-bis. A partire dal 10 gennaio 2019, il regime complessivo di agevolazione ed esenzione fiscale relativo ai piani di risparmio individuale di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 commi 100-114, è esteso agli investimenti di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017 n.

233, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, a condizione che detti, investimenti, siano per almeno il 5 per cento destinati in quote o azioni di Fondi di Venture Capital come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;

5) dopo il comma 111, inserire i seguenti commi:

«111-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 88 è sostituito dal seguente: "Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 10 per cento detrattivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente:

a) agli investimenti in quote o azioni di Fondi di Venture Capital come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) nel limite massimo del 5 per cento, agli investimenti, qualificati indicati al comma 89 nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 ed agli investimenti di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, a. 233 (Norme di adeguamento della, normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015), relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine";

2) il comma 90 è sostituito dal seguente: "90. I redditi, diversi dai quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, generati dagli investimenti indicati alla lettera a) del comma 88 e al comma 89, sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito se le somme destinate agli investimenti di cui alla lettera a) del comma 88 sono almeno pari al 3 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente. In ogni caso, fermo restando il limite di cui al precedente periodo, per gli investimenti qualificati di cui al comma 89, l'esenzione di cui al presente comma si applica solo se la quota destinata agli investimenti di cui al comma 88, lettera a) è uguale o superiore a quella destinata agli investimenti di cui al comma 89";

3) al comma 102, dopo le parole: "o in iodici equivalenti di alti mercati regolamentati" aggiungere, infine, le seguenti: "e per almeno il 5 per cento in quote o azioni di Fondi di Venture Capital come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".

111-ter. Con l'obiettivo strategico di sostenere il tessuto economico produttivo più innovativo ed assicurarne lo sviluppo e la crescita nell'interesse generale del Paese, le entrate dello Stato derivanti dalla distribu-

zione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono utilizzate, in misura non inferiore al 15 per cento del loro ammontare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per investimenti in Fondi di Venture Capital ai sensi del comma 108. Le somme introitate a tale titolo sono rassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere versate al fondo di sostegno al Venture Capital di cui al comma 111. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ed includono le entrate dello Stato rinvenienti dai risultati dell'ultimo bilancio di esercizio delle società partecipate.

*111-quater.* Al fine di incentivare e rendere più efficienti tutte le fasi degli investimenti ad campo dell'innovazione, all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono aggiunte le seguenti parole: "lettera *m-undecies-bis* «Business Angel»: investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000,00 nell'ultimo triennio".

*111-quinquies.* Per l'anno 2019, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 121, sono incrementate dal 30 al 40 per cento. Per le imprese che acquistano il 100 per cento del capitale sociale di *start-up* innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l'impresa mantenga l'intero capitale sociale acquisito per almeno 3 anni»;

6) *al comma 112, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) al comma 3, lettera e), le parole: "36 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "7 anni"».*

*Conseguentemente, per la copertura degli oneri di cui al comma 111-bis, il fondo di cui al comma 653 è incrementato di 9,9 milioni di euro per il 2019, 23,8 milioni di euro per il 2020, 37,7 milioni di euro per il 2021, 41,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Per la copertura degli oneri di cui al comma 110-bis, 111-quater e 111-quinquies, il fondo di cui al comma 653 è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2019.*

**1.798**

LOMUTI, GALLICCHIO

*Dopo il comma 104 aggiungere i seguenti:*

«104-bis. Al fine di dare attuazione alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e permettere alle persone sovraindebitate incapienti di accedere alle relative procedure e di sostenere le spese per il pagamento dei servizi resi dagli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 della medesima legge, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo denominato "Fondo per l'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per le persone incapienti", con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020.

104-ter. Con appositi provvedimenti normativi, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce i criteri, le modalità ed i requisiti per l'accesso al fondo, nei limiti delle risorse di cui al comma 104-bis, che costituiscono il relativo limite di spesa.».

*Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:*

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,66 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 223,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 223,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 289,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.».

**1.799**

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

*Dopo il comma 104, inserire i seguenti:*

«104-bis. All'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "10 dicembre 1999, n. 503" sono inserite le seguenti: "nonché in comuni prealpini e appenninici di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, individuati con decreto dei Ministri per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e per la tutela dell'ambiente e del territorio"».

104-ter. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro per la tutela dell'ambiente e del territorio, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

creto, adottano un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per provvedere, ai fini del comma 1, alla determinazione dei Comuni prealpini e appenninici di collina, pedemontani e della pianura non irrigua legati a specifici fattori di svantaggio correlati alla frammentazione dei fondi, alla minore produttività rispetto alle zone di pianura irrigua e alla carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria. Il decreto non può individuare nelle predette categorie oltre un quarto dei Comuni italiani».

---

### **1.800**

MANGIALAVORI, VITALI, MOLES, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:*

«104-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2019 è le imprese costituite sotto forma di S.a.s. e di S.r.l. di nuova creazione ricadenti nelle regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Molise e Abruzzo sono esentate da qualsiasi tassa, imposta e tributo, per il primo esercizio successivo a quello dell'anno di inizio della loro attività. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si individuano i criteri e le condizioni ai quali le imprese devono attenersi per poter accedere benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma.

104-ter. Agli oneri derivanti dal comma 104-bis, valutato in 40 milioni di euro per l'anno 2019, 40 milioni di euro per l'anno 2020, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e 10 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

---

**1.801**

SCHIFANI, GASPARRI

*Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:*

«105-bis. Le testate giornalistiche *on line* registrate presso la cancelleria del Tribunale presso cui la testata ha la redazione sono tenute a denunciare i contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo, anche da parte dei direttori responsabili.».

---

**1.802**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Al comma 106, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per l'anno 2020».*

*Conseguentemente:*

*al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019»;*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 50.000.000;  
2020: – 50.000.000;  
2021: – 0.

---

**1.803**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Al comma 107 dopo le parole: «dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,».*

---

**1.804**

MARGIOTTA, PITTELLA, MANCA

*Dopo il comma 107 aggiungere, il seguente:*

«107-bis. L'area industriale della Valbasento in provincia di Matera è riconosciuta quale area di crisi complessa e accede ai benefici di cui ai commi precedenti».

---

**1.805**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:*

«107-bis. Entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge il Ministero per lo sviluppo economico provvede, d'intesa con le regioni del Mezzogiorno, alla individuazione, in via sperimentale, di 16 aree industriali, 2 per ciascuna regione, per avviare processi di attrazione di investimenti, anche stranieri, per il loro rilancio economico ed occupazionale. A tale scopo è istituita una "cabina di regia" che, entro il 30 giugno 2019, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese. Per sostenere tale sperimentazione è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.850 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

**1.806**

GRASSI

*Dopo il comma 107, inserire i seguenti:*

«107-bis. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 è sostituito dal seguente:

''3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. Sono nulle le clausole che prevedono termini superiori a sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, al debitore si applica una sanzione di importo non superiore ad euro 75.000,00''.

107-ter. Al fine di salvaguardare la continuità produttiva delle imprese e i rispettivi livelli occupazionali, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il "Fondo per l'indennizzo delle piccole e medie imprese che subiscono i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali". La dotazione del Fondo è pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Al predetto Fondo affluiscono le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

107-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, il funzionamento e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 107-ter, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi alle imprese, le modalità di erogazione e di riscossione delle sanzioni».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 500.000;

2020: – 500.000;

2021: – 500.000.

---

### **1.807**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

*Dopo il comma 112, aggiungere il seguente:*

«112-bis. All'articolo 23, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al numero 1) dopo le parole: "in mercati regolamentati" sono inserite le seguenti: "e sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da un soggetto che gestisce ovvero amministra l'attività di un mercato regolamentato"».

---

### **1.808**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 112, inserire il seguente:*

«112-bis. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) dopo le parole "225 milioni di euro." sono aggiunte le seguenti parole: "Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo pe-



riodo, da assegnare entro il 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese".».

---

### **1.809**

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 112, aggiungere il seguente comma:*

«112-bis. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) dopo le parole: "225 milioni di euro." sono aggiunte le seguenti parole: "Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo periodo, da assegnare entro il 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese."».

---

### **1.810**

RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

*Dopo il comma 112, inserire il seguente:*

«112-bis. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) dopo le parole "225 milioni di euro." sono aggiunte le seguenti parole: "Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo periodo, da assegnare entro il 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese."».

---

**1.811**

BELLANOVA, MANCA

*Dopo il comma 112, aggiungere il seguente:*

«112-bis. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) dopo le parole: "225 milioni di euro." sono aggiunte le seguenti parole: "Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo periodo, da assegnare entro il 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese."».

---

**1.812**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo il comma 112, aggiungere il seguente:*

«112-bis. Al comma 54, dell'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "nei limiti dell'importo di" sono sostituite dalle seguenti: "per l'importo di", è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Eventuali risorse che residuino dall'attuazione di tali misure sono utilizzate negli anni 2019 e 2020 per analoghe misure a sostegno dei confidi"».

---

**1.813**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

*Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:*

«116-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 100-ter, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

"2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione, anche nel caso non ci si sia avvalsi del regime alternativo in sede di sottoscrizione, di quote rappresentative del capitale di start-up innovative, di piccole e medie imprese innovative e di imprese sociali costituite in forma di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;

4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;

c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile''.

116-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove, in ogni momento successivo all'offerta, è possibile richiedere l'applicazione del regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

116-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 116-bis, pari a 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653, della presente legge».

---

### **1.814**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:*

«116-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) dopo il comma 101 è aggiunto il seguente:*

''101-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2019, l'importo di cui al primo periodo del comma 101 è elevato da 30.000 euro a 100.000 euro e il limite complessivo di cui al primo periodo del comma 101 è elevato da 150.000 euro a 500.000 euro. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al primo periodo del comma 101, come modificati ai sensi del presente comma'';

*b) al comma 102, dopo le parole: ''o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''e per almeno l'1,5 per cento in organismi di investimento collettivo del risparmio o società di capitali, che investono per un valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rispettivo rendiconto di gestione o bilancio d'esercizio, in start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, o in incubatori certificati, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179''».*

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «pari a 8.971,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.925,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.866,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.790,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8.709,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».*

---

**1.815**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

*Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:*

«116-bis. All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati" sono aggiunte le seguenti: "e per almeno il 5 per cento in strumenti finanziari di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003."».

---

**1.816**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, PEROSINO

*Dopo il comma 120, inserire il seguente:*

«120-bis. L'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

''6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.''.».

---

**1.817**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 120, inserire il seguente:*

«120-bis. L'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.''.».

---

**1.818**

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 120, inserire il seguente:*

«120-bis. L'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.''.».

---

**1.819**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 120, inserire il seguente:*

«120-bis. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sostituire il comma 6 con il seguente:

''6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.''.».

---

**1.820**

RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

*Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:*

«120-bis. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, il comma 6 è così sostituito:

''6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.''.».

---

**1.821**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo il comma 120, inserire il seguente:*

«120-bis. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:

''6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere

altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.'».

---

**1.822**

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

*Dopo il comma 120, inserire il seguente:*

«120-bis. L'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.'».

---

**1.823**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:*

«120-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni è maggiorato del 70 per cento il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati in beni materiali nuovi e beni immateriali prodotti da *start-up* innovative o da PMI innovative.».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole:* «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

---

**1.824**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:*

«120-bis. Gli investimenti effettuati per l'acquisizione di quote azionarie di *start-up* innovative o PMI innovative sono deducibili dal reddito di impresa nell'anno di imposta corrispondente a quello dell'alienazione e nei tre anni successivi, nel limite del 70 per cento.».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole:* «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

---

**1.825**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, MIRABELLI

*Dopo il comma 120, aggiungere i seguenti:*

«120-bis. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare, devono destinare somme, non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti in fondi di *Venture Capital*, Fondi di Fondi di *Venture Capital*, fondi promossi da *network* di *business angel*, incubatori ed acceleratori certificati italiani, società di investimento.

120-ter. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare, possono dedurre fiscalmente il 30 per cento del proprio investimento in *start-up* innovative, PMI innovative, fondi di *venture capital*, Fondi di Fondi di *Venture Capital*, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o *network* di *business angel*, società di investimento.

120-quater. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di fondi di *venture capital*, Fondi di



Fondi di *Venture Capital*, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o *network* di *business angel*, società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in *start-up* innovative e PMI innovative.».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

---

### **1.826**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:*

«120-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis le parole: "A decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni dal 2017 e 2021";

b) al comma 7-bis, le parole: "A decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni dal 2017 e 2021"».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.930 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

### **1.827**

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

*Dopo il comma 120, inserire i seguenti:*

«120-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (*Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe*) dopo le parole: "con l'Unione Sovietica" sono aggiunte le seguenti: "e, in via residuale e non prevalente, con altri Paesi dei continenti europeo, asiatico e americano,".

120-ter. All'articolo 2 della legge n. 19/1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "e prevalente" sono soppresse, e le parole: "nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige" sono sostituite dalle seguenti: "nella regione

Friuli Venezia Giulia, nella regione Veneto, nella regione Trentino-Alto Adige e nella regione Lombardia”;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

”5. Le partecipazioni acquisite o sottoscritte dalla Società Finanziaria devono essere di minoranza e alla partecipata la Società Finanziaria può concedere finanziamenti soci. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni”;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

”5-bis. Gli interventi previsti dal comma 5 possono essere attuati nei territori delle regioni indicate al comma 2 qualora gli enti esponenziali dei relativi territori partecipino al capitale della Finest.”;

d) al comma 6 le parole: ”e prevalente” sono soppresse;

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

”6-bis. Oltre al finanziamento o alla partecipazione a imprese o Società estere previsti ai commi precedenti, la società Finest, al fine di incrementare la competitività internazionale della singola impresa e la sua quota di fatturato *export* sui mercati internazionali, potrà partecipare a Società Italiane aventi stabile organizzazione nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige o Lombardia, nelle modalità stabilite nei commi 5 e 5-bis, con l’aggiunta della possibilità di sottoscrivere prestiti obbligazionari (o similari) emessi dalle società partecipate.”;

f) al comma 7 le parole: ”; in tal caso il limite di finanziamento complessivo è elevato al 40 per cento” sono soppresse.».

---

## 1.828

RENZI, BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, D’ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*Al comma 121, primo periodo, sostituire le parole da: «nonché per accrescere» fino alla fine del comma con le seguenti: «per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle start-up costituite dai giovani di età non superiore a 35 anni, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire,*

previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

**1.829**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Al comma 121, terzo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.».*

---

**1.830**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Al comma 121 sostituire il quarto periodo con il seguente: «La funzione di sorveglianza sul Fondo di cui al presente comma è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri.».*

---

**1.831**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Al comma 121, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo invia una relazione al Parlamento relativa all'attività del Fondo di cui al presente comma.».*

---

**1.832**

MOLLAME, FATTORI, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, NATURALE

*Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:*

«121-bis. Al fine di incentivare l'adozione e la diffusione di utilizzo di tecnologie innovative, ad esclusione di quelle riguardanti la coltivazione e produzione di organismi geneticamente modificati, in favore delle imprese agricole, anche attraverso processi di formazione che facilitino l'ac-

cesso alle metodologie, alle pratiche e alle tecnologie dell'agricoltura di precisione è stanziata una somma pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2019: – 1 milione;

2020: – 2 milioni;

2021: – 3 milioni.

---

### **1.833**

PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PESCO, PATUANELLI

*Dopo il comma 122, aggiungere i seguenti:*

«122-bis. Al fine di assicurare funzionalità ed efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, nonché per potenziare il sistema sinergico di collaborazione con le amministrazioni locali e le realtà produttive territoriali, il Ministero della difesa è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 1.147 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, così ripartito:

a) 40 unità di Area III, posizione economica F1, e 342 unità di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2019;

b) 40 unità di Area III, posizione economica F1, e 342 unità di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2020;

c) 40 unità di Area III, posizione economica F1, e 343 unità di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2021.

122-ter. Le procedure concorsuali per l'accesso ai profili delle Aree possono essere bandite anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

122-quater. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui ai commi 122-bis e 122-ter, per l'importo di euro 12.939.254 per l'anno 2019, di euro 12.939.254 per l'anno 2020 e di euro 12.972.586 per l'anno 2021, si provvede:

per l'anno 2019: per euro 9.605.920 a valere sui *budget* assunzionali del Ministero della difesa e per euro 3.333.334 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016,

n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo;

per l'anno 2020: per euro 9.605.920 a valere sui budget assunzionali del Ministero della difesa e per euro 3.333.334 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo;

per l'anno 2021: per euro 9.639.252 a valere sui *budget* assunzionali del Ministero della difesa e per euro 3.333.334 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.».

---

### 1.834

GALLONE, TIRABOSCHI, ALFREDO MESSINA, PAPTATHEU, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 122 inserire il seguente:*

«122-bis. Per l'avvio delle iniziative nazionali nel settore dell'economia circolare, come individuate dal Piano integrato della Commissione europea, siglato il 18 dicembre 2017, anche sotto forma di quota di cofinanziamento per i programmi comunitari HORIZON 2020 e LIFE, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'economia circolare, dotato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito un assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di economia circolare, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali.»

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000.

---

**1.835**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Al comma 123, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al primo periodo, le parole: «micro e piccole imprese» sono sostituite dalle seguenti: «micro, piccole e medie imprese»;*
  - b) *il terzo periodo è soppresso;*
  - c) *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi, prevedendo la possibilità di diversificare la finestra temporale di accesso ai benefici, anche in funzione dell'effettivo utilizzo delle risorse.».*
- 

**1.836**

LONARDO

*Al comma 123, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al primo periodo le parole: «micro e piccole imprese» sono sostituite dalle seguenti: «micro, piccole e medie imprese»;*
  - b) *il terzo periodo è soppresso;*
  - c) *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi, prevedendo la possibilità di diversificare la finestra temporale di accesso ai benefici, anche in funzione dell'effettivo utilizzo delle risorse.».*
- 

**1.837**

MANCA, MARINO, STEFANO

*Al comma 123, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al primo periodo le parole: «micro e piccole imprese» sono sostituite dalle seguenti: «micro, piccole e medie imprese»;*
- b) *il terzo periodo è soppresso;*
- c) *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi, prevedendo*

la possibilità di diversificare la finestra temporale di accesso ai benefici, anche in funzione dell'effettivo utilizzo delle risorse.».

---

**1.838**

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Al comma 123, primo periodo, sostituire le parole «micro e piccole imprese» con le seguenti: «micro, piccole e medie imprese».*

*Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.*

---

**1.839**

PITTELLA

*Al comma 123 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: «alle micro e piccole imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,» aggiungere le seguenti: «e ai soggetti esercenti attività libero-professionali, come definiti dalla medesima Raccomandazione»;*

b) *al quinto periodo, dopo le parole: «contratto di servizio di consulenza tra le imprese» aggiungere le seguenti: «o i liberi professionisti».*

*Conseguentemente, al comma 125, le parole: «pari a 25 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 26 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 90, comma 2».*

---

**1.840**

MARSILIO

*Al comma 123, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: «alle micro e piccole imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,» aggiungere le seguenti: e ai soggetti esercenti attività libero-professionali, come definiti dalla medesima Raccomandazione;*

b) *al quinto periodo, dopo le parole* contratto di servizio di consulenza tra le imprese aggiungere le seguenti o i liberi professionisti.

*Conseguentemente, al comma 125, le parole:* «pari a 25 milioni di euro,» *sono sostituite dalle seguenti* «pari a 26 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 90, comma 2».

---

**1.841**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Al comma 123, dopo le parole:* «del 6 maggio 2003,» *si inseriscono le seguenti:* «nonché ai professionisti, anche organizzati in rete,».

---

**1.842**

MANCA

*Al comma 123, dopo le parole:* «del 6 maggio 2003,» *aggiungere le seguenti:* «nonché ai professionisti, anche organizzati in rete».

---

**1.843**

RAUTI

*Al comma 123, dopo le parole:* «del 6 maggio 2003,» *aggiungere le seguenti:* «nonché ai professionisti, anche organizzati in rete,».

---

**1.844**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Al comma 123, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «, anche nell'ottica dell'aumento della patrimonializzazione e della diversificazione delle fonti di finanziamento, sia in fase di *start-up* sia nelle fasi successive».

*Conseguentemente, al quarto periodo, dopo le parole:* «compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali» *aggiungere le seguenti:* «, anche nell'ottica dell'aumento della patrimonializzazione e della diversifi-



cazione delle fonti di finanziamento, sia in fase di *start-up* sia nelle fasi successive».

---

**1.845**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Al comma 123, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, dopo le parole: «come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003», aggiungere le seguenti: «e ai liberi professionisti, come definiti dalla medesima raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «Alle medie imprese» aggiungere le seguenti: «e ai liberi professionisti».

---

**1.846**

MIRABELLI

*Al comma 123, dopo la parola: «società di consulenza,» aggiungere le seguenti: «, dei professionisti».*

---

**1.847**

MIRABELLI

*Al comma 123, ultimo periodo, sopprimere la seguente parola: «eventuale».*

---

**1.848**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 123, aggiungere i seguenti:*

«123-bis. I contributi di cui al comma 123, nei limiti di spesa di cui al comma 125, sono estesi anche ai liberi professionisti, come definiti dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE, organizzati in forma autonoma e in rete.

123-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies è aggiunto il seguente:

''4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-quater mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili''».

*Conseguentemente, al comma 125, sostituire le parole: «di cui al comma 123» con le seguenti: «di cui ai commi 123 e 123-bis».*

---

### 1.849

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo il comma 123, aggiungere i seguenti:*

«123-bis. I contributi di cui al precedente comma sono estesi anche ai liberi professionisti, come definiti dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE, organizzati in forma autonoma e in rete.

123-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:

''4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-quater mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente

il professionista stesso. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-*quinquies* si applicano solo ove compatibili'».

---

**1.850**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:*

«123-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per il rafforzamento della qualità del servizio fornito da start-up innovative e PMI innovative, mediante la concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher per l'acquisizione, a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, di prestazioni consulenziali da parte di *temporary Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Chief Marketing Officer, Chief Financial Officer*».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole:* «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.690 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.940 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.990 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

---

**1.851**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:*

«123-*bis*. A decorrere dal 10 gennaio 2019, sono stanziati 10 milioni di euro annui, allo scopo di rafforzare la qualità del servizio fornito da *start-up* innovative e PMI innovative, mediante la concessione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher* per l'acquisizione, a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, di prestazioni consulenziali da parte di *temporary Chief Executive Officer, Chief Operating*

*Officer, Chief Marketing Officer, Chief Financial Officer.* Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità e i criteri di concessione dei contributi di cui al periodo precedente».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.690 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.940 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.990 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

---

## 1.852

PITTELLA

*Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:*

«123-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-*quinquies* aggiungere il seguente:

''4-*sexies*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4 mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti.

Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso.

Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo''».

*Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili.*

---

**1.853**

MARSILIO

*Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:*

«123-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-*quinquies* aggiungere il seguente:

”4-*sexies*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-*quater* mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti.

Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso.

Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo”».

*Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili.*

---

**1.854**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:*

«123-bis. La disciplina di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificato, si interpreta nel senso che si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di *cloudcomputing*, a beni immateriali di cui all'Allegato B della medesima legge, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo di imposta di vigenza della disciplina agevolativa».

---

**1.855**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Al comma 125, sostituire le parole: 25 milioni di euro, con le seguenti: 50 milioni di euro.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2029: – 25.000.000;

2020: – 25.000.000;

2021: – 25.000.000.

**1.856**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:*

«125-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze un gruppo di lavoro costituito da 10 persone dedicato alla predisposizione ed alla gestione di una piattaforma denominata «Service» il cui obiettivo primario è:

a) supportare fondi pensione e casse di previdenza nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti, nonché coadiuvare tali soggetti nelle valutazioni agli stessi demandate;

b) promuovere forme di aggregazione e convergenza delle risorse finanziarie dei fondi pensione e casse di previdenza per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in *asset* liquidi ed illiquidi.

Il *Service* potrà altresì svolgere un'attività di promozione nei confronti di investitori istituzionali domestici ed esteri delle opportunità di investimento in Italia in infrastrutture e nei distretti interessati da processi di aggregazione e riorganizzazione aziendale.

125-ter. I componenti di detto gruppo di lavoro saranno individuati entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge attraverso determina dirigenziale del Direttore generale del Tesoro tra membri dell'organico del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico dotati di elevate competenze in ambito finanziario e di *asset management* e, all'occorrenza, tra persone di elevata professionalità anche esterne ai Ministeri sunnominati, in numero comunque non superiore ai componenti designati nell'ambito dell'organico ministeriale. Per la partecipazione di membri esterni all'organico ministeriale non è previsto alcun compenso a valere sulle finanze pubbliche.

125-*quater*. Entro trenta giorni dalla nomina dei relativi componenti, il Service, attraverso un rappresentante delegato, invia al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico uno schema di regolamento dell'attività indicante le tipologie di *asset* investibili, le modalità di *governance* del Service e di investimento, le modalità e i criteri guida per la scelta degli *asset* e le linee per la programmazione annuale da elaborarsi nel rispetto e in coordinamento con quanto previsto dal decreto ministeriale 2 settembre 2014, n. 166, come eventualmente modificato ed integrato. Tale regolamento dovrà ottenere l'approvazione della Direzione generale del Tesoro entro 30 giorni dalla ricezione.

125-*quinquies*. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Service trasmetterà al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo sviluppo economico una dettagliata relazione in merito alle attività svolte dalla piattaforma, con particolare riferimento, inter alia, a numero e soggetti coinvolti, entità delle risorse mobilitate, andamento generale della gestione delle risorse.

125-*sexies*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 125-*bis* a 125-*quinquies*, quantificati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## 1.857

CONZATTI

*Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:*

«125-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze un gruppo di lavoro costituito da 10 persone dedicato alla predisposizione ed alla gestione di una piattaforma denominata «Service» il cui obiettivo primario è:

a) supportare fondi pensione e casse di previdenza nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti, nonché coadiuvare tali soggetti nelle valutazioni agli stessi demandate;

b) promuovere forme di aggregazione e convergenza delle risorse finanziarie dei fondi pensione e casse di previdenza per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in *asset* liquidi ed illiquidi.

Il Service potrà altresì svolgere un'attività di promozione nei confronti di investitori istituzionali domestici ed esteri delle opportunità di investimento in Italia in infrastrutture e nei distretti interessati da processi di aggregazione e riorganizzazione aziendale.

125-ter. I componenti di detto gruppo di lavoro saranno individuati entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge attraverso determina dirigenziale del Direttore generale del Tesoro tra membri dell'organico del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico dotati di elevate competenze in ambito finanziario e di *asset management* e, all'occorrenza, tra persone di elevata professionalità anche esterne ai Ministeri sunnominati, in numero comunque non superiore ai componenti designati nell'ambito dell'organico ministeriale. Per la partecipazione di membri esterni all'organico ministeriale non è previsto alcun compenso a valere sulle finanze pubbliche.

125-quater. Entro trenta giorni dalla nomina dei relativi componenti, il Service, attraverso un rappresentate delegato, invia al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico uno schema di regolamento dell'attività indicante le tipologie di *asset* investibili, le modalità di *governance* del Service e di investimento, le modalità e i criteri guida per la scelta degli *asset* e le linee per la programmazione annuale da elaborarsi nel rispetto e in coordinamento con quanto previsto dal decreto ministeriale 2 settembre 2014, n. 166, come eventualmente modificato ed integrato. Tale regolamento dovrà ottenere l'approvazione della Direzione generale del Tesoro entro 30 giorni dalla ricezione.

125-quinquies. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Service trasmetterà al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo sviluppo economico una dettagliata relazione in merito alle attività svolte dalla piattaforma, con particolare riferimento, inter alia, a numero e soggetti coinvolti, entità delle risorse mobilitate, andamento generale della gestione delle risorse.

125-sexies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 125-bis a 125-quinquies, quantificati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## 1.858

MARINO

*Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:*

«125-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze un gruppo di lavoro costituito da 10 persone dedicato alla predisposizione ed alla gestione di una piattaforma denominata «Service» il cui obiettivo primario è:



a) supportare fondi pensione e casse di previdenza nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti, nonché coadiuvare tali soggetti nelle valutazioni agli stessi demandate;

b) promuovere forme di aggregazione e convergenza delle risorse finanziarie dei fondi pensione e casse di previdenza per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in *asset* liquidi ed illiquidi.

Il *Service* potrà altresì svolgere un'attività di promozione nei confronti di investitori istituzionali domestici ed esteri delle opportunità di investimento in Italia in infrastrutture e nei distretti interessati da processi di aggregazione e riorganizzazione aziendale.

125-ter. I componenti di detto gruppo di lavoro saranno individuati entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge attraverso determina dirigenziale del Direttore generale del Tesoro tra membri dell'organico del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico dotati di elevate competenze in ambito finanziario e di *asset* management e, all'occorrenza, tra persone di elevata professionalità anche esterne ai Ministeri sunnominati, in numero comunque non superiore ai componenti designati nell'ambito dell'organico ministeriale. Per la partecipazione di membri esterni all'organico ministeriale non è previsto alcun compenso a valere sulle finanze pubbliche.

125-*quater*. Entro trenta giorni dalla nomina dei relativi componenti, il *Service*, attraverso un rappresentate delegato, invia al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico uno schema di regolamento dell'attività indicante le tipologie di *asset* investibili, le modalità di *governance* del *Service* e di investimento, le modalità e i criteri guida per la scelta degli *asset* e le linee per la programmazione annuale da elaborarsi nel rispetto e in coordinamento con quanto previsto dal decreto ministeriale 2 settembre 2014, n. 166, come eventualmente modificato ed integrato. Tale regolamento dovrà ottenere l'approvazione della Direzione generale del Tesoro entro 30 giorni dalla ricezione.

125-*quinquies*. Entro il 30 aprile di ciascun anno il *Service* trasmetterà al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo sviluppo economico una dettagliata relazione in merito alle attività svolte dalla piattaforma, con particolare riferimento, inter alia, a numero e soggetti coinvolti, entità delle risorse mobilitate, andamento generale della gestione delle risorse.

125-*sexies*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 125-*bis* a 125-*quinquies*, quantificati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**1.859**

CARBONE

*Dopo il comma 125 aggiungere i seguenti:*

«125-bis. All'articolo 17, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. L'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente, investite in start-up o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e medie imprese''.

125-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle finalità del presente articolo 125-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

**1.860**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:*

«125-bis. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 generati dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, lettera m-oc-ties.1), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito.

125-ter. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 125-bis, l'investimento individuale non può superare il limite di 150.000 euro annui e deve essere detenuto per almeno cinque anni.

125-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 125-bis e 125-ter, quantificati in 1,3 milioni per il 2019, 2,5 milioni per il 2020 e 4,6 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**1.861**

CONZATTI

*Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:*

«125-bis. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 generati dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, lettera m-oc-ties.1), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito.

125-ter. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 125-bis, l'investimento individuale non può superare il limite di 150.000 euro annui e deve essere detenuto per almeno cinque anni.

125-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 125-bis e 125-ter, quantificati in 1,3 milioni per il 2019, 2,5 milioni per il 2020 e 4,6 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**1.862**

MARINO

*Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:*

«125-bis. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 generati dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, lettera m-oc-ties.1), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito.

125-ter. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 125-bis. L'investimento individuale non può superare il limite di 150.000 euro annui e deve essere detenuto per almeno cinque anni».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 1.300.000;  
2020: – 2.500.000;  
2021: – 4.600.000.

---

**1.863**

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:*

«125-bis. In caso di cessione a terzi dei mini bond o dei portafogli di mini bond su cui sia stata concessa la garanzia ai sensi dell'articolo 12, comma 6-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la predetta garanzia resta valida ed alle stesse condizioni concesse ai soggetti richiedenti che hanno sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia. Nel suddetto caso di cessione la garanzia può essere attivata dal cessionario o dai soggetti richiedenti.

125-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, al comma 6-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 » e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a 3.500.000 euro."

125-quater. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 125-ter, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

*Conseguentemente, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.*

---

**1.864**

CONZATTI

*Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:*

«125-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disci-

plina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli finanziamenti».

125-ter. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale, con dotazione iniziale di 20 milioni di euro, dedicata alla concessione di garanzie in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantirle di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed entro il limite di 3,5 milioni di euro, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate e condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.

125-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 125-bis e 125-ter, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione a operazioni finanziate che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia.

125-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, al comma 6-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 » e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a 3.500.000 euro».

125-sexies. In caso di cessione a terzi dei mini bond o dei portafogli di mini bond su cui sia stata concessa la garanzia ai sensi dell'articolo 12, comma 6-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la garanzia resta valida ed alle stesse condizioni concesse ai soggetti richiedenti che hanno sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata in garanzia. Nel suddetto caso di cessione la garanzia può essere attivata dal cessionario o dai soggetti richiedenti.

125-septies. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 125-bis, 125-ter e 125-quinquies la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, di cui 20 milioni per le finalità di cui al comma 125-ter.».

*Conseguentemente, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.*

---

## **1.865**

MARINO

*Dopo il comma 125, inserire i seguenti:*

«125-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo massimo garantito dal Fondo per singola, impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli finanziamenti".

125-ter. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale, con dotazione iniziale di 20 milioni di euro, dedicata alla concessione di garanzie in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed entro il limite di 3,5 milioni di euro, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.

125-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 125-bis e 125-ter, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione a operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia.

125-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, al comma 6-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499" e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni fi-

nanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a 3.500.000 euro.”

125-*sexies*. In caso di cessione a terzi dei mini bond o dei portafogli di mini bonus cui sia stata concessa la garanzia ai sensi dell’articolo 12, comma 6-*bis*, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la predetta garanzia resta valida ed alle stesse condizioni concesse ai soggetti richiedenti che hanno sottoscritto l’emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia. Nel suddetto caso di cessione la garanzia può essere attivata dal cessionario o dai soggetti richiedenti.

125-*septies*. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 125-*bis*, 125-*ter* e 125-*quinquies* la dotazione del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, di cui 20 milioni per le finalità di cui al comma 125-*ter*».

*Conseguentemente, all’articolo 1, comma 139, sostituire le parole:* “6.700 milioni di euro per l’anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l’anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024” con le seguenti “6.670 milioni di euro per l’anno 2019, a 6.970 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.969 milioni di euro per l’anno 2023 e a 6.970 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

---

## 1.866

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:*

«125-*bis*. La garanzia diretta del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rilasciata sulle operazioni finanziarie, finalizzate all’attività di impresa di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, concesse ai soggetti beneficiari finali ubicati su tutto il territorio nazionale a fronte della copertura finanziaria di un programma di investimenti, avente durata fino a 30 anni, che preveda spese riferite all’acquisizione di beni immobili e/o spese in opere murarie, nonché le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, può avere validità fino a 30 anni dalla data di sua concessione e decade allo scadere del periodo predetto.

125-*ter*. Alla garanzia di cui al comma precedente sono destinate, in sede di prima applicazione, riserve del fondo fino ad un massimo di 5 milioni di euro.

125-*quater*. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 125-*bis* e 125-*ter* la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

*Conseguentemente, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.*

---

### 1.867

CONZATTI

*Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:*

«125-*bis*. La garanzia diretta del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rilasciata sulle operazioni finanziarie, finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, concesse ai soggetti beneficiari finali ubicati su tutto il territorio nazionale a fronte della copertura finanziaria di un programma di investimenti, avente durata fino a 30 anni, che preveda spese riferite all'acquisizione di beni immobili e/o spese in opere murarie, nonché le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, può avere validità fino a 30 anni dalla data di sua concessione e decade allo scadere del periodo predetto.

125-*ter*. Alla garanzia di cui al comma precedente sono destinate, in sede di prima applicazione, riserve del fondo fino ad un massimo di 5 milioni di euro.

125-*quater*. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 125-*bis* e 125-*ter* la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

*Conseguentemente, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.*

---



**1.868**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:*

«125-bis) All'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

''3-bis. L'importo massimo garantito di cui al comma 3 può essere superato, fino al limite di 3 milioni e cinquecentomila euro e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, qualora il predetto superamento sia connesso alla concessione di garanzie del Fondo in favore di piccole e medie imprese su operazioni finanziarie finalizzate al finanziamento di un programma di investimenti.''

b) al comma 4, alla fine, è aggiunto il seguente periodo:

''Per le garanzie su portafogli di finanziamenti di cui al presente comma, l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa, di cui al comma 3, è elevato, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, a 3 milioni e cinquecentomila euro in favore delle imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non superiore a 499 nonché delle piccole e medie imprese di cui al comma 3-bis.''

125-ter. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 125-bis, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

*Conseguentemente, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.*

**1.869**

MARINO

*Dopo il comma 125, inserire i seguenti:*

«125-bis. La garanzia diretta del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rilasciata sulle operazioni finanziarie, finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, concesse ai soggetti beneficiari finali ubicati su tutto il territorio nazionale a fronte della copertura finanziaria di un programma di investimenti, avente durata fino a 30 anni, che preveda spese riferite all'acquisizione di beni immobili e/o spese in opere murarie, nonché le spese relative a interventi di ristrutturazione edi-

lizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, può avere validità fino a 30 anni dalla data di sua concessione e decade allo scadere del periodo predetto.

*125-ter.* Alla garanzia di cui al comma precedente sono destinate, in sede di prima applicazione, riserve del fondo fino ad un massimo di 5 milioni di euro.

*125-quater.* Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi *125-bis* e *125-ter* la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.»

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole:* «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.695 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.995 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.994 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

---

## 1.870

TURCO, ACCOTO, GALLICCHIO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, PATUANELLI

*Dopo il comma 125 aggiungere aggiunti i seguenti:*

«*125-bis.* All'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, dopo la lettera *b-ter)*, è aggiunta la seguente:

''*b-quater)* Regolamento(UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno''.

*125-ter.* All'articolo 144-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

''*9-bis.* L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale organismo responsabile ai sensi dell'articolo 7, par. 1, del Regolamento (UE) 2018/302 del 28 febbraio 2018. In relazione al Regolamento (UE) 2018/302, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera *c)*, del Regolamento (CE) n. 2006/2004 del 27 ottobre 2004, in materia di ac-

certamento e sanzione delle violazioni del medesimo Regolamento (UE) 2038/302, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15.

9-ter. Al fine di assicurare il rispetto del divieto di discriminazioni di cui al Regolamento (UE) 2018/302 il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-IMET) fornisce assistenza ai consumatori, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo Regolamento (UE) 2018/302. Per le finalità di cui al precedente periodo si applica la procedura di cui all'articolo 30, comma 1-bis; del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.'».

---

### 1.871

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:*

«125-bis. Al fine di alimentare la Sezione Speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità», istituita ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, del 26 gennaio 2012 e della convenzione del 14 marzo 2013 tra Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'economia e delle finanze come integrata con decreto del 27 marzo 2015, di approvazione dell'Atto aggiuntivo alla convenzione, e finalizzata a interventi del Fondo in favore delle imprese femminili, mediante la concessione di agevolazioni nella forma di garanzia diretta, di cogaranzia e di controgaranzia, a copertura di operazioni finanziarie finalizzate all'attività di impresa, la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 10 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2019.

125-ter. Una quota pari al 70 per cento dell'incremento della dotazione del Fondo di cui al precedente comma 125-bis è riservata alle nuove imprese *start-up* femminili. Ulteriori risorse destinate alla medesima finalità potranno essere individuate a valere sugli stanziamenti disponibili del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» a titolarità del Ministero dello sviluppo economico.

125-quater. Ai fini di cui ai commi 125-bis e 125-ter, sono considerate imprese femminili quelle di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Ai medesimi fini sono *start-up* femminili le PMI aventi i requisiti di cui al primo periodo che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività da meno di Ire anni rispetto alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo.

125-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 125-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.872**

QUAGLIARIELLO, PICETTO FRATIN

*Dopo il comma 125 aggiungere i seguenti:*

«125-bis.(Commercializzazione buste di plastica) – L'articolo 226-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è sostituito dal seguente:

226-bis –1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero. È ammessa altresì la commercializzazione delle borse di plastica riutilizzabili con spessore della singola parete superiore a 50 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 20 per cento.

125-ter. Le borse di plastica di cui al comma 125-bis, se prodotte in spessori inferiori a quello minimo fissato dal medesimo comma non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.».

---

**1.873**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 125 aggiungere il seguente:*

«125-bis. Per la finalità di superare il divario digitale nelle aree montane e ridurre il numero di persone che non hanno accesso ai canali televisivi, in particolare del servizio pubblico, e per l'installazione di impianti radio-tv, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la realizzazione di investimenti nelle aree montane con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di

gestione del Fondo di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2 della presente legge».

---

**1.874**

CASTALDI, ANASTASI, GIROTTO, LANZI, PARAGONE, VACCARO, GALLICCHIO

*Dopo il comma 125, aggiungere il seguente:*

«125-bis. Per il potenziamento delle azioni di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti altamente qualificati nel settore dell'internazionalizzazione privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a ventiquattro mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma successivo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000.

---

**1.875**

NASTRI

*Dopo il comma 125 è aggiunto il seguente:*

«125-bis. Al fine di favorire lo sviluppo dei territori, garantendo piena attuazione alle disposizioni dell'articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, Ente nazionale per il microcredito è individuato quale centro nazionale di coordinamento delle attività degli enti locali per la promozione dello sviluppo economico mediante progetti di microcredito. Con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito,

sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma 125-*bis*».

---

**1.876**

CANGINI, MALLEGNI

*Dopo il comma 127 aggiungere il seguente:*

«127-*bis*. Al fine di integrare la rete infrastrutturale comunitaria attraverso una trasversale logistica mediterranea, con particolare riferimento all'integrazione delle connessioni marittime, lo sviluppo economico e l'agilità degli scambi commerciali tra i porti rientranti nelle circoscrizioni delle Autorità di sistema Adriatico-Ionico-Tirrenico, per le opere di banchinamento del fronte esterno del molo Clementino e le relative opere di nuova connessione viaria del porto di Ancona è autorizzata la spesa di 22.000.000,00 di euro per il triennio 2019-2021, di cui 10.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 2.000.000,00 di euro per l'anno 2021».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 10.000.000,00;  
2020: – 10.000.000,00;  
2021: – 2.000.000,00.

---

**1.877**

ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO

*Al comma 128, sostituire le parole da: «il 3 per cento» fino a fine con le seguenti: «il 3 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione o emessi da piccole e medie imprese di cui all'articolo 1, comma 11, lettera w-quater. 1) del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 o in piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio, e per almeno».*

---

**1.878**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 128 aggiungere i seguenti:*

«128-*bis*. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "2 milioni e cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni". Tale misura si applica a fronte sia di singole operazioni, sia di portafogli di operazioni, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, del 14 novembre 2017.

128-*ter*. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, al comma 6-*bis*, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "l'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000,00".

128-*quater*. All'articolo 14 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2014, il comma 2 è abrogato.

128-*quinquies*. All'articolo 2410 del codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al comma secondo non trovano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale."

128-*sexies*. Gli accantonamenti derivanti dalla concessione di garanzie su singole operazioni che eccedano l'importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro sono effettuati a valere sulle attuali disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, fino a un massimo di 50 milioni di euro annui.».

**1.879**

LONARDO

*Dopo il comma 128 aggiungere i seguenti:*

«128-*bis*. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "2 milioni e cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni". Tale misura si applica a fronte sia di singole operazioni, sia di portafogli di operazioni, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, del 14 novembre 2017.

128-ter. All'articolo 12 del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, al comma 6-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "l'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000,00".

128-quater. All'articolo 14 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2014, il comma 2 è abrogato.

128-quinquies. All'articolo 2410 del codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al comma secondo non trovano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale".

128-sexies. Gli accantonamenti derivanti dalla concessione di garanzie su singole operazioni che eccedano l'importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro sono effettuati a valere sulle attuali disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, fino a un massimo di 50 milioni di euro annui.».

---

## 1.880

MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 128 aggiungere i seguenti:*

«128-bis. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "2 milioni e cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni". Tale misura si applica a fronte sia di singole operazioni, sia di portafogli di operazioni, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, del 14 novembre 2017.

128-ter. All'articolo 12 del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, al comma 6-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "l'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000,00".

128-quater. All'articolo 14 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2014, il comma 2 è abrogato.

128-quinquies. All'articolo 2410 del codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al comma secondo non trovano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale.".



128-*sexies*. Gli accantonamenti derivanti dalla concessione di garanzie su singole operazioni che eccedano l'importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro sono effettuati a valere sulle attuali disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, fino a un massimo di 50 milioni di euro annui.».

---

### 1.881

PESCO, GALLICCHIO

*Dopo il comma 128, inserire i seguenti:*

«128-*bis*. Al fine di favorire la fruibilità della cambiale, gli enti pubblici, le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *a*), *b*), e *c*) del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono emettere cambiali digitali, definite come titoli di credito aventi forma dematerializzata equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie come disciplinate dal regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669. Le cambiali digitali contengono la denominazione di "cambiale in forma digitale" inserita nel contesto del titolo, sono emesse all'ordine e possono avere scadenza non inferiore a sessanta giorni e non superiore a sessanta mesi. Ai fini della validità della loro emissione e circolazione, remittente, il trattario ed il girante, si avvalgono esclusivamente dell'intermediazione degli istituti di credito di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e di Poste italiane S.p.A.

128-*ter*. Le cambiali di cui al comma 128-*bis* devono essere utilizzate esclusivamente per il pagamento di fatture commerciali e possono essere emesse, anche in forma frazionata, per un importo complessivo non superiore a quello complessivo delle fatture al cui pagamento sono destinate. Il firmatario della cambiale ed i giranti, devono documentare i propri poteri di firma, che sono verificati ed attestati a cura dell'istituto di credito di cui al precedente comma. Il medesimo intermediario provvede a registrare e gestire le cambiali in forma digitale attraverso appositi conti di servizio, collegati ad un conto corrente intestato, a seconda dei casi, all'emittente, traente o girante.

128-*quater*. Le cambiali in forma digitale emesse ai sensi dei commi 128-*bis* e 128-*ter* costituiscono titolo esecutivo, ma sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Per quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni, si applica la disciplina di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669».

*Conseguentemente, al comma 653 sostituire le parole:* «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «54,16 milioni di euro

per l'anno 2019, di 3,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 202,9 milioni di euro per l'anno 2021».

---

## 1.882

DE BERTOLDI

*I commi 129 e 130 sono soppressi.*

*Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 33 è aggiunto il seguente:*

«33-bis. Al testo unico della finanza, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate e seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 5-novies, dopo le parole: "capitale di rischio" e prima delle parole: "da parte." sono aggiunte le parole: "e di debito";

b) all'articolo 50-quinquies, comma 2, dopo le parole: "a condizione che questi ultimi trasmettano" e prima delle parole: "esclusivamente a", il periodo: "gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale" è sostituito dal periodo seguente: "gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari";

c) all'articolo 100-ter, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente comma 1-ter: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 2483, secondo comma, del codice civile, i titoli di debito emessi da piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata possono formare oggetto di un'offerta al pubblico rivolta al pubblico generale degli investitori, promossa anche tramite i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dal presente decreto.";

d) all'articolo 100-ter, dopo il nuovo comma 1-ter, è inserito il seguente comma 1-quater: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 2412, comma quinto, del codice civile, non concorrono al superamento del limite massimo dell'emissione obbligazionaria ivi previsto le obbligazioni destinate a formare oggetto di un'offerta al pubblico rivolta al pubblico generale degli investitori, promossa tramite i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dal presente decreto."».

---

**1.883**

ROMEIO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

*Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:*

«129-bis. I redditi diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, generati dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, lettera *m-otties. 1)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (TUF) sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito. Ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale le somme investite negli ELTIF devono rispettare le regole e i vincoli stabiliti dall'articolo 1, comma 102, legge 11 dicembre 2016, n. 232».

---

**1.884**

ROMEIO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

*Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:*

«129-bis. Al decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, al comma 5 dell'articolo 10 dopo le parole: "del comma 3", aggiungere le parole: "e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, qualora questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o la data di decisione dell'Organismo sulla stessa domanda."».

---

**1.885**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 130, aggiungere i seguenti:*

«130-bis. Al fine di favorire l'investimento a medio e lungo termine degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in forme di investimento alternative, il Ministero dell'economia e delle finanze può istituire, anche avvalendosi di enti e società collegati o controllati, una piattaforma di servizio, denominata "Service" il cui obiettivo è:

a) consentire, nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano le attività di investimento dei soggetti di cui al presente comma, forme di aggregazione delle risorse finanziarie dei medesimi soggetti

per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in forme di investimento alternativo;

b) supportare i soggetti di cui al presente comma nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti di cui alla precedente lettera a), nonché coadiuvare tali soggetti nelle attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione di tali investimenti.

130-ter. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) la *governance* e i compiti del Service di cui al comma 130-bis. La gestione del Service dovrà comunque essere affidata a professionalità dotate di elevate competenze in ambito finanziario e di *asset management*; il Service potrà avvalersi di consulenti specializzati, selezionati tramite procedura a evidenza pubblica;

b) le forme di investimento alternative per le quali i soggetti di cui al comma 130-bis possono avvalersi del Service; tali forme, fermo il rispetto dei limiti di legge, includono comunque l'investimento in:

1) strumenti finanziari di imprese rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater. 1)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non quotati ovvero quotati in sistemi multilaterali di negoziazione;

2) fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *i-bis), k-ter), m-ter), m-quater), m-quinquies), m-septies), m-octies), m-octies.1)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

3) fondi di venture capital come individuati dall'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;

c) le modalità di erogazione dei servizi del Service e di remunerazione degli stessi da parte dei soggetti di cui al comma 130-bis; per un periodo iniziale, non superiore a 3 anni, il Service potrà prestare i propri servizi, in tutto o in parte, a titolo non oneroso;

d) l'istituzione di una Cabina di Regia, composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico e, in misura minoritaria, da rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti di cui al comma 130-bis, che monitori l'attività del Service;

e) le modalità di rendicontazione al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo sviluppo economico delle attività svolte dal Service con particolare riferimento ai soggetti coinvolti, all'entità delle risorse mobilitate, alla tipologie di investimenti realizzati e all'andamento generale della gestione delle risorse. Tale rendicontazione dovrà avere cadenza almeno annuale.».

---

**1.886**

LONARDO

*Dopo il comma 130, aggiungere i seguenti:*

«130-bis. Al fine di favorire l'investimento a medio e lungo termine degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in forme di investimento alternative, il Ministero dell'economia e delle finanze può istituire, anche avvalendosi di enti e società collegati o controllati, una piattaforma di servizio, denominata "Service" il cui obiettivo è:

a) consentire, nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano le attività di investimento dei soggetti di cui al presente comma, forme di aggregazione delle risorse finanziarie dei medesimi soggetti per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in forme di investimento alternativo;

b) supportare i soggetti di cui al presente comma nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti di cui alla precedente lettera a), nonché coadiuvare tali soggetti nelle attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione di tali investimenti;

130-ter. Con Decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) la *governance* e i compiti del Service di cui al comma 130-bis. La gestione del Service dovrà comunque essere affidata a professionalità dotate di elevate competenze in ambito finanziario e di *asset management*; il Service potrà avvalersi di consulenti specializzati, selezionati tramite procedura a evidenza pubblica;

b) le forme di investimento alternative per le quali i soggetti di cui al comma 130-bis possono avvalersi del Service; tali forme, fermo il rispetto dei limiti di legge, includono comunque l'investimento in:

1) strumenti finanziari di imprese rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, comma 1, *lettera w-quater.l)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non quotati ovvero quotati in sistemi multilaterali di negoziazione;

2) fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *i-bis)*, *k-ter)*, *m-ter)*, *m-quater)*, *m-quinquies)*, *m-septies)*, *m-octies)*, *m-octies.l)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

3) fondi di venture capitali come individuati dall'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;

c) le modalità di erogazione dei servizi del Service e di remunerazione degli stessi da parte dei soggetti di cui al comma 130-bis; per un

periodo iniziale, non superiore a 3 anni, il Service potrà prestare i propri servizi, in tutto o in parte, a titolo non oneroso;

*d)* l'istituzione di una Cabina di Regia, composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico e, in misura minoritaria, da rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti di cui al comma 130-*bis*, che monitori l'attività del Service;

*e)* le modalità di rendicontazione al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo sviluppo economico delle attività svolte dal Service con particolare riferimento ai soggetti coinvolti, all'entità delle risorse mobilitate, alle tipologie di investimenti realizzati e all'andamento generale della gestione delle risorse. Tale rendicontazione dovrà avere cadenza almeno annuale.

*130-quater.* Per le finalità di cui al comma 130-*bis* sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare».

---

### 1.887

MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 130, aggiungere i seguenti:*

«130-*bis.* Al fine di favorire l'investimento a medio e lungo termine degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in forme di investimento alternative, il Ministero dell'economia e delle finanze può istituire, anche avvalendosi di enti e società collegati o controllati, una piattaforma di servizio, denominata "Service" il cui obiettivo è:

*a)* consentire, nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano le attività di investimento dei soggetti di cui al presente comma, forme di aggregazione delle risorse finanziarie dei medesimi soggetti per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in forme di investimento alternativo;

*b)* supportare i soggetti di cui al presente comma nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti di cui alla precedente lettera *a)*, nonché coadiuvare tali soggetti nelle attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione di tali investimenti.

*130-ter.* Con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da

emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) la *governance* e i compiti del Service di cui al comma 130-bis. La gestione del Service dovrà comunque essere affidata a professionalità dotate di elevate competenze in ambito finanziario e di *asset management*; il Service potrà avvalersi di consulenti specializzati, selezionati tramite procedura a evidenza pubblica;

b) le forme di investimento alternative per le quali i soggetti di cui al comma 130-bis possono avvalersi del Service; tali forme, fermo il rispetto dei limiti di legge, includono comunque l'investimento in:

1) strumenti finanziari di imprese rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.l) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non quotati ovvero quotati in sistemi multilaterali di negoziazione;

2) fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *i-bis*), *k-ter*), *m-ter*), *m-quater*), *m-quinquies*), *m-septies*), *m-octies*), *m-octies.l*) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

3) fondi di venture capitali come individuati dall'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;

c) le modalità di erogazione dei servizi del Service e di remunerazione degli stessi da parte dei soggetti di cui al comma 130-bis; per un periodo iniziale, non superiore a 3 anni, il Service potrà prestare i propri servizi, in tutto o in parte, a titolo non oneroso;

d) l'istituzione di una Cabina di Regia, composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico e, in misura minoritaria, da rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti di cui al comma 130-bis, che monitori l'attività del Service;

e) le modalità di rendicontazione al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo sviluppo economico delle attività svolte dal Service con particolare riferimento ai soggetti coinvolti, all'entità delle risorse mobilitate, alla tipologia di investimenti realizzati e all'andamento generale della gestione delle risorse. Tale rendicontazione dovrà avere cadenza almeno annuale.

130-quater. Per le finalità di cui al comma 130-bis sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delta Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare».

**1.888**

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

*Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:*

«130-bis. All'articolo 16 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, recante "Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 marzo 2015, n. 65, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: "in una situazione di conflitto di interessi" sono aggiunte le seguenti: "rispetto al singolo Oicr,";

b) il comma 10 è sostituito dal seguente: "L'esperto si astiene dalla valutazione se versa direttamente in una situazione di conflitto di interessi rilevante in relazione ai beni da valutare e provvede a darne tempestiva comunicazione al gestore. L'esperto indipendente adotta al riguardo presidi organizzativi e procedure interne idonei, nel rispetto del principio di proporzionalità, ad individuare, monitorare e gestire i potenziali conflitti di interessi e a garantire l'autonomia e l'indipendenza del processo di valutazione immobiliare. Di tali presidi e procedure è data comunicazione dall'esperto indipendente al gestore prima del conferimento dell'incarico di valutazione ed ai fini della valutazione di cui al precedente comma 2, nonché in occasione di ogni loro aggiornamento o modifica.";

c) il comma 12 è sostituito dal seguente: "Il gestore verifica che l'affidamento di incarichi ulteriori non direttamente correlati a quello di valutazione dell'Oicr affidati all'esperto indipendente, ovvero alle società da essi controllate, collegate o soggette a comune controllo, alle società controllanti, nonché ai loro amministratori e dipendenti, non pregiudichi l'indipendenza dell'incarico di valutazione conferito all'esperto medesimo e non comporti il sorgere di potenziali conflitti di interessi. A tal fine, l'esperto comunica al gestore, su richiesta di quest'ultimo, i presidi adottati per garantire l'oggettività e indipendenza della valutazione.";

d) al comma 13 le parole: "dai commi 11 e 12" sono sostituite con le seguenti: "al comma 11";

e) il comma 15 è sostituito dal seguente: "L'incarico di valutazione dei beni di pertinenza dell'Oicr ha durata massima di tre anni ed è rinnovabile una sola volta e non può essere nuovamente conferito in relazione agli stessi beni di pertinenza dell'Oicr se non sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione del precedente incarico";

f) al comma 16 le parole da: "né possono svolgere" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "se non sono decorsi almeno sei mesi dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico".».



**1.889**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Sostituire il comma 136 con i seguenti:*

«136. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.

136-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.».

---

**1.890**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Sostituire il comma 136 con il seguente:*

«136. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro." sono sostituite dalle seguenti: "È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro."».

---

**1.891**

TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 136 aggiungere i seguenti:*

136-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze un gruppo di lavoro costituito da 10 persone dedicato alla predisposizione ed alla gestione di una piattaforma denominata «Service» il cui obiettivo primario è:

a) supportare fondi pensione e casse di previdenza nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti, nonché coadiuvare tali soggetti nelle valutazioni agli stessi demandate;

b) promuovere forme di aggregazione e convergenza delle risorse finanziarie dei fondi pensione e casse di previdenza per aumentare la

massa da investire ed agevolare un efficace investimento in *asset* liquidi ed illiquidi.

Il Service potrà altresì svolgere un'attività di promozione nei confronti di investitori istituzionali domestici ed esteri delle opportunità di investimento in Italia in infrastrutture e nei distretti interessati da processi di aggregazione e riorganizzazione aziendale.

136-ter. I componenti del gruppo di lavoro di cui al comma 136-bis saranno individuati entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge attraverso determina dirigenziale del Direttore generale del Tesoro tra membri dell'organico del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico dotati di elevate competenze in ambito finanziario e di *asset management* e, all'occorrenza, tra persone di elevata professionalità anche esterne ai Ministeri sunnominati, in numero comunque non superiore ai componenti designati nell'ambito dell'organico ministeriale.

Per la partecipazione di membri esterni all'organico ministeriale non è previsto alcun compenso a valere sulle finanze pubbliche.

136-quater. Entro trenta giorni dalla nomina dei relativi componenti, il Service, attraverso un rappresentate delegato, invia al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico uno schema di regolamento dell'attività indicante le tipologie di *asset* investibili, le modalità di *governance* del Service e di investimento, le modalità e i criteri guida per la scelta degli *asset* e le linee per la programmazione annuale da elaborarsi nel rispetto e in coordinamento con quanto previsto dal decreto ministeriale 2 settembre 2014, n. 166, come eventualmente modificato ed integrato. Tale regolamento dovrà ottenere l'approvazione della Direzione generale del Tesoro entro 30 giorni dalla ricezione.

136-quinquies. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Service trasmetterà al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo sviluppo economico una dettagliata relazione in merito alle attività svolte dalla piattaforma, con particolare riferimento, inter alia, a numero e soggetti coinvolti, entità delle risorse mobilitate, andamento generale della gestione delle risorse.

136-sexies. Agli investimenti effettuati da casse e fondi pensione attraverso il Service si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 1, commi da 88 a 99, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi alla detassazione del rendimento sugli investimenti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità applicative del presente comma.

136-septies. Dall'attuazione dei commi da 136-bis a 136-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Dall'attuazione del comma 136-sexies derivano oneri valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 60.000.000;  
2020: – 30.000.000;  
2021: – 30.000.000.

---

**1.892**

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 136 aggiungere i seguenti:*

«136-*bis*. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli finanziamenti".

136-*ter*. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale dedicata alla concessione di garanzie in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed entro il limite di 3,5 milioni di euro, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.

136-*quater*. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 126-*bis* e 136-*ter*, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione a operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia.

136-*quinqies*. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, al comma 6-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499" e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle

operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a 3.500.000 euro”.

136-*sexies*. In caso di cessione a terzi dei mini bond o dei portafogli di mini bond su cui sia stata concessa la garanzia ai sensi dell’articolo 12, comma 6-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la predetta garanzia resta valida ed alle stesse condizioni concesse ai soggetti richiedenti che hanno sottoscritto l’emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia. Nel suddetto caso di cessione la garanzia può essere attivata dal cessionario o dai soggetti richiedenti».

*Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653, è ridotto di 50 milioni di euro per l’anno 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.*

---

### 1.893

RUFA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

*Dopo il comma 136, aggiungere i seguenti:*

«136-*bis*. L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG), ente morale e assistenziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1948 e del decreto ministeriale 6 novembre 1959 n. 10, in virtù della sua natura giuridica e in considerazione dell’attività sociale di interesse pubblico da essa perseguita, è un ente pubblico non economico.

136-*ter*. L’AIG, nello svolgimento delle sue attività statutarie, è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

136-*quater*. Alla tabella di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 20 marzo 1975 n. 70, Parte V “Enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero” è aggiunto in fine: “Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG)”.

136-*quinquies*. Al fine di garantire e tutelare le attività sociali e assistenziali in materia di promozione del turismo sociale e giovanile, e di potenziare la rete del turismo giovanile transfrontaliero nel nostro Paese, per ciascuno degli anni 2019,2020 al 2021 è autorizzato un contributo di 500.000 euro».

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 500.000;  
2020: – 500.000;  
2021: – 500.000.

---

**1.894**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 136, inserire i seguenti:*

«136-bis. Le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempreché il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera.

136-ter. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore dei servizi ricettivi.

136-quater. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2019 si si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 136-quinquies.

136-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

---

**1.895**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

*Dopo il comma 136 aggiungere i seguenti:*

«136-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis le parole: "A decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2017 e 2018";

b) al comma 7-bis, le parole: "A decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2017 e 2018";

c) dopo il comma 7-bis, sono aggiunti i seguenti:

"7-ter. A decorrere dall'anno 2019, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 70 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative, PMI innovative, fondi di venture capital, Fondi di Fondi di Venture Capital fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o *network* di *business angel*, o altre società che investano per almeno il 30 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento in start-up e PMI innovative.

7-quater. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società, diversi da start-up innovative, il 70 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, PMI innovative, fondi di venture capital, Fondi di Fondi di Venture Capital, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o *network* di *business angel*, società di investimento, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano il 30 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento in start-up e PMI innovative.

7-quinquies. L'investimento massimo detraibile ovvero deducibile ai sensi dei commi 7-ter e 7-quater non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 2.000.000 per le persone fisiche e 4.000.000 per le società incrementato dell'eventuale differenza tra il limite massimo deducibile e l'investimento effettuato nell'anno precedente e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

136-ter. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capi-

tale sociale di una o più *start-up* innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano direttamente o, nel caso di Fondi di Fondi di Venture Capital indirettamente per almeno il 30 per cento in *start-up* innovative e PMI innovative.

*136-quater.* Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano direttamente o, nel caso di Fondi di Fondi di Venture Capital indirettamente per almeno il 30 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento in *start-up* innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, sono deducibili in misura pari al 50 per cento».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 8.850 milioni di euro»*

---

## **1.896**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 136 aggiungere i seguenti commi:*

«136-bis. Al fine di favorire la diffusione della banda ultralarga, sono adottati, conformemente alla normativa europea in materia di aiuti di stato, interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione in postazione fissa stabile, continuativa e prevedibile, in grado di fornire velocità di connessione ad almeno 100 Mbps in *download* e 50 Mbps in *upload*, e comunque aumentabili fino a 1 Gbps. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di voucher di importo non superiore a 250 euro.

*136-ter.* I voucher di cui al comma 1 sono erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i servizi di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3. Il valore dei voucher viene riconosciuto agli utenti finali, che hanno richiesto l'attivazione dei servizi di cui al comma 1, da parte degli operatori anche attraverso compensazione dei costi a carico dei medesimi utenti. Entro 180 giorni dalla data di attivazione dei servizi di cui al comma 1, l'ammontare dei voucher riconosciuti dagli operatori ai sensi del secondo periodo è liquidato agli stessi, previa comunicazione dell'identificativo del cliente, dell'indirizzo di attivazione del servizio e del servizio offerto e attivato.

*136-quater.* Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse assegnate dalla delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 71, a

valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma».

---

**1.897**

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 136, aggiungere i seguenti:*

«136-bis. All'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. L'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente, investite in *start-up* o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e medie imprese''.

136-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle finalità del comma 136-bis.

136-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al 136-bis, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**1.898**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 136, aggiungere i seguenti:*

«136-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III,



n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.

136-ter. Agli oneri derivanti dal comma 136-bis, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### 1.899

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 136, aggiungere i seguenti:*

«136-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aggiungere il seguente comma:

''4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre il finanziamento delle società finanziarie per le attività destinate:

a) all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle società finanziarie di cui al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti;

b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti;

c) alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi.''.».

136-ter. Per le finalità previste dal comma 4 di cui al comma 136-bis precedente, è attribuito un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I predetti contributi sono assegnati alle società finanziarie costituite a norma del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 marzo 2001, n. 400, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento di cui al citato decreto 30 marzo 2001, n. 400».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 136-ter valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2019 ed in 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla*

*segunte disposizione: al comma 621, le parole: 0,5 per cento sono sostituite con le seguenti: 1 per cento.*

---

### **1.900**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:*

«136-bis. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese e la conseguente la crescita dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, sono assegnati al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e il consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

136-ter. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori, all'articolo 17, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa.''

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

''5-bis. Le società finanziarie possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto all'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.''

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui*

per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

---

### 1.901

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:*

«136-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

136-ter. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecento mila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli finanziamenti."

136-quater. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui al comma 1, è istituita una sezione speciale dedicata alla concessione di garanzie in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di 3 milioni e cinquecentomila euro, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma 136-quinquies. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2 e 3, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia ai sensi del presente comma.

136-*sexies*. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, comma 6-*bis*, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «o da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a 3 milioni e cinquecentomila euro».

136-*septies*. In caso di cessione a terzi dei mini bond o dei portafogli di mini bond su cui sia stata concessa la garanzia ai sensi dell'articolo 12, comma 6-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la predetta garanzia resta valida ed alle stesse condizioni concesse ai soggetti richiedenti che hanno sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia. Nel suddetto caso di cessione la garanzia può essere attivata dal cessionario o dai soggetti richiedenti».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

---

## 1.902

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:*

«136-*bis*. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

136-*ter*. La garanzia diretta del Fondo di cui al comma 1, rilasciata sulle operazioni finanziarie, finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 4 del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, concesse ai soggetti beneficiari finali ubicati su tutto il territorio nazionale a fronte della copertura finanziaria di un programma di investimenti, avente durata fino a 30 anni, che preveda spese riferite all'acquisizione di beni immobili ovvero spese in opere murarie, nonché le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),

b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 può avere validità fino a 30 anni dalla data di sua concessione e decade allo scadere del periodo predetto».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole:* 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti* 6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

---

### 1.903

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

*Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:*

«136-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 10 gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2019; – 35.000.000;

2020; – 35.000.000;

2021; – 35.000.000.

---

**1.904**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:*

«136-bis. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, le risorse assegnate alla Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità" istituita presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000.

---

**1.905**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:*

«136-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è aggiunto il seguente:

''4. È assegnato alle società di cui al comma 3, a valere sui fondi residui di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo complessivo di 49 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro destinati a sviluppare progetti di innovazione finanziaria, ivi inclusi quelli offerti dal Fintech con infrastrutture di *cloud computing*; *big data* e *blockchain* con l'obiettivo di efficientare i processi produttivi delle società di cui al comma 1, valorizzando anche la partecipazione con le banche interessate all'innovazione della specie; 15 milioni di euro finalizzati alla costituzione di fondi di investimento alternativi previsti dagli articoli 46-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per rilevare le sofferenze dei Confidi associati alle società di cui al comma 1 con conseguente attività di recupero crediti, previa opportuna autorizzazione; 1 milione di euro finalizzato alla diffusione dell'educazione finanziaria, alla formazione manageriale ed alla consulenza alle imprese; 3 milioni di euro per il rilascio di garanzie a valere su finanziamenti rivolti al sostegno del capitale immateriale, alla crescita della competitività e pro-

duttività delle micro e piccole imprese da realizzarsi anche tramite aggregazioni”».

---

**1.906**

GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 136-bis inserire il seguente:*

«136-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2018, le *start-up* innovative, come definite dall’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono esentate da qualsiasi tassa, imposta e tributo, per il primo esercizio successivo a quello dell’anno di inizio della loro attività. Ai fini dell’attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si individuano i criteri e le condizioni ai quali le *start-up* devono attenersi per poter accedere benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**1.907**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO

*Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:*

«136-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserire il seguente:

”1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, gli interventi di cui al comma 1 si applicano anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.”».

*Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 6,3 milioni di euro per l’anno 2020, in 12,5 milioni di euro per l’anno 2021 e in 18,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede, per l’anno*

2020, mediante corrispondente riduzione, pari a 6,3 milioni di euro, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze della Tabella A allegata al presente disegno di legge, per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione, pari a 12,5 milioni di euro, del fondo di cui al comma 653 del presente articolo 1 e, a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione, pari a 18,8 milioni di euro annui, del medesimo fondo di cui al comma 653.

---

### 1.908

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:*

«136-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserire il seguente:

''1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, gli interventi di cui al comma 1 si applicano anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.''.».

*Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 6,3 milioni di euro per l'anno 2020, in 12,5 milioni di euro per l'anno 2021 e in 18,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione, pari a 6,3 milioni di euro, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze della Tabella A allegata al presente disegno di legge, per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione, pari a 12,5 milioni di euro, del fondo di cui al comma 653 del presente articolo 1 e, a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione, pari a 18,8 milioni di euro annui, del medesimo fondo di cui al comma 653.*

---

### 1.909

LA PIETRA

*Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:*

«136-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserire i seguenti:



”1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, gli interventi di cui al comma 1 si applicano anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 6,3 milioni di euro per Tanno 2020, in 12,5 milioni di euro per Tanno 2021 e in 18,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede, per Tanno 2020, mediante corrispondente riduzione, pari a 6,3 milioni di euro, dell’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze della Tabella A allegata al presente disegno di legge, per Tanno 2021 mediante corrispondente riduzione, pari a 12,5 milioni di euro, del fondo di cui al comma 653 del presente articolo 1 e, a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione, pari a 18,8 milioni di euro annui, del medesimo fondo di cui al comma 653.”».

## 1.910

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

*Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:*

«136-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserire il seguente:

”1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, gli interventi di cui al comma 1 si applicano anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”».

*Conseguentemente,*

1) *alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – ;  
2020: – 6.300.000;  
2021: – 12.500.000.

2) *all’articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di*

euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e a 6.980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

---

**1.911**

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, PEROSINO

*Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:*

«136-bis. All'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sono soppresse le seguenti parole: "e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie";

b) alla lettera a) le parole: "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi";

c) la lettera b) è soppresa».

---

**1.912**

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:*

«136-bis. All'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sono soppresse le seguenti parole: "e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie";

b) alla lettera a) le parole: "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi";

c) la lettera b) è soppresa».

---

**1.913**

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

*Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:*

«136-bis. All'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sono soppresse le seguenti parole: "e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie";

b) alla lettera a) le parole: "40,000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi";

c) la lettera b) è soppressa.».

---

### 1.914

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI, TESTOR

*Dopo il comma 136 inserire il seguente:*

«136-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui.».

*Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «con una dotazione di 9.000 milioni di euro annui» con le parole: «con una dotazione di 8.760 milioni di euro annui».*

---

### 1.915

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:*

«136-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui.».

---

### 1.916

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:*

«136-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui.».

*Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.760 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

**1.917**

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

*Dopo il comma 136, sono inseriti i seguenti:*

«136-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui.

136-ter. Agli oneri di cui al comma 32-bis, valutati in 245 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**1.918**

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:*

«136-bis. Nel biennio 2019-2020 al fine di una piena valorizzazione delle sperimentazioni della piattaforma 5G in atto nelle città di Bari, L'Aquila, Matera, Milano e Prato è assicurato il sostegno pari complessivamente a 60 milioni di euro alle corrispondenti regioni sulla base di progetti da presentarsi entro marzo 2019, secondo i criteri e le modalità previsti dalla delibera Cipe 105/2017».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.640 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.940 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.930 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

---

**1.919**

GASPARRI, MALLEGGNI, DAMIANI

*Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:*

«136-bis. Al fine di rafforzare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per l'internazionalizzazione sono stanziati 5 milioni di euro per l'annualità 2019 e 2020 per le finalità di cui all'articolo 42 del decreto legge 22/06/2012 n. 83. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante riduzione dei fondi previsti dall'articolo al comma 103 della presente legge di bilancio».

---

**1.920**

MANCA

*Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:*

«136-bis. Per contrastare lo spopolamento delle "aree interne", definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 fra Italia e Commissione UE, nonché per promuovere lo sviluppo economico e sociale dei sistemi intercomunali di cui esse si compongono, sono istituite "zone franche interne" in cui si concentreranno programmi di defiscalizzazione per la creazione di nuove piccole e micro imprese, ovvero il sostegno di quelle esistenti, nei settori del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi. Per il finanziamento degli interventi di cui al primo comma, a valere delle dotazioni di cui al Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 187, n. 183, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021. Il Fondo è integrato dal cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree. Le agevolazioni concedibili sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per il Sud, formulata sentito il Comitato tecnico nazionale per le "aree interne" presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche rurali sulla base di parametri demografici e socio-economici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa della Conferenza unificata, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del finanziamento nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 30.000.000;  
2020: – 30.000.000;  
2021: – 30.000.000.

---

## 1.921

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:*

«136-bis. Per contrastare lo spopolamento delle "aree interne", definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 fra Italia e Commissione UE, nonché per promuovere lo sviluppo economico e sociale dei sistemi intercomunali di cui esse si compongono, sono istituite "zone franche interne" in cui si concentreranno programmi di defiscalizzazione per la creazione di nuove piccole e micro imprese, ovvero il sostegno di quelle esistenti, nei settori del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi.

Per il finanziamento degli interventi di cui al primo comma, a valere delle dotazioni di cui al Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 187, n. 183, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di ... .. di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.

Il Fondo è integrato dal cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree. Le agevolazioni concedibili sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per il Sud, formulata sentito il Comitato tecnico nazionale per le "aree interne" presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche rurali sulla base di parametri demografici e socio-economici.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa della Conferenza unificata, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del finanziamento nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate».

---

**1.922**

IANNONE

*Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:*

«136-bis. Per contrastare lo spopolamento delle "aree interne", definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 fra Italia e Commissione UE, nonché per promuovere lo sviluppo economico e sociale dei sistemi intercomunali di cui esse si compongono, sono istituite "zone franche interne" in cui si concentreranno programmi di defiscalizzazione per la creazione di nuove piccole e micro imprese, ovvero il sostegno di quelle esistenti, nei settori del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi.

Per il finanziamento degli interventi di cui al primo comma, a valere delle dotazioni di cui al Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 187, n. 183, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di ... .. di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.

Il Fondo è integrato dal cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.

Le agevolazioni concedibili sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per il Sud, formulata sentito il Comitato tecnico nazionale per le "aree interne" presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche rurali sulla base di parametri demografici e socio-economici.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa della Conferenza unificata, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del finanziamento nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate».

---

**1.923**

MARTI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

*Dopo il comma 136, è aggiunto il seguente:*

«136-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 possono mantenere installati i predetti ma-

nufatti fino al 31 dicembre 2020 nelle more del riordino della materia prevista dall'articolo 1 comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2010, n. 2».

---

**1.924**

DE BERTOLDI, CIRIANI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 136, è aggiunto il seguente:*

«136-bis. Alla lettera *b*) comma 3-*quater*, dell'articolo 18 del decreto legislativo, 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, le parole: "sul piano della sostenibilità ambientale" sono sostituite dal seguente periodo: "favorendo la mobilità sostenibile, ed in particolare sostituendo a far data dalla data di entrata in vigore della presente legge, il materiale rotabile diesel, con materiale rotabile, alimentato a combustibili alternativi, oppure a trazione elettrica».

---

**1.925**

FANTETTI

*Dopo il comma 136, inserire il seguente:*

«136-bis. 1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, quattordici rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze: uno ciascuno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI), dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE), dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), dal Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), da Agenzia ICE (Istituto nazionale per il commercio con l'estero), dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE), dall'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero (ASSOCAMERESTERO), dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); due dalla Conferenza unificata (Stato-Regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; tre dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.



3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al primo paragrafo;

b) attribuisce l'attestazione distintiva di "Ristorante italiano nel mondo", di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai Ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato;

c) attribuisce l'attestazione distintiva di "Pizzeria italiana nel mondo" e di "Gelateria italiana nel mondo", secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente;

d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo «italiano»;

e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;

f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana;

g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale;

h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione;

i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta enogastronomica italiana;

m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel – mondo anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana – coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana;

n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo di cui Ultra».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in due milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 2.000.000;  
2020: – 2.000.000;  
2021: – 2.000.000.

---

## **1.926**

FANTETTI

*Dopo il comma 136, inserire il seguente:*

«136-bis. 1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, quattordici rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze: uno ciascuno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI), dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE), dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), dal Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), da Agenzia ICE (Istituto nazionale per il commercio con l'estero), dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE), dall'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero (ASSOCAMERESTERO), dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); due dalla Conferenza unificata (Stato-Regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; tre dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al primo paragrafo;

b) attribuisce l'attestazione distintiva di "Ristorante italiano nel mondo", di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai Ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato;

c) attribuisce l'attestazione distintiva di "Pizzeria italiana nel mondo" e di "Gelateria italiana nel mondo", secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente;

d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo «italiano»;

e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;

f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana;

g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale;

h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione;

i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta enogastronomica italiana;

m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel – mondo anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana – coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana;

n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo di cui Ultra».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1,5 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, si provvede a valere sul Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agri-*

*coli e agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT).*

---

**1.927**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 136, inserire il seguente:*

«136-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e agenzie di prestito su pegno, di cui all'articolo 115 del Regio decreto 773/1931, iscritte nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993"».

---

**1.928**

MANCA

*Dopo il comma 136 aggiungere i seguenti:*

«136-bis. All'articolo 4, al comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole "e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono aggiunte le seguenti parole: "e dai Sindaci interessati dalla Zona economica speciale"».

136-ter. Per contrastare lo spopolamento delle "aree interne", definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 fra Italia e Commissione UE, nonché per promuovere lo sviluppo economico e sociale dei sistemi intercomunali di cui esse si compongono, sono istituite "zone franche interne" in cui si concentreranno programmi di defiscalizzazione per la creazione di nuove piccole e micro imprese, ovvero il sostegno di quelle esistenti, nei settori del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi.

Per il finanziamento degli interventi di cui al primo comma, a valere delle dotazioni di cui al Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 187, n. 183, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di ... .. di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.

Il Fondo è integrato dal cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree. Le agevolazioni concedibili sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per il Sud, formulata sentito il Comitato

tecnico nazionale per le "aree interne" presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche rurali sulla base di parametri demografici e socio-economici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa della Conferenza unificata, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del finanziamento nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.

---

**1.929**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:*

«136-bis. All'articolo 4, al comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole "e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono aggiunte le seguenti parole: "e dai Sindaci interessati dalla Zona economica speciale"».

---

**1.930**

MANCA

*Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:*

«136-bis. All'articolo 4, al comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole "e da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti" sono aggiunte le seguenti parole: "e dai Sindaci interessati dalla Zona economica speciale"».

---

**1.931**

PEROSINO

*Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:*

«136-bis. All'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sono soppresse le seguenti parole: "e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie";

b) alla lettera a) le parole: "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi";

c) la lettera b) è soppressa.».

---

**1.932**

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

*Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:*

«136-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) i depositi e ogni altra passività nei confronti dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388"».

---

**1.933**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, VALENTE, ASSUNTELA MESSINA, MARGIOTTA, MAGORNO, FARAONE, SUDANO, CUCCA

*Al comma 137, primo periodo, sostituire le parole: «500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020», con le seguenti: «700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di cui 500 milioni di euro annui».*

*Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «pari a 8.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».*

---

**1.934**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 137, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «750 milioni»;

b) dopo le parole: «con contratto a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «di donne, qualunque sia la loro età anagrafica, e».

*Conseguentemente, al comma 621, le parole: 0,5 per cento sono sostituite con le seguenti: 1 per cento.*

*e, dopo il comma 639, aggiungere il seguente:*

«639-bis. Della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a*), è sostituita dalla seguente:

a) al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

2) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente:

"671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.";

*b-ter*) al comma 674 le parole: "o detentori" sono soppresse;

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

d) il comma 681 è sostituito dal seguente:

"681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare."».

**1.935**

TARICCO

*Al comma 137 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle assunzioni dei soggetti sopraindicati con contratti a tempo determinato in agricoltura che prevedano l'impegno scritto del datore di lavoro ad assumere lo stesso lavoratore per tre anni consecutivi, con almeno 100 giornate di lavoro per ciascun anno.».

---

**1.936**

LA PIETRA

*Al comma 137 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle assunzioni dei soggetti sopraindicati con contratti a tempo determinato in agricoltura che prevedano l'impegno scritto del datore di lavoro ad assumere lo stesso lavoratore per tre anni consecutivi, con almeno 100 giornate di lavoro per ciascun anno.».

---

**1.937**

RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 137 aggiungere i seguenti:*

«137-bis. Il comma 125 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

''125. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 10 gennaio 2019 è riconosciuto un assegno annuale di importo pari a 1.000 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.''

137-ter. Il comma 248 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.



*137-quater.* Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro dall'anno 2019.

*137-quinquies.* Quale contributo alle spese delle famiglie e sostegno alla natalità, dal 10 gennaio 2019 e per il quinquennio 2019-2023, è riconosciuto in via sperimentale ai datori di lavoro privati che erogano una o più mensilità aggiuntive ai propri dipendenti per ogni figlio nato o adottato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo erogato pari a 3 mila euro su base annua per dipendente.

*137-sexies.* L'esonero di cui al comma *137-quinquies*, spetta ai datori di lavoro in presenza di dipendenti con un'anzianità di servizio pari ad almeno due anni e a condizione che i medesimi non presentino le proprie dimissioni entro i successivi ventiquattro mesi se non per gravi motivi familiari.

*137-septies.* L'importo erogato entro i limiti per dipendente indicati dal comma *137-quinquies*, è esente dall'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle addizionali regionali e comunali.

*137-octies.* La mensilità aggiuntiva di cui al comma *137-quinquies*, è riconosciuta, in caso di adozione, previa presentazione del documento di avvenuta adozione con l'ingresso del minore in famiglia da parte della lavoratrice ovvero del lavoratore dipendente e, in caso di nascita, per i soli lavoratori dipendenti padri, previa presentazione al proprio datore di lavoro del certificato di nascita del figlio.

*137-novies.* A decorrere dal 10 gennaio 2019, si applicano a regime le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 4, comma 24, lettera *a*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. La durata del congedo obbligatorio è aumentata a dieci giorni.

*137-decies.* Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il suddetto beneficio è altresì riconosciuto, nel limite di spesa di 15 milioni di euro dal 2019, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

*137-undecies.* Quale contributo dello Stato all'ampliamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che la caratterizza, è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2019-2022, per la realizzazione di asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e la messa in sicurezza delle strutture esistenti che li ospitano. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali.

*137-duodecies.* Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta di cui al comma *137-undecies*.

*137-terdecies.* A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse non utilizzate restano nelle disponibilità del medesimo Fondo. Dal medesimo anno il limite dell'ammontare dei rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di cui al citato articolo 1, comma 152, della legge 311 del 2004 e all'articolo 1, comma 348, della legge 266 del 2005, è stabilito in 20 milioni di euro annui.

*137-quaterdecies.* Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, è rifinanziato dall'anno 2019 per 250 milioni di euro.

*137-quindecies.* All'articolo 12, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i primi due periodi sono sostituiti con i seguenti: "1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

*137-sedecies.* All'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "2.100 euro" e "40.000 euro" sono sostituite rispettivamente con le seguenti: "2.500 euro" e "70.000 euro".

*137-septiesdecies.* A decorrere dal 10 gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione, sono riconosciuti 12 mesi per ogni figlio, nel limite

massimo di tre anni. Il riconoscimento degli anni per ogni figlio si applica anche ai casi di cui ai Titoli II e III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Per le donne di cui al primo periodo, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'anzianità contributiva e gli anni riconosciuti in funzione di ogni figlio sia almeno pari a 36. Ai fini del computo del trattamento pensionistico agli anni riconosciuti per ogni figlio non corrisponde alcuna contribuzione figurativa.

137-*octiesdecies*. Agli oneri di cui ai commi da 137-*bis* al 137-*septiesdecies* si provvede nei limiti di 6.500 milioni annui, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 138».

---

### 1.938

PICHELTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 137 aggiungere i seguenti:*

«137-*bis*. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 137-*quinqüies*.

137-*ter*. Il godimento del beneficio di cui al comma 137-*bis* è soggetto alle seguenti limitazioni:

c) le imprese di cui al comma 137-*bis* devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;

d) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

137-*quater*. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 137-*bis* e 137-*ter* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

137-*quinqüies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 2 miliardi di euro per l'anno nell'anno 2019, 2020, 2021 e 2022 si provvede attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal comma 5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma

1 pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

---

### 1.939

MARCUCCI, NANNICINI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA, MARINO, STEFANO, FEDELI

*Dopo l'articolo 137, aggiungere i seguenti:*

«137-bis. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ai rapporti di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'aliquota di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica in misura ridotta di quattro punti percentuali con riferimento ai periodi lavorativi svolti fino al 31 dicembre 2028. Sono conseguentemente ridotte, nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente, le aliquote di contribuzione a carico, rispettivamente, del datore di lavoro e del lavoratore. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni contributive. In tali ultimi casi, il beneficio è riconosciuto solo a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dell'agevolazione.

137-ter. Con riferimento al periodo decorrente dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2028, la riduzione dell'aliquota contributiva di cui al comma

137-bis si applica anche nel caso di trasformazione di contratto a tempo determinato o di contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

*137-quater.* L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

*137-quinquies.* L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi dei commi da *137-bis* a *137-quater* e delle conseguenti minori entrate contributive, stimate in 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027; 7.030 milioni di euro per l'anno 2028, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

*137-sexies.* Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2028».

*Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «5.250 milioni di euro per l'anno 2019, 5.240 milioni di euro per l'anno 2020, 4.590 milioni di euro per l'anno 2021, 4.090 milioni di euro per l'anno 2022, 3.469 milioni di euro per l'anno 2023, 2.830 milioni di euro per l'anno 2024, 2.150 milioni di euro per l'anno 2025, 1.510 milioni di euro per l'anno 2026, 760 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».*

---

## 1.940

NANNICINI, MISIANI, PATRIARCA

*Dopo l'articolo 137, aggiungere i seguenti:*

«*137-bis.* A decorrere dal 10 gennaio 2019, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ai rapporti di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'aliquota di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica in misura ridotta di quattro

punti percentuali. Sono conseguentemente ridotte, nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente, le aliquote di contribuzione a carico, rispettivamente, del datore di lavoro e del lavoratore. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni contributive. In tali ultimi casi, il beneficio è riconosciuto solo a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dell'agevolazione.

*137-ter.* La riduzione dell'aliquota contributiva di cui al comma 137-*bis*. si applica anche nel caso di trasformazione di contratto a tempo determinato o di contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

*137-quater.* L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

*137-quinquies.* L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi dei commi da 137-*bis* a 137-*quater* e delle conseguenti minori entrate contributive, stimate in 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027; 7.030 milioni di euro per l'anno 2028 e 9.500 milioni di euro a decorrere dal 2029, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze».

*Conseguentemente:*

al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «9.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027, 8.000 milioni di euro per l'anno 2028 e 4.830 milioni di euro per l'anno 2024, 4.150 milioni di euro per l'anno 2025, 3.510 milioni di euro per l'anno 2026, 2.760 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.»;

al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «5.250 milioni di euro per l'anno 2019, 5.240 milioni di euro per l'anno 2020, 4.590 milioni di euro per l'anno 2021, 4.090 milioni di euro per l'anno 2022, 3.469 milioni di euro per l'anno 2023, 2.830 milioni di euro per l'anno 2024, 2.150 milioni di euro per l'anno 2025, 1.510 milioni di euro per l'anno 2026, 760 milioni di euro per l'anno 2027, 5.970 milioni di euro per l'anno 2028 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

**1.941**

MARCUCCI, NANNICINI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA, MARINO, STEFANO, FEDELI

*Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:*

«137-bis. Al fine di favorire la natalità, promuovere l'occupazione, in particolare femminile, e incrementare il sostegno finanziario alla genitorialità, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo per l'assegno unico ai figli" con una dotazione di 4 miliardi di euro per l'anno 2019 e 5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

137-ter. Le risorse di cui al comma 137-bis sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi finalizzati al riconoscimento di un assegno unico per ciascun figlio minore a carico, sotto forma di una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, in misura decrescente al crescere del reddito, per tutti i tipi di lavoro e per tutte le fasce di reddito, ivi inclusi i contribuenti con una imposta netta minore o uguale a zero.

137-quater. L'assegno di cui al comma 137-ter prevede un beneficio massimo di 240 euro per dodici mensilità ed è ridotto per i figli maggiorenni di età inferiore a ventisei anni e maggiorato per ciascun figlio con disabilità.

137-quinquies. I provvedimenti di cui al comma 137-ter individuano i trattamenti e gli strumenti vigenti aventi le medesime finalità dell'assegno di cui al comma 137-ter, che cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei medesimi provvedimenti. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma incrementano la dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 137-bis».

*Conseguentemente:*

*al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 di euro» con le seguenti: «5.200 milioni di euro»;*

*al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.500 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 5.799 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

---

**1.942**

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNÀ, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, Assuntela MESSINA, MARGIOTTA, MAGORNO, FARAONE, SUDANO, CUCCA

*Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:*

«137-bis. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

137-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 137-bis per l'anno 2020 si provvede, per un valore di 300 milioni di euro, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla presente legge e, per un valore di 300 milioni di euro, alle risorse dei Fondi strutturali europei relative ai Programmi operativi nazionali e regionali.

137-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 137-bis, il Cipe è autorizzato a operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo. Sono, altresì, adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei relativi programmi previa intesa, nel caso di utilizzo di risorse regionali, con le amministrazioni interessate».

---

**1.943**

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 137 aggiungere i seguenti:*

«131-bis. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020. Conseguentemente, la dotazione finanziaria di cui al comma 108 dello stesso articolo è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2020".

131-ter. Al predetto onere si provvede, per un valore corrispondente, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

137-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 131-bis e 131-ter, il Comitato interministeriale per la programmazione economica è autorizzato ad operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo».

---



**1.944**

PICHELTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 137 aggiungere i seguenti:*

«137-bis. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020. Conseguentemente, la dotazione finanziaria di cui al comma 108 dello stesso articolo è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2020".

137-ter. All'onere di cui al comma 137-bis onere si provvede, per un valore corrispondente, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

137-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 137-bis e 137-ter, il Comitato interministeriale per la programmazione economica è autorizzato ad operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo».

**1.945**

MARCUCCI, NANNICINI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA, MARINO, STEFANO, FEDELI

*Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:*

«137-bis. Al fine di incrementare il beneficio economico e la platea dei beneficiari del Reddito d'inclusione (Rei), al decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), le parole: "euro 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.000";

b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il beneficio economico del ReI è pari, su base annua, al valore di euro 4,000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni previste dall'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il beneficio non può eccedere il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, incrementato del 50 per cento. Il valore mensile del ReI è pari a un dodicesimo del valore su base annua";

c) all'articolo 4, comma 5, primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due mesi";

d) all'articolo 6, comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I beneficiari del ReI per i quali il progetto personalizzato preveda

la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno di ricollocazione per i beneficiari del ReI è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento'';

e) all'articolo 7, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a 450 milioni di euro nel 2019 e a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9'';

f) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: ''d) il valore di euro 4.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a)'';

b) la lettera j) è sostituita dalla seguente: ''f) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1''.

137-ter. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

*Conseguentemente, al comma 138:*

*al primo periodo, sostituire le parole: «9,000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «3.802 milioni di euro per l'anno 2019, 3.842 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.870 milioni a decorrere dall'anno 2021»;*

*sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.*

## 1.946

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:*

«137-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: ''In via sperimentale, dal 10 maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''A decorrere dal 10 maggio 2017''.

137-ter. Il beneficio di cui al comma 137-bis è riconosciuto entro il limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2019, 930 milioni di euro

per l'anno 2020, 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, 2.150 milioni di euro per l'anno 2022, 2.500 milioni di euro per l'anno 2023 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie».

*Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.400 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.070 milioni di euro per l'anno 2020, a 5.400 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.850 milioni di euro per l'anno 2022, a 4.499 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

---

## 1.947

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:*

«137-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "anche in regime di somministrazione" sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione."

137-ter. Agli oneri derivanti dalla misura di cui al comma 137-bis, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.».

---

**1.948**

LONARDO

*Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:*

«137-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "anche in regime di somministrazione" sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione".

137-ter. Agli oneri derivanti dalla misura di cui al comma 137-bis, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire. Programma 1. Fondi da assegnare.».

---

**1.949**

MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:*

«137-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "anche in regime di somministrazione" sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione".

137-ter. Agli oneri derivanti dalla misura di cui al comma 137-bis, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.»

---

**1.950**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:*

«137-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai lavoratori assunti a termine, anche a scopo di somministrazione, per lo svolgimento delle

attività stagionali individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.''.

137-ter. Agli oneri derivanti dalla misura di cui al comma 137-bis, pari a 1,75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.».

---

### 1.951

LONARDO

*Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:*

«137-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '' , ai lavoratori assunti a termine, anche a scopo di somministrazione, per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81''».

«137-ter. Agli oneri derivanti dalla misura di cui al comma 137-bis, pari a 1,75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.»

---

### 1.952

SICLARI, VITALI, GIAMMANCO, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 137 aggiungere i seguenti:*

«137-bis. Al fine di attenuare di rilanciare gli investimenti nelle Regioni del Sud Italia, alle imprese che investono in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nei settori turistico ed agroalimentare, è riconosciuto, per un periodo massimo di 72 mesi dall'inizio dell'attività di investimento, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, fino alla concorrenza dell'intero investimento realizzato.

137-ter. Agli oneri derivanti dal comma 137-bis, valutato in 23,5 milioni di euro per l'anno 2019, 51,8 milioni di euro per il 2020, 34,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e 14 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire''

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.».

---

**1.953**

MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:*

«137-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”, ai lavoratori assunti a termine, anche a scopo di somministrazione, per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,».

137-ter. Agli oneri derivanti dalla misura di cui al comma 137-bis, pari a 1,75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.».

---

**1.954**

NANNICINI, PATRIARCA

*Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:*

«137-bis. Alla legge 11 febbraio 1980 n. 18 dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

**”Art. 3-bis.**

*(Istituzione dell'assegno personale di cura)*

1. Coloro a cui è già stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, così come prevista rispettivamente dall'articolo 1 della presente legge ovvero dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 e successive modificazioni, o l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni) possono, a domanda, sottoporsi ad ulteriore accertamento, che può avvenire anche sugli atti, presso le commissioni competenti ai fini del riconoscimento delle condizioni per l'erogazione di un ulteriore assegno personale di cura di importo variabile e gradato secondo quanto indicato dal presente articolo, volto a favorire progetti individualizzati per l'inclusione sociale, l'autonomia personale e le necessità di sostegno intensivo.

2. Coloro i quali richiedano la concessione di una indennità di accompagnamento indicate dal comma 1, contestualmente alla presentazione di tale domanda possono anche richiedere che le visite di accertamento delle condizioni relative all'invalidità civile, cecità civile, sordità, nel caso gli esiti diano luogo al riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione delle rispettive indennità di accompagnamento o di comunicazione, individuano la sussistenza delle condizioni richieste per l'erogazione e la graduazione dell'assegno personale di cura.

3. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro per la famiglia e la disabilità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno personale di cura per l'individuazione delle gradazioni di tale assegno. Tali criteri devono commisurare il grado di disabilità sulla base di un sistema uniforme di valutazione attraverso una scala articolata per livelli di gravità condizioni e necessità specifiche e devono tener conto dell'intensità del sostegno individuale necessario, in coerenza con la definizione di disabilità espressa dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

4. Per il computo dell'assegno personale di cura si assume a riferimento l'importo indicizzato dell'indennità di accompagnamento riconosciuto agli invalidi civili ai sensi della presente legge.

5. L'importo dell'assegno personale di cura può essere riconosciuto fino ad un valore massimo pari al doppio dell'importo previsto dalla citata indennità di accompagnamento secondo la seguente gradazione:

*a)* sostegno all'autonomia e all'inclusione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 3: importo pari a una volta l'indennità di accompagnamento;

*b)* sostegno a progetti di vita indipendente di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri del decreto ministeriale di cui al comma 3: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

*c)* sostegno a persone con disabilità grave in condizioni di necessità di assistenza vitale così come definita dall'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

*d)* sostegno a percorsi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3: importo fino ad un importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

6. Una volta che la concessione dell'assegno personale di cura e la relativa graduazione siano state approvate dalle commissioni competenti, ai fini della sua erogazione nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 5 è richiesta la sottoscrizione di un progetto individualizzato elaborato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con il coinvolgimento diretto dell'interessato o di chi lo rappresenta, dai ser-

vizi sociali territorialmente competenti. Il progetto individualizzato deve indicare in modo specifico e dettagliato la finalità e le modalità dell'erogazione, secondo quanto previsto al comma 8.

7. Qualora i servizi sociali territorialmente competenti non elaborino i progetti individualizzati entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dall'esito delle valutazioni delle commissioni competenti, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 3, l'interessato o chi lo rappresenta, può richiedere comunque l'erogazione dell'assegno personale di cura. In tal caso, l'erogazione sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente della finalità di impiego e la modalità di erogazione dell'assegno di cura, secondo quanto previsto al comma 8.

8. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura di cui alla lettera c), del comma 2 è sufficiente la presentazione della congruente documentazione sanitaria indicata all'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 accompagnata dall'indicazione da parte dell'interessato o di chi lo rappresenta, delle finalità di impiego e della modalità di erogazione dell'assegno personale di cura.

9. L'assegno personale di cura a scelta dell'avente diritto o di chi lo rappresenta può essere erogato secondo le seguenti modalità:

a) rilascio di una carta servizi o voucher utilizzabile per l'acquisto di servizi professionali di assistenza o di cura conformi alla finalità individuata erogata dagli enti locali, da strutture sociosanitarie accreditate o da centri e soggetti convenzionati con l'INPS;

b) trasferimento monetario volto alla copertura di costi di assistenza personale o di cura ovvero all'acquisto di beni o servizi conformi alla finalità individuata secondo il caso, ai sensi dei precedenti commi. Tale trasferimento monetario deve avvenire attraverso l'accredito dell'importo attribuito a titolo di assegno personale di cura con le stesse modalità con cui viene accreditata l'indennità di accompagnamento percepita dall'interessato.

10. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura è richiesta rendicontazione delle spese sostenute così da consentire la verifica di coerenza tra l'impegno della prestazione e la finalità individuata, secondo il caso, ai sensi dei precedenti commi. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 5, la documentazione volta alla rendicontazione deve includere copia del contratto di assunzione dell'assistente personale o del personale di cura e dei relativi versamenti contributivi e previdenziali, ovvero la documentazione comprovante l'acquisto dei beni e dei servizi individuati.

11. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8



del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le maggiori organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, si provvede:

- a) alla individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei procedimenti concessori, delle procedure di erogazione dell'assegno personale di cura e delle modalità di verifica, sospensione e revoca;
- b) alla definizione di modalità e criteri omogenei per le procedure di rendicontazione garantendo la massima semplificazione, trasparenza e tracciabilità di tali procedure;
- c) alla definizione di linee guida per la redazione dei progetti individualizzati.

12. Il diritto all'assegno personale di cura, ove riconosciuto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la relativa domanda.».

*Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «per l'anno 2019 pari a 8.000 milioni di euro e a decorrere dal 2020 pari a 6.700 milioni di euro annui».*

---

### **1.955**

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:*

«137-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) esigenze connesse ad incrementi temporanei e significativi dell'attività ordinaria»;
- b) aggiungere dopo la lettera b) la seguente: «b-bis) esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51.».

### **1.956**

ROSSOMANDO, MISIANI

*Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:*

«137-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti a decorrere dall'anno 2019, Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui.».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.690 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.990 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.989 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

---

### **1.957**

D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, VALENTE, ASSUNTELA MESSINA, STEFANO, MARGIOTTA, MAGORNO, FARAONE, SUDANO, CUCCA

*Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:*

«137-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti a decorrere dall'anno 2019. Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per ranno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per Panno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.690 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.940 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.990 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

---

### **1.958**

BELLANOVA, D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, VALENTE, ASSUNTELA MESSINA, STEFANO, MARGIOTTA, MAGORNO, FARAONE, SUDANO, CUCCA, MISIANI, MANCA, MARINO

*Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:*

«137-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti a decorrere dall'anno 2019. Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: "6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "6.690 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.940 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.990 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

*All'articolo 1 comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «vittime di violenza di genere» sono inserite le seguenti: «e alle vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale».*

---

### **1.959**

STEFANO

*Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:*

«137-bis. Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) il 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per le assunzioni effettuate, a decorrere dal 10 gennaio 2019, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, in relazione a lavoratori residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, di età non inferiore a quarantacinque anni, espulsi dal mercato del lavoro e disoccupati da oltre sei mesi, spetta, per la durata di ventiquattro mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro. Le predette disposizioni si applicano anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età espulse dal mercato del lavoro e disoccupate da oltre sei mesi, residenti nelle predette regioni».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»*

---

### **1.960**

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 137, inserire il seguente:*

«131-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2019, il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 8.150 euro».

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 2.500.000;

2019: – 2.500.000;

2020: – 2.500.000.

---

### **1.961**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 137 inserire il seguente:*

«137-bis. Al fine di introdurre nell'ordinamento il reddito di infanzia, quale misura per il sostegno alla natalità e alla famiglia, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo per il reddito di infanzia", con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il Fondo prevede un premio da assegnare alle famiglie per ogni bambino con età inferiore ai 6 anni. Con decreto del Ministro delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e ripartizione del predetto fondo».

*Conseguentemente:*

sopprimere i commi 138 e 141;

sopprimere le parole: «comma 141» ovunque ricorrano.

---

### **1.962**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:*

«137-bis. In seguito ad eventuali accertate irregolarità nel possesso del documento unico di regolarità contributiva, la decadenza dai benefici di cui all'articolo 1, comma 1175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, opera a decorrere dall'anno di imposta in corso alla data di accertamento».

---

**1.963**

URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO

*Dopo il comma 137 è aggiunto il seguente:*

«137-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 gennaio 2019».

---

**1.964**

URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO

*Dopo il comma 137 è aggiunto il seguente:*

«137-bis. Le disposizioni di cui all'art. 21 comma 01 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 non si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato in essere all'entrata in vigore della presente legge e a quelli stipulati entro il 31 gennaio 2019».

---

**1.965**

URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO

*Dopo il comma 137 è aggiunto il seguente:*

«137-bis. Le disposizioni di cui all'art. 21 comma 01 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 non si applicano ai casi di prima proroga o primo rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato».

---

**1.966**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Sopprimere i commi 138, 139, 140 e 141.**Conseguentemente, dopo il comma 408, aggiungere i seguenti:*

«408-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il sostegno alla formazione degli studenti, con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dal 10 gennaio 2019, destinato a finanziare la formazione scolastica ed extracurricolare degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

A tal fine, a tutti gli studenti residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, una Carta elettronica. La Carta è alimentata con un importo annuale pari a 1.000 euro, a decorrere dal 10 gennaio 2019. Detto importo è versato nel mese di settembre di ogni anno di frequenza effettiva della scuola da parte dei soggetti beneficiari fino alla conclusione dell'intero ciclo scolastico. L'abbandono dell'anno scolastico costituisce causa di decadenza dal beneficio e comporta l'obbligo di restituzione delle somme erogate, proporzionalmente al periodo di mancata frequenza. La Carta può essere utilizzata per l'acquisto di libri, per il trasporto, per il servizio mensa e per ogni esigenza dello studente decisa dagli organi preposti, nonché per le ulteriori finalità determinate con il decreto di cui al comma 408-ter, anche a integrazione e supporto della formazione scolastica.

408-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta di cui al comma 408-bis, nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.».

---

## 1.967

TIRABOSCHI

*Sostituire il comma 138 con i seguenti:*

«138. Al fine di prevedere la formazione di Diplomatici e Laureati necessari per il settore del digitale nei prossimi 5 anni, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per la formazione di professionalità digitali», con una dotazione pari a 6.010 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

138-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con appositi provvedimenti normativi da emanare entro 90 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti stabilendo i beneficiari e le modalità con cui devono essere erogate tali risorse.».

*Conseguentemente sopprimere i commi 140 e 141.*

---

**1.968**

BITI

*Sostituire il comma 138 con il seguente:*

«138. Al fine di sostenere i percorsi di attivazione nel mercato del lavoro, con l'obiettivo di potenziare il sistema delle politiche attive, e mirando al reinserimento sociale di tutte quelle persone che vivono condizioni di marginalità economica e sociale, è ulteriormente finanziato il Fondo per le politiche attive del lavoro di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 novembre 2014, con una dotazione pari a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Al fine di potenziare lo strumento del Reddito di Inclusione (Rei), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è ulteriormente finanziato il Fondo Povertà, di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, per un importo pari a 2.166 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.166 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.166 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.».

*Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «4.636 milioni di euro per l'anno 2019, 4.676 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.704 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «4.200 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 4.499 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».*

**1.969**

BITI

*Sostituire il comma 138 con il seguente:*

«Al fine di incentivare l'occupazione giovanile stabile e di sostenere la competitività dell'industria italiana attraverso programmi di alta formazione professionale, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo per il sostegno dell'occupazione giovanile e dell'alta formazione professionale", con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, sentite le camere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente

legge, è regolato il funzionamento del Fondo di cui al precedente periodo. L'anzidetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che:

*a)* ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuto, per un periodo massimo di sessanta mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 10.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile; *b)* l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro; *c)* non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato; *d)* ai fini del riconoscimento dell'esonero di cui alla lettera *a)* si applicano i commi 103, 104 e 105 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; *e)* l'esonero di cui alla lettera *a)* si applica anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione».

---

## 1.970

MALAN

*Sostituire il comma 138, con il seguente:*

«138. Per ogni figlio cittadino dell'Unione Europea residente in Italia di età inferiore ai quindici anni, è riconosciuto un assegno quadrimestrale pari a 300 euro. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

---



**1.971**

NANNICINI, MISIANI, PATRIARCA

*Al comma 138, sopprimere le parole: «le pensioni di cittadinanza e».*

*Conseguentemente,*

*– al comma 139, sostituire le parole: «di ulteriori modalità di pensionamento anticipato» con le seguenti: «della pensione di garanzia»;*

*– dopo il comma 139, inserire i seguenti:*

«139-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2019, i soggetti che abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 ovvero che abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, hanno diritto all'integrazione del trattamento pensionistico spettante, ove inferiore, fino a un livello minimo denominato «pensione di garanzia», di importo mensile pari a 750 euro.

139-ter. Ai fini della valorizzazione della carriera contributiva del lavoratore, l'importo minimo della pensione di garanzia è maggiorato in misura pari a 15 euro per ciascun anno di anzianità contributiva superiore al ventesimo, entro il limite massimo di 1.000 euro;

139-quater. Il diritto di accesso alla «pensione di garanzia» si consegue a condizione che il beneficiario non posseda redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione di garanzia calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

139-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 139-bis a 139-quater si provvede, entro il limite di spesa di 500 milioni di euro annui per gli anni 2019, 2020 e 2021, 1.500 milioni di euro annui per gli anni 2022, 2023 e 2024, 3.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 139».

**1.972**

MALAN

*Al comma 138 sopprimere le parole da: «quest'ultimo quale misura contro la povertà» fino a: «emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.».*

**1.973**

RENZI

*Al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.000 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

*Conseguentemente, dopo il comma 146 aggiungere il seguente:*

«146-bis. Alla legge 11 febbraio 1980 n. 18 dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

**”Art. 3-bis.**

*(Istituzione dell'assegno personale di cura)*

1. Coloro a cui è già stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, così come prevista rispettivamente dall'articolo 1 della presente legge ovvero dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 e successive modificazioni, o l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni, possono, a domanda, sottoporsi ad ulteriore accertamento, che può avvenire anche sugli atti, presso le commissioni competenti ai fini del riconoscimento delle condizioni per l'erogazione di un ulteriore assegno personale di cura di importo variabile e gradato secondo quanto indicato dagli articoli 3-bis, comma 3, e 3-ter, comma 2, volto a favorire progetti individualizzati per l'inclusione sociale, l'autonomia personale e le necessità di sostegno intensivo.

2. Coloro i quali richiedano la concessione di una indennità di accompagnamento indicate dal comma 1, contestualmente alla presentazione di tale domanda possono anche richiedere che le visite di accertamento delle condizioni relative all'invalidità civile, cecità civile, sordità, nel caso gli esiti diano luogo al riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione delle rispettive indennità di accompagnamento o di comunicazione, individuano la sussistenza delle condizioni richieste per l'erogazione e la graduazione dell'assegno personale di cura.

3. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro per la famiglia e la disabilità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno personale di cura per l'individuazione delle gradazioni di tale assegno, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3-ter, comma 2. Tali criteri devono commisurare il grado di disabilità sulla base di un sistema uniforme di valutazione attraverso una scala articolata per livelli di gravità condizioni e necessità specifiche e devono tener conto dell'intensità del sostegno individuale necessario, in coerenza con la definizione di disabilità espressa dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

**Art. 3-ter.**

*(Importo ed erogazione dell'assegno personale di cura)*

1. Per il computo dell'assegno personale di cura si assume a riferimento l'importo indicizzato dell'indennità di accompagnamento riconosciuto agli invalidi civili ai sensi della presente legge.

2. L'importo dell'assegno personale di cura può essere riconosciuto fino ad un valore massimo pari al doppio dell'importo previsto dalla citata indennità di accompagnamento secondo la seguente gradazione:

*a)* sostegno all'autonomia e all'inclusione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis comma 3: importo pari a una volta l'indennità di accompagnamento;

*b)* sostegno a progetti di vita indipendente di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

*c)* sostegno a persone con disabilità grave in condizioni di necessitare di assistenza vitale così come definita dall'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

*d)* sostegno a percorsi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3: importo fino ad un importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

3. Una volta che la concessione dell'assegno personale di cura e la relativa graduazione siano state approvate dalle commissioni competenti, ai fini della sua erogazione nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 2 è richiesta la sottoscrizione di un progetto individualizzato elaborato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con il coinvolgimento diretto dell'interessato o di chi lo rappresenta, dai servizi sociali territorialmente competenti. Il progetto individualizzato deve indicare in modo specifico e dettagliato la finalità e le modalità dell'erogazione, secondo quanto previsto al comma 7.

4. Qualora i servizi sociali territorialmente competenti non elaborino i progetti individualizzati entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dall'esito delle valutazioni delle commissioni competenti, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3, l'interessato o chi lo rappresenta, può richiedere comunque l'erogazione dell'assegno personale di cura. In tal caso, l'erogazione sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente della finalità di impiego e la modalità di erogazione dell'assegno di cura, secondo quanto previsto al comma 6.

5. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura di cui alla lettera c), del comma 2 è sufficiente la presentazione della congruente documentazione sanitaria indicata all'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 accompagnata dall'indicazione da parte dell'interessato o di chi lo rappresenta, delle finalità di impiego e della modalità di erogazione dell'assegno personale di cura, secondo quanto previsto al comma 6.

6. L'assegno personale di cura a scelta dell'avente diritto o di chi lo rappresenta può essere erogato secondo le seguenti modalità:

a) rilascio di una carta servizi o voucher utilizzabile per l'acquisto di servizi professionali di assistenza o di cura conformi alla finalità individuata secondo il caso ai sensi dei commi 3, 4 e 5 erogati dagli enti locali, da strutture socio-sanitarie accreditate o da centri e soggetti convenzionati con l'INPS;

b) trasferimento monetario volto alla copertura di costi di assistenza personale o di cura ovvero all'acquisto di beni o servizi conformi alla finalità individuata secondo il caso, ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5. Tale trasferimento monetario deve avvenire attraverso l'accredito dell'importo attribuito a titolo di assegno personale di cura con le stesse modalità con cui viene accreditata l'indennità di accompagnamento percepita dall'interessato.

7. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura è richiesta rendicontazione delle spese sostenute così da consentire la verifica di coerenza tra l'impegno della prestazione e la finalità individuata, secondo il caso, ai sensi dei commi 3, 4 o 5. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 6, la documentazione volta alla rendicontazione deve includere copia del contratto di assunzione dell'assistente personale o del personale di cura e dei relativi versamenti contributivi e previdenziali, ovvero la documentazione comprovante l'acquisto dei beni e dei servizi individuati.

8. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le maggiori organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, si provvede:

a) alla individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei procedimenti concessori, delle procedure di erogazione dell'assegno personale di cura e delle modalità di verifica, sospensione e revoca;

b) alla definizione di modalità e criteri omogenei per le procedure di rendicontazione di cui al precedente comma 4 garantendo la massima semplificazione, trasparenza e tracciabilità di tali procedure;

c) alla definizione di linee guida per la redazione dei progetti individualizzati di cui al precedente comma 2.

9. Il diritto all'assegno personale di cura, ove riconosciuto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la relativa domanda'».

---

#### **1.974**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MANCA, BOLDRINI

*Al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «per l'anno 2019 pari a 8.000 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2020 pari a 6.700 milioni di euro».*

*Conseguentemente, dopo il comma 146 aggiungere il seguente:*

«146-bis. Alla legge 11 febbraio 1980 n. 18, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

#### **«Art. 3-bis.**

*(Istituzione dell'assegno personale di cura)*

1. Coloro a cui è già stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, così come prevista rispettivamente dall'articolo 1 della presente legge ovvero dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni, o l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni, possono, a domanda, sottoporsi ad ulteriore accertamento, che può avvenire anche sugli atti, presso le commissioni competenti ai fini del riconoscimento delle condizioni per l'erogazione di un ulteriore assegno personale di cura di importo variabile e gradato secondo quanto indicato dagli articoli 3-bis, comma 3, e 3-ter, comma 2, volto a favorire progetti individualizzati per l'inclusione sociale, l'autonomia personale e le necessità di sostegno intensivo.

2. Coloro i quali richiedano la concessione di una indennità di accompagnamento indicate dal comma 1, contestualmente alla presentazione di tale domanda possono anche richiedere che le visite di accertamento delle condizioni relative all'invalidità civile, cecità civile, sordità, nel caso gli esiti diano luogo al riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione delle rispettive indennità di accompagnamento o di comunicazione, individuano la sussistenza delle condizioni richieste per l'erogazione e la graduazione dell'assegno personale di cura.

3. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro per la famiglia e la disabilità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno personale di cura per l'individuazione delle gradazioni di tale

assegno, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3-ter, comma 2. Tali criteri devono commisurare il grado di disabilità sulla base di un sistema uniforme di valutazione attraverso una scala articolata per livelli di gravità condizioni e necessità specifiche e devono tener conto dell'intensità del sostegno individuale necessario, in coerenza con la definizione di disabilità espressa dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

### **Art. 3-ter.**

#### *(Importo ed erogazione dell'assegno personale di cura)*

1. Per il computo dell'assegno personale di cura si assume a riferimento l'importo indicizzato dell'indennità di accompagnamento riconosciuto agli invalidi civili ai sensi della presente legge.

2. L'importo dell'assegno personale di cura può essere riconosciuto fino ad un valore massimo pari al doppio dell'importo previsto dalla citata indennità di accompagnamento secondo la seguente gradazione:

*a)* sostegno all'autonomia e all'inclusione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis comma 3: importo pari a una volta l'indennità di accompagnamento;

*b)* sostegno a progetti di vita indipendente di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

*c)* sostegno a persone con disabilità grave in condizioni di necessità di assistenza vitale così come definita dall'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

*d)* sostegno a percorsi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3: importo fino ad un importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

3. Una volta che la concessione dell'assegno personale di cura e la relativa graduazione siano state approvate dalle commissioni competenti, ai fini della sua erogazione nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 2 è richiesta la sottoscrizione di un progetto individualizzato elaborato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con il coinvolgimento diretto dell'interessato o di chi lo rappresenta, dai servizi sociali territorialmente competenti. Il progetto individualizzato deve indicare in modo specifico e dettagliato la finalità e le modalità dell'erogazione, secondo quanto previsto al comma 7.

4. Qualora i servizi sociali territorialmente competenti non elaborino i progetti individualizzati entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dall'esito delle valutazioni delle commissioni competenti, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3, l'interessato o chi lo rappresenta, può richiedere comunque l'erogazione dell'assegno personale di cura. In tal caso, l'erogazione sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente della finalità di impiego e la modalità di erogazione dell'assegno di cura, secondo quanto previsto al comma 6.

5. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura di cui alla lettera c), del comma 2 è sufficiente la presentazione della congruente documentazione sanitaria indicata all'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 accompagnata dall'indicazione da parte dell'interessato o di chi lo rappresenta, delle finalità di impiego e della modalità di erogazione dell'assegno personale di cura, secondo quanto previsto al comma 6.

6. L'assegno personale di cura a scelta dell'avente diritto o di chi lo rappresenta può essere erogato secondo le seguenti modalità:

a) rilascio di una carta servizi o voucher utilizzabile per l'acquisto di servizi professionali di assistenza o di cura conformi alla finalità individuata secondo il caso ai sensi dei commi 3, 4 e 5 erogati dagli enti locali, da strutture socio-sanitarie accreditate o da centri e soggetti convenzionati con l'INPS;

b) trasferimento monetario volto alla copertura di costi di assistenza personale o di cura ovvero all'acquisto di beni o servizi conformi alla finalità individuata secondo il caso, ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5. Tale trasferimento monetario deve avvenire attraverso l'accredito dell'importo attribuito a titolo di assegno personale di cura con le stesse modalità con cui viene accreditata l'indennità di accompagnamento percepita dall'interessato.

7. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura è richiesta rendicontazione delle spese sostenute così da consentire la verifica di coerenza tra l'impegno della prestazione e la finalità individuata, secondo il caso, ai sensi dei commi 3,4 o 5. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 6, la documentazione volta alla rendicontazione deve includere copia del contratto di assunzione dell'assistente personale o del personale di cura e dei relativi versamenti contributivi e previdenziali, ovvero la documentazione comprovante l'acquisto dei beni e dei servizi individuati.

8. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le maggiori organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, si provvede:

a) alla individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei procedimenti concessori, delle procedure di erogazione dell'assegno personale di cura e delle modalità di verifica, sospensione e revoca;

b) alla definizione di modalità e criteri omogenei per le procedure di rendicontazione di cui al precedente comma 4 garantendo la massima semplificazione, trasparenza e tracciabilità di tali procedure;

c) alla definizione di linee guida per la redazione dei progetti individualizzati di cui al precedente comma 2.

9. Il diritto all'assegno personale di cura, ove riconosciuto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la relativa domanda.'».

---

### 1.975

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «8.000 milioni».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 256 sostituire le parole: 525 milioni con le seguenti: 1.525 milioni;*

b) *al comma 258 sopprimere la lettera d).*

---

### 1.976

PATRIARCA, LAUS, PARENTE, NANNICINI, MISIANI, FEDELI, VALENTE, CIRINNÀ, MANCA, MARINO, STEFANO, BOLDRINI

*Al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui» con le seguenti: «pari a 8.650 milioni di euro annui».*

*Conseguentemente dopo il comma 146, aggiungere il seguente:*

«146-bis. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili, anche per ogni figlio nato o adottato dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.»

---



**1.977**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 138, sostituire le parole:* «è istituito un fondo denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza", con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.», *con le seguenti:* «è istituito un fondo denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza", con una dotazione pari a 8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

*E, al comma 233, lettera a), sostituire le parole:* «pari a 300 unità per l'anno 2019, a 300 unità per l'anno 2020 e a 330 unità per l'anno 2021. con le seguenti: 716 unità per l'anno 2019, a 716 unità per l'anno 2020 e a 716 unità per l'anno 2021».

---

**1.978**

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI

*Al comma 138, sostituire le parole:* «è istituito un fondo denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza", con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.», *con le seguenti:* «è istituito un fondo denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza", con una dotazione pari a 8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

*E, al comma 164, primo periodo, alinea, sostituire le parole:* 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: a) 903 unità di Area II per l'anno 2019 con le seguenti: 3.860 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: a) 1.860 unità di assistenti giudiziari, Area II, per l'anno 2019, mediante scorrimento integrale della graduatoria degli idonei al concorso 2016.

---

**1.979**

MINUTO, GASPARRI, CAUSIN, BERARDI, GALLIANI, MASINI, DAMIANI, FLORIS, SERAFINI, GIRO, SCHIFANI, LONARDO, PAPTAEU, ROSSI, CALIENDO, PEROSINO, BIASOTTI, BATTISTONI, GIAMMANCO, AIMI

*Al comma 138 sostituire le parole:* «9.000 milioni» *con le seguenti:* «8.950 milioni».

*Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Le spese di funzionamento dell'Arma dei carabinieri sono incrementate di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019. Una quota di questa

somma è destinata all'acquisto di un'ulteriore dotazione di stivali destinata ai nuclei/aliquote radiomobili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.980**

MINUTO, GASPARRI, CAUSIN, GALLIANI, BERARDI, MASINI, DAMIANI, FLORIS, SERAFINI, GIRO, LONARDO, PAPTAEU, ROSSI, CALIENDO, BERUTTI, FANTETTI, PEROSINO, TIRABOSCHI, AIMI

*Al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «8.995 milioni».*

*Conseguentemente dopo il comma 251, inserire il seguente:*

«251-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera *c-ter*) è inserita la seguente:

*c-quater*) le spese per il pagamento del premio assicurativo dell'autoveicolo, sostenute dal disabile grave ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o dalla famiglia che lo ha in carico, con un reddito complessivo annuo lordo non superiore a 40.000 euro, possono essere detratte nella misura del 100 per cento. Ai fini della detrazione le spese devono essere documentate o documentabili tramite fattura, ricevuta o quietanza di pagamento con la chiara indicazione della causale di pagamento, dell'importo corrisposto nonché dei dati anagrafici del beneficiario della detrazione. Per l'attuazione della presente norma è autorizzata una spesa pari ad euro 5 milioni a decorrere dal 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.'».

---

**1.981**

ROSSOMANDO, PATRIARCA, MISIANI, CIRINNÀ

*Dopo il comma 138 inserire i seguenti:*

«138-bis. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, la quota del Fondo Povertà destinata agli ambiti territoriali per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di cui al comma 2 dell'articolo

7 del citato decreto legislativo n.147, è pari a 347 milioni di euro per l'anno 2019, a 587 milioni di euro per l'anno 2020 e a 615 milioni a decorrere dall'anno 2021.

138-ter. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, possono essere effettuate assunzioni di Assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 20.000.000;  
2020: – 20.000.000;  
2021: – 20.000.000.

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

## 1.982

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICCHETTO FRATIN, SACCONI

*Alla fine del comma 138 aggiungere: «Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, la quota del Fondo Povertà destinata agli ambiti territoriali per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di cui al comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n.147, è pari a 347 milioni di euro per l'anno 2019, a 587 milioni di euro per l'anno 2020 e a 615 milioni a decorrere dall'anno 2021».*

*Aggiungere un comma 1 bis: «Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, possono essere effet-*

tuate assunzioni di operatori sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

---

### 1.983

IANNONE

*Al comma 138 aggiungere infine il seguente periodo:*

«Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147, la quota del Fondo Povertà destinata agli ambiti territoriali per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di cui al comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 147, è pari a 347 milioni di euro per l'anno 2019, a 587 milioni di euro per l'anno 2020 e a 615 milioni a decorrere dall'anno 2021».

*Aggiungere il comma 138-bis:*

«138-bis. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, possono essere effettuate assunzioni di operatori sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

---

**1.984**

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

*Al comma 138 aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147, la quota del Fondo Povertà destinata agli ambiti territoriali per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di cui al comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n.147, è pari a 347 milioni di euro per l'anno 2019, a 587 milioni di euro per l'anno 2010 e a 615 milioni a decorrere dall'anno 2021».

---

**1.985**

MANCA

*Al comma 138 aggiungere infine il seguente periodo:* «Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147, la quota del Fondo Povertà destinata agli ambiti territoriali per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di cui al comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n.147, è pari a 347 milioni di euro per l'anno 2019, a 587 milioni di euro per l'anno 2020 e a 615 milioni a decorrere dall'anno 2021».

---

**1.986**

IANNONE

*Al comma 138, aggiungere il seguente periodo:* «Il fondo di cui al comma precedente serve anche a garantire, nei rinnovi contrattuali previsti per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego di cui all'articolo 34 della presente legge, l'allineamento del salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall'Istat e accertato dal Ministero dell'Economia e Finanze».

*Al comma 139, alla fine sono aggiunti i seguenti periodi:* «Sono a carico dello Stato per il periodo di durata legale dei corsi di laurea, ad ogni modo, i contributi figurativi inerenti il diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, per i cittadini in possesso della laurea magistrale o vecchio ordinamento con la votazione di 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e telematiche. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone l'incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a seguito della soppressione all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle

parole "ricettive" e "ricreative". Per il personale docente, ad ogni modo, si applicano ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, le disposizioni normative previgenti all'approvazione dell'articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone rincremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a seguito della soppressione all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle parole "ricettive" e "ricreative". All'allegato b) di cui all'articolo 1 comma 148, punto H della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola "infanzia" aggiungere le seguenti parole primaria e secondaria. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone l'incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a seguito della soppressione all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle parole "ricettive" e "ricreative".».

---

**1.987**

BERARDI

*Dopo il comma 138 aggiungere il seguente:*

«138-bis. Il fondo di cui al comma precedente serve anche a garantire, nei rinnovi contrattuali previsti per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego di cui ai commi 226, 227, 228, 229 e 230, l'allineamento del salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall'Istat e accertato dal Ministero dell'Economia e Finanze».

---

**1.988**

BARBONI, AIMI, PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 138, aggiungere i seguenti:*

«138-bis. Della legge 232 del 2016, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 353, le parole «su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione», sono sostituite dalle parole: «a partire dal giorno successivo alla nascita e fino al compimento del sesto mese del neonato, o all'atto dell'adozione e nel termine di 90 giorni»;

b) dopo il comma 353, aggiungere i seguenti: «353-bis. Le cittadine extracomunitarie e comunitarie che facciano richiesta del premio alla nascita di cui al precedente comma 353, sono tenute a compilare

una dichiarazione con la quale si impegnano a risiedere sul territorio nazionale almeno fino al compimento del sesto anno di età del bambino per il quale il beneficio è stato erogato, pena la decadenza del beneficio stesso. L'INPS dispone controlli annuali volti ad accertare il mantenimento del requisito di residenza di cui al presente comma.

353-ter. Il premio alla nascita di cui al comma 353 viene erogato solo a famiglie il cui ISEE sia inferiore ai 25.000 euro.».

138-ter. A copertura di eventuali maggiori oneri di cui al precedente comma, si provvede nei limiti di 10 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 653».

---

### 1.989

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 138, aggiungere il seguente:*

«138-bis. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, possono essere effettuate assunzioni di operatori sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

---

### 1.990

MANCA

*Dopo il comma 138 aggiungere il seguente:*

«138-bis. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, possono essere effettuate assunzioni di operatori sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, a valere sulle ri-

sorse di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto- legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

---

### **1.991**

BARBONI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 138, aggiungere i seguenti:*

«138-bis. L'indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 con limite di reddito annuale personale pari a 4.853,29 euro, è aumentata a euro 9.360 euro annui.

138-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **1.992**

BARBONI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 138, aggiungere i seguenti:*

«138-bis. L'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n.18 concessa ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n.118 è aumentata a 780 euro mensili.

138-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---



**1.993**

BARBONI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 138, aggiungere i seguenti:*

«138-bis. L'assegno di assistenza concesso agli invalidi civili parziali di cui all'articolo 13 del decreto- legge 30 gennaio 1971, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1971, n.118, con limite di reddito annuo personale pari a 4.853,29 euro è aumentato a 9.360,00 euro annui.

138-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**1.994**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 138 inserire il seguente:*

«138-bis. Con decorrenza dal 10 gennaio 2019:

a) l'importo mensile della pensione di inabilità e dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, è elevato a euro 565,10;

b) l'importo mensile della pensione non reversibile di cui all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962 n. 66 è elevato a euro 611 per i ciechi assoluti e euro 565,10 euro per i ciechi parziali;

c) l'importo dell'assegno mensile di assistenza concesso ai sordomuti di età superiore agli anni 18 di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è elevato a euro 565,10».

*Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «5.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.».*

---

**1.995**

ROSSOMANDO, MISIANI

*Dopo il comma 138, inserire il seguente:*

«138-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 138, fino alla data di entrata in vigore delle misure volte ad introdurre le pensioni di cittadinanza, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 5, del decreto legge 2 febbraio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge di conver-

sione 3 agosto 2007, n. 127, è corrisposta, ai percettori di trattamento pensionistico pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo, in misura proporzionalmente incrementata entro il limite di spesa di 1.000 milioni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le opportune modifiche alla Tabella A del citato decreto legge 2 febbraio 2007, n. 81, nonché le disposizioni attuative del presente comma.».

---

### 1.996

ROSSOMANDO, MISIANI

*Dopo il comma 138, inserire il seguente:*

«138-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 138, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 5, del decreto-legge 2 febbraio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127, è corrisposta, ai percettori di trattamento pensionistico pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo, in misura proporzionalmente incrementata entro il limite di spesa di 1.000 milioni annui. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le opportune modifiche alla Tabella A del citato decreto legge 2 febbraio 2007, n. 81, nonché le disposizioni attuative del presente comma».

---

### 1.997

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, BOLDRINI

*Dopo il comma 138, inserire il seguente:*

«138-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 138, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è corrisposta, ai percettori di trattamento pensionistico pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo, in misura proporzionalmente incrementata entro il limite di spesa di 1.000 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le opportune modifiche alla Tabella A del citato decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, nonché le disposizioni attuative del presente comma».

---

**1.998**

BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 138, aggiungere il seguente comma:*

«138-bis. Gli assegni al nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni in legge 13 maggio 1988, n. 153, sono erogati esclusivamente per i familiari residenti in Italia o nei Paesi convenzionati ai fini del mantenimento di rapporti di reciprocità. La residenza dei familiari, ai fini dell'erogazione dell'assegno di cui al presente articolo, è attestata attraverso documentazione ufficiale rilasciata dagli uffici competenti. La presentazione della documentazione comprovante la residenza dei familiari è condizione indispensabile per l'erogazione dell'assegno di cui al presente articolo».

---

**1.999**

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MANCA, MARINO, STEFANO, FEDELI

*Al comma 139, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure previdenziali a favore dei giovani lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto i 35 anni di età, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure previdenziali a favore dei lavoratori", con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, di cui 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 sono destinati per misure previdenziali a favore dei giovani lavoratori».

---

**1.1000**

ROSSOMANDO, MISIANI

*Al comma 139, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure previdenziali a favore dei giovani lavoratori che, alla data di en-

trata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto i 35 anni di età, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure previdenziali a favore dei lavoratori", con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, di cui 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 sono destinati per misure previdenziali a favore dei giovani lavoratori».

### 1.1001

NANNICINI, MISIANI, PATRIARCA

*Al comma 139, dopo le parole: «interventi in materia pensionistica finalizzati» inserire le seguenti: «alla stabilizzazione e all'ampliamento delle discipline dell'APE sociale e dell'APE volontaria, anche attraverso l'estensione dell'APE sociale ai lavoratori autonomi gravosi e al rafforzamento del regime fiscale agevolato dell'APE volontaria.».*

*Conseguentemente, dopo il comma 139 sono inseriti i seguenti:*

«139-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 179 e 179-bis sono sostituiti dai seguenti:

''179. A decorrere dal 10 gennaio 2019, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'indennità è concessa ai soggetti che:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei cinque anni precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno dodici mesi;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situa-

zione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

d) sono lavoratori dipendenti o autonomi, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.

179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti anagrafici ivi previsti sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.

179-ter. Per i lavoratori autonomi di cui al comma 179, lettera d), l'erogazione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:

a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;

b) riconsegna dell'autorizzazione ove sia stata richiesta per l'avvio dell'attività;

c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'indennità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità.».

139-ter. All'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019," sono abrogate.

139-quater. All'articolo 1, comma 177, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura dell'90 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.".

139-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 139-bis a 139-quater si provvede, entro il limite di spesa di 1.200 milioni di euro annui, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 139'».

**1.1002**

NANNICINI

*Al comma 139, dopo le parole: «interventi in materia pensionistica finalizzati» inserire le seguenti: «all'introduzione di un requisito univernale di accesso alla pensione di vecchiaia.».*

*Conseguentemente, dopo il comma 139, inserire i seguenti:*

«139-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2019, per i soggetti che abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 ovvero che abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, il diritto di accesso alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei seguenti requisiti:

- a)* maturazione di un'anzianità contributiva non inferiore a 20 anni;
- b)* possesso del requisito anagrafico di cui all'articolo 24, commi 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come adeguato alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

*139-ter.* Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di cui al comma 139-bis, lettera *a)*, a decorrere dalla data di maturazione del requisito anagrafico di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, i soggetti con un'anzianità contributiva inferiore a 20 anni possono riscattare, entro il limite massimo di 5 anni, i periodi non coperti da contribuzione e i periodi di lavoro svolto con contratto a tempo determinato. L'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno ammesso a riscatto, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, ridotta nella misura della metà. Il contributo da riscatto è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il comma 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

*139-quater.* All'onere derivante dall'attuazione dei commi 139-bis e 139-ter si provvede, entro il limite di spesa di 2.500 milioni di euro annui, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 139».

---

**1.1003**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, FEDELI, VALENTE, BOLDRINI, CIRINNÀ, MANCA, MARINO, STEFANO

*Al comma 139, dopo le parole: «interventi in materia pensionistica finalizzati» aggiungere le seguenti: «alla proroga della disciplina cosiddetta "Opzione donna" e».*

*Conseguentemente, dopo il comma 139 inserire i seguenti:*

«139-bis. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, fino al 31 dicembre 2022, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è confermata, alle condizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'anzianità anagrafica pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, come adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

139-ter. All'onere derivante dall'attuazione dal comma 139-bis si provvede, entro il limite di spesa di 1.000 milioni di euro annui, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 139».

**1.1004**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Al comma 139, primo periodo, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «5.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 5.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

*Conseguentemente, al comma 226, primo periodo, sostituire le parole: «1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021» con le seguenti: «2.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021».*

**1.1005**

ROSSOMANDO, MISIANI

*Al comma 139, primo periodo, sostituire le parole: «a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.» con le seguenti: «5.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».*

*Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: «1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021» con le seguenti: «2.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.420 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.600 milioni di euro annui a decorrere dal 2021».*

---

**1.1006**

MINUTO, GASPARRI, CAUSIN, GALLIANI, BERARDI, DAMIANI, FLORIS, SERAFINI, GIRO, LONARDO, PAPTAEU, ROSSI, CALIENDO, BERUTTI, PEROSINO, TIRABOSCHI, AIMI

*Al comma 139 sostituire le parole: «dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «dotazione pari a 6.650 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.950 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.949 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

*Conseguentemente dopo il comma 139 inserire il seguente:*

«139-bis. Dopo l'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modificazioni è inserito il seguente:

**Art. 10-bis.**

*(Reversibilità dell'importo complessivo tra pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento).*

1. Il figlio impegnato costantemente, per almeno dieci anni, nell'assistenza del genitore invalido con totale e permanente inabilità e non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, poiché è impossibilitato a svolgere una qualsiasi attività lavorativa che possa dargli un reddito, ha diritto alla reversibilità della pensione



di invalidità e dell'indennità di accompagnamento dopo la morte del genitore. Alle finalità previste dal presente articolo sono destinati 50 milioni di euro a partire dal 2019».

---

### **1.1007**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 139, sostituire le parole: «con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.» con le seguenti: «con una dotazione pari a 6.690 milioni di euro per l'anno 2019, a 6390 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.989 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.» e, dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:*

146-bis. In deroga a quanto previsto all'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il personale scolastico che ne ha prodotto domanda a far data dal 10 settembre 2018 e ha ricevuto la lettera certificazione del diritto all'accesso al trattamento pensionistico da parte dell'INPS in data posteriore a quella del 10 settembre 2018, può accedere al trattamento pensionistico dal 10 gennaio 2019.

146-ter. La deroga di cui al comma 146-bis si applica anche al personale scolastico che ha ricevuto dall'INPS la certificazione del diritto al trattamento dell'Ape sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in data successiva al 10 settembre 2018.

---

### **1.1008**

BERARDI

*Al comma 139 aggiungere infine il seguente periodo: «Sono a carico dello Stato per il periodo di durata legale dei corsi di laurea, ad ogni modo, i contributi figurativi inerenti il diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, per i cittadini in possesso della laurea magistrale o vecchio ordinamento con la votazione di 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone l'incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a seguito della soppressione all'articolo 7, comma 1, lettera*

i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle parole "ricettive" e "ricreative"».

---

### **1.1009**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:*

«139-bis. In considerazione del limitato utilizzo della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 continuano ad applicarsi, a domanda, a lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inclusi nelle precedenti otto salvaguardie, fino alla concorrenza massima di 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i comitati dei lavoratori esodati, individua e dispone i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei soggetti a cui si applica la nona salvaguardia di cui al periodo precedente, includendo tra questi i lavoratori e le lavoratrici che abbiano sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento sulla normativa vigente alla data degli accordi.

139-ter. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi del comma 139-bis è riconosciuto a domanda nei limiti previsti. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto al numero massimo fissato o alle risorse finanziarie di cui al comma 139-bis, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 139-bis, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

139-*quater*. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 139-*bis* che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 139-*bis* del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal medesimo comma 139-*bis*. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

139-*quinquies*. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 139-*quater* del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

139-*sexies*. I benefici di cui al comma 139-*bis* sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.

139-*septies*. Agli oneri di cui al comma 139-*sexies* si provvede sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 139».

---

**1.1010**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, BOLDRINI

*Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:*

«139-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai seguenti soggetti, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, descritti all'articolo 1, comma 214, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditarle alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

d) ai lavoratori cessati, intendendosi come tali quelli:

1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione

di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave;

f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 10 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

139-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 139-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 139-bis e 139-quinquies, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 139-bis a 139-quinquies del presente articolo.

139-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 139-ter sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

*139-quinquies*. I benefici di cui al comma 139-*bis* sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.

*139-sexies*. Agli oneri di cui al comma 139-*quinquies* si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 139.».

### **1.1011**

NANNICINI, PATRIARCA

*Dopo il comma 139 è inserito il seguente:*

«139-*bis*. È istituita, presso l'istituto nazionale di statistica (ISTAT), la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto delle politiche previdenziali e assistenziali in materia di lavori usuranti e gravosi, con particolare riferimento alla correlazione tra fattori oggettivi di rischio, anche connessi all'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, età anagrafica e altre condizioni soggettive e dei lavoratori e delle lavoratrici.

*139-ter*. La Commissione dura in carica tre anni. Essa è presieduta dal presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*139-quater*. La Commissione è integrata da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 139-*ter*. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

139-*quinquies*. Entro il 15 settembre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, il Governo presenta alle Camere una relazione recante:

a) una ricognizione delle mansioni e dei lavori individuati come usuranti ovvero particolarmente pesanti o gravosi, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, nonché alle condizioni oggettive di gravosità o rischiosità della prestazione;

b) ferme restando le prerogative già riconosciute dalla disciplina vigente ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché alle mansioni o attività particolarmente gravose di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, eventuali proposte per l'aggiornamento dei meccanismi di sterilizzazione o adeguamento dei requisiti previdenziali alla speranza di vita previsti a legislazione vigente per i lavori usuranti o gravosi, come individuati su base oggettiva in ragione del carattere usurante, rischioso o gravoso dell'occupazione, nonché delle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.

139-*sexies*. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 139-*bis* a 139-*quinquies* si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

## 1.1012

PICHELTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, CONZATTI, FLORIS, TOFFANIN

*Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:*

«139-*bis*. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 179:

1) le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023";

2) le parole: "che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d)" sono sostituite con le seguenti: "che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a e)";

3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "e) si trovano in stato di disoccupazione involontaria e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 25 anni, e seguano le disposizioni di cui al comma 179-*ter* e all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243".

b) al comma 179-*bis*, le parole: "da a) a d)" sono sostituite con le seguenti: "da a) a e)".

139-*ter*. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 179-*bis* è aggiunto il seguente:

"179-*ter*. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse confluite nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando il limite di 153.389 soggetti come rideterminato dal decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha modificato il comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 11.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-*ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. Per i lavoratori che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. Per i soggetti che hanno versato in due o più casse contributive è prevista l'estensione dell'istituto del cumulo anche alle pensioni di anzianità."

139-*quater*. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:



”10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e ai soggetti elencati al punto 1 precedente non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le lavoratrici di cui all’articolo 1, al comma 179-bis, della legge n. 232 del 2016 la maturazione del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia viene bloccata alla età di 61 anni e 5 mesi. Per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 179-ter, della legge n. 232 del 2016 la maturazione del requisito anagrafico viene bloccato a 61 anni e 7 mesi per lavoratori dipendenti, a 62 anni e 7 mesi per autonomi.”.

139-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 139-bis, 139-ter e 139-quater, valutati in 1.200.000 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 139.».

---

### 1.1013

STABILE

*Dopo il comma 139 aggiungere i seguenti:*

«139-bis. A partire dal 10 gennaio 2019 le Regioni e le Province autonome individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, previo espletamento e superamento di un concorso riservato, gli specialisti ambulatoriali medici, veterinari e sanitari a rapporto convenzionale che alla data del 31 dicembre 2018 svolgano attività prevalentemente nell’ambito ospedaliero e in tutti i dipartimenti di prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale, con incarico non inferiore a diciassette ore settimanali, sono inquadrati, a domanda, previo superamento di un concorso riservato, nel ruolo della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale.

139-ter. Ai fini dell’inquadramento del personale di cui al comma 139-bis, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001.

139-quater. Le ore già coperte in regime convenzionale dal personale di cui al comma 139-bis sono rese indisponibili.».

---

**1.1014**

PICETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, CONZATTI, FLORIS, TOFFANIN

*Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:*

«139-bis. Al fine di portare a termine la disciplina transitoria degli interventi di salvaguardia in materia previdenziale e in considerazione del limitato utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, confluite, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi per ulteriori 6.000 soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ad incremento dei contingenti di categorie già oggetto dei precedenti otto provvedimenti di salvaguardia.

139-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 139-bis derivano oneri pari a 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.».

*Conseguentemente, al comma 139 sostituire le parole: «6.700 milioni di euro» con le seguenti: «6.330 milioni di euro», le parole: «7.000 milioni di euro» con le seguenti: «6.630 milioni di euro» e la parola: «6.999 milioni di euro» con la seguente: «6.629 milioni di euro».*

---

**1.1015**

PICETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, CONZATTI, FLORIS, TOFFANIN

*Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:*

«139-bis. Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale. Al regime di cui al primo periodo hanno accesso anche le lavoratrici che non hanno

maturato entro il 31 dicembre 2019 i requisiti previsti per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il termine del 31 dicembre 2019 deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.

139-ter. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri previdenziali derivanti dalla proroga della sperimentazione di cui al comma 2-bis, al netto dei dati di consuntivo e del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, secondo periodo e terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e relativi alla conclusione della sperimentazione, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 139.».

---

### 1.1016

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:*

«139-bis. Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale. Al regime di cui al primo periodo hanno accesso anche le lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2019 i requisiti previsti per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il termine del 31 dicembre 2019 deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.

139-ter. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri previdenziali derivanti dalla proroga della sperimentazione di cui al comma 139-bis, al netto dei dati di consuntivo e del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, secondo periodo e terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e relativi alla conclusione della sperimentazione, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 139».

---

**1.1017**

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:*

«139-bis. Per i lavoratori esposti all'amianto, per i quali per situazioni contingenti particolari di carattere sociale, sanitario o per procedure tecniche o amministrative differenziate rispetto alla generalità dei casi, non hanno potuto usufruire delle provvidenze della legge n. 257 del 1992, comma 8, articolo 13, con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, si definiranno le modalità specifiche di applicazione.

139-ter. Per rendere fruibile quanto definito dal comma 139-bis il fondo di cui al comma 653, è ridotto di 8 milioni di euro per l'anno 2019,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 11 milioni di euro per l'anno 2021».

---

**1.1018**

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:*

«139-bis. I lavoratori che non hanno presentato la domanda entro la data del 15 giugno 2005 di riconoscimento di esposizione all'amianto ai fini degli effetti previdenziali di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 e dell'articolo 1, comma 20 della legge n. 247 del 2007 possono presentare la domanda all'Inail entro il 30 dicembre 2019.

139-ter. Con decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze saranno definiti i criteri di accesso prioritario ai provvedimenti di cui al presente articolo sulla base delle disponibilità economiche che di anno in anno saranno definite per rendere effettivo la fruizione della presente norma.

139-quater. Per rendere fruibile quanto definito dal comma 139-bis il fondo di cui al comma 653, è ridotto di 8 milioni di euro per l'anno 2019,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 9 milioni di euro per l'anno 2021».

---

**1.1019**

MODENA, DAMIANI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:*

«139-bis. I malati di mesotelioma possono, utilizzando il comma 7 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, accedere alla pensione secondo le modalità vigenti prima della riforma previdenziale della legge Fornero.

139-ter. Per rendere fruibile quanto definito dal comma 139-bis il fondo di cui al comma 653, è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2019,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 8 milioni di euro per l'anno 2021».

---

**1.1020**

ROSSOMANDO, MISIANI

*Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:*

«139-bis. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dal seguente: "Il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180".

139-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 139-bis, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 139.».

---

**1.1021**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:*

«139-bis. Il comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dal seguente:

''9. Il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità si consegue in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo

le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.”.

139-ter. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 139-bis, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 139».

---

### 1.1022

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:*

«139-bis. Il comma 9 dell’articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dal seguente:

”9. Il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità si consegue in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.”.

139-ter. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 139-bis, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 139».

---

### 1.1023

ROSSOMANDO, MISIANI

*Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:*

«139-bis. L’efficacia della disposizione di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogata fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni in materia di ulteriori modalità di pensionamento anticipato di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019. Agli oneri relativi al suddetto beneficio, riconosciuto entro il limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2019, di 630 milioni di euro per l’anno 2020, di 666,5 milioni di euro per l’anno 2021, di 530,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 323,4 milioni di euro per l’anno 2023, di 101,2 milioni di euro per l’anno 2024 e di 6,5 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede a valere sulle disponibilità del ”Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani” di cui al comma 139. Qualora dal monitoraggio

delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.».

---

### **1.1024**

ROSSOMANDO, MISIANI

*Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:*

«139-bis. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "al presente comma" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture che svolgono mansioni di macchinista, capotreno e manovratore."».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole:* «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.621,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.915,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.937 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.957,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

---

### **1.1025**

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:*

«139-bis. Fino all'entrata in vigore delle misure adottate ai sensi dei provvedimenti normativi di cui al comma 139, e a valere sulle medesime risorse, a decorrere dal 10 gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i lavoratori e le lavoratrici iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva sia almeno pari a 100».

*Conseguentemente, al comma 139 dopo le parole: «l'assunzione di lavoratori giovani» aggiungere le seguenti: «fermo restando quanto disposto dal comma 139-bis».*

---

### **1.1026**

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:*

«139-bis. Fino all'entrata in vigore delle misure adottate ai sensi dei provvedimenti normativi di cui al comma 139, e a valere sulle medesime risorse, a decorrere dal 10 gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i lavoratori e le lavoratrici iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 62 anni di età, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva sia almeno pari a 100».

*Conseguentemente, al comma 139, dopo le parole: «l'assunzione di lavoratori giovani» aggiungere le seguenti: «fermo restando quanto disposto dal comma 139-bis».*

---

### **1.1027**

SACCONI

*Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:*

«139-bis. All'articolo 883 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 apportare le seguenti modifiche:



a) al comma 1, lettera a) è aggiunto il seguente periodo: Tutti gli eletti nelle categorie dei tre consigli di rappresentanza a ordinamento militare, permangono nelle rispettive posizioni senza cessare la loro attività anche se nel corso della durata del mandato hanno raggiunto i limiti di età. Gli stessi non possono essere collocati in congedo e conservano il ruolo in servizio permanente effettivo per gli appartenenti alla categoria "A" e in servizio permanente per le rimanenti categorie, qualora all'atto delle loro elezioni si trovino in tali posizioni. Tali militari beneficiano di qualsiasi tipo di maturando trattamento e di avanzamento, ivi compresi quelli a carattere economico per tutta la durata del mandato stesso;

b) al comma 2 la lettera c) è soppressa;

c) al comma 5, primo periodo dopo le parole: "essere concordati" sono aggiunte le seguenti: "con gli stessi e";

d) il comma 6 è sostituito con il seguente: "6. Anche in caso di trasferimento ad altra area geografica e/o organizzazione da cui sono stati eletti, non cesseranno l'esercizio del mandato, svolgendo la loro relativa attività nell'organismo di rappresentanza in cui è stata proclamata la loro elezione";

e) il comma 7 è soppresso.».

---

### 1.1028

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Al comma 141, sostituire le parole: «1 miliardo di euro» con le seguenti: «2 miliardi di euro».*

---

### 1.1029

ROSSOMANDO, MISIANI

*Al comma 141, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2019».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «, a 6.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 5.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

---

**1.1030**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 141, dopo le parole: «dotazione organica,» aggiungere le seguenti: «provvedendo anche alla stabilizzazione del personale già impiegato,».*

---

**1.1031**

PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, CONZATTI, FLORIS, TOFFANIN

*Al comma 141, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo a reclutare in via prioritaria il personale in servizio presso ANPAL Servizi S.p.A. già impiegato per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica presso i centri per l'impiego nei vari territori regionali.».*

---

**1.1032**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 141, in fondo, dopo le parole: «tra le regioni interessate.» aggiungere i seguenti periodi: «L'attribuzione delle risorse di cui al precedente periodo è condizionata all'avvenuto ristoro integrale alle Città metropolitane e alle Province delle spese sostenute per il personale e per il funzionamento dei Centri per l'impiego negli anni dal 2015 al 2018, da attuarsi con risorse proprie o con risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le Città metropolitane e le Province. A tal fine le Regioni trasmettono alla Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2019, l'attestazione circa i rimborsi effettuati alle Città metropolitane e alle Province del rispettivo territorio. All'articolo 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "Gli oneri per la locazione, la manutenzione e le utenze dei locali adibiti a sezione circoscrizionale, recapito periodico o sezione decentrata del Centro per l'impiego sono a carico della Regione, ed il comma 2 è soppresso"».*

---

**1.1033**

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

*Al comma 141, in fondo, dopo le parole: «tra le regioni interessate.» aggiungere il seguente periodo: «Una quota delle risorse previste dal successivo periodo è destinata in via prioritaria alla stabilizzazione del personale Anpal impiegato con contratti a tempo determinato o altre forme contrattuali per almeno 24 mesi anche non consecutivi.»*

---

**1.1034**

IANNONE

*Alla fine del comma 141 aggiungere il seguente periodo: «L'attribuzione delle risorse di cui al precedente periodo è condizionata all'avvenuto ristoro integrale alle Città metropolitane e alle Province delle spese sostenute per il personale e per il funzionamento dei Centri per l'impiego negli anni dal 2015 al 2018, da attuarsi con risorse proprie o con risorse da imputare a quelle stanziare ai sensi del presente comma, da parte delle Regioni interessate al riparto. A tal fine le Regioni trasmettono alla Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2019, l'attestazione circa i rimborsi effettuati alle Città metropolitane e alle Province del rispettivo territorio».*

*Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:*

«141-bis. All'articolo 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "2. Gli oneri per la locazione, la manutenzione e le utenze dei locali adibiti a sezione circoscrizionale, recapito periodico o sezione decentrata del Centro per l'impiego sono a carico della Regione"».

Di conseguenza il comma 2 è abrogato e la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: "Partecipazione dei comuni alla individuazione delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate"».

---

**1.1035**

MANCA

*Alla fine del comma 141 aggiungere il seguente periodo: «L'attribuzione delle risorse di cui al precedente periodo è condizionata all'avvenuto*

ristoro integrale alle Città metropolitane e alle Province delle spese sostenute per il personale e per il funzionamento dei Centri per l'impiego negli anni dal 2015 al 2018, da attuarsi con risorse proprie o con risorse da imputare a quelle stanziare ai sensi del presente comma, da parte delle Regioni interessate al riparto. A tal fine le Regioni trasmettono alla Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2019, l'attestazione circa i rimborsi effettuati alle Città metropolitane e alle Province del rispettivo territorio».

---

**1.1036**

DE POLI

*Dopo il comma 141 aggiungere i seguenti:*

«141-bis. Alla legge 11 febbraio 1980 n. 18 dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

**"Art. 3-bis.**

*(Istituzione dell'assegno personale di cura)*

1. Coloro a cui è già stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, così come prevista rispettivamente dall'articolo 1 della presente legge ovvero dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 e successive modificazioni, o l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni, possono, a domanda, sottoporsi ad ulteriore accertamento, che può avvenire anche sugli atti, presso le commissioni competenti ai fini del riconoscimento delle condizioni per l'erogazione di un ulteriore assegno personale di cura di importo variabile e gradato secondo quanto indicato dagli articoli 3-bis, comma 3, e 3-ter, comma 2, volto a favorire progetti individualizzati per l'inclusione sociale, l'autonomia personale e le necessità di sostegno intensivo.

2. Coloro i quali richiedano la concessione di una indennità di accompagnamento indicate dal comma 1, contestualmente alla presentazione di tale domanda possono anche richiedere che le visite di accertamento delle condizioni relative all'invalidità civile, cecità civile, sordità, nel caso gli esiti diano luogo al riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione delle rispettive indennità di accompagnamento o di comunicazione, individuano la sussistenza delle condizioni richieste per l'erogazione e la graduazione dell'assegno personale di cura.

3. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro per la famiglia e la disabilità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del diritto

all'assegno personale di cura per l'individuazione delle gradazioni di tale assegno, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3-ter, comma 2. Tali criteri devono commisurare il grado di disabilità sulla base di un sistema uniforme di valutazione attraverso una scala articolata per livelli di gravità condizioni e necessità specifiche e devono tener conto dell'intensità del sostegno individuale necessario, in coerenza con la definizione di disabilità espressa dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

### **Art. 3-ter.**

*(Importo ed erogazione dell'assegno personale di cura)*

1. Per il computo dell'assegno personale di cura si assume a riferimento l'importo indicizzato dell'indennità di accompagnamento riconosciuto agli invalidi civili ai sensi della presente legge.

2. L'importo dell'assegno personale di cura può essere riconosciuto fino ad un valore massimo pari al doppio dell'importo previsto dalla citata indennità di accompagnamento secondo la seguente gradazione:

*a)* sostegno all'autonomia e all'inclusione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-*bis* comma 3: importo pari a una volta l'indennità di accompagnamento;

*b)* sostegno a progetti di vita indipendente di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

*c)* sostegno a persone con disabilità grave in condizioni di necessitare di assistenza vitale così come definita dall'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

*d)* sostegno a percorsi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3: importo fino ad un importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

3. Una volta che la concessione dell'assegno personale di cura e la relativa graduazione siano state approvate dalle commissioni competenti, ai fini della sua erogazione nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 2 è richiesta la sottoscrizione di un progetto individualizzato elaborato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con il coinvolgimento diretto dell'interessato o di chi lo rappresenta, dai servizi sociali territorialmente competenti. Il progetto individualizzato deve indicare in modo specifico e dettagliato la finalità e le modalità dell'erogazione, secondo quanto previsto al comma 7.

4. Qualora i servizi sociali territorialmente competenti non elaborino i progetti individualizzati entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dall'esito delle valutazioni delle commissioni competenti, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3, l'interessato o chi lo rappresenta, può richiedere comunque l'erogazione dell'assegno personale di cura. In tal caso, l'erogazione sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente della finalità di impiego e la modalità di erogazione dell'assegno di cura, secondo quanto previsto al comma 6.

5. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura di cui alla lettera c), del comma 2 è sufficiente la presentazione della congruente documentazione sanitaria indicata all'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 accompagnata all'indicazione da parte dell'interessato o di chi lo rappresenta, delle finalità di impiego e della modalità di erogazione dell'assegno personale di cura, secondo quanto previsto al comma 6.

6. L'assegno personale di cura a scelta dell'avente diritto o di chi lo rappresenta può essere erogato secondo le seguenti modalità:

a) rilascio di una carta servizi o voucher utilizzabile per l'acquisto di servizi professionali di assistenza o di cura conformi alla finalità individuata secondo il caso ai sensi dei commi 3, 4 e 5 erogati dagli enti locali, da strutture socio-sanitarie accreditate o da centri e soggetti convenzionati con l'INPS;

b) trasferimento monetario volto alla copertura di costi di assistenza personale o di cura ovvero all'acquisto di beni o servizi conformi alla finalità individuata secondo il caso, ai sensi dei precedenti commi 3,4 e 5. Tale trasferimento monetario deve avvenire attraverso l'accredito dell'importo attribuito a titolo di assegno personale di cura con le stesse modalità con cui viene accreditata l'indennità di accompagnamento percepita dall'interessato.

7. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura è richiesta rendicontazione delle spese sostenute così da consentire la verifica di coerenza tra l'impegno della prestazione e la finalità individuata, secondo il caso, ai sensi dei commi 3, 4 o 5. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 6, la documentazione volta alla rendicontazione deve includere copia del contratto di assunzione dell'assistente personale o del personale di cura e dei relativi versamenti contributivi e previdenziali, ovvero la documentazione comprovante l'acquisto dei beni e dei servizi individuati.

8. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le maggiori organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, si provvede:

a) alla individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei procedimenti concessori, delle procedure di erogazione dell'assegno personale di cura e delle modalità di verifica, sospensione e revoca;

b) alla definizione di modalità e criteri omogenei per le procedure di rendicontazione di cui al precedente comma 4 garantendo la massima semplificazione, trasparenza e tracciabilità di tali procedure;

c) alla definizione di linee guida per la redazione dei progetti individualizzati di cui al precedente comma 2.

9. Il diritto all'assegno personale di cura, ove riconosciuto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la relativa domanda"».

*Conseguentemente, al comma 139 sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «7.500 milioni».*

---

### **1.1037**

BERNINI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

*Dopo il comma 141 aggiungere i seguenti:*

«141-bis. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorrere dal 10 gennaio 2019, in euro 350.

141-ter. All'onere di cui al comma 141-bis, stimato in 2.650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 138, primo periodo».

---

### **1.1038**

ACCOTO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, GALLICCHIO, TURCO, PESCO, CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PRESUTTO, PATUANELLI

*Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:*

«141-bis. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato di ANPAL Servizi S.p.A., mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è autorizzata la spesa di un milione di euro.

Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo istituito al comma 138.»

---

**1.1039**

PICHELTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, CONZATTI, FLORIS, TOFFANIN

*Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:*

«141-bis. Al fine di potenziare i servizi per il lavoro, superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, ivi inclusi i rapporti di lavoro parasubordinato, e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro parasubordinato e a tempo determinato, a decorrere dal 10 febbraio 2019 ANPAL Servizi S.p.A. procede all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, del personale non dirigenziale che risulti assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di collaborazione, ovvero parasubordinato, alla data del 30 giugno 2018 con contratto in scadenza entro l'anno 2020; e sia stato reclutato per mezzo di selezioni pubbliche. Ai fini di cui al periodo precedente ad ANPAL Servizi S.p.A. è riconosciuto un contributo straordinario pari a 28.500.000 euro per l'anno 2019, a 31.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 138.»

---

**1.1040**

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE

*Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:*

«141-bis. Al fine di garantire un'efficace attività dei Centri per l'impiego, che consenta l'incrocio tra domanda ed offerta di lavoro (*mismatching*) a supporto del Reddito di Cittadinanza, i centri per l'impiego devono dotarsi di una banca dati che inserisca i profili completi dei richiedenti lavoro e delle aziende che lo offrono (sistema Blockchain).

Ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione del fondo comma 141 che prevede lo stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il potenziamento e innovazione tecnologica dei Centri per l'impiego».

---



**1.1041**

MANCA

*Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:*

«141-bis. All'articolo 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "2. Gli oneri per la locazione, la manutenzione e le utenze dei locali adibiti a sezione circoscrizionale, recapito periodico o sezione decentrata del Centro per l'impiego sono a carico della Regione".

Di conseguenza il comma 2 è abrogato e la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: «Partecipazione dei comuni alla individuazione delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate».

---

**1.1042**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 141 inserire il seguente:*

«141-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni».

*Conseguentemente, al Fondo di cui al comma 653 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.*

---

**1.1043**

TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 141, inserire i seguenti:*

«141-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, le parole: "dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni" sono, sostituite dalle seguenti: "in relazione alla rispettiva quota, è effettuato dagli enti previdenziali interessati che sostengono direttamente i relativi oneri amministrativi contabili. Ciascun ente, in relazione alla quota di propria competenza, procede agli adempimenti di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, a 1388".

141-ter. Al fine di rafforzare la sostenibilità e l'adeguatezza, gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 possono erogare prestazioni a sostegno del lavoro professionale nonché per la copertura dei rischi biometrici volte ad ampliare le platee di riferimento, anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro e ridurre gli effetti sulla contribuzione delle interruzioni di lavoro e di reddito. Dell'impatto di dette misure si da adeguata rappresentazione nei bilanci tecnici attuariali».

---

**1.1044**

BELLANOVA, MANCA

*Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:*

«141-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2019 il comma 14 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e il comma 2 dell'articolo 12 del Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2008, n. 193 sono abrogati.».

---

**1.1045**

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI

*Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:*

«141-bis. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il suddetto beneficio è altresì riconosciuto, nel limite di spesa di 15

milioni di euro dal 2019, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sul fondo di cui al comma 138, primo periodo».

---

**1.1046**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 141, inserire il seguente:*

«141-bis. All'articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018", e le parole: "degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016", sono sostituite dalle seguenti: "degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2017"».

---

**1.1047**

BELLANOVA, MANCA

*Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:*

«141-bis. All'articolo 10, comma 3, della legge 30 marzo 2001 n. 152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Rientrano, altresì, tra le prestazioni per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, tutte le prestazioni non rientranti nelle attività di cui all'articolo 13 svolte dai patronati sulla base di leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative."».

---

**1.1048**

BELLANOVA, MANCA

*Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:*

«141-bis. All'articolo 16, comma 2, della legge 30 marzo 2001 n. 152, la lettera c-ter) è soppressa».

---

**1.1049**

BELLANOVA, MANCA

*Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:*

«141-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 30 marzo 2001 n. 152 le parole: "la pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti pubblici e privati, le entrate derivanti da compensi, tariffe e contributi percepiti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 della presente legge".».

---

**1.1050**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 141, inserire il seguente:*

«141-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 30 marzo 2001 n. 152 le parole: "la pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti pubblici e privati, le entrate derivanti da compensi, tariffe e contributi percepiti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 della presente legge".».

---

**1.1051**

BELLANOVA, MANCA

*Dopo il comma 141, aggiungere i seguenti:*

«141-bis. Con effetto dal 10 gennaio 2019, l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 605 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, e l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 309 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 sono abrogati.

141-ter. Con effetto dal 10 gennaio 2019, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della Legge 30 marzo 2001, n. 152, è ripristinata nella misura dello 0,226 per cento».

---

**1.1052**

BELLANOVA, MANCA

*Dopo il comma 141, aggiungere i seguenti:*

«141-bis. L'articolo 3, comma 2, della legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 10.000.000;

2020: – 15.000.000;

2021: – 15.000.000.

---

### **1.1053**

PATUANELLI, ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

*Dopo il comma 142, inserire i seguenti:*

«142-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e per la durata di 5 anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 90.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di una aliquota di riduzione pari al 10 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 20 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente i 200.000 euro fino a 350.000, pari al 30 per cento per la parte eccedente i 350.000 euro fino a 500.000 euro e al 40 per cento per la parte eccedente i 500.000 euro.

142-*ter*. Gli importi di cui al comma 142-*bis* sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

142-*quater*. La riduzione di cui al comma 142-*bis* si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, fermo restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4 della presente legge. La riduzione di cui al comma 1 non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

142-*quinqies*. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell'ambito della loro autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 142-*bis* dalla data di entrata in vigore della presente legge.

142-*sexies*. Presso l'INPS è istituito un apposito Fondo denominato "Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato", finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti.

142-*septies*. Nel Fondo di cui al comma 142-*bis*, affluiscono le risorse rinvenienti dalla riduzione di cui all'art. 1, accertate sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 9 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

142-*octies*. Per effetto dell'applicazione del comma 142-*bis*, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 90.000 euro lordi su base annua.

142-*nonies*. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 142-*bis* le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 ed alla legge 3 agosto 2004, n. 206.».

---

### 1.1054

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

*Dopo il comma 142, sono aggiunti i seguenti:*

«142-*bis*. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente.

142-*ter*. All'articolo 1 comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole: "per la gestione dei servizi per l'impiego" aggiungere le seguenti parole: "o in alternativa, nell'ambito dei processi di delega delle funzioni con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province, in entrambi i casi" e dopo le parole: "con corrispondente incremento della dotazione organica" aggiungere le parole: "e cessazione degli effetti di cui all'articolo 1, comma 421 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190".

142-*quater*. All'articolo 1 comma 795 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole: "per la gestione dei servizi per l'impiego" aggiungere: "qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale".

142-*quinquies*. All'articolo 1 comma 796 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole: "gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego" aggiungere: "o le province e le città metropolitane, se delegate nell'esercizio delle funzioni".»

## **1.1055**

BAGNAI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

*Dopo il comma 142 aggiungere i seguenti:*

«142-*bis*. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

### **"Art. 24-*ter*.**

*(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno)*

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-*bis*, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, ad una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace ai sensi del comma 5. Possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 le persone fisiche che trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

4. L'opzione di cui al comma 1 è valida per i primi cinque periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del comma 5.

5. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.

6. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sui redditi. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

7. L'opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione cessano laddove venga accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo o il venir meno degli stessi e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

8. Le persone fisiche di cui al comma 1 possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23".

142-ter. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e sono esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

142-quater. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito il Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno, la cui dotazione è costituita dalle risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione comma 142-bis. Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato al finanziamento di un polo universitario per ciascuna delle Regioni di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, individuato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottarsi con cadenza triennale, in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche, impegnato in stadi e ricerche di matrice applicata particolarmente innovativi. Le risorse



di cui al presente comma sono destinate a forme di sostegno diretto agli studenti, al finanziamento di borse di dottorato e di assegni di ricerca nonché all'acquisto di beni strumentali.

*142-quinquies.* Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma *142-bis* sono versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Predette somme sono riassegnate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio.

*142-sexies.* Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emana uno o più decreti di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi *142-bis*, *142-ter*, *142-quater* e *142-quinquies*».

---

### 1.1056

ARRIGONI, BRIZIARELLI, RIVOLTA, PAZZAGLINI, FERRERO, ZULIANI

*Dopo il comma 142 aggiungere i seguenti:*

«*142-bis.* Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2015, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2015, n. 229, il Commissario straordinario, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione, provvede, anche per prestazioni di servizio, a stipulare, fino alla data del 31 dicembre 2020, le convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere *b*) e *c*) del medesimo decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.1 contratti rinnovati o stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, di cui alle convenzioni del precedente periodo, possono derogare ai limiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

---

### 1.1057

TURCO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PESCO, PATUANELLI

*Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:*

«*142-bis.* Con riferimento al personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, a decorrere dal 2019 le risorse per il contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e già iscritte, per l'anno

2018, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in appositi capitoli di bilancio dello Stato di previsione dei singoli ministeri ed amministrazioni ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 e successive modifiche. Il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. È abrogato il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

---

### **1.1058**

RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

*Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:*

«142-bis. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.».

*Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati complessivamente in 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al comma 421 sostituire le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019» e «di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028», con le seguenti parole: «123.317.000 per l'anno 2019» e «di euro 100.220.000 per l'anno 2021, di euro 139.089.000 per l'anno 2022, di euro 138.512.000 per l'anno 2023, di euro 138.232.000 per l'anno 2024, di euro 138.143.000 per l'anno 2025, di euro 138.006.000 per l'anno 2026, di euro 136.318.000 per l'anno 2027 e di euro 136.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028».*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 7.000.000.

---

**1.1059**

NISINI, PIZZOL, DE VECCHIS, RIVOLTA, SOLINAS

*Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:*

«142-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo 11 comma 4 è aggiunto il seguente:

"5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale retributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 638, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi interamente non lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa."».

*Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole:* «130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» *con le seguenti:* «130.117.000 per l'anno 2019, di euro 1.058,000 per l'anno 2020, di euro 107.020.000 per l'anno 2021, di euro 145.889.000 per l'anno 2022, di euro 145.312.000 per l'anno 2023, di euro 145.032.000 per l'anno 2024, di euro 144.943.000 per l'anno 2025, di euro 144.806.000 per l'anno 2026, di euro 143.118.000 per l'anno 2027 e di euro 143.093.000 annui a decorrere dall'anno 2028,».

**1.1060**

DE VECCHIS, RIVOLTA

*Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:*

«142-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013, come modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito in legge n. 172 del 2017 si applicano ai lavoratori dipendenti di Enav Spa.».

*Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole:* «130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro

145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» con le seguenti: «130.121.000 per l'anno 2019, di euro 942.000 per l'anno 2020, di euro 106.593.000 per l'anno 2021, di euro 145.116.000 per l'anno 2022, di euro 144.212.000 per l'anno 2023, di euro 143.782.000 per l'anno 2024, di euro 142.633.000 per l'anno 2025, di euro 142.496.000 per l'anno 2026, di euro 140.808.000 per l'anno 2027 e di euro 140.783.000 annui a decorrere dall'anno 2028,».

---

**1.1061**

DE VECCHIS, PIZZOL, NISINI, RIVOLTA, FERRERO

*Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:*

«142-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.».

---

**1.1062**

PICETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, CONZATTI, FLORIS, TOFFANIN

*Dopo il comma 142, aggiungere i seguenti:*

«142-bis. Al fine di incentivare l'occupazione stabile a decorrere dal 10 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti di spesa di cui al comma 142-*quater*, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a ter-

mine già attivati alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) 25 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

b) 15 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata massima dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

142-ter. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 10 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 142-bis le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) 40 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

b) 25 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

c) 15 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

142-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 142-bis e 142-ter, pari a 2.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.100 milioni a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa agli anni 2021, 2022 e 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzional-

mente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

*Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «6.600 milioni di euro».*

---

### **1.1063**

MARGIOTTA, MALPEZZI

*Al comma 143, lettera b), dopo le parole: «di cui al presente comma» aggiungere le seguenti: «ai fini del riconoscimento del diritto al prepensionamento, ivi compresi coloro che sono stati collocati in mobilità al termine del trattamento straordinario di integrazione salariale».*

---

### **1.1064**

MANCA, MARINO, STEFANO

*Al comma 143, lettera b), dopo le parole: «di cui al presente comma» aggiungere le seguenti: «ai fini del riconoscimento del diritto al prepensionamento, ivi compresi coloro che sono stati collocati in mobilità al termine del trattamento straordinario di integrazione salariale».*

---

### **1.1065**

DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, ERRANI

*Al comma 143 aggiungere la seguente lettera:*

«c) al termine del primo periodo, è aggiunto il seguente: "In tal caso, il periodo di trattamento di mobilità riconosciuto ai dipendenti si considera utile sia ai fini del calcolo che del diritto alla pensione"».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla nuova lettera c) del comma 143 valutati in 3 milioni di euro annui si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione: al comma 621, le parole: «0,5» sono sostituite con le seguenti: «0,55».*

---

**1.1066**

MALAN, GASPARRI, QUAGLIARIELLO

*Al comma 144, premettere i seguenti:*

143-bis. Il comma 125 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente: "125. Per ogni figlio di età inferiore ai quindici anni, è riconosciuto un assegno pari a 200 euro annui. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

143-ter. Il comma 248, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso.

144-quater. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro daranno 2019.

143-quinquies. Quale contributo alle spese delle famiglie, e sostegno alla natalità, dall'1 gennaio 2019 e per il quinquennio 2019-2023, è riconosciuto in via sperimentale ai datori di lavoro privati che erogano una o più mensilità aggiuntive ai propri dipendenti per ogni figlio nato o adottato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3 mila euro su base annua per dipendente.

143-sexies. L'esonero di cui al comma 143-quinquies, spetta ai datori di lavoro relativamente a dipendenti con un'anzianità di servizio pari ad almeno due anni e a condizione che i medesimi non presentino le proprie dimissioni entro i successivi ventiquattro mesi se non per gravi motivi familiari.

143-septies. L'importo erogato entro i limiti indicati dal comma 143-quinquies, è esente dall'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle addizionali regionali e comunali.

143-octies. La mensilità aggiuntiva di cui al comma 143-quinquies è riconosciuta, in caso di adozione, previa presentazione del documento di avvenuta adozione, con ingresso del minore in famiglia, da parte della lavoratrice ovvero del lavoratore dipendente e, in caso di nascita, per i soli lavoratori dipendenti padri, previa presentazione al proprio datore di lavoro del certificato di nascita del figlio.

143-nonies. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere daranno

2019. Il suddetto beneficio è altresì riconosciuto, nel limite di spesa di 15 milioni di euro dal 2019, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

*143-decies.* Quale contributo dello Stato all'ampliamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che la caratterizza, è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2022, per la realizzazione di asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e la messa in sicurezza delle strutture esistenti che li ospitano. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali.

*143-undecies.* Con decreto del ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il ministero dell'economia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta di cui al comma *143-decies*.

*143-duodecies.* A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse non utilizzate restano nelle disponibilità del medesimo Fondo. Dal medesimo anno il limite dell'ammontare dei rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di cui al citato articolo 1, comma 152, della legge 311/2004 e all'articolo 1, comma 348 della legge 266 del 2005, è stabilito in 20 milioni di euro annui.

*143-terdecies.* Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c*) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, è rifinanziato dall'anno 2019 per 250 milioni di euro.

*143-quaterdecies.* All'articolo 12, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire i primi due periodi, con i seguenti: "1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.". All'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "2.100 euro" e "40.000 euro", rispettivamente con le parole: "2.500 euro" e "70.000 euro". A decorrere dal 10 gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,



n. 122, alle lavoratrici iscritte, all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione, sono riconosciuti 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni. Il riconoscimento degli anni per ogni figlio si applica anche ai casi di cui ai Titoli II e III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Per le donne di cui al primo periodo, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'anzianità contributiva e gli anni riconosciuti in funzione di ogni figlio sia almeno pari a 36. Ai fini del computo del trattamento pensionistico agli anni riconosciuti per ogni figlio non corrisponde alcuna contribuzione figurativa».

*Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole: «9.000», con le parole: «6.500».*

---

### **1.1067**

ROMEIO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

*Dopo il comma 143 aggiungere il seguente:*

143-bis. Al fine di equiparare le prestazioni pensionistiche di privilegio spettanti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle già previste per il personale di ruolo del medesimo Corpo, in caso di decesso o di invalidità permanente per causa di servizio, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo perequativo la cui dotazione finanziaria è di euro 916.308 per l'anno 2019, di euro 973.578 per l'anno 2020, di euro 1.002.212 per l'anno 2021, di euro 1.059.482 per l'anno 2022, di euro 1.088.116 per l'anno 2023, di 1.145.386 euro per l'anno 2024, di euro 1.174.020 per l'anno 2025, di euro 1.231.290 per l'anno 2026, di euro 1.259.924 per l'anno 2027 e di euro 1.317.193 a decorrere dall'anno 2028. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione. Le prestazioni previdenziali di cui al presente articolo hanno effetto dal 10 gennaio 2019 e vi può accedere anche il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già colpito da invalidità permanente per causa di servizio o i superstiti degli aventi diritto già deceduti. Resta escluso il riconoscimento di prestazioni arretrate. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scosta-

menti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti mediante riduzione delle risorse destinate alla retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

*Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» e: «107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 >per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» con le seguenti: «129.400.692 per l'anno 2019» e: «106.217.788 per l'anno per 2021, di euro 145.029.518 per l'anno 2022, di euro 144.423.884 per l'anno 2023, di euro 144.086.614 per l'anno 2024, di euro 143.968.980 per l'anno 2025, di euro 143.774.710 per l'anno 2026, di euro 142.058.076 per l'anno 2027 e di euro 141.975.807 annui a decorrere dall'anno 2028.».*

---

## 1.1068

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

*Dopo il comma 143 aggiungere il seguente:*

«143-bis. Per l'armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 con quello previsto per il personale di ruolo del medesimo Corpo è autorizzata la spesa annua di euro 200 mila. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le relative misure indennitarie. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 comma 4-bis del decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti mediante riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo».

---

**1.1069**

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

*Dopo il comma 143, aggiungere i seguenti:*

«143-bis. L'accertamento di inabilità permanente alle mansioni di lavoro operativo portuale, riguardanti le operazioni portuali di cui all'articolo 16, legge 28 gennaio 1994, n. 84, individuate in apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa col Ministero del lavoro da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, verrà effettuato da apposita commissione locale composta da un medico designato dall'INAIL territoriale, un medico designato dall'INPS, un medico designato dal lavoratore interessato. Contro le risultanze della visita sanitaria effettuata dalla predetta commissione è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita stessa, ad una commissione centrale istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e composta da un funzionario medico appartenente al Ministero della Salute, due medici designati rispettivamente dall'INPS e dall'INAIL, un medico designato dall'organizzazione sindacale indicata dal lavoratore interessato, un medico competente designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il lavoratore dichiarato inidoneo ai sensi del presente comma avrà diritto al percepimento della pensione di invalidità.

143-ter. Al penultimo periodo del comma 2, dell'articolo 5 della legge n. 68 del 1995 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «dell'attività di trasporto» sono aggiunte le seguenti: «nonché i datori di lavoro di cui agli articoli 16, 17, 18 della legge n. 84 del 1994 per la quota di organico riguardante gli addetti alle operazioni e servizi portuali».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: - 10.000.000;  
2020: - 10.000.000;  
2021: - 10.000.000.

---

**1.1070**

MANCA

*Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:*

«143-bis. All'articolo 1, comma 171, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «negoziali di categoria operanti su base nazionale»;

b) le parole da: «negoziali territoriali di riferimento», a: «della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «individuati ai sensi del suddetto articolo 8. »;

c) le parole: «negoziale, sia esso nazionale o territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «collettivo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

---

### **1.1071**

PRESUTTO, MARCO PELLEGRINI, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

*Dopo il comma 144, aggiungere il seguente:*

«144-bis. Al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva n. 97/81/CE, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638, si intendono nel senso che, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto a qualsiasi prestazione che richieda, tra i requisiti, una determinata anzianità contributiva, ai lavoratori con rapporto di lavoro con orario ridotto verticale ciclico sono riconosciuti anche i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro.»

---

### **1.1072**

TURCO

*Dopo il comma 144, aggiungere il seguente:*

«144-bis. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2019, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001/172.152 è rideterminata nella misura 0,226 per cento.»

---

**1.1073**

LAUS, NANNICINI

*Dopo il comma 144 aggiungere i seguenti:*

144-bis. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, è istituito il salario minimo orario.

144-ter. Per salario minimo orario si intende la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore.

144-quater. Il valore orario del salario di cui al comma 144-ter non può essere inferiore a 9 euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e si applica a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa.

144-quinquies. Il salario minimo orario è incrementato il 10 gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall'istituto nazionale di statistica.

144-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono individuati, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

a) i contratti di importo inferiore a 9 euro a cui estendere le disposizioni di cui ai commi da 144-ter a 144-quinquies nonché i casi di esclusione dall'applicazione del salario minimo orario;

b) le modalità di incremento dei salari di importo superiore al salario minimo orario.

144-septies. Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefici retribuiscono i propri lavoratori con compensi di importo inferiore al salario minimo orario.

144-octies. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 144-septies comporta la nullità del contratto o l'esclusione dai benefici.

144-novies. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di salario minimo orario di cui ai commi da 144-ter a 144-sexies corrisponde al lavoratore compensi inferiori al salario minimo orario, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 15.000.

144-decies. Fatte salve le condizioni contrattuali di miglior favore, per i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il salario minimo orario si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì all'aumento proporzionale dei livelli retributivi superiori, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 144-sexies, fino ai successivi rinnovi».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «6.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

**1.1074**

ROSSOMANDO, MISIANI, CIRINNÀ

*Dopo il comma 144 aggiungere il seguente:*

«144-bis. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, considerata l'obbligatorietà delle funzioni svolte a garanzia dell'interesse generale, i componenti degli organi nazionali e locali di ordini professionali, collegi e loro federazioni, che prestino attività lavorativa presso enti pubblici o presso soggetti privati, hanno diritto a disporre del tempo necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, fruendo di permessi non retribuiti, nonché alla conservazione del posto di lavoro.».

---

**1.1075**

MALAN

*Dopo il comma 144, aggiungere i seguenti:*

«144-bis. E' istituito un bonus per ogni famiglia che procede all'adozione di minori stranieri, ai sensi del Titolo III della legge n. 184 del 1983, nella misura di euro 10.000 per ogni bambino adottato, a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1 comma 411, della legge 208/2015.

144-ter. Nei confronti dei beneficiari del bonus di cui al precedente primo comma, non si applica la deducibilità di cui all'art. 10 comma 1 lettera i-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

144-quater. In alternativa alla misura di cui al precedente primo comma, è istituito un bonus per ogni famiglia che procede all'adozione di minori stranieri, ai sensi del Titolo III della legge n. 184 del 1983, nella misura di euro 4.000 per ogni bambino adottato, a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'art. 1 comma 411, della legge 208/2015.

144-quinquies. Ai beneficiari del bonus di cui al precedente comma 144-quater, si applica la deducibilità di cui all'art. 10 comma 1 lettera l-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

144-sexies. È autorizzata la spesa di euro 15 milioni di euro per l'anno 2019 a favore del Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'art. 1 comma 411, della legge n. 208 del 2015».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «8.985 milioni».*

---

**1.1076**

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 144 aggiungere i seguenti:*

«144-bis. Al decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, articolo 5, comma 2 le parole: "dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni" sono sostituite dalle seguenti: "in relazione alla rispettiva quota, è effettuato dagli Enti previdenziali interessati che sostengono direttamente i relativi oneri amministrativi contabili Ciascun Ente, in relazione alla quota di propria competenza, procede agli adempimenti di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388".

144-ter. Al fine di rafforzare la sostenibilità e l'adeguatezza, gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 possono erogare prestazioni a sostegno del lavoro professionale nonché per la copertura dei rischi biometrici volte ad ampliare le platee di riferimento, anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro e ridurre gli effetti sulla contribuzione delle interruzioni di lavoro e di reddito. Dell'impatto di dette misure si da adeguata rappresentazione nei bilanci tecnici attuariali».

---

**1.1077**

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 144, aggiungere il seguente:*

«144-bis. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di garantire un regolare servizio di trasporto tra le città di Messina e Reggio Calabria, sino al 30 ottobre 2018 affidato alla Liberty Lines Spa a seguito di regolare procedura di affidamento, deve indire un bando di gara per l'affidamento del servizio stesso, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, nel quale deve essere prevista una clausola sociale a tutela dei dipendenti disoccupati della Liberty Lines Spa, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 50 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 contenente il Codice degli appalti.».

---

**1.1078**

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 144, aggiungere i seguenti:*

«144-bis. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo di solidarietà aziendale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato all'agevolazione delle imprese che assumono persone che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.

144-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653.

144-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.1079**

MATRISCIANO, PATUANELLI, GIANNUZZI, CASTALDI, GIROTTO, MARTI, RIPAMONTI, GRASSI, NOCERINO, BOTTO, PUGLIA, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

*Dopo il comma 145, aggiungere i seguenti:*

«145-bis. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 115, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 10 gennaio 2019, possono presentare domanda di riconoscimento dei benefici di cui al presente comma, anche i lavoratori che sono stati esposti alla lavorazione dell'amianto nel periodo successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

145-ter. Ai fini previdenziali, i contributi calcolati col sistema retributivo e/o misto, versati in periodi di esposizione all'amianto sono imputati alla quota C, concernente il sistema contributivo, nonché ricalcolati secondo i parametri di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e dell'articolo 47, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

145-quater. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

145-quinquies. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla



legge 22 dicembre 2011, n. 214, coloro che durante la loro vita lavorativa siano stati occupati in imprese dedite ad attività di scoibentazione di amianto da carrozze ferroviarie, successivamente fallite ed il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età possono accedere alle prestazioni pensionistiche secondo la disciplina di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche qualora non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dal soprarichiamato articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.».

*Conseguentemente:*

a) al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 45,9 milioni di euro per l'anno 2021»

b) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 55.000.000;  
2020: - 105.000.000;  
2021: - .

c) alla Tabella A, voce: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2019: - ;  
2020: - 50.000.000;  
2021: - .

---

## 1.1080

GAUDIANO, GALLICCHIO, PATUANELLI, MATRISCIANO, CATALFO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI

*Dopo il comma 145, aggiungere i seguenti:*

«145-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura so-

cio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria. Agli oneri conseguenti in attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 5 per cento dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni previdenziali.

145-ter. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509."».

---

### 1.1081

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 145, aggiungere i seguenti:*

«145-bis. Al fine di portare a termine la disciplina transitoria degli interventi di salvaguardia in materia previdenziale e in considerazione del limitato utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, confluite, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi per ulteriori 6.000 soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ad incremento dei contingenti di categorie già oggetto dei precedenti otto provvedimenti di salvaguardia.

145-ter. Dall'attuazione del comma precedente derivano oneri pari a 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

*Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6,700 milioni di euro» con le seguenti: «6.330 milioni di euro» e le parole: «7.000 milioni di euro» con le seguenti: «6.630 milioni di euro».*

---

**1.1082**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:*

146-bis. Per attuare politiche atte a ridurre la povertà acuita dalla crisi economica iniziata nel 2008, a decorrere dal 10 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, è istituito un contributo di solidarietà determinato e percepito dallo Stato a carico di chi possiede grandi patrimoni mobiliari e immobiliari.

146-ter. Per base imponibile di tale contributo s'intende la ricchezza netta di un contribuente superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie e compreso il patrimonio non strumentale delle società.

146-quater. Per patrimoni mobiliari si intendono:

- a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
- b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.

146-quinquies. Il contributo di solidarietà di cui al comma 146-5/5 è dovuto dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, e determinato applicando l'aliquota dello 0,8 per cento per i patrimoni superiori a 3 milioni di euro.

146-sexies. Dall'applicazione del contributo di cui al comma 146-bis sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

146-secties. Dall'ammontare del contributo di cui al comma 146-bis sono detratte le somme versate come imposte a carattere patrimoniale derivanti da disposizioni vigenti.

146-octies. Il contributo di cui al comma 146-bis è versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

146-novies. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

146-decies. I maggiori proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente destinati al finanziamento delle misure di sostegno di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».

**1.1083**

TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 146 aggiungere i seguenti:*

«146-bis. A decorrere dal 10 marzo 2019, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura reddituale Assegno Io-Lavoro volta ad offrire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi enti del terzo settore che svolgono servizi generali. Al fine di garantire una gestione diretta e trasparente della misura e dei rapporti di prestazione di lavoro, nonché per promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, è istituita la piattaforma informativa di cui al comma 146-novies, quale esclusivo strumento per l'accesso alla misura reddituale di cui ai commi 146-bis al 146-octiesdecies e alle prestazioni ad essa connesse.

146-ter. La misura di cui al comma precedente, di seguito denominata Assegno, è riconosciuta dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), su richiesta, e comunque nel limite massimo annuo di 2.500 milioni di euro, a chi in età anagrafica compresa tra i 30 e i 49 anni compiuti attiva prestazioni di lavoro come disciplinate dal presente articolo e versa nelle seguenti condizioni:

- a) stato di disoccupazione da oltre ventiquattro mesi;
- b) non beneficia di alcuna misura di sostegno al reddito;
- c) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
- d) un valore dell'ISEE non superiore ad euro 3.000.

146-quater. L'Assegno, di importo pari a 800 euro, comprensivo di oneri contributivi, è erogato con cadenza mensile in un conto telematico a titolo personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a dodici mesi. La misura reddituale è usufruibile anche in maniera non continuativa nel termine dei trentasei mesi successivi alla prima prestazione di lavoro attivata secondo le modalità di cui ai commi 146-bis al 146-octiesdecies e fermo restando il periodo anagrafico in cui essa è richiedibile. La misura reddituale, qualora ricorrano le condizioni espressamente previste dal comma 146-quinquies, secondo periodo, può essere riconosciuta per la durata di ulteriori dodici mesi purché siano trascorsi almeno dodici mesi dal termine di cui al primo periodo del presente comma.

146-quinquies. L'importo mensile è corrisposto dall'istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in proporzione al numero di giornate lavorate, al singolo prestatore esclusivamente in corrispondenza di un accordo di prestazione di lavoro come disciplinato di cui ai commi 146-bis al 146-octiesdecies. Il prestatore beneficiario della misura reddituale può proporre ad un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune ac-

cordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 146-*octies*, la stipula del contratto di prestazione effettuata ai sensi di cui ai commi 146-*bis* al 146-*octiesdecies* solleva il datore di lavoro dall'erogazione di una retribuzione. Non sono ammessi all'accesso a forme di prestazione di lavoro disciplinate di cui ai commi 146-*bis* al 146-*octiesdecies* i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dal di cui ai commi 146-*bis* al 146-*octiesdecies* e licenzia uno o più dipendenti assunti precedentemente l'attivazione della prestazione non è ammesso, per la durata dei dodici mesi successivi, a usufruire della medesima tipologia di prestazioni, ivi compresa quelle attivate al momento del licenziamento, fatto salvo il beneficio dell'Assegno Io-Lavoro riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.

146-*sexies*. Alla misura reddituale e alla prestazione di lavoro ad essa connessa di cui ai commi 146-*bis* al 146-*octiesdecies* si accede esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 146-*octies* gestita da ANPAL.

146-*septies*. Il prestatore e il datore stipulano nell'apposita sezione della piattaforma informatica l'accordo di prestazione in via telematica. Tale accordo può essere interrotto, attraverso la medesima sezione digitale, in qualsiasi momento con decorrenza dal giorno successivo e senza alcun vincolo per le parti. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

146-*octies*. Fatto salvo l'importo mensile dell'Assegno Io-Lavoro, il prestatore e il datore possono concordare prima o durante lo svolgimento della prestazione di lavoro raggiunta di altre somme a titolo retributivo che sono da intendersi esclusivamente a carico del datore di lavoro. A tal fine nell'apposita sezione della piattaforma informatica di cui al comma 146-*novies* è stipulato un accordo di retribuzione aggiuntiva. Ferma restando l'ipotesi di cui al periodo precedente, l'Assegno non è cumulabile con altri redditi e misure di sostegno al reddito. La misura reddituale Assegno-Io Lavoro non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

146-*novies*. A decorrere dal 10 febbraio 2019 è istituita presso l'ANPAL la piattaforma informatica Io-Lavoro, di seguito denominata I-LAV, quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. La piattaforma I-LAV è istituita per i seguenti fini:

- a) accesso alla misura reddituale disciplinata dal presente articolo;
- b) gestione del conto telematico individuale ivi comprese le operazioni di erogazione e accreditamento degli importi dell'Assegno Io-Lavoro;
- c) registrazione e identificazione dei prestatori e dei datori di lavoro, trasmissione e registrazione degli accordi di prestazione di lavoro, degli accordi di retribuzione aggiuntiva.

146-*decies*. I dati di cui al comma 146-*novies* sono condivisi in via telematica con INPS, INAIL e i centri per l'impiego. Ai fini delle attività di indagine e di controllo i dati registrati sulla piattaforma digitale sono messi a disposizione dell'ispettorato del lavoro e delle Forze dell'ordine. Il prestatore e il datore provvedono alla registrazione e alla identificazione sulla piattaforma informatica per mezzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Attraverso la piattaforma sono trasmessi, agli indirizzi di posta elettronica inseriti dal prestatore e dal datore la seguente documentazione:

- a) gli accordi stipulati;
- b) le buste paga;
- c) ogni altra comunicazione fiscale e amministrativa inerente la prestazione di lavoro, ivi comprese le comunicazioni di termine della prestazione da parte del datore e del prestatore;
- d) l'eventuale sospensione dell'accesso alla misura in concomitanza con l'attivazione di un rapporto di lavoro di cui al 146-*duodecies*.

146-*undecies*. Attraverso la piattaforma I-LAV il prestatore di lavoro può trasferire, senza alcun onere, gli importi ricevuti dell'Assegno Io-Lavoro esclusivamente presso un conto personale debitamente registrato sulla medesima piattaforma informatica. Nella piattaforma I-LAV è dedicata una apposita sezione per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ai fini di cui ai commi 146-*bis* al 146-*octiesdecies*, ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

146-*duodecies*. Fatta salva la disposizione di cui al comma 146-*octies*, secondo periodo, al datore di lavoro del settore privato che assume, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, prestatori di lavoro di cui al comma 146-*ter* è riconosciuto un importo pari a 10.000 euro quale bonus occupazionale, nel limite massimo di spesa pari 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Il bonus di cui al periodo precedente è riconoscibile a imprese che da almeno tre anni hanno sede legale e sede di attività in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e che assumono prestatori di lavoro residenti, da almeno cinque anni, in una delle predette regioni. L'importo del bonus è erogato da INPS in tre quote annuali di pari entità da corrispondere a decorrere dal termine del periodo di prova. Il datore di lavoro che licenzia uno o più dipendenti nell'arco dei trentasei mesi succes-

sivi al riconoscimento dell'importo di cui al primo periodo del presente comma, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di licenziamento, è obbligato a risarcire l'INPS, entro sei mesi dalla data di licenziamento, dell'intero ammontare delle somme ricevute maggiorato del cinquanta per cento.

*146-terdecies.* Ai fini di cui ai commi 146-*bis* al 146-*octiesdecies* e in particolare al fine di promuovere percorsi di qualificazione e reinserimento nel mondo del lavoro ANPAL svolge attività di controllo presso i datori di lavoro e i lavoratori che beneficiano di prestazioni disciplinate di cui ai commi 146-*bis* al 146-*octiesdecies* e monitora l'andamento della misura reddituale sperimentale.

*146-quaterdecies.* Entro il 15 febbraio 2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto disciplina le modalità e i termini di svolgimento delle attività di controllo di cui al comma precedente nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) verifica dello svolgimento effettivo delle prestazioni di lavoro;
- b) verifica dei percorsi riqualificativi dei prestatori di lavoro.

Tale decreto disciplina inoltre l'attività di monitoraggio per una rilevazione analitica e statistica con cadenza trimestrale con riguardo a:

- a) numero, tipologia e durata degli accordi di prestazione di lavoro attivati;
- b) settori produttivi in cui sono attivati gli accordi di prestazione;
- c) fasce d'età e aree territoriali dei prestatori di lavoro attivi;
- d) ammontare delle risorse pubbliche impegnate;
- e) numero, tipologia e durata dei contratti di lavoro a tempo indeterminato attivati ai sensi del presente articolo.

*146-quindecies.* Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la previsione e le modalità di applicazione di misure sanzionatorie amministrative pecuniarie, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del prestatore e del datore di lavoro che violino le disposizioni di cui ai commi 146-*bis* al 146-*octiesdecies*.

*146-sedecies.* Semestralmente ANPAL pubblica sul proprio sito *web* un *report* contenente i risultati delle attività di controllo e di monitoraggio. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette una relazione annuale alle commissioni parlamentari competenti sui risultati della misura reddituale sperimentale Io-Lavoro e sulla piattaforma WAV.

*146-septiesdecies.* Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi da 146-*terdecies*, 146-*quaterdecies* e 146-*sedecies* primo periodo, l'ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

*146-octiesdecies.* Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 146-*bis* discendono oneri pari a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019: dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 146-*novies* discendono oneri pari a 2 milioni di euro a decorrere dal l'anno 2019;

per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 146-*septiesdecies* discendono oneri pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019; per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 146-*duodecies* discendono oneri pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «5.488 milioni di euro».*

---

### **1.1084**

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:*

146-*bis*. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 10 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti di spesa di cui al comma 146-*quater*, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) 25 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

b) 15 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata massima dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

146-*ter*. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 10 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 146-*bis* le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) 40 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

b) 25 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;



c) 15 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

146-*quater*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 146-*bis* e 146-*ter*, pari a 2.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.100 milioni a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa agli anni 2021, 2022 e 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «6.600 milioni di euro».*

---

## 1.1085

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:*

«146-*bis*. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 10 gennaio 2019, assumano lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, nel limite di spesa complessivo pari a 8.000 milioni di euro annui. Ai soggetti neoassunti è altresì riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale del versamento dei contributi previdenziali, nel li-

mite massimo di 2.410 euro su base annua, nel limite di spesa complessivo pari a 2.900 milioni di euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

146-ter. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 146-bis al 146-sexties non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 146-quater. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

146-quater. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 146-bis, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni, fatti salvi i vigenti limiti di legge per il contratto di apprendistato.

146-quinquies. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce l'assunzione con l'esonero.

146-sexies. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva adibito alle stesse mansioni del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 146-bis, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 146-quater.

146-sexties. L'esonero di cui al comma 146-quater si applica, per un ulteriore periodo di dodici mesi, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 146-quater a 146-sexies.

146-octies. L'esonero contributivo di cui al comma 146-bis si applica, alle condizioni e con le modalità previste nei precedenti commi, an-

che nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

146-*novies*. L'esonero di cui ai commi da 146-*bis* a 146-*octies* e non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

146-*decies*. I redditi di lavoro dipendente percepiti dai soggetti neoassunti di cui commi da 146-*bis* a 146-*octies* non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, per un periodo massimo di trentasei mesi.

146-*undecies*. Il beneficio fiscale di cui al comma 146-*decies* si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data della prosecuzione.

146-*duodecies*. Nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro prima del decorso del periodo agevolato, il beneficio fiscale è riconosciuto al lavoratore neoassunto sui redditi di lavoro dipendente percepiti in relazione a nuovi contratti di lavoro di cui al comma 1, per il periodo residuo utile alla piena fruizione e indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

146-*terdecies*. A parziale copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quanto a 4.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

*Conseguentemente, al comma 138, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «3.000 milioni di euro»;*

b) *sopprimere il comma 141.*

---

**1.1086**

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:*

«146-bis. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 10 gennaio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuta, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro annui.

146-ter. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 10 gennaio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato purché attivato prima del 31 dicembre 2018, è riconosciuta, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 2.300.000 milioni di euro annui.

146-quater. Nei casi di cui al comma 146-bis, al medesimo datore di lavoro privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 10 settembre 2019, è riconosciuta, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 3.600 milioni di euro annui.

146-quinquies. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 146-bis, 146-ter e 146-quater non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 146-bis, 146-ter e 146-quater non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

146-sexies. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 146-ter e 146-quater e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è dovuta nella misura del 65 per cento.

146-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 146-bis, 146-ter e 146-quater».

*Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «3,000 milioni di euro».*

---

**1.1087**

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:*

«146-bis. Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96, le somme restituite in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 2012, n. 92, sono maggiorate del 5 per cento nel limite di spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 10 gennaio 2019.

146-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 146-bis si provvede, per 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 130 milioni di euro per l'anno 2019 e 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato al comma 653, e per 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui al comma 421».

---

**1.1088**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 146 aggiungere i seguenti:*

«146-bis. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti.

146-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia,

senza introdurre limiti temporali e comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

146-*quater*. Agli oneri derivanti dalla presente manovra, che si quantificano in 329 milioni di euro, si provvede a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse residue dalle precedenti salvaguardie e fino a concorrenza del relativo fabbisogno mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al fondo istituito al comma 2 dell'articolo 21 destinato ad interventi in materia pensionistica».

---

### 1.1089

AIMI, BARBONI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE

*Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:*

«146-*bis*. Possono beneficiare dell'assegno di base di cui all'art. 3 comma 6 della legge 335 del 1995, i cittadini extracomunitari che dimostrano, con idonea ufficiale certificazione rilasciata dagli uffici competenti: *a*) la residenza stabile sul territorio nazionale da almeno 20 anni; *b*) di essere arrivati sul territorio nazionale entro il 40esimo anno di età; *c*) il versamento di contributi lavorativi per almeno 10 anni e l'iscrizione, nei periodi non lavorativi, presso i centri per l'impiego sottoscrivendo la Dichiarazione di Immediata Disponibilità.

146-*ter*. La sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio determina il decadimento del diritto all'assegno sociale.».

---

### 1.1090

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:*

«146-*bis*. Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano le seguenti disposizioni recate dalla legge 3 agosto 2004, n. 206:

*a*) articolo 2, relativo all'incremento della pensione nella misura del 7,50 per cento ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, nonché alla vedova o agli orfani;

b) articolo 3, comma 1, relativo all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge e ai figli anche maggiorenni e in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi;

c) articolo 3, comma 1-*bis*, relativo al riconoscimento, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, di una indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi da lavoro autonomo, ovvero libero professionale, degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento, da erogare in un'unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione;

d) articolo 3, comma 2, relativo all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per le pensioni maturate ai sensi della lettera b);

e) articolo 4, comma 1, relativo all'equiparazione ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa;

f) articolo 4, comma 2, relativo al diritto immediato alla pensione diretta per tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, della stessa legge n. 206 del 2004;

g) articolo 4, comma 2-*bis*, relativo all'importo del trattamento di quiescenza pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, della stessa legge n. 206 del 2004, per coloro che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, della medesima legge n. 206 del 2004, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 206 del 2004;

h) articolo 4, comma 3, relativo alla determinazione, secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della stessa legge n. 204 del 2006, della misura della pensione di reversibilità o indiretta, non decurtabile ad ogni effetto di legge;

*i)* articolo 4, comma 4, relativo all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (ERPEF) per i trattamenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della stessa legge n. 204 del 2006;

*l)* articolo 7, relativo all'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità;

*m)* articolo 9, relativo all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica compreso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203, per gli invalidi e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori.

*146-ter.* Per quanto non espressamente previsto dal comma precedente si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

*146-quater.* Con riferimento al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* l'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, numero 1), si interpreta nel senso che alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, così come incrementato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003 n. 350;

*b)* l'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, numero 2), si interpreta nel senso che i benefici in materia di assunzioni dirette sono attribuiti con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407;

*c)* l'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, numero 1), si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

*146-quinquies.* Alle vittime del dovere e della criminalità organizzata il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di "vittima del dovere" e "vittima della criminalità organizzata" per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere ovvero alle vittime della criminalità organizzata o, in caso di decesso, ai parenti e agli affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del dovere o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presen-



tano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero competente, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime.

146-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 146-*bis* a 146-*quinquies*, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, della legge 13 novembre 2008, n. 181.».

---

### 1.1091

BARBONI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 146 aggiungere i seguenti:*

«146-*bis*. Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano le seguenti disposizioni recate dalla legge 3 agosto 2004, n. 206:

a) articolo 2, relativo all'incremento della pensione nella misura del 7,50 per cento ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, nonché alla vedova o agli orfani;

b) articolo 3, comma 1, relativo all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge e ai figli anche maggiorenni e in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi;

c) articolo 3, comma 1-*bis*, relativo al riconoscimento, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, di una indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi da lavoro autonomo, ovvero libero professionale, degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento, da erogare in un'unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione;

d) articolo 3, comma 2, relativo all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per le pensioni maturate ai sensi della lettera b);

e) articolo 4, comma 1, relativo all'equiparazione ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa;

f) articolo 4, comma 2, relativo al diritto immediato alla pensione diretta per tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, della stessa legge n. 206 del 2004;

g) articolo 4, comma 2-bis, relativo all'importo del trattamento di quiescenza pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, della stessa legge n. 206 del 2004, per coloro che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, della medesima legge n. 206 del 2004, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 206 del 2004;

h) articolo 4, comma 3, relativo alla determinazione, secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della stessa legge n. 204 del 2006, della misura della pensione di reversibilità o indiretta, non decurtabile ad ogni effetto di legge;

i) articolo 4, comma 4, relativo all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i trattamenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della stessa legge n. 204 del 2006;

l) articolo 7, relativo all'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità;

m) articolo 9, relativo all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica compreso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203, per gli invalidi e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori.

146-ter. Per quanto non espressamente previsto dal comma precedente si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

146-quater. Con riferimento al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), si interpreta nel senso che alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, così come incrementato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), si interpreta nel senso che i benefici in materia di assunzioni dirette sono attribuiti con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407;

c) l'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

*146-quinquies.* Alle vittime del dovere e della criminalità organizzata il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di "vittima del dovere" e "vittima della criminalità organizzata" per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere ovvero alle vittime della criminalità organizzata o, in caso di decesso, ai parenti e agli affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del dovere o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero competente, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime.

*146-sexies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione da *146-bis* a *146-quinquies*, pari a 60 milioni di euro annui, a decorrere affanno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, della legge 13 novembre 2008, n. 181».

---

## 1.1092

FEDELI, VALENTE, BOLDRINI, CIRINNÀ, CUCCA

*Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:*

«*146-bis.* Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2017-2020, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

146-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 146-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 3.000.000;

2020: – 3.000.000;

2021: – 3.000.000.

---

### **1.1093**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, VALENTE, FEDELI, CIRINNÀ, MANCA, MARINO, STEFANO, BOLDRINI

*Dopo il comma 146, inserire il seguente:*

«146-bis. Le misure di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, per il triennio 2019-2021.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000;

2021: – 1.000.000.

---

### **1.1094**

PICHELTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 146 aggiungere i seguenti:*

«146-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio

della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria. Agli oneri conseguenti in attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 10 per cento dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni.

146-ter. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.».

---

### 1.1095

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:*

«146-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.».

---

**1.1096**

MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 146 aggiungere i seguenti:*

«146-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di *welfare*. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria. Agli oneri conseguenti in attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 10 per cento dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni.

146-ter. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509."».

---

**1.1097**

MARINO

*Dopo il comma 146 aggiungere i seguenti:*

«146-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di *welfare*. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribu-

zioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria. Agli oneri conseguenti in attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 10 per cento dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni.

146-ter. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509."».

### 1.1098

DE BERTOLDI

*All'articolo 1, dopo il comma 146, sono aggiunti i seguenti:*

«146-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.

146-ter. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è garantito oltre alla restituzione a scadenza dell'intero capitale, anche il 75 per cento del rendimento pattuito, ove lo stesso non fosse perseguibile per intero.

146-quater. Per le finalità di cui al comma precedente, il Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche, (FGOP) istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché per le operazioni di capitalizzazione delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.

146-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi 146-*ter* e 146-*quater*, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo. A tal fine, i medesimi Ministeri si avvarranno anche delle analisi, degli studi, degli approfondimenti e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: «Previdenza Italia» istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione ed il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.

146-*sexies*. Al Comitato di cui al precedente comma, è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere direttamente o incaricando altri soggetti, iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di *welfare*, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscano alle forme di previdenza, assistenza e *welfare* complementare in genere.

146-*septies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi anni 2020 e 2021, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo».

*Conseguentemente all'articolo 1, al comma 653, le parole: «57,16 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «54,16 milioni», le parole: «6,72 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2,72 milioni» e le parole: «205,9 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «201,9 milioni».*

---

### 1.1099

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:*

«146-*bis*. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, i contributi previdenziali maturati a seguito della prestazione lavo-



rativa svolta mediante rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, con orario *part-time* verticale, sono in ogni caso da computarsi nell'intero anno solare ai fini dell'acquisizione del diritto all'accesso al trattamento pensionistico. Per i contratti di lavoro a tempo parziale conclusi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto al trattamento pensionistico con riferimento a periodi interamente non lavorati avviene mediante domanda da presentare all'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I trattamenti pensionistici liquidati per effetto del riconoscimento di anzianità contributiva per periodi interamente non lavorati non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già maturati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza diritto alla corresponsione di arretrati.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 40.000.000;  
2020: – 40.000.000;  
2021: – 40.000.000.

---

### **1.1100**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:*

«146-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019.

146-ter. Il beneficio dell'indennità prorogata ai sensi del comma 146-bis è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 630 milioni di euro per l'anno 2020, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di ac-

cessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

146-*quater*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 146-*bis* e 146-*ter* si provvede a valere sulle disponibilità del «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani» di cui al comma 139 della presente legge.

146-*quinquies*. Nel limite di spesa di cui al comma 146-*ter*, i rapporti di lavoro di tipo stagionale o a tempo determinato, riguardanti i lavoratori di cui alla lettera N allegato C, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono equiparati ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai fini della determinazione dei requisiti di accesso al beneficio di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

---

### 1.1101

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:*

«146-*bis*. A valere sulle risorse di cui al comma 138, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è corrisposta, ai percettori di trattamento pensionistico pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo, in misura proporzionalmente incrementata entro il limite di spesa di 1.000 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le opportune modifiche alla Tabella A del citato decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, nonché le disposizioni attuative del presente comma».

---

### 1.1102

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, FEDELI, VALENTE, CIRINNÀ, MANCA, MARINO, STEFANO, BOLDRINI

*Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:*

«146-*bis*. All'articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2017"».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole:* 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per

l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti*: 6.660 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.960 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.969 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.960 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente, alla rubrica dei Titolo III, Capo I, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: e la conciliazione tra vita privata e vita professionale.

---

### **1.1103**

RIZZOTTI, GALLONE

*Dopo il comma 146, aggiungere il seguente*:

«146-bis. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorre dal 10 gennaio 2019, in euro 350».

*Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole*: 9.000 milioni di euro *con le seguenti*: 6.350 milioni di euro.

---

### **1.1104**

RIZZOTTI, GALLONE

*Dopo il comma 146, aggiungere il seguente*:

«146-bis. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile per i disabili uditivi di età adulta di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorre dal 10 gennaio 2019, in euro 350».

*Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole*: 9.000 milioni di euro *con le seguenti*: 6.350 milioni di euro.

---

### **1.1105**

RONZULLI, TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 146 inserire il seguente*:

«146-bis. Fermi restando gli interventi in materia pensionistica di cui al comma 139 a decorrere dal 10 gennaio 2019, in deroga alle disposizioni

di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione sono riconosciuti dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.

146-ter. Per le donne di cui al comma 146-bis, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'anzianità contributiva e gli anni riconosciuti in funzione di ogni figlio sia almeno pari a 36.

146-quater. Il riconoscimento degli anni per ogni figlio si applica anche ai casi di cui ai Titoli II e III della legge 4 maggio 1983, n. 184.

146-quinquies. Ai fini del computo del trattamento pensionistico agli anni riconosciuti per ogni figlio non corrisponde alcuna contribuzione figurativa.

146-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 146-bis a 146-quinquies discendono oneri pari a 1.500 milioni di euro annui».

*Conseguentemente, al comma 139 sostituire:*

- a) *le parole:* 6.700 milioni *con le seguenti:* 5.200 milioni di euro;
- b) *le parole:* 7.000 milioni di euro, *ovunque ricorrano, con le seguenti:* 5.500 milioni di euro;
- c) *le parole:* 6.999 milioni di euro, *con le seguenti:* 5499 milioni euro.

---

## 1.1106

GALLONE, FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:*

«146-bis. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorrere dal 10 gennaio 2019, in euro 350.

146-ter. All'onere di cui al comma 146-bis, stimato in 2.650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti per il Fondo del comma 138».

---

**1.1107**

BARBONI, GALLONE, TESTOR, CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

*Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:*

«146-bis. L'assegno di assistenza concesso agli invalidi civili parziali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, con limite di reddito annuo personale pari a 4.853,29 euro è aumentato a 9.360,00 euro annui».

*Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.*

---

**1.1108**

BARBONI, GALLONE, TESTOR, CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

*Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:*

«146-bis. 1. L'indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 con limite di reddito annuale personale pari a 4.853,29 euro, è aumentata a euro 9.360 euro annui».

*Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.*

---

**1.1109**

BARBONI, GALLONE, TESTOR, CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

*Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:*

«146-bis. L'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 concessa ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è aumentata a 780 euro mensili».

*Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.*

---

**1.1110**

GALLONE, PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:*

«146-bis. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 2013, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**1.1111**

GALLONE, PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:*

«146-bis. In deroga alle disposizioni del comma 4 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti di cui al medesimo articolo 38, che abbiano adempiuto al versamento delle somme dovute, tramite l'amministrazione dell'organo elettivo, al fondo previdenziale di appartenenza senza la richiesta di accreditamento figurativa per il periodo e/o sua frazione dal 1/1/2003 al 31/12/2010, hanno diritto al riconoscimento delle somme versate, previa dichiarazione conforme dell'organo versante».

---

**1.1112**

GALLONE, GASPARRI

*Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:*

«146-bis. All'articolo 60, comma 1 del codice civile, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

"4) quando qualcuno ha compiuto l'ottantesimo anno di età e sono trascorsi almeno cinque anni dalla scomparsa"».

---

**1.1113**

LONARDO

*Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:*

«146-bis. Una quota del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata alla copertura degli oneri di compartecipazione dell'utente ricoverato in residenze sanitarie assistenziali o strutture per l'accoglienza ed assistenza di persone anziane non autosufficienti, nel caso di soggetti residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.

146-ter. A tal fine, lo stanziamento del Fondo di cui al comma 146-bis, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dal 2019».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 138, sostituire le parole: 9.000 milioni, con le seguenti: 8.900 milioni.*

---

**1.1114**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:*

«146-bis. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

146-ter. Agli oneri derivanti dal comma 146-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.1115**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:*

«146-bis. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016 per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare a decorrere dal 2019 è incrementato di 20 milioni di euro».

*Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: dello 0,5 con le seguenti: 0,56.*

---

**1.1116**

TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 146, inserire il seguente:*

«146-bis. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra».

*Conseguentemente, al Fondo di cui al comma 653, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.*

---

**1.1117**

MALLEGNI, GASPARRI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 146, inserire il seguente:*

«146-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "1.220 euro", sono sostituite con le seguenti: "2.220 euro"».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «8.700 milioni di euro per il 2019, 8.400 milioni di euro per il 2020 e 8.100 milioni di euro a decorrere dal 2021».*

---



**1.1118**

FEDELI, PARENTE, VALENTE, CIRINNÀ

*Dopo il comma 146 inserire i seguenti:*

«146-bis. Le misure di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, per il triennio 2019-2021».

«146-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000.

**1.1119**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:*

«146-bis. All'articolo 1, comma 155 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "La commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2019 ed entro i 10 giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sui relativi esiti"».

**1.1120**

VALENTE, FEDELI, CIRINNÀ

*Dopo il comma 146 inserire i seguenti:*

«146-bis. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, le risorse assegnate alla Sezione speciale "Presidenza dei Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità" istituita presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incrementate di 17 milioni di euro a decorrere dal 2019.

146-ter. A decorrere dall'anno 2019, il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti, con le donne vit-

time di violenza di genere e alle vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui.

146-*quater*. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2017-2020, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro a decorrere dal 2019.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 25.000.000;

2020: – 25.000.000;

2021: – 25.000.000.

---

## 1.1121

FEDELI, CIRINNÀ, VALENTE

*Dopo il comma 146 inserire i seguenti:*

«146-*bis*. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, le risorse assegnate alla Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità" istituita presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

146-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 146-*bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000.

---

**1.1122**

ROSSOMANDO, MISIANI

*Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:*

«146-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "fino al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2019".

146-ter. Il beneficio dell'indennità prorogata ai sensi del comma 146-bis è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 630 milioni di euro per l'anno 2020, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole:* «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.400 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.469,3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.675,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.898,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

**1.1123**

FEDELI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE, CUCCA

*Dopo il comma 146 inserire i seguenti:*

«146-bis. All'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "2016, 2017 e 2018" sono aggiunte le seguenti: "nonché una somma pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

146-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 146-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

---

### **1.1124**

VALENTE, FEDELI, CIRINNÀ

*Dopo il comma 146 inserire i seguenti:*

«146-bis. Al fine di applicare il contrasto di interessi tra contribuenti finalizzato alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale e alla conseguente emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 2, le parole: «fino all'importo di lire 3.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo di 5.000 euro»;

b) all'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*) le parole: "non superiore a 2.100 euro", sono sostituite dalle seguenti: "4.000 euro" e le parole "40.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "60.000 euro".

146-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 146-bis pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

### **1.1125**

CIRINNÀ, VALENTE, FEDELI

*Dopo il comma 146 inserire i seguenti:*

«146-bis. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.

223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

146-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 146-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 3.000.000;  
2020: – 3.000.000;  
2021: – 3.000.000.

---

### **1.1126**

FEDELI, BINI, CIRINNÀ, VALENTE

*Dopo il comma 146 inserire i seguenti:*

«146-bis. Per l'attuazione del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, di cui, è assegnato all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, istituito ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019.

146-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 146-bis pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 3.000.000;  
2020: – 3.000.000;  
2021: – 3.000.000.

---

### **1.1127**

FEDELI, PATRIARCA

*Dopo il comma 146 inserire il seguente:*

«146-bis. Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici è riconosciuto il beneficio di cui all'arti-

colo 1, comma 283, della legge 28 dicembre 2015, n.208 nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000.

---

### **1.1128**

FEDELI, PATRIARCA

*Dopo il comma 146 aggiungere i seguenti:*

«146-bis. Le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, finalizzate all'incentivazione della contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, sono prorogate, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, anche per l'anno 2019.

146-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 36.000.000 ;

2020: – ;

2021: – .

---

### **1.1129**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 146 aggiungere il seguente:*

146-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione del cuneo fiscale», con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, interamente destinato alla copertura finanziaria di interventi per la riduzione del costo del lavoro per datori di lavoro e lavoratori».

- *Conseguentemente:*
- *sopprimere i commi 138 e 141;*
- *sopprimere le parole: «comma 138» e «comma 141» ovunque ricorrono.*

**1.1130**

D'ALFONSO

*Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:*

«146-bis. All'allegato 1, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono aggiunte le seguenti voci:

| Voce | Lavorazioni  |
|------|--|
| 7310 | Fabbricazione del vetro piano                        |
| 7350 | Seconda lavorazione e trasformazione del vetro piano |

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

**1.1131**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, PEROSINO

*Dopo il comma 147 aggiungere il seguente:*

«147-bis. All'articolo 1-bis della legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

**1.1132**

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

*Dopo il comma 147 aggiungere il seguente:*

«147-bis. All'articolo 1-bis della legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, in tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".»

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» con le seguenti: «6.643 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.856 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 7000 milioni per l'anno 2022».*

---

**1.1133**

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 147 aggiungere il seguente:*

«147-bis. All'articolo 1-bis della legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".»

---



**1.1134**

TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 147 aggiungere i seguenti:*

«147-bis. In via sperimentale, a partire dal 10 gennaio 2019, l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è calcolato su base regionale.

141-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 147-bis, assicurando l'invarianza di spesa».

---

**1.1135**

PARENTE

*Dopo il comma 147, aggiungere il seguente:*

«147-bis. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane s.p.a., viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria pari a 91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

147-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma 147-bis nel limite delle somme del predetto Fondo».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole:* «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.609 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.909 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.908 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.909 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

---

**1.1136**

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI

*Dopo il comma 147 aggiungere il seguente:*

«147-bis. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro nell'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 421».

---

**1.1137**

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI

*Dopo il comma 147 aggiungere il seguente:*

«147-bis. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 30 milioni di euro nell'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 421».

---

**1.1138**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 147 aggiungere il seguente:*

«147-bis. A decorrere dall'anno 2019, ferma restando la revisione qualitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, in previsione di un ulteriore incremento, rispetto al 2018, dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anche connesso agli effetti dell'attuazione della legge delega per il contrasto alla povertà, 15 marzo 2017 n. 33, attuata tramite il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e a successive modifiche normative, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce all'INPS, per le suddette finalità, risorse pari a 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18,

comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

**1.1139**

BELLANOVA, MANCA

*Dopo il comma 147 aggiungere il seguente:*

«147-bis. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, il comma 722, è abrogato.».

---

**1.1140**

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 147 aggiungere il seguente:*

«147-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo economico dei territori compresi nella nuova Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, ferma restando la prerogativa di cui all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, per il porto di Messina e la relativa area retroportuale è consentita l'istituzione di una apposita Zona economica speciale, ai sensi del medesimo articolo 4 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.».

---

**1.1141**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:*

«148-bis. All'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «Per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018,2019 e 2020».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole:* «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.820 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.720 milioni di euro per l'anno 2021, a 7.000

milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

---

**1.1142**

MATRISCIANO, CATALFO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI

*Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:*

«148-bis. Dopo l'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è inserito il seguente:

"6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve inviare all'istituto i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'istituto stesso, entro il termine di sei mesi previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento delle prestazioni e gli oneri ad esse connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi decorrono datale data."».

*Conseguentemente al comma 653 le parole da: «57,16 milioni di euro» fino a: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021».*

---

**1.1143**

MATRISCIANO, CATALFO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI

*Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:*

«148-bis. Dopo l'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è inserito il seguente:

"6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve inviare all'istituto i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'istituto stesso, entro il termine di sei mesi previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento delle prestazioni e

gli oneri ad esse connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi decorrono da tale data."».

*Consequentemente al comma 653 le parole da: «57,16 milioni di euro» fino a: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021».*

---

### 1.1144

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:*

«148-bis. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate nell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e nell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare.

148-ter. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 10 gennaio e il 10 giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi.

148-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione».

*Consequentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.*

---

**1.1145**

MARINO

*Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:*

«148-bis. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate nell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e nell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare.

148-ter. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 10 gennaio e il 10 giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi.

148-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.

148-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 148-bis a 148-quater, quantificati in 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**1.1146**

PIZZOL, DE VECCHIS, NISINI, RIVOLTA

*Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:*

«148-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazione concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.

148-ter. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni, è dovuta, nella misura e secondo le modalità ivi previste, dagli iscritti alla

gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.».

---

**1.1147**

SICLARI, VITALI, LONARDO, GIAMMANCO, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:*

«148-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che negli anni 2019 e 2020 convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

148-ter. Agli oneri derivanti dal comma 148-bis, valutato in 48 milioni di euro per l'anno 2019, 129 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e 10 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

---

**1.1148**

SICLARI, GIAMMANCO, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:*

«148-bis. Al fine di attenuare gli effetti della crisi ed evitare licenziamenti economici, alle imprese, che negli ultimi due esercizi abbiano subito

una consistente riduzione del fatturato ovvero degli utili, è riconosciuto, per un periodo massimo di quarantotto mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per i dipendenti a tempo indeterminato già assunti alla data del 31 dicembre 2017.

148-ter. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate le soglie percentuali di riduzione del fatturato ovvero degli utili da considerare consistenti.

148-quater. Agli oneri derivanti dai commi 148-bis e 148-ter, valutati in 18 milioni di euro per il 2019, 23,5 milioni di euro per l'anno 2020, 51,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 9,8 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

---

## 1.1149

LONARDO

*Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:*

«148-bis. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo di solidarietà, aziendale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato all'agevolazione delle imprese che assumono persone che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, prive di impiego e che non percepiscono misure di sostegno al reddito.

148-ter. Il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la tipologia dell'agevolazione di cui al comma 148-bis, nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla stessa.

148-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 148-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.



148-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

**1.1150**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:*

«148-*bis*. Al fine di proseguire nel processo di stabilizzazione della intera platea dei lavoratori ex LSU e LPU della Calabria, di cui all'articolo 1 comma 207, terzo e quarto periodo della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di cui articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Sono altresì prorogate di ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2019, le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 223, 224 e 225 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le amministrazioni in base a quanto previsto dal presente comma sono autorizzate a prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alla normativa vigente, con i soggetti che partecipano alle procedure di cui alla presente disposizione, fino alla loro progressiva stabilizzazione. Agli obiettivi di cui al presente comma concorre la regione Calabria con propria previsione di bilancio».

*Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 euro» con le seguenti: «80.317.000 euro».*

---

**1.1151**

SICLARI, GIAMMANCO, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:*

«148-*bis*. Al fine di proseguire del processo di stabilizzazione della intera platea dei lavoratori ex LSU ed LPU della Calabria, di cui all'articolo, comma 207, terzo e quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Sono altresì prorogate di ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2019, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 223, 224 e 225 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le amministrazioni in base a quanto previsto dal presente comma sono autorizzate a prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alla normativa vigente rispetto al limite dei 36 mesi, con i soggetti che partecipano alle

procedure di cui alla presente disposizione, fino alla loro progressiva stabilizzazione. La stabilizzazione dei lavoratori della platea ex LSU ed LPU della Calabria può avvenire anche previa mobilità territoriale fra enti locali ed enti regionali, non sono soggette, con espressa deroga di tutti i limiti assunzionali vigenti. Agli obiettivi di cui al presente comma concorre la Regione Calabria con propria previsione di bilancio».

*Conseguentemente il fondo di cui al comma 426, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2019.*

## **1.1152**

MAGORNO

*Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:*

«148-bis. Al fine di proseguire il processo di stabilizzazione della intera platea dei lavoratori ex LSU ed LPU della Calabria, di cui all'articolo 1, comma 207, terzo e quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Sono altresì prorogate di ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2019, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 223, 224 e 225 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La regione Calabria dispone con legge regionale, la copertura degli ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente assicurando il consolidamento della spesa. Le suddette procedure si applicano in deroga al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 25 maggio del 2017, n. 75, enti in dissesto finanziario, esonerando gli stessi dalle procedure previste dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Le amministrazioni in base a quanto previsto dal presente comma sono autorizzate a prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alla normativa vigente rispetto al limite dei 36 mesi, con i soggetti che partecipano alle procedure di cui alla presente disposizione, fino alla loro progressiva stabilizzazione. Agli obiettivi di cui al presente comma concorre la regione Calabria con propria previsione di bilancio. Il personale utilizzato nel contingente degli LSU – LPU e lavoratori impiegati in attività socialmente utili, che continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato, anche in sovrannumero, alle dipendenze delle Amministrazioni presso le quali viene utilizzato, o in altre nell'ambito della Regione Calabria con la posizione funzionale ricoperta.».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

**1.1153**

BARACHINI, RONZULLI, DAMIANI

*Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:*

«148-ter. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000 n. 150 aggiungere il seguente testo: "Nei confronti dei giornalisti, in servizio negli uffici stampa al momento dell'entrata in vigore della predetta contrattazione collettiva e il cui profilo professionale sia stato definito da leggi regionali preesistenti, continua a trovare applicazione quanto previsto dalle stesse leggi."».

---

**1.1154**

BARACHINI, RONZULLI, DAMIANI

*Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:*

«148-bis. All'articolo 9, della legge 7 giugno 2000 n. 150 aggiungere il seguente testo: "In ossequio a quanto previsto dal comma precedente, in assenza di accordi collettivi raggiunti insieme alle rappresentanze sindacali giornalistiche, qualora previsto dallo statuto delle stesse o da leggi regionali preesistenti all'entrata in vigore del presente testo, ai giornalisti in servizio negli uffici stampa e nelle agenzie di stampa e di informazioni delle Regioni, il cui profilo professionale sia stato definito, viene applicato il CNLG della categoria"».

---

**1.1155**

DAMIANI, RONZULLI

*Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:*

«148-bis All'articolo 20, comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 2017 n. 17, la parola "nonché" è sostituita con le seguenti: "nonché al personale dirigenziale del molo amministrativo e professionale dei servizio sanitario nazionale, e"».

---

**1.1156**

SICLARI, GIAMMANCO, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:*

«148-bis. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:

"1-quater) i prodotti igienici per l'infanzia"».

*Conseguentemente il fondo di cui al comma 426, è ridotto di 38 milioni di euro per l'anno 2019.*

---

**1.1157**

DE BERTOLDI

*Dopo il comma 148 è aggiunto il seguente:*

«148-bis. 1. Al comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della", sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera"».

*Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33,1) apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

2020:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

2021:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

---

**1.1158**

DE BERTOLDI

*Dopo il comma 148 è aggiunto il seguente:*

«148-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) è soppresso il seguente periodo: ", per i periodi contributivi maturati dal 10 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: "d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81».

*Conseguentemente al comma 558, le parole: «49,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «41,5 milioni».*

---

**1.1159**

BERARDI

*Al comma 148, inserire il seguente:*

«148-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio di sicurezza pubblica dei Cittadini, all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, dopo la lettera d) inserire la seguente:

e) i contratti a tempo determinato stipulato con personale addetto a Polizia Locale risultato idoneo tramite bandi di concorso in vigore».

---

**1.1160**

DE BERTOLDI

*Dopo il comma 148 è aggiunto il seguente:*

«148-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: 3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente».

*Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33,1) apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

2020:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

2021:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.

---

### **1.1161**

DE BERTOLDI

*Dopo il comma 148 è aggiunto il seguente:*

«148-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: al contratto di lavoro subordinato: premettere le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

---

### **1.1162**

DE BERTOLDI

*Dopo il comma 148 è aggiunto il seguente:*

«148-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Il contratto può essere rinnovato" premettere le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

---

### **1.1163**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:*

«148-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019, nel limite di spesa di 24 milioni. Ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi».

*Conseguentemente: al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «33,16milioni di euro per l'anno 2019».*

---

#### **1.1164**

BELLANOVA, MISIANI, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:*

«148-bis. Allo scopo di garantire il completamento dei piani industriali relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, sono prorogate per l'anno 2019, entro il limite di spesa di 90 milioni di euro».

*Conseguentemente:*

al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «17,16 milioni di euro per l'anno 2019»;

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 50.000.000;  
2020: – 0;  
2021: – 0.

---

**1.1165**

MISIANI

*Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:*

«148-bis. Allo scopo di garantire il completamento dei piani industriali relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, sono prorogate per l'anno 2019, entro il limite di spesa di 90 milioni di euro».

*Conseguentemente:*

*sostituire la rubrica con la seguente:* «(Piani di recupero occupazionale e prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale)».

*al comma 421 sostituire le parole «130.317.000 per l'anno 2019» con le seguenti:* «40.317.000 per l'anno 2019».

---

**1.1166**

ROSSOMANDO, PATRIARCA, MISIANI, CIRINNÀ

*Dopo il comma 148 inserire il seguente:*

«148-bis. All'articolo 13-bis, comma 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole da "nonché di imprese non rientranti" a "Commissione, del 6 maggio 2003," sono sostituite dalle seguenti: "nonché di tutte le imprese commerciali".».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti:* «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

---

**1.1167**

MARSILIO

*Dopo il comma 149 inserire i seguenti:*

«149-bis. Nel periodo dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, in via sperimentale, i premi di risultato di ammontare variabile erogati ai lavoratori dipendenti dei comparti del pubblico impiego, in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi integrativi delle amministrazioni o



degli enti di livello nazionale e/o di posto di lavoro, riferiti alla *performance* organizzativa correlata ad incrementi di qualità, efficienza organizzativa ed innovazione delle pubbliche amministrazioni, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, sono soggetti – salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro – ad una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. Tale disposizione trova applicazione, fino a capienza delle risorse stanziare, entro il limite complessivo di 1.500 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 1, a 40.000 euro. Per la determinazione dei premi di risultato, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

149-ter. Ai fini dell'accesso al beneficio fiscale di cui al comma 149-bis le pubbliche amministrazioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi integrativi di livello nazionale, definiscono speciali piani o progetti che comportano innovazioni, efficientamenti o modifiche dell'organizzazione del lavoro finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni.

149-quater. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure attuative delle previsioni contenute nel comma 149-bis, comprese le caratteristiche che gli incrementi di qualità, efficienza organizzativa ed innovazione delle pubbliche amministrazioni, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, debbono possedere per consentire l'accesso dei lavoratori al beneficio fiscale.».

*Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.700 milioni per l'anno 2019 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

---

### 1.1168

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

*Dopo il comma 149, aggiungere i seguenti:*

«149-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis - (*Calcolo per lavoratori stagionali*) 1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, fermo restando la riduzione ed il prelievo di cui ai commi 3 e 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI è calcolata pari al 40 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di almeno 13 settimane negli ultimi 12 mesi.

2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL, nonché quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico e nelle amministrazioni pubbliche e i lavoratori dello spettacolo".

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione della durata calcolo di cui al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di una settimana di indennità per ogni settimana di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione".

149-ter. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono incrementate di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

149-quater. Ai maggiori oneri, derivanti dalle disposizioni di cui al comma 149-bis e valutati in 350 milioni di euro annui, si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

e, di conseguenza, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

"639-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) al comma 639 le parole: a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9';

2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

’669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall’Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l’agenzia del Territorio, eccede i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.’”;

3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

"b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:

’671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.’”;

"b-ter) al comma 674 le parole: o detentori’ sono soppresse;

4) la lettera c) è soppressa;

5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:

"d) il comma 681 è sostituito dal seguente:

’681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l’occupante è esentato dall’obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.’”.

639-ter. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 678, le parole: "Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento" sono soppresse.

639-quater. Il comma 9-bis, dell’articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

639-quinquies. A decorrere dall’anno 2019 i comuni il cui territorio ricade nelle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n.56, possono elevare, fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui all’articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’aliquota dell’imposta municipale propria applicata ai fabbricati che risultano inutilizzati.

639-sexies. Ai sensi del comma 639-quinquies, i fabbricati si considerano inutilizzati quando non sono destinati, in modo continuativo e pre-

valente, per oltre cinque anni, alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali».

---

## 1.1169

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 149 aggiungere i seguenti:*

«149-bis. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie attraverso l'erogazione di mutui, lo Stato, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti d'importanza minore *de minimis*, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, garantisce l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 3.

149-ter. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato.

149-quater. Alla lettera a) del comma 100, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché a favore delle giovani coppie di età compresa tra i trenta e i quaranta anni, e dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato".

149-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 3.

149-septies. Per le finalità previste dai commi da 149-bis a 149-ter, è previsto l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese».

*Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere daranno 2019» con le seguenti: «8.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

**1.1170**

MANCA

*Al comma 150 apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1 sostituire le parole: «3 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;

2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**1.1171**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 150 inserire il seguente:*

«150-bis. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono beneficiari e richiedenti protezione internazionale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2019. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del presente disegno di legge, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni persona accolta nei centri del Sistema di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati e di 500 euro per ognuno di quelle ospitate nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio, definisce il contributo spettante a ciascun comune entro il 28 febbraio 2019».

---

**1.1172**

MANCA

*Dopo il comma 150 aggiungere il seguente:*

«150-bis. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono beneficiari e richiedenti protezione internazionale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2019. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del presente disegno di legge, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni persona accolta nei centri del Sistema di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati e di 500 euro per ognuno di quelle ospitate nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio, definisce il contributo spettante a ciascun comune entro il 28 febbraio 2019».

---

**1.1173**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 150 aggiungere il seguente:*

«150-bis. Le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attività di accoglienza, inclusione e integrazione in materia di trattamento e di accoglienza per stranieri irregolari, sono interamente destinate a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020».

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è defanziato per i corrispondenti importi.*

---

**1.1174**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 150 è inserito il seguente:*

«150-bis. Il costo medio mensile *pro capite* per l'accoglienza dei richiedenti asilo non può essere superiore all'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, corrisposto ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate».

**1.1175**

ROMEIO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

*Dopo il comma 150, inserire il seguente:*

«150-bis. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali, il Fondo per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, destinati ad assegnare un bonus per ogni famiglia che procede all'adozione di minori stranieri, ai sensi del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella misura massima di 5.000 euro per ogni bambino adottato. Lo stanziamento di cui al presente comma è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai bonus di cui al presente comma, nonché per l'esame delle medesime, per l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del *bonus* assegnato».

*Conseguentemente,*

*per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, stimati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al comma 421 sostituire le parole: «di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: «di euro 120.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 97.220.000 per l'anno 2021, di euro 136.089.000 per l'anno 2022, di euro 135.512.000 per l'anno 2023, di euro 135.232.000 per l'anno 2024, di euro 135.143.000 per l'anno 2025, di euro 135.006.000*

per l'anno 2026, di euro 133.318.000 per l'anno 2027 e di euro 133.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028»

*e alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 10.000.000.

---

### **1.1176**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 152 aggiungere il seguente:*

«152-bis. La dotazione del Fondo rimpatri, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

*Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.850 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

### **1.1177**

MALAN

*Al comma 151 sostituire le parole da: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021» con le seguenti: «10 milioni per il 2019, 2 milioni per il 2020 e 10 milioni dal 2020».*

*Conseguentemente,*

*al comma 421 sostituire le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019; di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028», con le seguenti: «euro 122.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 99.220.000 per l'anno 2021, di euro 138.089.000 per l'anno 2022, di euro 137.512.000 per l'anno 2023, di euro 137.232.000 per l'anno 2024, di euro 137.143.000 per l'anno 2025, di euro 137.006.000 per l'anno 2026, di euro 135.318.000 per l'anno 2027 e di euro 135.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028».*

---



**1.1178**

GARAVINI, TURCO, CONZATTI, GIACOBBE, ALDERISI, FANTETTI, ALFIERI, MARINO, MANCA, ROJC, STEFANO, STEGER, BOLDRINI

*Dopo il comma 152 aggiungere il seguente*

«152-bis. Il Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di cui all'articolo 1, commi 587 e 588 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è prorogato fino all'anno 2021 con un importo pari a 50 milioni di euro.».

*Conseguentemente, alla Tabella À, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione;*

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000.

---

**1.1179**

ALFIERI, GIACOBBE, PINOTTI, RENZI, PITTELLA, FEDELI, GINETTI, GARAVINI

*Dopo il comma 152 inserire i seguenti:*

«152-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea.

152-ter. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del comma 152-bis sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole:* «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022,» *con le seguenti* «6.640 milioni di euro per l'anno 2019, a 6940 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021, a 7.000 milioni di euro annui per l'anno 2022,».

---

**1.1180**

MANCA

*Dopo il comma 152, inserire i seguenti:*

«152-bis. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1, comma 1-septies, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

152-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**1.1181**

GIACOBBE, ALFIERI, PINOTTI, PITTELLA, FEDELI, GINETTI, MANCA

*Dopo il comma 152 inserire il seguente:*

«152-ter. Per sostenere gli interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 2019 è rifinanziato di 50 milioni annui.»

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

**1.1182**

FANTETTI

*Dopo il comma 152, inserire i seguenti:*

«152-bis. Al Comitato atlantico italiano è attribuito un contributo annuo di euro 150.000 a decorrere dall'anno 2019. Il contributo è erogato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 30 giugno di ciascun anno ed è utilizzabile esclusivamente per il funzionamento del Comitato e per lo svolgimento delle sue attività istituzionali in ambito nazionale e internazionale, ivi comprese la promozione di attività di ricerca e formazione sulle questioni politiche, strategiche ed economico-sociali attinenti alla difesa e alla sicurezza internazionale e le relazioni con analoghi enti e organizzazioni internazionali. Resta fermo che

il Comitato può ricevere contributi da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici e privati.

152-ter. Agli oneri derivanti dal comma 152-bis, pari a euro 150.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### 1.1183

FANTETTI

*Dopo il comma 152, aggiungere il seguente:*

«152-bis. Al Comitato atlantico italiano è attribuito un contributo annuo di euro 150.000 a decorrere dall'anno 2019. Il contributo è erogato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 30 giugno di ciascun anno ed è utilizzabile esclusivamente per il funzionamento del Comitato e per lo svolgimento delle sue attività istituzionali in ambito nazionale e internazionale, ivi comprese la promozione di attività di ricerca e formazione sulle questioni politiche, strategiche ed economico-sociali attinenti alla difesa e alla sicurezza internazionale e le relazioni con analoghi enti e organizzazioni internazionali. Resta fermo che il Comitato può ricevere contributi da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici e privati».

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 150.000;

2020: – 150.000;

2021: – 150.000.

---

### 1.1184

GASPARRI

*Dopo il comma 152, inserire il seguente:*

«152-bis. Al Comitato atlantico italiano è attribuito un contributo annuo di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2019. Il contributo è erogato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 30 giugno di ciascun anno ed è utilizzabile esclusivamente per il funzionamento del Comitato e per lo svolgimento delle sue attività istituzionali in ambito nazionale e internazionale, ivi comprese la promozione di attività di ricerca e formazione sulle questioni politiche, strategiche ed econo-

mico-sociali attinenti alla difesa e alla sicurezza internazionale e le relazioni con analoghi enti e organizzazioni internazionali. Resta fermo che il Comitato può ricevere contributi da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici e privati».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 1, comma 653, sostituire le parole: «di 57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030» con le seguenti: «di 56,66 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,22 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,35 milioni di euro per l'anno 2022, di 223,52 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,25 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,19 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,63 milioni di euro per l'anno 2026, di 289,69 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,4 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,8 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».*

---

**1.1185**

BITI, RENZI

*Sopprimere il comma 153.*

---

**1.1186**

IANNONE

*Sopprimere il comma 153.*

---

**1.1187**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO

*Sostituire il comma 153 con il seguente:*

«153. Entro il limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a

decorrere dal 10 gennaio 2019, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.».

*Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 653, è ridotto di 13 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.*

---

### **1.1188**

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

*Sostituire il comma 153 con il seguente:*

«153. Entro il limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 10 gennaio 2019, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.».

*Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 138, è ridotto di 13 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.*

---

### **1.1189**

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Sostituire il comma 153 con il seguente:*

«153. Entro il limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni di euro annui a de-

correre dall'anno 2021, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 10 gennaio 2019, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.».

*Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 653, è ridotto di 13 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.*

---

### **1.1190**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Sostituire il comma 153 con il seguente:*

«153. Entro il limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 10 gennaio 2019, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.».

*Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 653, è ridotto di 13 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.*

---

**1.1191**

ROSSOMANDO, MISIANI, PATRIARCA, CIRINNÀ

*Dopo il comma 153 inserire i seguenti:*

«153-bis. Le istanze e le segnalazioni certificate da presentare agli enti ed agli uffici pubblici preposti al controllo dell'attività edilizia ed al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità, attestazioni relative al deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatto ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente.

153-ter. Nel contratto di cui al comma precedente devono essere chiaramente stabilite le prestazioni richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti per ogni singola prestazione, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di equo compenso nonché l'obbligo di effettuare i pagamenti utilizzando gli strumenti elencati alle lettere a), b) c) e d) del comma 910 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

153-quater. Il professionista incaricato, per ogni prestazione eseguita, trasmette all'ente o l'ufficio preposto, a mezzo posta elettronica certificata, documentazione comprovante il pagamento del compenso relativo alla prestazione resa.

153-quinquies. La mancata presentazione del contratto di cui al comma 153-bis e della documentazione di cui al comma 153-quater costituisce motivazione per la legittima interruzione del procedimento amministrativo.».

**1.1192**

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

*Dopo il comma 153, sono inseriti i seguenti:*

«153-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23" sono inserite le seguenti: "nonché, con riferimento al settore turismo, alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori cui la legge o il contratto collettivo attribuiscono il diritto di precedenza nella riassunzione,".

153-ter. Agli oneri di cui al comma 32-bis, valutati in 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica

economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**1.1193**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo il comma 153, aggiungere i seguenti:*

«153-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23" sono inserite le seguenti: "nonché, con riferimento al settore turismo, alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori cui la legge o il contratto collettivo attribuiscono il diritto di precedenza nella riassunzione,"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2019: – 57.000.000;  
2020: – 57.000.000;  
2021: – 57.000.000.

---

**1.1194**

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 153, inserire il seguente:*

«153-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23" sono inserite le seguenti: "nonché con riferimento alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori cui la legge o il contratto collettivo attribuiscono il diritto di precedenza nella riassunzione,"».

---

**1.1195**

MANCA

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23" sono inserite le seguenti: "nonché con riferimento alle assunzioni a tempo de-



terminato di lavoratori cui la legge o il contratto collettivo attribuiscono il diritto di precedenza nella riassunzione,"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 10.000.000;  
2020: – 10.000.000;  
2021: – 10.000.000.

---

### **1.1196**

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI, TESTOR

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

153-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23» sono inserite le seguenti: «nonché, con riferimento al settore turismo, alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori cui la legge o il contratto collettivo attribuiscono il diritto di precedenza nella riassunzione.».

*Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «con una dotazione di 9.000 milioni di euro annui» con le parole: «con una dotazione di 8.943 milioni di euro annui».*

---

### **1.1197**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23", sono inserite le seguenti: "nonché, con riferimento al settore turismo, alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori cui la legge o il contratto collettivo attribuiscono il diritto di precedenza nella riassunzione,"».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori, pari a 57 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

**1.1198**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 153, inserire i seguenti:*

«153-bis. All'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata", sono soppresse.

153-ter. All'onere derivante dal comma 153-bis, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2019 e a 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**1.1199**

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI, TESTOR

*Dopo il comma 153, inserire il seguente:*

«153-bis. Al comma 4-*octies* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della" sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera"».

*Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «con ma dotazione di 9.000 milioni di euro annui» con le parole: «con ma dotazione di 8.955 milioni di euro annui».*

---

**1.1200**

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo il comma 153, aggiungere i seguenti:*

«153-bis. All'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della" sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2019: – 45.000.000;  
2020: – 45.000.000;  
2021: – 45.000.000.

---

**1.1201**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 153, inserire i seguenti:*

«153-bis. All'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della", sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera".

153-ter. All'onere derivante dal comma 153-bis, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2019 e a 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**1.1202**

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

*Dopo il comma 153, sono inseriti i seguenti:*

«153-bis. Al comma 4-*octies* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della" sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera".

153-ter. Agli oneri di cui al comma 32-*bis*, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**1.1203**

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI, TESTOR

*Dopo il comma 153, inserire il seguente:*

153-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 il 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) è soppresso il seguente periodo: «, per i periodi contributivi maturati dal 10 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,»;

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: «d-*bis*) ai lavoratori di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81».

*Conseguentemente, tutti i fondi di cui al comma 653 sono ridotti di 8 milioni di euro.*

*Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 32,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 8 milioni dall'anno 2021.*

---

#### **1.1204**

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

*Dopo il comma 153, sono inseriti i seguenti:*

«153-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) è soppresso il seguente periodo: ", per i periodi contributivi maturati dal 10 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: "*d-bis*) Ai lavoratori di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.".

153-ter. Agli oneri di cui al comma 153-bis, valutati in 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### **1.1205**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 153, inserire il seguente:*

«153-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: ", per i periodi contributivi maturati dal 10 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015," sono soppresse;

b) dopo la lettera d), è inserita la seguente: "*d-bis*) ai lavoratori di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 29, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81"».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione*

*dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

---

**1.1206**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 153 aggiungere il seguente:*

«153-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: «, per i periodi contributivi maturati dal 10 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,» sono soppresse;

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81».

*Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8,985 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

**1.1207**

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI, TESTOR

*Dopo il comma 153, inserire il seguente:*

«153-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente: "I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente"».

*Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «con una dotazione di 9.000 milioni di euro annui» con le parole: «con una dotazione di 8.950 milioni di euro annui».*

---

**1.1208**

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

*Dopo il comma 153, sono inseriti i seguenti:*

«153-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente comma: "2-bis. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente.".

153-ter. Agli oneri di cui al comma 32-bis, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**1.1209**

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI, TESTOR

*Dopo il comma 153, inserire il seguente:*

«153-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Al contratto di lavoro subordinato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

---

**1.1210**

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

*Dopo il comma 153, è inserito il seguente:*

«153-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Al contratto di lavoro subordinato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

---

**1.1211**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 153, inserire il seguente:*

«153-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Al contratto di lavoro subordinato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

---

**1.1212**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 153, inserire il seguente:*

«153-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle parole: "Al contratto di lavoro subordinato", sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

---

**1.1213**

MANCA

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Al contratto di lavoro subordinato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

---

**1.1214**

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI, TESTOR

*Dopo il comma 153, inserire il seguente:*

«153-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Il contratto può essere rinnovato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

---

**1.1215**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 153, inserire il seguente:*

«153-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Il contratto può essere rinnovato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

---

**1.1216**

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

*Dopo il comma 153, è inserito il seguente:*

«153-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Il contratto può essere rinnovato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

---

**1.1217**

MANCA

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Il contratto può essere rinnovato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

---

**1.1218**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 153, inserire il seguente:*

«153-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "Il contratto può essere rinnovato", sono sostituite dalle seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il contratto può essere rinnovato"».

---



**1.1219**

TESTOR, PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. All'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "tre giorni" sono sostituite con le seguenti: "dodici giorni"».

---

**1.1220**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. All'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "tre giorni", sono sostituite dalle seguenti: "dodici giorni"».

---

**1.1221**

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. All'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "tre giorni" sono sostituite con le seguenti: "dodici giorni"».

---

**1.1222**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 6, lettera *b-bis*) dopo le parole: "di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91" sono aggiunte le seguenti: "e le associazioni sportive senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale."».

---

**1.1223**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale."».

---

**1.1224**

TESTOR, PICETTO FRATIN

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) del comma 14 è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;"».

---

**1.1225**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. All'articolo 54-bis, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;"».

---

**1.1226**

MANCA

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. All'articolo 19-*quaterdecies*, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sostituire le parole da "professionisti di cui all'articolo 1" fino alla fine del periodo con le seguenti: "professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali, nonché alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4".».

*Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I parametri ai fini della determinazione dell'equo compenso sono definiti:

a) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni;

b) per i professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dagli usi rilevati e accertati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché le associazioni dei lavoratori autonomi comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui agli articoli 10 e 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.».

---

**1.1227**

RAUTI

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. All'articolo 19-*quaterdecies*, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sostituire le parole da "professionisti di cui all'articolo 1" fino alla fine del periodo con le seguenti: "professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali, nonché alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4".

*Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I parametri ai fini della determinazione dell'equo compenso sono definiti:

a) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24

gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni;

b) per i professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dagli usi rilevati e accertati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché le associazioni dei lavoratori autonomi comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui agli articoli 10 e 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.».

---

### **1.1228**

RAUTI

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. All'articolo 19-*quaterdecies*, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sostituire le parole da "professionisti di cui all'articolo 1" fino alla fine del periodo con le seguenti: "professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali, nonché alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4".

*Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I parametri ai fini della determinazione dell'equo compenso sono definiti:

a) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni;

b) per i professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, con cadenza biennale, sentito il tavolo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.».

---

### **1.1229**

DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. All'articolo 19-*quaterdecies*, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sostituire le parole da "professionisti di cui all'arti-

colo 1" fino alla fine del periodo con le seguenti: "professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali, nonché alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4".

*Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I parametri ai fini della determinazione dell'equo compenso sono definiti:

a) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni;

b) per i professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dagli usi rilevati e accertati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché le associazioni dei lavoratori autonomi comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui agli articoli 10 e 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.».

---

### 1.1230

DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. All'articolo 19-*quaterdecies*, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sostituire le parole da "professionisti di cui all'articolo 1" fino alla fine del periodo con le seguenti: "professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali, nonché alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4".

*Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I parametri ai fini della determinazione dell'equo compenso sono definiti:

a) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni;

b) per i professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, con cadenza biennale, sentito il tavolo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.».

---

**1.1231**

MANCA

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. All'articolo 19-*quaterdecies*, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sostituire le parole da "professionisti di cui all'articolo 1" fino alla fine del periodo con le seguenti: "professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali, nonché alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4".

*Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I parametri ai fini della determinazione dell'equo compenso sono definiti:

a) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni;

b) per i professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, con cadenza biennale, sentito il tavolo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.».

---

**1.1232**

DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. All'articolo 19-*quaterdecies*, comma 3, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, apportare le seguenti modifiche:

- sostituire le parole: "il principio dell'", con le seguenti: "l'";
- inserire dopo le parole: "equo compenso", le seguenti: "sulla base dei parametri di cui al comma precedente,".».

**1.1233**

RAUTI

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. All'articolo 19-*quaterdecies*, comma 3, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, apportare le seguenti modifiche:

- sostituire le parole: "il principio dell'", con le seguenti: "l'";
  - inserire dopo le parole: "equo compenso", *le seguenti*: "sulla base dei parametri di cui al comma precedente,"».
- 

**1.1234**

MANCA

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. All'articolo 19-*quaterdecies*, comma 3, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole "il principio dell'", con le seguenti: "l'";
  - b) inserire dopo le parole "equo compenso", le seguenti: "sulla base dei parametri di cui al comma precedente,"».
- 

**1.1235**

DE VECCHIS, NISINI, PIZZOL, RIVOLTA, FERRERO

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000 n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "i giornalisti in servizio presso gli uffici stampa con contratto a tempo indeterminato al momento dell'entrata in vigore della predetta contrattazione collettiva ai quali si applicava il contratto di lavoro giornalistico, sono inseriti in un ruolo speciale ad esaurimento istituito presso le medesime amministrazioni."».

---

**1.1236**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, GALLONE

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015 aggiungere il seguente comma 3-bis: "Per le imprese dell'industria edile, ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro."».

*Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 50.000.000;  
2020: – 50.000.000;  
2021: – 50.000.000.

---

**1.1237**

MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015 aggiungere il seguente comma 3-bis: "Per le imprese dell'industria edile, ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro."».

*Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 50.000.000;  
2020: – 50.000.000;  
2021: – 50.000.000.

---

**1.1238**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, GALLONE

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. Al comma 4, dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 148 del 2015, sono abrogate le parole "m),"».



*Consequentemente, alla tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 50.000.000;  
2020: – 50.000.000;  
2021: – 50.000.000.

---

### **1.1239**

MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. Al comma 4, dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 148 del 2015, sono abrogate le parole "m),"».

*Consequentemente, alla tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 50.000.000;  
2020: – 50.000.000;  
2021: – 50.000.000.

---

### **1.1240**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, GALLONE

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 148 del 2015, sostituire le parole "4,70 per cento" con "4,00 per cento".».

---

### **1.1241**

MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 148 del 2015, sostituire le parole "4,70 per cento" con "4,00 per cento".».

---

**1.1242**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, PEROSINO

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. L'articolo 3, secondo comma, della legge 9 agosto 2018, n. 96 è abrogato.».

---

**1.1243**

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. L'articolo 3, secondo comma, della legge 9 agosto 2018, n. 96 è abrogato.».

---

**1.1244**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. All'articolo 3, della legge 9 agosto 2018, n. 96, il secondo comma è abrogato.».

---

**1.1245**

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. L'articolo 3, secondo comma, della legge 9 agosto 2018, n. 96 è abrogato.».

---

**1.1246**

ROSSOMANDO, PATRIARCA

*Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:*

«153-bis. All'articolo 43-bis, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tali benefici sono

riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021." sono sostituite dalle seguenti: "dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dal contributo addizionale di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Tali benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021."».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: – 18.000.000;

2021: – 14.000.000.

---

### **1.1247**

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, CONZATTI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, BERARDI

*Dopo il comma 153, inserire il seguente:*

«153-bis. All'articolo 1, comma 117 primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "tra il 10 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 10 gennaio 2019"».

*Conseguentemente, ridurre di 300 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.*

---

### **1.1248**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Sostituire il comma 154 con i seguenti:*

154. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 88 è sostituito dal seguente:

«88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.»;

2) al comma 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero in obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emesse dalle predette imprese»;

b) la lettera b-bis) è sostituita dalle seguenti:

"b-bis) quote o azioni di OICR di credito, di OICR immobiliari, di OICR infrastrutturali, nonché in prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali – piattaforme di *Peer to Peer Lending* – gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;

b-ter) titoli di Stato italiani e titoli emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996";

3) il comma 92 è sostituito dal seguente:

"92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. I soggetti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.";

4) al comma 101 le parole: «30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro» e le parole: «30.000 euro e di 150.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro».

154-bis. Con regolamento della CONSOB, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le regole per l'emissione da parte delle PMI di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, commi 89 e 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalle disposizioni del comma 154, nel rispetto dei principi di tutela degli investitori e semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati».

*Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653 è ridotto di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.*

**1.1249**

PICHETTO FRATIN

*Sostituire il comma 154 con i seguenti:*

154-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 88 è sostituito dal seguente:

"88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.";

2) al comma 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero in obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emesse dalle predette imprese»;

b) la lettera b-bis) è sostituita dalle seguenti:

"b-bis) quote o azioni di OICR di credito, di OICR immobiliari, di OICR infrastrutturali, nonché in prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali – piattaforme di *Peer to Peer Lending* – gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;

b-ter) titoli di Stato italiani e titoli emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996";

3) il comma 92 è sostituito dal seguente:

"92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. I soggetti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.";

4) al comma 101 le parole: «30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a

500.000 euro» e le parole: «30.000 euro e di 150.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro».

154-ter. Con regolamento della CONSOB, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le regole per l'emissione da parte delle PMI di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, commi 89 e 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalle disposizioni del presente articolo, nel rispetto dei principi di tutela degli investitori e semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.

154-quater. Agli oneri di cui ai commi 154-bis e 154-ter pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 138, primo periodo».

---

## 1.1250

DAMIANI

*Sostituire il comma 154 con i seguenti:*

154-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 88 è sostituito dal seguente:

"88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.";

2) al comma 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero in obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emesse dalle predette imprese";

b) la lettera b-bis) è sostituita dalle seguenti:

"b-bis) quote o azioni di OICR di credito, di OICR immobiliari, di OICR infrastrutturali, nonché in prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali – piattaforme di *Peer to Peer Lending* – gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n.

385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;

*b-ter*) titoli di Stato italiani e titoli emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996";

3) il comma 92 è sostituito dal seguente:

"92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. I soggetti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.";

4) al comma 101 le parole: «30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro» e le parole: «30.000 euro e di 150.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro».

*154-ter*. Con regolamento della CONSOB, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le regole per l'emissione da parte delle PMI di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, commi 89 e 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalle disposizioni del presente articolo, nel rispetto dei principi di tutela degli investitori e semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.

*154-quater*. Agli oneri di cui ai commi *154-bis* e *154-ter* pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 138, primo periodo».

---

## 1.1251

PICCHETTO FRATIN

*Sostituire il comma 154 con i seguenti:*

«*154-bis*. Il comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

"88. Gli enti, di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualifi-

cati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.".

154-ter. Dall'attuazione del comma 154-bis discendono oneri pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 138, primo periodo».

---

### 1.1252

DAMIANI

*Sostituire il comma 154 con i seguenti:*

«154-bis. Il comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

"88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.".

154-ter. Dall'attuazione del comma 154-bis discendono oneri pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 138, primo periodo».

---

### 1.1253

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Sostituire il comma 154 con il seguente:*

«154. Il comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

"88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti



qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo."».

*Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653 è ridotto di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.*

---

### **1.1254**

PICCHETTO FRATIN

*Dopo il comma 154 aggiungere i seguenti:*

«154-bis. Al comma 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

"b-ter) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, di cui al comma 104 del presente articolo (OICR PIR *compliant*)".

154-ter. Al comma 112 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano agli enti, di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103".

154-quater. Dall'attuazione dei commi 154-bis e 154-ter discendono oneri pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 138, primo periodo».

---

### **1.1255**

DAMIANI

*Dopo il comma 154 aggiungere i seguenti:*

«154-bis. Al comma 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

"b-ter) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, di cui al comma 104 del presente articolo (OICR PIR *compliant*)".

154-ter. Al comma 112 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

154-quater. Dall'attuazione dei commi 154-bis e 154-ter discendono oneri pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 138, primo periodo».

---

### 1.1256

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 154 aggiungere il seguente:*

154-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica nella misura del 12,50 per cento ai proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, quotati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione, emessi da consorzi di piccole e medie imprese costituiti al solo scopo delle predette emissioni. La disciplina dei predetti consorzi è demandata ad un regolamento della CONSOB, da emanarsi nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione."».

*Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653, è ridotto di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.*

---

### 1.1258

MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 154 aggiungere il seguente:*

«154-bis. All'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: "dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2019"».

*Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro» con le seguenti: «45,16 milioni di euro».*

---

**1.1259**

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

*Sostituire il comma 156 con il seguente:*

«156. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 10 gennaio 2019, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

All'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari a 35 milioni di euro nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 653 del presente articolo».

---

**1.1260**

BELLANOVA, MANCA

*Sostituire il comma 156 con il seguente:*

«156. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 10 gennaio 2019, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 35.000.000;  
2020: – ;  
2021: – .

---

**1.1257**

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

*All'articolo 1, al comma 157 le parole: «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 euro».*

*Conseguentemente il fondo di cui al comma 421 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2019 e 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Il medesimo fondo è integrato di 15,5 milioni per l'anno 2020.*

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Interno apportare le seguenti modificazioni:*

2019: + 1000.000;  
2020: + 4500.000;  
2021: + 4500.000.

---

**1.1261**

MALAN

*Sostituire il comma 160 con il seguente:*

«160. Anche in attuazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 2018, n. 117, per l'anno 2019, in deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'IVA sui seggiolini da autovettura per bambini è ridotta al 10 per cento».

*Conseguentemente al comma 653, sostituire le parole da: «57,16 milioni» con le seguenti: «27,16 milioni».*

---

**1.12262**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Sostituire il comma 160 con il seguente:*

«160. Per la copertura degli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 2018, n. 117, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 23 milioni di euro a decorrere dall'anno

2020. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso e di fruizione delle agevolazioni previste.».

*Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «di euro 130.317.000» con le parole: «di euro 60.317.000», e al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019» con le parole: «pari a 9.000 milioni di euro nel 2019 e 8.977 milioni a decorrere dal 2020».*

---

### **1.1263**

D'ARIENZO

*Al comma 160 sostituire le parole: «un milione di euro» con le seguenti: «cinque milioni di euro».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 4.000.000;

2020: – 4.000.000;

2021: – 4.000.000.

---

### **1.1264**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Al comma 160 sostituire le parole: «per l'anno 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2019».*

*Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.999 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

### **1.1265**

GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, PESCO, PATUANELLI

*Dopo il comma 160, aggiungere il seguente:*

«160-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: ", presso la rimessa," sono soppresse;

b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La sede del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana ove ha sede, previa comunicazione ai comuni predetti, salve diverse disposizioni regionali che possono essere adottate nell'ambito della attività di programmazione di cui all'articolo 4, comma 1.";

c) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per particolari aree o tipologie di utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.";

d) all'articolo 5-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione della sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico di veicoli adibiti a tale servizio, nonché la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni";

e) all'articolo 11, il comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, avvengono presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, mentre il prelievo e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire in qualsiasi altro luogo convenuto tra il vettore e l'utente";

f) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. In deroga a quanto previsto al comma 4 l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa nei seguenti casi:

a) quando sul foglio elettronico dei servizi programmati, le cui specifiche sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima;

b) quando è stato concluso un contratto informale scritto tra il vettore ed il cliente avente durata superiore a trenta giorni, da tenere a bordo ed in sede, e da esibire in caso di controlli.

"4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, è in ogni caso consentita la sosta su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 4-bis, lettera a), il foglio elettronico dei servizi programmati è sostituito da una versione cartacea da tenere a bordo del veicolo, per essere esibito agli organi di controllo, ed in copia in rimessa."».

160-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Regioni provvedono alla emanazione dei criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 1, lettera c).

160-quater. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo il, comma 4-bis, lettera a), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come introdotto dal comma 1, lettera f), è adottato entro il 30 giugno 2019.

160-quinquies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un archivio informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta, natante. Con o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne sono individuate le specifiche tecniche per l'attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi.

160-sexies. Presso l'Autorità di regolazione dei trasporti è istituito un registro pubblico delle piattaforme tecnologiche che intermediano tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea. L'Autorità di regolazione dei trasporti provvede ad istituire il registro pubblico delle piattaforme tecnologiche di cui al presente comma con le risorse disponibili a legislazione vigente. L'attività del registro pubblico è informata ai seguenti principi:

a) divieto di intermediazione tra passeggeri e soggetti che non siano titolari di licenza o di autorizzazione di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, quando il contratto di trasporto che viene in essere prevede un corrispettivo intendendosi per tale il compenso per la prestazione svolta dal trasportatore, salvo il rimborso spese;

b) iscrizione al registro a titolo oneroso, salve che per le piattaforme tecnologiche istituite e gestite a cura degli operatori del settore;

c) obbligo di sede legale e di domicilio fiscale nell'ambito dell'Unione europea e assoggettamento agli obblighi fiscali e tributari in Italia per i servizi ivi erogati, mediante nomina di un rappresentante fiscale in Italia;

d) obbligo di trasparenza in relazione al valore dell'intermediazione che è esplicitato e differenziato da quello del servizio di trasporto.

160-*septies*. Le sanzioni di cui all'articolo 11-*bis* della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 ed 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

160-*octies*. A decorrere dal 10 gennaio 2019 l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, con legge 22 maggio 2010, n. 73, è abrogato.

160-*novies*. Agli oneri derivanti dall'attività di cui al comma 160-*sexies*, consistenti nell'implementazione e nell'adeguamento dei sistemi informatici del Centro Elaborazione Dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e ammontanti ad euro 1 milione per l'annualità 2019, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

---

## 1.1266

MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

*Dopo il comma 160 aggiungere il seguente comma:*

«160-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per le annualità 2020, 2021 e 2022. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati.».



*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 5.000.000.

2020: - 5.000.000.

2021: - 5.000.000.

---

### **1.1267**

PATRIARCA

*Dopo il comma 160 aggiungere il seguente:*

«160-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, è disposta la seguente proroga di termini: "l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e1 prorogata ai 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."»

---

### **1.1268**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*All'articolo 1 dopo il comma 160 è aggiunto il seguente comma:*

«160-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 142:

a) al comma 12-bis, le parole da: "in misura pari al 50 per cento ciascuno" fino a: "strade in concessione" sono sostituite dalle seguenti: "allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente dei comuni, alle condizioni e nei limiti di cui al comma 12-ter";

b) al comma 12-ter le parole: "e al patto di stabilità interno" sono soppresse;

c) il comma 12-quater è soppresso.

*all'articolo 201:*

a) al comma 1 le parole: "entro novanta giorni dall'accertamento" sono sostituite dalle seguenti: "entro centocinquanta giorni dall'accerta-

mento" e le parole: "la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data" sono sostituite dalle seguenti: "a notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data":

b) al comma 1-*bis*, dopo la lettera g)-*ter*, è introdotta la seguente lettera: "g-*quater*): rilevazione delle violazioni alle limitazioni alla circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

c) al comma 1-*ter*, secondo periodo, le parole: "Nei casi previsti alle lettere b), f) e g)" sono sostituite dalle seguenti parole: "Nei casi previsti alle lettere b), f), g) e g-*quater*)"

*all'articolo 208:*

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-*bis*) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-*bis* del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

b) al comma 5 il primo periodo è soppresso;

c) al comma 5-*bis*:

le parole: "alla lettera c) del" sono sostituite dalla seguente: "al" le parole: "polizia provinciale e di" sono soppresse.».

---

### 1.1269

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 160, aggiungere il seguente:*

«160-*bis*. Per gli anni dal 2019 al 2020, l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 12.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'in-

teressato per gli eventi accertati nel predetto triennio. La prestazione assistenziale è riconosciuta in caso di decesso a favore degli eredi dei malati di cui al comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda, da produrre all'INAIL entro un anno dalla data del decesso stesso, a pena di decadenza. I soggetti di cui al presente comma che hanno beneficiato per il triennio 2015-2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, della prestazione *una tantum* pari a euro 5.600 di cui al decreto interministeriale 4 settembre 2015, possono, su domanda da presentare all'INAIL entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'integrazione della prestazione sino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. Qualora i malati di mesotelioma non professionale che hanno già percepito la prestazione *una tantum* per il triennio 2015-2017 siano deceduti prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'integrazione i loro eredi, con le stesse modalità e termini di cui al primo periodo. L'INAIL provvede ad erogare le prestazioni di cui e le integrazioni di cui di cui al presente comma a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'importo di spesa complessivo per il triennio di euro 25.000.000 e comunque, nel limite delle risorse previste dal decreto interministeriale 4 settembre 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né delle imprese. Per tutti i lavoratori ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, coperti e non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, che siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, l'intero periodo lavorativo soggetto ad esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Tale facoltà e alle medesime condizioni è riconosciuta anche ai lavoratori in pensione, che non abbiano già beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 13, della legge 27 marzo 1992, n. 252. Il beneficio di cui di cui al presente comma è concesso esclusivamente ai soggetti di cui al primo periodo che già alla data del 10 ottobre 2003 siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, in concentrazione media annua non inferiore a 100 f/1 come valore medio su otto ore al giorno, e non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL. Ai fini della prestazione pensionistica, i soggetti di cui al quinto periodo, che non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto, devono presentare richiesta all'INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al quarto periodo, corredata a pena di improcedibilità di curriculum lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni svolte e i relativi periodi di esposizione all'amianto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, da adottare su proposta dell'INAIL, e sentito l'INPS per le parti di propria competenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione del presente comma».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 50.000.000;  
2020: – 50.000.000;  
2021: – 50.000.000.

---

### **1.1270**

GARAVINI, GIACOBBE, ALFIERI, BOLDRINI, MARINO, STEFANO, MANCA

*Dopo il comma 160 aggiungere i seguenti:*

«160-bis. All'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 14 settembre 201, n. 147, le parole: "e per i quattro periodi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i sei periodi successivi".

160-ter. All'articolo 1, comma 151, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 2021".

160-quater. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "il quadriennio 2017-2020" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni dal 2017 al 2021"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 50.000.000;  
2020: – 50.000.000;  
2021: – 50.000.000.

---

### **1.1271**

MANCA

*Dopo il comma 160 è inserito il seguente comma:*

«160-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 142:

a) al comma 12-*bis*, le parole da: "in misura pari al 50 per cento ciascuno" fino a: "strade in concessione" sono sostituite dalle seguenti: "allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente dei comuni, alle condizioni e nei limiti di cui al comma 12-*ter*";

b) al comma 12-*ter* le parole: "e al patto di stabilità interno" sono soppresse;

c) il comma 12-*quater* è soppresso.

all'articolo 201:

a) al comma 1 le parole: "entro novanta giorni dall'accertamento" sono sostituite dalle seguenti: "entro centocinquanta giorni dall'accertamento" le le parole: "la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data" sono sostituite dalle seguenti: "la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data";

b) al comma 1-*bis*, dopo la lettera *g-ter*), è introdotta la seguente lettera: "*g-quater*): rilevazione delle violazioni alle limitazioni alla circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*) attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

c) al comma 1-*ter*, secondo periodo, le parole: "Nei casi previsti alle lettere *b*), *f*) e *g*)" sono sostituite dalle seguenti parole: "Nei casi previsti alle lettere *b*), *f*), *g*) e *g-quater*)";

all'articolo 208:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative a Ila manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza perii personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-*bis* del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.";

b) al comma 5 il primo periodo è soppresso;

c) al comma 5-*bis*:

le parole: "alla lettera *c*) del" sono sostituite dalla seguente: "al";

le parole: "polizia provinciale e di" sono soppresse».

---

**1.1272**

RAMPI, MALPEZZI

*Dopo il comma 160, aggiungere il seguente:*

«160-bis. Al fine del potenziamento della mobilità e per il miglioramento delle condizioni dei pendolari, è autorizzato lo stanziamento di 55 milioni di euro per l'anno 2019, 55 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato alla realizzazione del prolungamento della linea metropolitana M5, dal capolinea di Milano "Bignami" fino a "Polo Istituzionale" di Monza».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.945 milioni di euro per l'anno 2019, 8.955 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.800 milioni di euro per l'anno 2021».*

---

**1.1273**

ROJC, VATTUONE, GARAVINI

*Al comma 161, sostituire le parole: «per euro 130.000.000 per l'anno 2019, per euro 320.000.000 per l'anno 2020 e per euro 420.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «50 milioni annui per il 2019, 2020 e 2021».*

*Conseguentemente, dopo il comma 168 aggiungere i seguenti:*

«168-bis. Allo scopo di sopperire alle prioritarie esigenze di servizio e di garantire la funzionalità degli Enti del Ministero della Difesa, in particolare di quelli a carattere industriale dipendenti dalle Forze Armate (Arsenali M.M., Poli di Mantenimento, Centri tecnici) favorendone l'efficiamento delle rispettive strutture, e al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione della Difesa anche in relazione ai peculiari compiti in materia di sicurezza e di difesa, tenuto anche conto delle richieste di ripianamento delle Forze Armate rappresentate dallo Stato Maggiore Difesa, il Ministero della difesa è autorizzato, per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti e di cui al Piano Triennale di Fabbisogno del Personale adottato con decreto ministeriale del 10 agosto 2018, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere le seguenti unità di personale, così suddivise:

n. 9 dirigenti amministrativi di II fascia;

n. 200 unità con profilo di funzionario di area 30, fascia retributiva FI, di cui n. 120 unità di funzionario tecnico di diversi profili e n. 80 di funzionario amministrativo;

n. 1027 unità di personale con profilo tecnico di area 2o, fascia retributiva F2;

n. 200 unità di personale con profilo amministrativo di area 20, fascia retributiva F2.

Le procedure concorsuali per l'accesso ai profili delle aree possono essere bandite anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di professionalità civili del settore tecnico-scientifico-informatico dell'area funzionale 20 potranno avvenire anche mediante corsi-concorsi selettivi di formazione banditi dallo stesso Ministero, avvalendosi dei «centri di formazione» di cui al successivo articolo 28, comma 5-ter.

168-ter. Al fine di salvaguardare le competenze specifiche delle professionalità tecniche del personale civile del Ministero della difesa impiegato negli Arsenali Militari, nei Poli di Mantenimento e negli Enti militari a carattere industriale dipendenti dalle Forze annate e nelle Unità Produttive di Agenzia Industrie Difesa, nonché per favorire l'efficientamento complessivo delle strutture, sono istituiti, all'interno dei predetti Enti, «centri di formazione» con il compito di svolgere corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione per il personale militare e civile del Ministero della difesa in possesso di profili del settore tecnico scientifico informatico dell'area funzionale 20, avvalendosi prioritariamente del personale civile e militare in servizio. Per il finanziamento dei corsi-concorsi selettivi di formazione di formazioni di cui al presente articolo, sono utilizzati una quota dei risparmi di spesa di cui agli articoli 2259-*quater*, comma 6 e 2259-*sexies* comma 3 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni e integrazioni, accertati secondo le modalità ivi previste, non superiore al venticinque per cento. Alla realizzazione delle finalità del predetto comma, si provvede entro il limite di spesa di 2 milioni di euro annui per il 2019, 2020 e 2021».

*Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.648 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.548 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 7.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

---

**1.1274**

DI GIROLAMO, COLTORTI, DESSÌ, LUPO, PATUANELLI, RICCIARDI, SANTILLO, PERGREFFI, FAGGI, PEPE, CAMPARI, GALLICCHIO

*Al comma 161, sostituire le parole: «per euro 130.000.000 per l'anno 2019, per euro 320.000.000 per l'anno 2020 e per euro 420.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «per euro 129.168.600 per l'anno 2019, per euro 318.337.200 per l'anno 2020 e per euro 418.337.200 annui a decorrere dall'anno 2021».*

*Conseguentemente, dopo il comma 191, inserire i seguenti:*

«191-bis. Per lo svolgimento delle necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese, è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di 50 unità di personale, nell'anno 2019, da inquadrare nella seconda fascia retributiva della seconda area, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

191-ter. Le assunzioni di cui al comma 191-bis sono effettuate, nell'ambito della attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste a normativa vigente. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche tenendo conto di quanto disposto nell'articolo 1, commi 566 e 571, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

191-quater. In attuazione dei commi 191-bis e 191-ter, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

191-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 191-bis a 191-quater, pari ad 831.400 per l'anno 2019 e ad euro 1.662.800 dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b)».

---



**1.1275**

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

*Al comma 161, primo periodo, sostituire le parole: «per euro 320.000.000 per l'anno 2020 e per euro 420.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «per euro 375.861.215 per l'anno 2020 e per euro 531.722.430 annui a decorrere dall'anno 2021».*

*Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole da: 500 unità di personale di qualifica fino alla fine del comma con le seguenti: «di 2.000 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 1.000 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 1.000 unità appartenenti all'Area II, posizione economica FI, e, a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 2.000 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 1.000 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 1.000 unità appartenenti all'Area II, posizione economica FI. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari ad euro 74.481.620 per l'anno 2020 e ad euro 148.963.240 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo».*

*Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.833 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.832 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.833 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

**1.1276**

BERARDI

*Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:*

«161-bis. Per le assunzioni relative al personale scolastico e la definizione degli organici, sono assunte le seguenti determinazioni:

a) All'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999";

b) All'articolo 1, comma 10-*bis* della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: "Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.";

c) All'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere il seguente periodo: "Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all'assunzione delle graduatorie d'istituto che sono trasformate a partire dall'a. s. 2019/2020 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione";

d) Per il personale docente assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale;

e) All'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine, sono ammessi direttamente alle prove scritte nel novero del 30% dei posti messi a concorso ad essi riservati.";

f) All'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, sostituire la parola: "otto" con: "diciotto".

g) L'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro Vanno scolastico 2022/2023".

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 338.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.180.000.000 di euro per l'anno 2020, a 1.715.100.000 euro per l'anno 2021 e a 2.130.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

– quanto a 338.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.180.000.000 di euro per l'anno 2020 e a 1.715.100.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

– quanto a 2.130.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ai fini di prevedere nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti principi:

1) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali si basi, altresì, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2019-2021;

2) prevedere il divieto di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni superiore a 22, elevabile fino a 23 qualora residuino resti;

3) prevedere l'obbligo di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, anche dell'infanzia, con non più di 20 alunni nel caso accolgano alunni con disabilità;

*h)* All'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, inserire il seguente periodo: "I posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi sono trasformati in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.";

*i)* A decorrere dall'a.s. 2018/2019, a partire dalle prime classi della scuola elementare è ripristinato l'insegnamento per moduli di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 148. Conseguentemente, è abrogato l'articolo 4 della legge 30 ottobre 2008, n. 169. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è riprogrammata progressivamente negli anni successivi la dotazione organica del personale docente. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2017, n. 205;

*l)* All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale nel triennio 2019-2021, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto».

**1.1277**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:*

«161-bis. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.

161-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma precedente si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi 651-bis e 651-ter».

*Conseguentemente, dopo il comma 651 aggiungere i seguenti:*

«651-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia del Territorio, ecceda un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

2) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) il comma 669 è sostituito dal seguente:

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

3) dopo la lettera *b*), sono aggiunte le seguenti:

"*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente:

'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.';

*b-ter)* al comma 674, le parole: 'o detentori' sono soppresse";

4) la lettera *c)* è soppressa;

5) la lettera *d)*, è sostituita dalla seguente:

"*d)* il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.'".

651-*ter*. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento».

---

### 1.1278

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 161 aggiungere il seguente:*

«161-*bis*. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e degli idonei».

---

### 1.1279

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:*

«161-*bis*. Per il personale docente assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale».

---

**1.1280**

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 161 inserire il seguente:*

«161-bis. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti, il termine di cui alle lettere c) del comma 1 e b) del comma 2 dell'articolo 20 del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 per le Amministrazioni presso le quali non sia annoverato personale che maturi il triennio previsto entro la data del 31 dicembre 2017».

---

**1.1281**

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 161 inserire il seguente:*

«161-bis. Alle lettere c) del comma 1 e b) del comma 2 dell'articolo 20 del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".»

---

**1.1282**

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 161 inserire il seguente:*

«161-bis. In assenza di personale in possesso di tutti i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 o delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 20 del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il termine del 31 dicembre 2017 ivi stabilito è prorogato al 31 dicembre 2018».

---

**1.1283**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 161, inserire il seguente:*

«161-bis. Il rifinanziamento di cui al comma 161, primo periodo, è destinato anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

---

**1.1284**

MALAN

*Dopo il comma 161 inserire il seguente:*

«161-bis. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale limite, al di fuori del personale delle forze armate e delle forze di polizia, non può in ogni caso essere inferiore ai quarant'anni."».

---

**1.1285**

D'ALFONSO

*Al comma 162, secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse assegnate alle amministrazioni richiedenti sono destinate, in via prioritaria», aggiungere le seguenti: «alla stabilizzazione del personale a tempo determinato che abbia prestato servizio presso le medesime amministrazioni per più di 36 mesi continuativi».*

---

**1.1286**

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI

*Al comma 163, terzo periodo, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» aggiungere infine il seguente: «A tal fine è riconosciuto titolo professionalizzante, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, ai soggetti di cui all'articolo 50, comma 1 – bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e che, alla data del 31 dicembre 2018, abbiano concluso con esito positivo il tirocinio formativo di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».*

---

**1.1287**

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI

*Al comma 163, terzo periodo, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» aggiungere infine il seguente periodo: «Alla selezione di cui all'ultima modalità del precedente periodo, possono partecipare le unità di personale che sono state reclutate a seguito di procedura selettiva pubblica di cui al Decreto Ministeriale 20 ottobre 2015 e che, entro la data del 31 dicembre 2018, abbiano concluso con esito positivo il*

tirocinio formativo di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

---

**1.1288**

SACCONE

*Dopo il comma 163 aggiungere i seguenti:*

«163-bis. Nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane è istituita un'unica figura dirigenziale apicale, alla quale spettano le funzioni di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo dell'azione amministrativa. Al titolare della posizione dirigenziale apicale sono conferite le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'accesso alla posizione dirigenziale apicale è consentito a soggetti aventi i requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica con le modalità definite dall'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

163-ter. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, al fine di conseguire risparmi di spesa, è comunque facoltà nominare dirigente apicale un dirigente che abbia svolto la funzione di segretario reggente o supplente per almeno 4 mesi continuativi, al quale conferire le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

163-quater. Dai commi 163-bis e 163-ter non devono derivare nuovo o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**1.1289**

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

*Dopo il comma 163, aggiungere i seguenti:*

«163-bis. L'articolo 19 comma 3 lettera a) della legge 240 del 2010 è abrogato.

163-ter. Al comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca".

163-quater. All'articolo 35 comma 3 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

"e-quater) Fermo l'obbligo di valutare, ove attinente, il titolo di dottore di ricerca, il punteggio attribuito a quest'ultimo non può essere infe-



riore a quello proporzionale ai crediti formativi universitari (cfu) ad esso riconosciuti secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 2, Decreto 3 novembre 1999, n.509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei e successive modificazioni, rispetto a quelli riconosciuti agli altri titoli eventualmente rilevanti ai fini del concorso"».

---

### 1.1290

CATALFO, MATRISCIANO, FLORIDIA, MONTEVECCHI, BOTTO, PUGLIA, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

*Dopo il comma 163, inserire i seguenti:*

«163-bis. L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica, ai fini del computo del periodo di cui alla lettera a) dello stesso articolo 20, comma 1, anche a coloro che, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, risultino essere o essere stati in servizio con contratti di collaborazione presso l'amministrazione che procede all'assunzione, a condizione sussistano i requisiti richiesti di cui alle lettere b) e c).

163-ter. L'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche a coloro che siano stati titolari di assegni di ricerca, qualora l'attività sia stata svolta presso enti pubblici di ricerca, con i quali vi sia stato un rapporto di associazione, indipendentemente dal fatto che l'assegno di ricerca sia stato erogato da Università, enti pubblici di ricerca o altri enti».

*Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:*

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 223,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 222,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 219,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

---

**1.1291**

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

*Dopo il comma 163, inserire il seguente:*

«163-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera c-bis): "Nell'ottica di aumentare la qualificazione del personale della pubblica amministrazione, consentendo ad esso l'accesso al più alto grado di formazione, le università italiane possono bandire posizioni di dottorato soprannumerarie, riservate al personale della pubblica amministrazione in congedo retribuito, in numero non superiore al 20 per cento del totale dei posti banditi per il singolo corso"».

---

**1.1292**

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

*Dopo il comma 163, inserire il seguente:*

«163-bis Nelle more della riforma di tutte le tipologie di rapporti di lavoro a termine, di collaborazione o flessibile alle dipendenze delle università e degli enti di ricerca, che deve trovare attuazione nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego, ed ai fini di dare completa attuazione ai provvedimenti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si provvede:

a) all'ulteriore finanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 con 12,5 milioni nel 2019, e con 25 milioni a decorrere dal 2020;

b) al differimento al 31 dicembre 2018 del termine di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 (rispettivamente al punto c) ed al punto b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

*Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole:* «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti* «6.687,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.975 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.974 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.975 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

---

**1.1293**

IANNONE

*Dopo il comma 163, inserire il seguente:*

«163 *bis*: Per le assunzioni relative al personale scolastico e la definizione degli organici, sono assunte le seguenti determinazioni:

a) All'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.";

b) All'articolo 1, comma 10-*bis* della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: "Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo."

c) All'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere il seguente periodo: "Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all'assunzione delle graduatorie d'istituto che sono trasformate a partire dall'anno scolastico 2019/2020 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione."

d) Per il personale docente assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale;

e) All'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine, sono ammessi direttamente alle prove scritte nel novero del 30 per cento dei posti messi a concorso ad essi riservati.";

f) All'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, sostituire la parola "otto" con "diciotto";

g) L'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dal-

l'anno scolastico 2019/2020 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2023"».

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al presente comma, pari a 338.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.180.000.000 di euro per l'anno 2020, a 1.715.100.000 euro per l'anno 2021 e a 2.130.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

– quanto a 338.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.180.000.000 di euro per l'anno 2020 e a 1.715.100.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

– quanto a 2.130.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ai fini di prevedere nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti principi:

1) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali si basi, altresì, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2019-2021;

2) prevedere il divieto di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni superiore a 22, elevabile fino a 23 qualora residuino resti;

3) prevedere l'obbligo di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, anche dell'infanzia, con non più di 20 alunni nel caso accolgano alunni con disabilità;

*h)* All'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, inserire il seguente periodo: "I posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi sono trasformati in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.";

*i)* A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, a partire dalle prime classi della scuola elementare è ripristinato l'insegnamento per moduli di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 148. Conseguentemente, è abrogato l'articolo 4 della legge 30 ottobre 2008, n. 169. Con decreto del Ministro del-

l'istruzione, dell'università e della Ricerca è riprogrammata progressivamente negli anni successivi la dotazione organica del personale docente. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2017, n. 205;

l) All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale nel triennio 2019-2021, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.»

---

#### **1.1294**

CATALFO, MAIORINO, BOTTO, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

*Dopo il comma 163, inserire il seguente:*

«163-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2019, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

---

#### **1.1295**

CATALFO, MAIORINO, BOTTO, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

*Dopo il comma 163, inserire il seguente:*

«163-bis. La validità e l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, comprese quelle inerenti ai comparti della sicurezza, del soccorso e della difesa, della scuola e delle università, vigenti alla data del 31 dicembre 2018, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019».

---

**1.1296**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 163, inserire il seguente:*

«163-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato è prorogata al 31 dicembre 2019.».

---

**1.1297**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 163, inserire il seguente:*

«163-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato sono prorogate al 31 dicembre 2019.».

---

**1.1298**

GRASSI, NUGNES

*Dopo il comma 163, inserire il seguente:*

«163-bis. La validità e l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico per Allievi Vice Ispettori del Corpo Forestale dello Stato, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IV Serie speciale, n. 94 del 29 novembre 2011, è prorogata sino al 31 dicembre 2019.».

---

**1.1299**

GRASSI, NUGNES

*Dopo il comma 163, inserire il seguente:*

«163-bis. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alla normativa vigente, nel limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la Polizia di Stato è autorizzata ad assumere, nel triennio 2019-2021, 450 Allievi Vice Ispettori, esclusivamente mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per Allievi Vice Ispettori del Corpo forestale dello Stato (*Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 94

del 29 novembre 2011). All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2021».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000.

---

### **1.1300**

D'ARIENZO

*Dopo il comma 163, inserire il seguente:*

«163-bis. All'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole: "comporta il collocamento" aggiungere: "facoltativo"».

---

### **1.1301**

GARNERO SANTANCHÈ

*Dopo il comma 163, inserire il seguente:*

«163-bis. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in fine al terzo periodo sono aggiunte le parole: "ovvero a titolo oneroso nei casi in cui il soggetto incaricato rinunci, per il tempo corrispondente alla durata dell'incarico, a percepire il trattamento di quiescenza", e al quarto periodo sono soppresse le parole: "ferma restando la gratuità"».

*Conseguentemente, al comma 150, sostituire le parole: «di 3 milioni di euro annui» con le parole: «di un milione di euro annuo».*

---

### **1.1302**

QUAGLIARIELLO, PAGANO

*Dopo il comma 163 inserire il seguente:*

163-bis. (*Stabilizzazione precari uffici speciali per la ricostruzione*) – Gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 possono

avvalersi delle prerogative in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2017 assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Agli oneri derivanti, pari a 1.038.735,00 euro rispettivamente per il Comune dell'Aquila e per i restanti Comuni del cratere, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e successive modificazioni, a decorrere dal 2019 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività personale.».

---

### **1.1303**

MARINO

*Dopo il comma 163 inserire il seguente:*

«163-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 968 le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

b) al comma 971 le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

c) al comma 979 le parole: «euro 1.000 mensili per undici mensilità all'anno». sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.800 mensili».; al medesimo comma è, infine, aggiunto il seguente periodo: «Ai magistrati ausiliari, ove residenti fuori dal distretto della corte d'appello di Roma, compete l'indennità prevista dall'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

d) al comma 981 le parole: «di euro 550.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 150.000 per l'anno 2021». sono sostituite dalle seguenti: «di euro 912.600 per l'anno 2019, di euro 1.080.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di euro 988.800 per l'anno 2023 e di euro 167.400 per l'anno 2024».

---

### **1.1304**

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Al comma 164 apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire la parola: «massimo» con la seguente: «minimo»;*

*dopo le parole: «così ripartito: a)» aggiungere le seguenti: «almeno»;*



*dopo le parole: «12 agosto 2016, n. 161; b)» aggiungere le seguenti: «almeno»;*

*sostituire le parole: «2.000.000» con le seguenti: «6.000.000»;*

*aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, adottano adeguate misure per il superamento del precariato».*

*Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653 è ridotto di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.*

---

### **1.1305**

CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Al comma 164 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, lettera a), sostituire le parole: «903 unità di Area II» con le seguenti: «1.903 imita di Area II, F2» e sopprimere le parole: «e 1.000 unità di Area II per l'anno 2021»;*

b) *al quarto periodo sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 30.349.571 per l'anno 2019, di euro 78.363.085 per l'anno 2020 e di euro 114.154.525 annui a decorrere dall'anno 2021,» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 60.075.771 per l'anno 2019 e di euro 114.154.525 a decorrere dall'anno 2020,»;*

c) *aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per l'attuazione delle disposizioni relative alla copertura di tutti i profili professionali dell'area funzionale 2, F2, si provvede mediante scorrimento della graduatoria del concorso indetto con Decreto 18 novembre 2016 – Concorso pubblico a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Qualora siano indisponibili tali professionalità nelle graduatorie in vigore, si provvede mediante l'indizione di concorso pubblico».*

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.939 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.885 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

---

**1.1306**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Al comma 164, primo periodo, lettera a), dopo le parole: «legge 12 agosto 2016, n. 161» aggiungere le seguenti: «nonché in base a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dando priorità ai lavoratori in possesso di qualifica di ausiliario o di operatore amministrativo acquisita a seguito dell'espletamento di specifico periodo di tirocinio presso uffici giudiziari».*

---

**1.1307**

PARENTE

*Al comma 164, capoverso a), sostituire le parole: «L'assunzione di personale di cui alla presente lettera è autorizzata, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» con le seguenti: «I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni hanno titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nelle assunzione di personale di cui alla presente lettera».*

---

**1.1308**

PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PESCO, PATUANELLI

*Al comma 164, lettera a) dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» aggiungere le seguenti: «con attribuzione di punteggio aggiuntivo determinato dall'amministrazione e a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».*

---

**1.1309**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 164, lettera a) dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» inserire il seguente periodo: «A tal fine è riconosciuto titolo professionalizzante, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, ai soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e che, alla data del 31 dicembre 2018, abbiano concluso con esito positivo il tirocinio formativo di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».*

---

**1.1310**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 164, lettera a) dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» inserire il seguente periodo: «Alla selezione di cui all'ultima modalità del precedente periodo, possono partecipare le unità di personale che sono state reclutate a seguito di procedura selettiva pubblica di cui al Decreto Ministeriale 20 ottobre 2015 e che, entro la data del 31 dicembre 2018, abbiano concluso con esito positivo il tirocinio formativo di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».*

---

**1.1311**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE

*Dopo il comma 164 aggiungere i seguenti:*

«164-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "296 unità" sono sostituite dalle seguenti: "371 unità";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2019, di euro 3.966.350 per l'anno 2020 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2021."

164-ter. Agli oneri derivanti dal comma 164-bis, pari a 1.200.000 per il 2019, 3.966.350 per l'anno 2020 e di euro 11.798.099 a decorrere dal-

l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 1.200.000;  
2020: – 3.966.350;  
2021: – 11.798.099.

---

### **1.1312**

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 164 aggiungere il seguente:*

«164-bis. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo- comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 2.000.000;  
2020: – 2.000.000;  
2021: – 2.000.000.

---

### **1.1313**

MIRABELLI, ROSSOMANDO, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

*Dopo il comma 166 aggiungere i seguenti:*

«166-bis. Al fine di assicurare il funzionamento degli uffici di esecuzione penale esterna con particolare riguardo all'attuazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il Ministero della giustizia – Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere 14 dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna.

166-ter. Le modalità concorsuali per le assunzioni previste dal comma 166-bis sono disciplinate con decreto del Ministro della Giustizia.

166-quater. Agli oneri derivanti dal comma 166-bis del presente articolo, valutati in euro 632.866,22 per l'anno 2019 e in euro 1.265.732,44 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 700.000;

2020: – 1.300.000;

2021: – 1.300.000.

---

### 1.1314

PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

*Dopo il comma 167 aggiungere i seguenti:*

«167-bis. Al fine di consentire il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 in materia di equa riparazione a seguito di violazione del termine ragionevole del processo, nonché per accelerare lo smaltimento della giacenza delle posizioni da esaminare, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato all'utilizzo in posizione di comando, entro il 30 aprile 2019, di trenta funzionari in possesso della laurea in Giurisprudenza, da inquadrare nell'Area III.

167-ter. Relativamente agli indennizzi da liquidare in attuazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, il Ministero dell'economia e delle finanze persegue il conseguimento di effettive economie di spesa anche mediante i processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione, da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro.

167-quater. Nei giudizi in materia di equa riparazione per irragionevole durata dei processi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può farsi rappresentare e difendere da un proprio dirigente o funzionario appositamente delegato.

*167-quinquies.* Nei casi di cui al comma *167-bis*, qualora il giudizio sia definito con sentenza a favore del Ministero dell'economia e delle finanze e con recupero delle spese legali a carico delle controparti, tali somme sono assegnate (o destinate) al Fondo di amministrazione ed attribuite proporzionalmente ai dirigenti ed ai funzionari, a seconda dell'effettivo esercizio del potere di rappresentanza e difesa di cui al comma *167-bis*.

*167-sexies.* Con i contratti collettivi integrativi si provvede ad attribuire una misura non superiore al 50 per cento dei suddetti importi ai funzionari o dirigenti individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze che abbiano effettivamente svolto l'attività di rappresentanza e difesa diretta nel relativo procedimento giurisdizionale.

*167-septies.* All'articolo 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "*1-bis.* Il ricorso avente ad oggetto la domanda di cui al comma 1 è notificato contestualmente anche all'Amministrazione".

*167-octies.* Al comma 1 dell'articolo *5-ter* della legge 24 marzo 2001, n. 89 le parole: «trenta giorni» sono sostituite con le parole: «sessanta giorni».

*167-novies.* Al comma 1 dell'articolo *5-sexies* della legge 24 marzo 2001, n. 89 dopo la parola: «creditore» sono aggiunte le parole: «anche in caso di susseguenti procedure esecutive,».

*167-decies.* All'articolo *5-sexies* della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "*8-bis.* Il giudice amministrativo dichiara il ricorso inammissibile qualora il ricorrente non abbia fornito prova dell'avvenuta consegna all'Amministrazione della dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero della documentazione di cui ai precedenti commi e condanna quest'ultimo al pagamento in favore dell'Amministrazione medesima di una somma non inferiore ad euro 1.000 e non superiore a euro 10.000"».

---

### 1.1315

PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PESCO, PATUANELLI

*Dopo il comma 167 inserire il seguente:*

«*167-bis.* Al fine di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penitenziari, di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, nonché per la realizzazione di una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri, l'amministrazione penitenziaria è autorizzata all'assunzione straordinaria di 200 unità di personale del comparto funzioni centrali, de-

stinato ai ruoli di funzionario contabile, funzionario giuridico pedagogico e assistente tecnico. Le assunzioni di cui al primo periodo sono autorizzate in deroga ai limiti per le facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previsti dalla normativa vigente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.059.349 per l'anno 2019 e di euro 8.118.698 a decorrere dall'anno 2020».

*Conseguentemente il fondo di cui al comma 421 è ridotto di euro 4.059.349 per l'anno 2019 e di euro 8.118.698 annui a decorrere dall'anno 2020.*

---

### **1.1316**

GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, PESCO, PATUANELLI

*Dopo il comma 167, inserire il seguente:*

«167-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 165 e, in particolare, per far fronte ad eccezionali esigenze gestionali di istituti penali per minorenni, presso le sedi di Torino, Milano, Roma, Nisida (NA), Airola (BN), Bari e Catania, nelle more della revisione organica della disciplina della dirigenza penitenziaria e delle funzioni dirigenziali non generali nell'ambito dell'amministrazione minorile e di comunità, un numero di dirigenti di istituto penitenziario corrispondente alle predette sedi, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, svolge temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di direttore di istituto penale per i minorenni».

---

### **1.1317**

CARIO, IWObI

*Dopo il comma 168, inserire il seguente:*

«168-bis. All'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 2.870 unità". Ai fini dell'incremento del contingente come determinato dal presente comma, è autorizzata la spesa pari a euro 1.002.150 per l'anno 2019, euro 2.044.386 per l'anno 2020, euro 2.085.274 per l'anno 2021, euro 2.126.979 per l'anno 2022, euro 2.169.519 per l'anno 2023, euro 2.212.909 per l'anno 2024, euro 2.257.168 per l'anno 2025, euro 2.302.311 per l'anno 2026, euro 2.348.357 per l'anno 2027 ed euro 2.395.324 a decorrere dall'anno 2028».

*Conseguentemente al comma 653, le parole da "57,16 milioni di euro per l'anno 2019" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "euro 56.157.850 per l'anno 2019, di euro 4.675.614 per l'anno 2020, di euro 203.814.726 per l'anno 2021, di euro 212.723.021 per l'anno 2022, di euro 221.850.481 per l'anno 2023, di euro 222.537.091 per l'anno 2024, di euro 255.432.832 per l'anno 2025, di euro 289.827.689 per l'anno 2026, di euro 287.841.643 per l'anno 2027, di euro 287.504.676 per l'anno 2028, di euro 287.904.676 per l'anno 2029 e di euro 288.304.676 a decorrere dall'anno 2030».*

---

### **1.1318**

CARIO, IWObI

*Dopo il comma 168, inserire il seguente:*

«168-bis. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2019, 100 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1, anche mediante il bando di nuovi concorsi, nonché l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. È a tale fine autorizzata la spesa di euro 1.975.600 per l'anno 2019 e di euro 3.951.200 annui a decorrere dal 2020».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti modificazioni:*

2019: – 1.975.600;  
2020: – 3.951.200;  
2021: – 3.951.200.

---

### **1.1319**

GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, PESCO, PATUANELLI

*Al comma 169, primo periodo, dopo le parole: «diploma di scuola secondaria di secondo grado», sono aggiunte le seguenti: «, con riserva di posti non superiore al 20 per cento da destinare al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

---



**1.1320**

MARSILIO

*Dopo il comma 169 inserire i seguenti:*

«169-bis. All'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche: le parole "per un periodo massimo di dodici mesi" sono sostituite da "per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta"».

169-ter. Al comma 4 dell'articolo 23-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 le parole "non può superare i cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è determinato dall'amministrazione sulla base della professionalità e dei fabbisogni".

169-quater. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche in eccedenza possono essere collocati in aspettativa oltre i periodi indicati dal presente articolo».

---

**1.1321**

PRESUTTO, MARCO PELLEGRINI, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

*Dopo il comma 174, inserire i seguenti:*

«174-bis. All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 95, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "fino alla data a decorrere dalla quale sono rese operative le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e comunque non oltre il 30 aprile 2019".

174-ter. All'articolo 1, comma 94, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "a decorrere dalla data del 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla data di operatività delle posizioni organizzative di cui al comma 93 e comunque non oltre il 30 aprile 2019".

174-quater. Le previsioni dei commi 174-bis e 174-ter non hanno effetto nei confronti dell'Agenzia che non emani entro il 31 dicembre 2018 i bandi per la selezione dei candidati a ricoprire le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

174-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio 2019-2021, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.

193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione eroga, allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 20 milioni di euro per l'anno 2020, e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio 2018 della medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale dell'Agenzia delle entrate-riscossione.

174-*sexies*. Qualora la quota da erogare per l'anno 2019 all'ente Agenzia delle entrate 2 Riscossione a titolo di contributo, risulti inferiore all'importo di 70 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, l'incremento della quota di 20 milioni di euro, erogabile allo stesso ente per l'anno 2020, in conformità al comma 174-*quinquies*.

174-*septies*. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2020, anche rideterminato ai sensi del comma 174-*sexies*, si aggiunge alla quota di 10 milioni di euro erogabile all'ente Agenzia delle entrate – Riscossione per l'anno 2021, in conformità al comma 174-*quinquies*».

---

### 1.1322

PIRRO, MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

*Dopo il comma 174, inserire il seguente:*

«174-*bis*. A decorrere dal 10 settembre 2019 gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, nonché con esclusione di quelli di particolare rilievo identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono soppressi e cessano a decorrere dalla medesima data di soppressione gli eventuali trasferimenti statali a qualunque titolo erogati. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite, entro il termine di cui al precedente periodo, all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella in capo alla quale risultano le maggiori com-

petenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero distati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».

---

**1.1323**

CRUCIOLI, GALLICCHIO

*Dopo il comma 174, inserire il seguente:*

«174-bis. Con effetto dal 10 gennaio 2019, ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato è data facoltà di permanere in servizio, a domanda, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti».

*Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:*

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 223,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.22,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 219,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

---

**1.1324**

PRESUTTO, MARCO PELLEGRINI, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

*Dopo il comma 174, inserire il seguente:*

«174-bis. All'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 1, comma 8-bis, decreto legge 31 dicembre 2014,

n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono soppresse le seguenti parole: "Per gli anni dal 2011 al 2020"».

---

**1.1325**

MARCO PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

*Dopo il comma 174, inserire il seguente:*

«174-bis. L'autorizzazione prevista dall'articolo 5-ter del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 219, è prorogata per gli anni 2019 e 2020. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in euro 1.103.000,00 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

---

**1.1326**

DE SIANO, CARBONE, CESARO

*Dopo il comma 174, inserire il seguente:*

«174-bis. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "otto"».

---

**1.1327**

DAL MAS

*Dopo il comma 174, è inserito il seguente:*

«174-bis. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "otto"».

---

**1.1328**

LUCIDI, TAVERNA, PETROCELLI, PACIFICO, FERRARA, AIROLA, GALLICCHIO

*Dopo il comma 177, inserire i seguenti:*

«177-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio

1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "600.000 euro a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2019".

177-ter. I commi 6 e 7 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, sono abrogati».

*Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:*

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,76 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,32 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,45 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 223,62 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,29 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,73 milioni di euro per l'anno 2026, di 289,79 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

---

### 1.1329

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 177 inserire il seguente:*

«177-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "è attribuito all'Agenzia" aggiungere le seguenti: "che mantiene le sedi territoriali esistenti e";

b) al comma 16 aggiungere in fine: "e secondo le clausole speciali previste per ENAC all'articolo 90 del suddetto CCNL";

c) al comma 23 aggiungere in fine: "salvo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo"».

*Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,0 per cento».*

---

### 1.1330

LUCIDI, TAVERNA, PETROCELLI, PACIFICO, FERRARA, AIROLA, GALLICCHIO

*Dopo il comma 178 inserire i seguenti:*

«178-bis. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere,

per l'anno 2019, 100 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1, anche mediante il bando di nuovi concorsi, nonché l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. È a tale fine autorizzata la spesa di euro 1.975.600 per l'anno 2019 e di euro 3.951.200 annui a decorrere dal 2020.

178-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dalle finalità di cui al comma 178-bis, si provvede apportando al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 170, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178, 179, 181 e al titolo II della Parte Terza, si interpretano nel senso che non si applicano al personale assegnato o in servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede in Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal loro effettivo trasferimento presso la residenza demaniale;

b) all'articolo 171, il comma 6 è sostituito dal seguente: "Se dipendenti in servizio all'estero condividono a qualsiasi titolo l'abitazione, l'indennità di servizio all'estero è ridotta per ciascuno di essi nella misura del quattordici per cento.";

c) all'articolo 173, al comma 4, le parole: "al 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'otto per cento";

d) all'articolo 175, comma 2, al primo periodo, le parole: "cinque ventottesimi" sono sostituite dalle seguenti: "un settimo", al secondo periodo, dopo le parole: "nella misura di" sono sopresse le seguenti: "cinque quarti di" e al terzo periodo, le parole: "di cinque ottavi" sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento";

e) all'articolo 175, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "3. L'indennità di sistemazione è ridotta del 40 per cento per coloro che fruiscono di alloggio a carico dello Stato e del 20 per cento per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'Amministrazione.";

f) all'articolo 175, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'indennità di sistemazione spetta nella misura del cinquanta per cento al dipendente che condivide a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte del primo anno dall'assunzione in servizio nella sede estera.";

g) all'articolo 176, comma 2, le parole: "quindici ottavi di un'indennità di servizio mensile" sono sostituite dalle seguenti: "una indennità di servizio mensile aumentata del 50 per cento";

h) all'articolo 176, il comma 3 è sostituito dal seguente: "L'indennità di rientro spetta nella misura del cinquanta per cento al dipendente che ha condiviso a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte dell'ultimo anno precedente al rientro in Italia.";

i) all'articolo 177, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I funzionari indicati nel presente comma che fruiscono di tale diritto sono tenuti a corrispondere all'amministrazione un canone pari al 15 per cento dell'indennità personale";

j) all'articolo 181, comma 2, dopo le parole: "fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede" sono aggiunte le seguenti: "nella misura del 50 per cento"».

---

### 1.1331

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 179 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di garantire la necessaria continuità di azione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e realizzare il potenziamento dell'utilizzo dei fondi di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 11 agosto 2014 n.125, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata ad utilizzare la capacità assunzionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017 per le finalità di cui agli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75».*

---

### 1.1332

LUCIDI, TAVERNA, PETROCELLI, PACIFICO, FERRARA, AIROLA, GALLICCHIO

*Dopo il comma 179, inserire i seguenti:*

«179-bis. All'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "anno 2018." sono aggiunte le seguenti: "Delle predette somme, 5,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono destinate a copertura delle maggiori spese di funzionamento.".

179-ter. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad incrementare il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, ai fini dell'utilizzo in favore delle azioni stesse».

---

**1.1333**

LUCIDI

*Dopo il comma 179 inserire il seguente:*

179-bis. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, anche mediante il potenziamento del ruolo di Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, anche in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-bis, le parole: «prestiti concessi» sono sostituite dalle seguenti: «finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma»;

2) al comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A., questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 c.p.c»;

b) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 4 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, possono essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai relativi eventuali oneri si provvede a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

c) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, lettere a), b) e c), la parola: «prestiti» è sostituita dalle seguenti: «finanziamenti sotto qualsiasi forma»;

2) al comma 4, lettera c), le parole: «i crediti» sono sostituite dalle seguenti: «finanziamenti sotto qualsiasi forma».

**1.1334**

ALFIERI, GIACOBBE, PINOTTI, RENZI, PITTELLA, FEDELI, GINETTI, GARAVINI

*Dopo il comma 179 inserire il seguente:*

«179-bis. 1. Al fine di rafforzare le attività di aiuto allo sviluppo e cooperazione internazionale, sono assegnate all'Agenzia Italiana per la



Cooperazione allo Sviluppo ulteriori somme per 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000;

2021: – 20.000.000.

---

### **1.1335**

IANNONE

*Al comma 180 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «500 unità» con: «1000 unità»;*

b) *sostituire le parole: «di cui 250 unità appartenenti all'Area III» con: «di cui 500 unità appartenenti all'Area III», sostituire le parole: «di cui 250 unità appartenenti all'Area II» con «di cui 500 unità appartenenti all'Area II»;*

c) *sostituire le parole: «pari ad euro 18.620.405» con: «pari ad euro 37.240.810» e le parole: «ad euro 37.240.810» con: «ad euro 74.481.620».*

*Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019» con le seguenti: «9.000 milioni per l'anno 2019, 8.980 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.960 annui a decorrere dal 2021».*

---

### **1.1336**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 180, aggiungere il seguente:*

«180-bis. Le province, in forma associata in ambito regionale e con il coinvolgimento delle università presenti nel territorio, nelle modalità previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, bandiscono corsi/concorsi per funzionari tecnici altamente qualificati al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I corsi/concorsi do-

vranno concludersi entro il 30 giugno 2019 in modo che gli enti possano procedere alle assunzioni entro il successivo mese di luglio».

*Conseguentemente, dopo il comma 651, aggiungere il seguente:*

«651-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente».

---

### **1.1337**

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 180 inserire il seguente:*

«180-bis. Le province, in forma associata in ambito regionale e con il coinvolgimento delle università presenti nel territorio, nelle modalità previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, bandiscono corsi/concorsi per funzionari tecnici altamente qualificati al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I corsi/concorsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2019 in modo che gli enti possano procedere alle assunzioni entro il successivo mese di luglio».

---

### **1.1338**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 180 inserire il seguente:*

«180-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, e tenuto anche conto del *budget* 2018 sui cessati 2017 reso interamente disponibile, ad assumere nell'ambito dell'attuale dotazione organica per il triennio 2019-2021 e con contratto a tempo indeterminato, 9 unità con qualifica di dirigente amministrativo di 2a fa-

scia, e un contingente massimo di 1.427 unità di personale tecnico e amministrativo non dirigenziale così ripartito:

- a) 1.027 unità di personale di Area II con profilo tecnico;
- b) 200 unità di personale di Area II con profilo amministrativo;
- c) 120 unità di personale di Area III con profilo di funzionario tecnico;
- d) 80 unità di personale di Area III con profilo di funzionario amministrativo».

*Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,5 per cento».*

---

### **1.1339**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 180 inserire il seguente:*

«180-bis. Nell'ambito delle vacanze di organico, le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle pubbliche amministrazioni del personale in comando presso le medesime amministrazioni non si computano nelle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente».

*Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,0 per cento».*

---

### **1.1340**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 180 inserire il seguente:*

«180-bis. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, possono essere prorogati per l'anno 2019 non oltre il limite massimo previsto dalla legge, come richiamato dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019».

*Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,6 per cento».*

---

**1.1341**

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, BERARDI

*Dopo il comma 181 inserire il seguente:*

«181-bis. 1. Al fine di garantire l'efficace prosieguo delle attività istituzionali dell'Agenzia Industrie Difesa finalizzate al conseguimento della sostenibilità finanziaria prefissata dal Piano Industriale di cui al comma 1-bis dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, salvaguardando conseguentemente lo sviluppo economico e i livelli occupazionali delle realtà industriali gestite dall'Agenzia Industrie Difesa, alle procedure di rinnovo dei contratti a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2018, che dovranno avvenire entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, non si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non trova in ogni caso applicazione l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87».

**1.1342**

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, BERARDI

*Dopo il comma 181 inserire il seguente:*

«181-bis. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, salvaguardare i livelli occupazionali degli stabilimenti dell'Agenzia Industrie Difesa e di dare piena e completa esecuzione al piano industriale di cui al comma 1-bis, dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'Agenzia Industrie Difesa, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e comunque nei limiti delle proprie risorse finanziarie, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, previo superamento di un apposito esame-colloquio, il personale dirigenziale che si trovi in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio presso l'Agenzia Industrie Difesa con contratto determinato al 31 dicembre 2018;

b) sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di selezioni pubbliche;

c) abbia maturato o maturi al 31 dicembre 2018, almeno 4 anni di servizio (anche non continuativi), negli ultimi otto.»

**1.1343**

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MANCA

*Dopo il comma 181, inserire il seguente:*

«181-bis. A decorrere dall'anno 2019, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL normativo 2016-2018 del Ministero per i beni e le attività culturali è incrementato, di un importo complessivo pari a 20 milioni di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 20.000.000;  
2020: – 20.000.000;  
2021: – 20.000.000.

---

**1.1344**

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MANCA

*Dopo il comma 181, inserire il seguente:*

«181-bis. In considerazione dell'esigenza di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e come risultanti anche all'esito dei processi di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero per i beni e le attività culturali può coprire, per il 2019, le proprie carenze nei profili professionali della seconda e terza area assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per il 2019, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio rispettivamente alla seconda e terza area con graduatorie approvate a decorrere dal 10 gennaio 2010».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole:* «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.695 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.995 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.994 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

---

**1.1345**

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MANCA

*Dopo il comma 181, inserire il seguente:*

«181-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2019, al personale del Ministero per i beni e le attività culturali è corrisposta l'indennità di amministrazione nella misura spettante al personale amministrativo del Ministero della giustizia».

*Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole:* «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.695 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.995 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.994 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

---

**1.1346**

PARENTE

*Sostituire il comma 182 con il seguente:*

«182. In considerazione dell'esigenza di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali può coprire, per l'anno 2019, le proprie carenze di personale nei profili professionali delle Aree II e III assumendo i giovani che hanno svolto il servizio civile universale presso gli Organi del Ministero per i beni e le attività culturali».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in, diminuzione:*

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000.

**1.1347**

ZANDA

*Dopo il comma 182, inserire il seguente:*

«182-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), dopo le parole: "questi ultimi" sono inserite: ", i docenti di sostegno e le famiglie";

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente: "*c-bis*) l'USR prevede l'istituzione di Centri Territoriali di supporto con compiti di consulenza, formazione e monitoraggio, con uno sportello di orientamento per le famiglie"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000;

2021: – 10.000.000.

---

**1.1348**

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MAGORNO

*Dopo il comma 182 inserire il seguente:*

«182-bis. In considerazione dell'esigenza di rafforzare i servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di migliorare e di potenziare gli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché di valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, non oltre il limite massimo di 36 mesi previsto dall'articolo 79, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come richiamato dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 765, e nel limite di spesa annuo di 1,5 milioni di euro a valere sul bilancio ordinario del Ministero per i beni e le attività culturali per gli anni 2019 e 2020».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 1.500.000;

2020: – 1.500.000;

2021: – 1.500.000.

---

**1.1349**

RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

*Dopo il comma 182, inserire il seguente:*

«182-bis. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2019 e nel limite di spesa di euro 1,5 milioni per l'anno 2019, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106».

---

**1.1350**

VERDUCCI

*Dopo il comma 182, inserire il seguente:*

«182-bis. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, possono essere prorogati per l'anno 2019, non oltre il limite massimo di 24 mesi, anche discontinui, previsti dall'articolo 19, comma 1, e successive modificazioni, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come richiamato dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2019.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 1.000.000.

---

**1.1351**

DAMIANI

*Dopo il comma 183, inserire il seguente:*

«183-bis. L'articolo 52-*quater* del decreto-legge n. 50 del 2017, introdotto dalla legge di conversione n. 96 del 21 giugno 2017, modificato dall'articolo 1, comma 298, lettere a), b) e c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è così modificato:



"1. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce con propri regolamenti, da adottare entro il termine di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico ed economico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti l'Autorità Nazionale Anticorruzione, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative, adegua il trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio, sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Conseguentemente le lettere *b)* e *c)* del comma 3 dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono abrogate.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato"».

---

### **1.1352**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 183 inserire i seguenti:*

«183-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto il seguente comma: "Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 a seguito dei processi di stabilizzazione attuati ai sensi del presente articolo valutano, in deroga al limite previsto dal successivo art.23, comma 2, la possibilità di incrementare in quota parte i fondi contrattuali di parte stabile destinati al trattamento economico accessorio del personale.

183-ter. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

183-quater. Al comma 15 articolo 22 del decreto legislativo n. 75 del 2017, secondo periodo, il numero: "20" è sostituito dal numero: "50"

183-*quinquies*. All'art 20, comma 1, lettera c), le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2018"».

*Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,0 per cento» e dopo il comma 651, aggiungere il seguente:*

«651-*bis*. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.

---

### 1.1353

GIUSEPPE PISANI, PESCO

*Dopo il comma 183, inserire i seguenti:*

«183-*bis*. Al fine di garantire l'espletamento di servizi essenziali ed infungibili, gli enti locali in stato di dissesto finanziario, individuato ai sensi dell'art. 244 del testo unico degli enti locali, sono autorizzati a porre in essere processi di reclutamento del personale con incarico dirigenziale, in deroga all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, soltanto se nell'ambito del personale in organico non siano presenti profili personali adeguati. Altresì è autorizzata la stabilizzazione del personale precario al fine di superare le procedure europee di infrazione in corso nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

183-*ter*. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite modalità e criteri per la ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al comma 183-*bis*».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dai commi 183-*bis* e 183-*ter*, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2019 sostituire il comma 58 con il seguente:*

«58. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.550 milioni

di euro per l'anno 2019, di 2.800 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.100 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033».

---

### 1.1354

FENU, GALLICCHIO

*Dopo il comma 183, inserire i seguenti:*

«183-*bis*. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, gli idonei delle graduatorie dei concorsi per segretari comunali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a frequentare un apposito corso di formazione, della durata massima di sei mesi con tirocinio di tre mesi presso gli enti locali, onde consentire ai detti idonei l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.

183-*ter*. Qualora i soggetti di cui al comma 183-*bis* siano dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'attività formativa e pratica di cui al medesimo comma.

183-*quater*. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 183-*bis*, per gli anni 2019 e 2020, l'abilitazione rilasciata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è altresì concessa ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.

183-*quinquies*. Per lo svolgimento del corso di cui al comma 183-*bis* è autorizzato un contributo di 500.000 euro per il 2019. Per l'assunzione di segretari comunali e provinciali tra i soggetti di cui ai commi 183-*bis* e 183-*quater* è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2019».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 2.500.000;

2020: – 2.000.000;

2021: – 2.000.000.

---

### 1.1355

PITTONI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

*Dopo il comma 183, inserire il seguente:*

«183-*bis*. Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è incrementata di due posti dirigenziali di livello generale. Al primo periodo si dà attuazione con uno o più regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi della legislazione vigente».

*Conseguentemente alla Tabella A, il fondo speciale di parte corrente, con riferimento all'accantonamento di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è ridotto di 0,45 milioni di euro a decorrere dal 2019.*

---

### 1.1356

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 183, inserire il seguente:*

«183-*bis*. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 1, lettera *c*), e al comma 2, lettera *b*), le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 5.000.000;

2020: – ;

2021: – .

---

### **1.1357**

BRUZZONE, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

*Dopo il comma 184, inserire i seguenti:*

«184-bis. Per tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, anche per assicurare un'elevata qualità del servizio reso, il parco può gestire direttamente l'organizzazione della fruizione di dette specifiche aree o delle medesime strutture.

184-ter. Gli Enti Parco garantiscono la formazione professionale delle risorse umane che nel proprio territorio svolgono attività di guida, interpretazione ed educazione ambientale, attraverso la formazione continua. A tal fine annualmente il parco approva un apposito programma di formazione, che viene erogata in proprio o anche in collaborazione con altri enti od organizzazioni specializzate».

---

### **1.1358**

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

*Dopo il comma 187, inserire i seguenti:*

«187-bis. Ai fini della razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione degli assetti organizzativi periferici attraverso:

a) la realizzazione di presidi unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ferme restando le funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio dell'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie;

b) la realizzazione di poli logistici territoriali unitari, anche mediante condivisione delle sedi con uffici di altre amministrazioni statali e, in particolare, con le altre articolazioni dell'amministrazione economico-finanziaria;

c) l'unificazione e rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per cento. Il contingente di personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie è evidenziato nell'ambito della dotazione organica unitaria e la sua consistenza e le variazioni sono determinate secondo le modalità previste dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 54.

187-ter. Con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 4-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede anche agli interventi di riorganizzazione di cui al comma 1, al fine di assicurare una maggiore funzionalità e flessibilità operativa degli uffici centrali e periferici, nonché di garantire l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio.

187-quater. Per le medesima finalità del comma 187, per il triennio 2019-2021, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.

187-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 187-bis, pari a 20,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto ad euro 15,7 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; a decorrere dall'anno 2024 le misure di cui al comma 1 devono garantire il conseguimento di un di risparmio di spesa annuo non inferiore a 15,7 milioni di euro. Sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti dei capitoli di bilancio per acquisto di beni e servizi interessati iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto ad euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

*Conseguentemente all'articolo 1, comma 685, della citata legge n. 205 del 2017, le parole da: «presta servizio» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso*

quello con qualifica dirigenziale non generale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni nonché, su proposta dei Capi Dipartimento, il personale interessato, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le maggiorazioni sono erogate mensilmente, sulla base dell'effettivo svolgimento dell'attività di cui al primo periodo attestato dai capi dipartimento, previo monitoraggio svolto nell'ambito di ciascun ufficio interessato».

---

**1.1359**

RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO

*Dopo il comma 187, inserire il seguente:*

«187-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al quarto capoverso, dopo le parole ". sono rese disponibili" e prima delle parole: "a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate" sono aggiunte le seguenti parole: ", su richiesta,"».

---

**1.1360**

GIACOBBE, GARAVINI, ALFIERI, MISIANI, MARINO, MANCA, STEFANO, FANTETTI

*Dopo il comma 188 inserire il seguente:*

«188-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2014, n. 190, si applicano per le maggiorazioni attribuite automaticamente al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il servizio presso sedi disagiate o particolarmente disagiate, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con riferimento al servizio presso le dette sedi anche precedentemente alla data del 30 giugno 2015. Il personale interessato ad ottenere il riconoscimento di tali maggiorazioni può esercitare tale diritto, attraverso richiesta all'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000.

---

### **1.1361**

BERTACCO, IANNONE

*Dopo il comma 190 inserire il seguente:*

«190-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, è disposta la proroga al 31 dicembre 2019 dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

---

### **1.1362**

BERTACCO, IANNONE

*Dopo il comma 190 inserire il seguente:*

«190-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

---



**1.1363**

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

*Dopo il comma 191 inserire i seguenti:*

«191-*bis*. A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti locali delle regioni a statuto ordinario, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale, nel caso in cui la spesa per il personale non risulti superiore al fabbisogno standard di personale.

191-*ter*. Il fabbisogno standard di personale, sia in termini di costi standard retributivi sia di consistenza standard di unità impiegate, è individuato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (di seguito CTFS) di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

191-*quater*. La CTFS si avvarrà del supporto metodologico e delle ricognizioni informative dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A., che potrà anche predisporre appositi questionari ed avvalersi della collaborazione dell'ISTAT, della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni, dell'istituto per la Finanza e l'Economia Locale (EFEL) e dell'unione delle province Italiane (UPI). U fabbisogno di personale delle Regioni, in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sarà relativo alle funzioni diverse dalla sanità.

191-*quinquies*. Per la determinazione della spesa e del personale di riferimento di ogni ente valgono i dati comunicati da ogni ente al Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO). Per il primo anno di applicazione valgono le spese complessive per il personale e il numero di unità risultanti al 31 dicembre 2017.

191-*sexies*. Qualora la spesa complessiva per il personale, onnicomprensiva di stipendi, oneri e compensi accessori sia inferiore al fabbisogno standard di personale gli enti territoriali di cui al comma 1 potranno assumere personale fino al raggiungimento del fabbisogno standard di personale. L'ente dovrà comunque sottostare al limite più sfavorevole tra il fabbisogno in termini finanziari e il fabbisogno in termini numero di dipendenti.

191-*septies*. Resta ferma l'applicazione dell'equilibrio di bilancio di cui ai commi da 480 a 487 del presente articolo. Con decreto del Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 191-*bis* a 191-*septies* del presente articolo.

191-*octies*. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2019 in favore della Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A.

191-*nonies*. A decorrere dal 2020 non si applicano alle regioni e agli enti locali delle regioni a statuto ordinario le disposizioni relative al con-

tenimento della spesa del personale e i vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 500.000;

2020: – 0;

2021: – 0.

---

### **1.1364**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 191, aggiungere i seguenti:*

«191-bis. Le Province, in forma associata in ambito regionale e con il coinvolgimento delle università presenti nel territorio, nelle modalità previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, bandiscono corsi/concorsi per funzionari tecnici altamente qualificati al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I corsi/concorsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2019 in modo che gli enti possano procedere alle assunzioni entro il successivo mese di luglio.

191-ter. Al fine di rafforzare l'organico delle stazioni appaltanti costituite presso le province e città metropolitane, vengono destinati 30 milioni per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021.1 criteri di riparto e le modalità di utilizzo degli importi da destinare sono individuati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge

191-quater. Per le finalità di cui al comma 65, per gli anni 2019 e 2020, le residue disponibilità del fondo di cui al comma 64 sono destinate all'incremento dello stanziamento di cui al comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che risulta pertanto incrementato di 203,8 milioni di euro per il 2019 e di 199,8 milioni di euro per il 2020. Al comma 858 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, le parole: «otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi». Ai fini della selezione dei beneficiari del contributo relativo all'anno 2019 derivante dall'ulteriore assegnazione di cui al presente comma, resta valida la graduatoria formata per il medesimo anno a norma del comma 855, articolo 1, della citata legge n. 205 del 2017 e il relativo decreto di assegnazione è emanato en-

tro il 31 gennaio 2019. Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019».

*Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:*

«639-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

639-ter. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, a 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni"».

---

### **1.1365**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 191, inserire il seguente:*

«191-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima delle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni"».

**1.1366**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 191 inserire il seguente:*

«191-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni"».

---

**1.1367**

MANCA

*Dopo il comma 191, inserire il seguente:*

«191-bis. all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui ai precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni"».

---

**1.1368**

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Dopo il comma 191, inserire il seguente:*

«191-bis. Alle regioni in regola con le disposizioni di cui al comma 557, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

**1.1369**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 191 inserire il seguente:*

«191-bis. Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni normative che prevedono limitazioni al turn-over di personale, e in particolare le seguenti disposizioni:

a) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) il comma 5 dell'articolo 3 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

c) il comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) l'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

**1.1370**

IANNONE

*Dopo il comma 191 inserire il seguente:*

«191-bis. Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni normative che prevedono limitazioni al *turn-over* di personale, e in particolare le seguenti disposizioni:

a) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) il comma 5 dell'articolo 3 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

c) il comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) l'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

---

**1.1371**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 191, inserire il seguente:*

«191-bis. Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 551-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni normative che prevedono limitazioni al *turn-over* di personale, e in particolare le seguenti disposizioni:

a) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) il comma 5 dell'articolo 3 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

c) il comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) l'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

---

**1.3772**

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 191, inserire il seguente:*

«191-bis. Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni normative che prevedono limitazioni al *turnover* di personale, e in particolare le seguenti disposizioni: a) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b) il comma 5 dell'articolo 3 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; c) il comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; d) l'art. 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

**1.1373**

MANCA

*Dopo il comma 191 inserire il seguente:*

«191-bis. Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni normative che prevedono limitazioni al *turn-over* di personale, e in particolare le seguenti disposizioni:

a) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) il comma 5 dell'articolo 3 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

c) il comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) l'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

**1.1374**

IANNONE

*Dopo il comma 191 inserire il seguente:*

«191-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

c) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

---

**1.1375**

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 191, inserire il seguente:*

«191-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni: a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; b) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160; c) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni; d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

---



**1.1376**

MANCA

*Dopo il comma 191 inserire il seguente:*

«191-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) articolo 9, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

c) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

---

**1.1377**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 191 inserire il seguente:*

«191-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente».

---

**1.1378**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 191 inserire il seguente:*

«191-bis. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

---

**1.1379**

IANNONE

*Dopo il comma 191 inserire il seguente:*

«191-bis. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

---

**1.1380**

IANNONE

*Dopo il comma 191 inserire il seguente:*

«191-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «A decorrere dal 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima delle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma

562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni».

---

**1.1381**

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 191, inserire il seguente:*

«191-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente».

---

**1.1382**

IANNONE

*Dopo il comma 191 inserire il seguente:*

«191-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente».

---

**1.1383**

MANCA

*Dopo il comma 191 inserire il seguente:*

«191-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziato in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'uso parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente».

---

**1.1384**

MANCA

*Dopo il comma 191, inserire il seguente:*

«191-bis. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

---

**1.1385**

IANNONE

*Dopo il comma 191 inserire il seguente:*

«191-bis. L'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordi-

nate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000».

---

**1.1386**

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 191 inserire il seguente:*

«191-bis. L'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000».

---

**1.1387**

MANCA

*Dopo il comma 191, inserire il seguente:*

«191-bis L'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000».

---

**1.1388**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 191, inserire il seguente:*

«191-bis. Dopo il comma 87, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono inseriti i seguenti:

"87-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, nonché al fine di evitare che si producano

situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 10 del 2015, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88-bis nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immisioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

*87-ter.* I soggetti di cui al comma 87-bis sono, coloro che abbiano superato positivamente la fase preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n.107 del 2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

*87-quater.* Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 87-ter relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esili dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87-bis"».

---

### 1.1389

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 191, inserire i seguenti:*

«191-bis. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2019, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale".

*191-ter.* All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 191-bis, quantificato in 500 milioni di euro nel 2019 e 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede con il mag-

gior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 651-*bis*, 651-*ter* e 651-*quater*».

*Conseguentemente, dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:*

«651-*bis*. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.

651-*ter*. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a*), è sostituita dalla seguente:

"*a*) al comma 639 le parole: 'a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: 'a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.'";

2) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) il comma 669 è sostituito dal seguente:

'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'".

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

"*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente:

'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria'.

*b-ter*) al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse";

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

"d) il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare'".,

651-*quater*. 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 29 per cento».

---

### 1.1390

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 191, inserire i seguenti:*

«191-*bis*. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al secondo periodo, le parole: "Per l'anno scolastico 2015/2016" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020" e dopo le parole: "primaria e secondaria" sono inserite le seguenti: "nonché presso la scuola dell'infanzia".

191-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, quantificato nel limite massimo di 300 milioni di euro nel 2019 e di 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede con il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 651-*bis* e 651-*ter*».

*Conseguentemente, dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:*

«651-*bis* Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.

651-*ter* All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) al comma 639 le parole: 'a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: 'a carico del pos-



sessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.'";

2) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) il comma 669 è sostituito dal seguente:

'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificatili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'".

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

"*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente:

'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria'.

*b-ter*) al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse";

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

"*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare'».

---

### 1.1391

AUDDINO, CATALFO, PUGLIA, NOCERINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, VACCARO, GIANNUZZI, DE LUCIA, ANGRISANI, CASTIELLO, RICCIARDI, GALLICCHIO

*Dopo il comma 191, inserire i seguenti:*

«191-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole da: "2018-2020", fino a "relativa copertura finanziaria", sono sostituite dalle seguenti: "2019-2021";

b) al comma 4, il primo periodo è abrogato;

c) dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

"14-bis. Ai fini delle assunzioni previste dal comma 14, gli enti locali e gli enti parco possono derogare ai limiti previsti dalle leggi vigenti che stabiliscono la capacità assunzionale in relazione al turn-over, per il superamento del precariato.

14-ter. Nell'ambito della programmazione ordinaria del fabbisogno del personale, di cui al comma 14-bis, gli enti locali e gli enti parco, per il triennio 2019 – 2021 possono altresì derogare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente, di cui all' articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

14-*quater*. Le amministrazioni di cui al comma 14-bis possono programmare anche le procedure di reclutamento speciale a regime previste dall'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 165/2001 ovvero, con riferimento a triennio 2019-2021, quelle previste all'articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, purché tali procedure di reclutamento speciale siano ricomprese nell'ambito delle risorse finanziarie destinate a valorizzare le professionalità interne.

14-*quinquies*. Il diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato di coloro che sono stati assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001, rispetto alle risorse destinate al reclutamento ordinario, non grava sul limite massimo del 50 per cento di cui al reclutamento speciale.

14-*sexies*. I comuni e gli enti parco appartenenti alla medesima provincia e/o a province diverse, ma con una distanza chilometrica non superiore a 50 chilometri, utilizzatori di lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità e dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, che abbiano regimi e percentuali diverse, che limitano le capacità di stabilizzazione delle predette fattispecie di lavoratori, attingono dall'elenco degli LSU e LPU già in servizio presso i medesimi Enti, secondo l'ordine di posizione e qualifica occupati dai lavoratori, formulando l'apposita richiesta alla competente Regione. Le assunzioni a tempo indeterminato nelle qualifiche per l'accesso alle quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. È fatto obbligo

agli enti utilizzatori di registrare le fuoriuscite dal bacino dei Lavoratori Socialmente Utili nell'apposito sistema di monitoraggio gestito da ANPAL Servizi S.p.A. In tal caso, i Comuni provvedono a comunicare all'ente utilizzatore l'avvenuta assunzione del lavoratore e la relativa decorrenza.

14-septies. Per le finalità di cui ai commi 1,14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies e 14-sexies, gli enti locali e gli enti Parco possono derogare per il triennio 2019-2021 alle seguenti disposizioni:

a) articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

c) articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

d) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

f) articolo 1, commi 470,475, lettera e), 476 e 508 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

g) articolo 22, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96".

191-ter. All'articolo 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "per l'anno 2018", sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 2019-2021"».

---

### 1.1392

PICHELTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI

*Dopo il comma 191 inserire il seguente:*

«191-bis. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'articolo 20, comma 1, alla lettera b) dopo le parole "procedure concorsuali" aggiungere le seguenti: "ovvero mediante procedure per l'espletamento della verifica di idoneità ai sensi dell'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"».

---

**1.1393**

SUDANO

*Dopo il comma 191 inserire il seguente:*

«191-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, come modificato dall'articolo 1, comma 881, lettera b) della legge 27 dicembre 2017, n.205, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2018"».

**1.1394**

Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

*Dopo il comma 191, aggiungere i seguenti:*

«191-bis. All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2019";

b) al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le parole: ", ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro," e "prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali" e dopo le parole: "gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502," sono inserite le seguenti: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata dell'indennità,";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico e finanziario, ai dirigenti delle professionalità sanitarie dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) destinatari della disciplina contrattuale di cui agli articoli 74 e 80 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area 1 del 21 aprile 2006".

191-ter. Per le finalità indicate dall'articolo 17 della legge il gennaio 2018, n.3, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è prevista una apposita finalizzazione di euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2019, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale riferita al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di

parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero della salute, di cui alla Tabella A della presente legge».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 3.900.000;

2020: – 3.900.000;

2021: – 3.900.000.

---

### **1.1395**

Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

*Dopo il comma 191, inserire i seguenti:*

«191-bis. All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: "e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

b) al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le parole da: "e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali";

c) il comma 6 è abrogato.

191-ter. Per le finalità indicate dall'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n.3, come modificato dal comma 5 del presente articolo, con riferimento all'equiparazione dei dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, ai dirigenti medici del servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero della salute, di cui alla Tabella A della presente legge. Le predette risorse sono destinate prioritariamente, secondo le modalità individuate dal CCNL relativo al triennio 2016-2018, all'equiparazione delle voci fisse della retribuzione, ivi compresa l'indennità di esclusività di rapporto».

---

**1.1396**

Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

*Dopo il comma 191, inserire i seguenti:*

«191-bis. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche di salute, di assicurare una efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela della salute, nell'obiettivo di perseguire le accresciute attività demandate agli uffici centrali e periferici del Ministero della Salute, ivi incluse quelle derivanti dalle nuove procedure comunitarie in materia di controlli, il Ministero della salute, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, un contingente di personale di 80 unità appartenenti all'Area III, posizione economica Fi, e di 28 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il Ministero della Salute è parimenti autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale in posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie di complessive 210 unità. Fermo il limite massimo della assunzioni autorizzate nel presente comma, il Ministero della salute può indire procedure per titoli ed esami per un numero di unità non superiore a 155, riservate al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, con incarichi per lo svolgimento dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale conferiti ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in servizio presso il Ministero della salute alla data di entrata in vigore della presente legge.

191-ter. Agli oneri assunzionali di cui al comma 191-bis si provvede:

a) nel limite massimo di spesa pari ad euro 724.847 per l'anno 2019, ad euro 4.432.300 per l'anno 2020 e ad euro 9.960.892 a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero della salute di cui alla Tabella A della presente legge, nonché nel limite massimo di spesa pari ad euro 2.000.000 per l'anno 2020, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161.

b) nel limite di complessivi euro 14.608.750, mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti disposizioni: decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, euro 867.945 a decorrere dall'anno 2019; legge

23 dicembre 2005, n. 266, euro 9.484.115 a decorrere dall'anno 2019; decreto legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, euro 4.256.690 dall'anno 2019.

*191-quater.* Per le finalità di cui al comma *191-bis*, la dotazione organica del Ministero della salute di cui alla tabella A relativa all'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 59, pubblicato nella Ufficiale 8 aprile 2014, n. 82, è incrementata di 210 posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie nonché di 80 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 28 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area II, posizione economica F1.

*191-quinquies.* I bandi per le procedure concorsuali definiscono il titolo valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di tutela della salute. Le procedure concorsuali possono essere affidate alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994. La procedura concorsuale per l'accesso alla dirigenza sanitaria di medico, veterinario, psicologo, biologo, chimico e farmacista del Ministero della salute e la procedura concorsuale per l'accesso al profilo professionale di funzionario tecnico della prevenzione del Ministero della salute avvengono mediante pubblico concorso per titoli ed esami in coerenza con la normativa di accesso prevista per il Servizio Sanitario Nazionale. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure concorsuali previste dal presente comma, quantificati in complessivi euro 1.000.000 per l'anno 2019 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo *34-ter*, comma 5, legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

### 1.1397

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 191, inserire i seguenti:*

«*191-bis.* La dotazione del Fondo di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*) del succitato decreto è costituita da 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

*191-ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010.

191-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio».

---

**1.1398**

CALIENDO

*Dopo il comma 195, inserire il seguente:*

«195-bis. Con effetto dal 10 gennaio 2019, è in facoltà dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, degli avvocati e procuratori dello Stato di permanere in servizio, a domanda, con effetto dal 1° gennaio 2019 per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti».

---

**1.1399**

MARSILIO

*Dopo il comma 195, inserire il seguente:*

«195-bis. Con effetto dal 10 gennaio 2019, è in facoltà dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, degli avvocati e procuratori dello Stato di permanere in servizio – a domanda – con effetto dal 10 gennaio 2019 per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti».

---

**1.1400**

TESEI, PILLON, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

*Dopo il comma 195, inserire il seguente:*

«195-bis. All'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:



"1-bis. Il rispetto del termine di quattro anni, di cui al comma 1, è richiesto per i soli trasferimenti disposti in attuazione di bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197"».

---

### 1.1401

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 195, inserire i seguenti:*

«195-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002 introdurre il seguente comma:

"1-bis: Non è soggetto al pagamento del contributo unificato il processo instaurato ed instaurando, innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria e nel perseguimento dei propri fini statutari, dagli enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, che siano anche associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 e seguenti del decreto legislativo n. 206 del 2005 e/o associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale ex legge n. 349 del 1986 e loro articolazioni territoriali, nonché aventi le caratteristiche di cui alle ex ONLUS (come da ex decreto legislativo n. 460 del 1997), in materia di ambiente, di tutela degli interessi e diritti di rilevanza collettiva di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 e nelle materie di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e), f) e w) del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017".

195-ter. L'articolo 21-bis dell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 è sostituito dal seguente: "Atti, ivi inclusi quelli necessari per i giudizi instaurati e instaurandi, innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria e nel perseguimento dei propri fini statutari, dagli enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, che siano anche associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 e seguenti del decreto legislativo n. 206/2005 e/o associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale ex legge n. 349 del 1986 e loro articolazioni territoriali, nonché aventi le caratteristiche di cui alle ex ONLUS (come da ex decreto legislativo n. 460 del 1997), in materia di ambiente, di tutela degli interessi e diritti di rilevanza collettiva di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 e nelle materie di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e), f) e w) del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, documenti istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni

poste in essere o richiesti da enti del terzo settore e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".

*Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: «0.5 per cento» con le seguenti: «0,6 per cento».*

---

### **1.1402**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Al comma 197, capoverso a) sostituire le parole: «362 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente» con le seguenti: «1.000 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente».*

*Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.967 milioni di euro per l'anno 2019 e 8.985 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

---

### **1.1403**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

*Dopo il comma 202, inserire il seguente:*

«202-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme di bilinguismo, alle assunzioni straordinarie di personale di cui ai commi da 196 a 202 del presente articolo, è riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento».

---

### **1.1404**

PIARULLI, GALLICCHIO

*Dopo il comma 203, inserire i seguenti:*

«203-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è aggiunto in fine il seguente periodo: "All'uopo, sono istituiti presso ogni Tribunale di sorveglianza Nuclei di Polizia penitenziaria pre-

sieduti da funzionari del corpo di polizia penitenziaria o da funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria ai sensi della legge 27 luglio 2005 n. 154 e del decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63. La relativa dotazione organica è stabilita con decreto del Ministro della Giustizia.".

203-ter. Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 203-bis è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2019».

*Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:*

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 223,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 223,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 289,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

---

## **1.1405**

### **RAUTI**

*Dopo il comma 203, inserire il seguente:*

«203-bis. A far data dal 10 gennaio 2019, è istituito il Fondo Speciale per la messa in sicurezza, l'ammodernamento e la costruzione di nuove caserme nello stato di previsione del ministero della difesa con una dotazione iniziale pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000;

2021: – 50.000.000.

---

**1.1406**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 203, aggiungere il seguente:*

«203-bis. Al personale del Comparto soccorso pubblico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Con apposito decreto del Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i tempi di applicazione della disposizione di cui al precedente periodo. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2019, 75 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021».

*Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro per l'anno 2019, 8.925 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».*

---

**1.1407**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 203, aggiungere il seguente:*

«203-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: «pari a 7.050 unità» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 9.100».

*Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

**1.1408**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Al comma 204 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «.. non prima del 10 aprile 2020.» inserire le seguenti: «e quindi di ulteriori 200 unità non prima del 10 settembre 2020, 650 unità a partire dal 1 maggio 2021 e 200 unità a partire dal 1*

settembre 2021, 650 unità da maggio 2022 e 200 unità dal 1 settembre 2022, 650 unità dal 1 maggio 2023 e 200 unità dal 1 settembre 2023»

b) *al secondo periodo sostituire le parole: «1.500» con le seguenti: «4.250 unità».*

*Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,0 per cento» e dopo il comma 651, aggiungere il seguente:*

*«651-bis. (Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate) – Nell’ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.*

---

## **1.1409**

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

*Dopo il comma 206, aggiungere il seguente:*

*«206-bis. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario ed accessorio svolto dal personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e dai vigili del fuoco, durante le fasi emergenziali.*

*206-ter. I redditi di cui al comma 206-bis non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali».*

*Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019» con le seguenti: «8.965 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019».*

---

**1.1410**

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 208, aggiungere i seguenti:*

«208-bis. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste dai commi 204 a 208, al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è così incrementato: a) 500 unità di personale, rientrante nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, con età superiore a 46 anni nel ruolo SATI per il 2019 e a partire dal 2020 l'attribuzione del *turn over* sino ad esaurimento; b) 500 unità di personale di cui al medesimo decreto legislativo n. 97 del 2017, con età inferiore a 46 anni per il 2019 e a partire dal 2020 l'attribuzione del *turn over* al 50 per cento con le graduatorie vigenti.

208-ter. Al personale volontario discontinuo delle strutture centrali e periferiche appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riconosciuto un attestato di operatività di 40 livello. Sulla base di apposite convenzioni sottoscritte tra la Conferenza Unificata e le associazioni di categoria dei datori di lavoro saranno definite le linee guida per stabilire una garanzia occupazionale del personale di cui al periodo precedente.

208-quater. A decorrere dal 10 gennaio 2019, il rapporto di lavoro del personale volontario di cui al comma precedente è disciplinato da apposito Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritto con le associazioni di categoria.

208-quinquies. Le amministrazioni pubbliche, ove necessario, possono attivare una procedura di reclutamento di unità antincendio, mediante ricorso del personale volontario discontinuo delle strutture centrali e periferiche appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rientrante nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

208-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

**1.1411**

SANTILLO, DE FALCO, COLTORTI, DESSÌ, DI GIROLAMO, LUPO, PATUANELLI, RICCIARDI, GALLICCHIO

*Dopo il comma 208, aggiungere i seguenti:*

«208-bis. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia costiera per l'attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, la lettera a) dell'articolo 815, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

"a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.700 per l'anno 2022, 3.800 per l'anno 2023, 3.900 per l'anno 2024, 4.000 dall'anno 2025 in servizio permanente".

208-ter. In relazione a quanto disposto dal comma 208-bis, all'articolo 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera h-quater) è sostituita dalle seguenti:

"h-quater) per l'anno 2020: 73.491.338,29";  
h-quinquies) per l'anno 2021: 77.371.367,29;  
h-sexies) per l'anno 2022: 81.251.396,29;  
h-septies) per l'anno 2023: 85.131.425,29;  
h-octies) per l'anno 2024: 89.011.454,29;  
h-novies) a decorrere dall'anno 2025: 92.891.483,29".

208-quater. Ai fini del comma 208-bis è autorizzata la spesa di euro 3.880.029 per l'anno 2021, di euro 7.760.058 per l'anno 2022, di euro 11.640.087 per l'anno 2023, di euro 15.520.116 per l'anno 2024, di euro 19.400.145 a decorrere dal 2025.

208-quinquies. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi da 208-bis a 208-ter, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 145.600 euro nel 2021, 291.200 euro nel 2022, 436.800 euro nel 2023, 582.400 euro nel 2024 e 728.000 euro a decorrere dal 2025».

*Conseguentemente, al comma 653 sostituire le parole da: «205,9 milioni di euro per l'anno 2021» fino alla fine del comma, con le seguenti: «201,8 milioni di euro per l'anno 2021, 206,75 milioni di euro per l'anno 2022, 212,65 milioni di euro per l'anno 2024, 237,56 per l'anno 2025, 272 milioni di euro per l'anno 2026, 270,06 per l'anno 2027, 269,77 milioni di euro per l'anno 2028, 270,17 milioni di euro per l'anno 2029 e di 270,57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».*

---

**1.1412**

MANCA

*Dopo il comma 208 aggiungere il seguente:*

«208-bis. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al Pag. 27 personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. È altresì riconosciuto ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale. 208-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. D Governo con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede entro trenta giorni a disciplinare le modalità di accesso ai trattamenti di cui al comma precedente».

---

**1.1413**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 208, aggiungere il seguente:*

«208-bis. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro svolto in turni notturni o festivi e in turni notturni festivi dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di qualifica o categoria non direttiva e non dirigente, sono equiparate a quelle percepite dal personale delle Forze di polizia con medesima qualifica, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 208-bis valutato in 40 milioni di euro annui per triennio 2019-2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito*



*proveniente dalla seguente disposizione: al comma 621, le parole: «0,5» sono sostituite con le seguenti: «0,6».*

---

**1.1414**

RAUTI

*Dopo il comma 208 aggiungere il seguente:*

«208-bis. Al comma 179 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2019", e alla lettera *d*) sono aggiunte, in fine, le parole: "il requisito anagrafico di cui al primo periodo del presente comma non è richiesto per i lavoratori di cui alla lettera *Q-bis* dell'allegato C alla presente legge"».

*Conseguentemente, all'allegato C di cui alla medesima lettera d), dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:*

«*q-bis*) Lavoratori del Comparto Sicurezza».

---

**1.1415**

MARSILIO

*Dopo il comma 208 aggiungere il seguente:*

«208-bis. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Lazio, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, e, in particolare, delle attività di combustione illecita dei rifiuti, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 10 aprile 1981, n. 121. Almeno 500 unità del personale di cui al comma precedente dovrà essere impiegato nel territorio di Roma Capitale. Nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Il personale è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2020».

---

**1.1416**

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

*Dopo il comma 208, aggiungere il seguente:*

«208-bis. Al fine di armonizzare il trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta e immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 con quello previsto per il personale di ruolo del medesimo Colpo, le risorse disponibili a legislazione vigente per le definizioni dei massimali di cui al comma 3 del citato articolo 10, sono incrementate di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2019. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».

---

**1.1417**

CANTÙ, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

*Dopo il comma 208 aggiungere i seguenti:*

«208-bis. A decorrere dal 2019 gli enti strumentali collegati alle regioni possono, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1 commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, superare il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria e di tutela idrogeologica».

---

**1.1418**

D'ALFONSO

*Dopo il comma 208, aggiungere il seguente:*

«208-bis. All'articolo 1, comma 1148, della legge 27 dicembre 2017, n. 2015, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».

---

**1.1419**

MONTEVECCHI, TURCO, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN

*Il comma 209 è sostituito dai seguenti:*

«209- Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 14 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 40 milioni per il 2019, per l'assunzione e la progressione di carriera di ricercatori così ripartiti:

*a*) 30 milioni di euro per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università;

*b*) 10 milioni di euro per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine le Università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:

1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2) per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

209-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 14 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università.

209-ter. La quota parte delle risorse stanziare ai sensi dei commi 209 e 209-bis eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai commi citati rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università».

*Conseguentemente al comma 583 le parole: «40 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro».*

---

### **1.1420**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Sostituire il comma 209 con i seguenti:*

«209-bis. Al fine di garantire un nuovo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, garantendo in tutti gli atenei ed in tutti i territori un miglioramento qualitativo dei livelli formativi e delle attività di ricerca, oltre che l'accesso dei giovani alla ricerca, il fondo per il finanziamento ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019, 500 milioni nel 2020, di 750 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per l'assunzione, secondo quanto previsto dal comma seguente, dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli assegnisti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato. Le assunzioni di cui ai periodi precedenti sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

209-ter. L'assegnazione dei fondi previsti al comma precedente è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 60 giorni dall'emanazione della norma con l'obiettivo di garantire uno sviluppo equilibrato del sistema universitario nazionale e della qualità dei livelli di ricerca, sia tra i territori sia tra le diverse aree disciplinari».

*Conseguentemente, dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:*

«651-bis. (Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate). Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti,

in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.

651-ter. (*Disposizioni tributarie relative alla proprietà immobiliare*). All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a*), è sostituita dalla seguente:

*a*) al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

2) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) il comma 669 è sostituito dal seguente:

'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'".

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

"*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente:

'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria'.

*b-ter*) al comma 674 le parole: 'o detentori sono soppresse'";

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

"*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare'".

651-quater. - 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.

89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 29 per cento"».

---

**1.1421**

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

*Sostituire il comma 209 con il seguente:*

«209. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 40 milioni per l'anno 2019 e di euro 117,26 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, ed il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. L'assegnazione dei fondi è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, per le università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole:*  
«6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per

l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.658 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.869 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.868 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.869 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

---

### 1.1422

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MANCA

*Sostituire il comma 209 con il seguente:*

«209. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 76,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università e tra gli enti e le istituzioni di ricerca. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti «8.978 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.910 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».*

---

**1.1423**

IANNONE

1) *Al comma 209 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la parola «di euro 20 milioni» con «di euro 40 milioni» e sostituire la parola «di euro 58,63 milioni» con «di euro 117,26 milioni»;*

b) *al termine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e di ricercatori a tempo indeterminato. A tal fine, in deroga all'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per gli anni 2019/2020 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1».*

*Al comma 210 capoverso «3» aggiungere in fine le seguenti parole: «A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma si provvede attraverso il riparto delle risorse da reperire a seguito della soppressione all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle parole ricettive e ricreative».*

*Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019» con le seguenti: «8.960 milioni per Vanno 2019, 8.882,74 milioni di euro per l'anno 2020 e 9000 annui a decorrere dal 2021».*

---



**1.1424**

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MANCA

*Al comma 209, primo periodo, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «40 milioni» e le parole: «58,63 milioni» con le seguenti: «117,26 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.680 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.941 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.940 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.941 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

---

**1.1425**

BERARDI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *Al comma 209, al termine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: «e di ricercatori a tempo indeterminato. A tal fine, in deroga all'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per gli anni 2019/2020 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1».*

b) *Al comma 210, inserire il seguente testo: «A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approva-*

zione della presente legge. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma si provvede attraverso il riparto delle risorse da reperire a seguito della soppressione all'articolo 7, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle parole "ricettive" e "ricreative"».

---

**1.1426**

FEDELI

*Al comma 209, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alle procedure di assunzione di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, il principio della parità di genere».*

---

**1.1427**

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MANCA

*Al comma 209, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore di ruolo».*

---

**1.1428**

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

*Dopo il comma 209, aggiungere il seguente:*

«209-bis. All'articolo 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis: Le università possono stipulare contratti di dottorato di ricerca, che prevedano formazione e lavoro, a tempo determinato e della durata non inferiore ai 3 anni".

"1-ter: Ogni riferimento normativo a borse di dottorato è sostituito dalla definizione di cui al comma 1-bis e la definizione dei compensi per i dottorandi deve essere ridefinita attraverso uno specifico CCNL"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 1.000.000;

2020: – 3.000.000;

2021: – 3.000.000.

---

### **1.1429**

DE POLI

*Dopo il comma 209, aggiungere il seguente:*

«209-bis. Ai fini della stipula definitiva del CCNL per il comparto dell'Istruzione e della Ricerca e per la relativa area dirigenziale previsto per il triennio 2016-2018, oltre agli Enti pubblici di Ricerca indicati all'articolo 5, comma 1, del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali sottoscritto il 13 luglio 2016, la contrattazione collettiva si rivolge, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, anche all'istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni su lavoro e malattie professionali – INAIL limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 7, commi 1,4 e 5 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente al personale ed alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150».

---

### **1.1430**

DE POLI

*Dopo il comma 209, aggiungere il seguente:*

«209-bis. Al fine di consentire il superamento del precariato e la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata con rapporti di lavoro flessibile presso le pubbliche amministrazioni, il requisito previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 s'intende posseduto dal personale non dirigenziale che, in relazione

alle medesime attività svolte, sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita a una procedura concorsuale ovvero prevista in una normativa di legge, ivi compresa quella dell'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione».

---

**1.1431**

MALAN

*Dopo il comma 209, aggiungere il seguente:*

«209-bis. All'articolo 24, secondo comma, lettera *b*) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, dopo le parole: "dottore di ricerca o titolo equivalente" sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero dei possessori di laurea specialistica o magistrale che abbiano conseguito un diploma di specializzazione o che per almeno tre anni siano stati titolari d'insegnamento in un Corso di Laurea o in Scuola di Specializzazione o in un Master di secondo livello o che abbiano svolto per almeno un triennio un'attività integrativa della ricerca o della didattica in esecuzione di contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 18 della legge 230/2005"».

---

**1.1432**

DE POLI

*Dopo il comma 209, aggiungere il seguente:*

«209-bis. La lettera *b*) comma 1, articolo 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 è sostituita dalla seguente:

"*b*) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali o anche mediante procedure per l'espletamento della verifica di idoneità di cui all'articolo 1 comma 227, legge 208 del 2015 anche assolte presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione"».

---

**1.1433**

MOLES, MANGIALAVORI, GIRO, TESTOR

*Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:*

«210-bis. Il comma 256 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è soppresso.

210-ter. Ai professori e ai ricercatori universitari, e ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca aventi lo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari, in servizio alla data del 10 gennaio 2015, sono riconosciuti ai fini giuridici gli anni 2013 e 2014.

210-quater. Gli effetti economici dei commi 1 e 2 decorrono:

a) per il personale in servizio al 10 marzo 2019, a partire da tale data;

b) per il personale andato in quiescenza negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e per quello che andrà in quiescenza entro il 28 febbraio 2019, dal 10 gennaio dell'anno del pensionamento.

210-quinquies. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 215 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Analogamente il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 1.305.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

210-sexies. Agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 1.520 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 653, della presente legge;

b) quanto a 1.320 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante le disposizioni di cui al comma 210-septies.

210-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.320 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dai commi 210-bis, 210-ter, 210-quater e 210-quinquies. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e

delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

**1.1434**

MOLES, MANGIALAVORI, GIRO, TESTOR

*Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:*

«210-bis. Al fine di potenziare e migliorare la competitività e l'efficacia del sistema universitario nazionale a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 30 milioni per il 2019 e di 60 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, da destinare unicamente ed esclusivamente a un piano straordinario di assunzioni di professori associati, utilizzando almeno il 90 per cento delle risorse per procedure di cui all'articolo 24 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Dette procedure non concorrono ai requisiti previsti dai vincoli di cui all'articolo 24 comma 6 secondo e terzo periodo della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le risorse sono ripartite tra le università con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

210-ter. Agli oneri derivanti dal comma 210-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2019, e di 60 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

---

**1.1435**

MOLES, MANGIALAVORI, GIRO, TESTOR

*Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:*

«210-bis. Al fine di potenziare e migliorare la competitività e l'efficacia del sistema universitario nazionale a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per il 2019 e di 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, da

destinare unicamente ed esclusivamente a un piano straordinario di assunzioni di professori ordinari, utilizzando almeno il 90 per cento delle risorse per procedure di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Dette procedure non concorrono ai requisiti previsti dai vincoli di cui all'articolo 24 comma 6 secondo e terzo periodo della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le risorse sono ripartite tra le università con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

210-ter. Agli oneri derivanti dal comma 210-bis, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2019, e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

---

### 1.1436

MALAN

*Dopo il comma 210, inserire i seguenti:*

«210-bis. All'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al comma 1 le parole: "per un periodo massimo di dodici mesi" sono sostituite da "per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta".

210-ter. Al comma 4 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole: "non può superare i cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è determinato dall'amministrazione sulla base della professionalità e dei fabbisogni". I dirigenti delle amministrazioni pubbliche in eccedenza possono essere collocati in aspettativa oltre i periodi indicati dal presente articolo».

---

### 1.1437

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:*

«210-bis. Al fine di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato nonché per valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca attivando le proce-

ture previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è incrementato di 68 milioni di euro per il 2019 e di 440 milioni di euro a decorrere dal 2020».

*Conseguentemente dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:*

«651-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.

651-ter. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente:

"*a)* al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".;

2) la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

"*b)* il comma 669 è sostituito dal seguente:

'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'".

3) dopo la lettera *b)*, aggiungere le seguenti:

"*b-bis)* il comma 671 è sostituito dal seguente:

'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria'.



*b-ter)* al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse";

4) la lettera *c)* è soppressa;

5) la lettera *d)*, è sostituita dalla seguente:

"*d)* il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare'».

---

### 1.1438

TOFFANIN, MOLES, GALLONE

*Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:*

«210-bis. Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2019».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro», con le seguenti: «7.000 milioni di euro».*

---

### 1.1439

MOLES, MANGIALAVORI, GIRO, TESTOR

*Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:*

«1. Al fine di consentire alle università di poter ulteriormente incrementare le facoltà assunzionali, a decorrere dall'anno 2019 le facoltà assunzionali delle università statali tornano ad essere definite esclusivamente secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Conseguentemente all'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018" sono soppresse».

*Conseguentemente, il fondo di cui al comma 421, è ridotto di 100 milioni di euro per il 2019, 1 milione di euro per il 2021 e 98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.*

---

**1.1440**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:*

«210-bis. Al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite con le seguenti: ", di 50 milioni per l'anno 2019 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2020."».

*Conseguentemente dopo il comma 651, aggiungere il seguente:*

«651-bis. (Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate). Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 10 gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.

**1.1441**

MOLES, MANGIALAVORI, GIRO, TESTOR

*Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:*

«210-bis. Al fine di favorire l'attuazione dell'articolo 34 della Costituzione garantendo agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo nel sistema universitario nazionale, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 85 milioni di euro».

*Conseguentemente il fondo di cui al comma 653, è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2019, 4 milione di euro per l'anno 2020 e 41 milioni di euro per l'anno 2021.*

---

**1.1442**

PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:*

«210-bis. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento valutati in 15 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.*

**1.1443**

LONARDO, VITALI, MOLES

*Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:*

«210-bis. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ancora un contenzioso pendente o una sentenza positiva di primo grado sulla quale non sia intervenuta una sentenza definitiva e un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'ammissione al corso intensivo per accesso al ruolo di dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, sono prorogati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di ottanta ore e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

**1.1444**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:*

«210-bis. L'articolo 15 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è sostituito dal seguente:

1. Per la valorizzazione professionale e la valorizzazione dell'attività scientifica e tecnologica, gli enti, destinano nei limiti dello 0,5 per cento della spesa complessiva per il personale, premi finalizzati alla valorizzazione della professionalità del personale tecnico scientifico e amministrativo impiegato nelle attività di ricerca e di supporto, nonché per la valorizzazione dell'attività di ricerca e tecnologica, nelle specifiche discipline di competenza.

2. Le procedure per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, per la loro distribuzione anche in forma aggregata e premiale, sono definite in sede di Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'istruzione e ricerca, nell'ambito dello specifico settore delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione».

---

**1.1445**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 210, inserire il seguente:*

«210-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni", inserire le seguenti: "nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di *know-how*, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa,"».

---

**1.1446**

VERDUCCI

*Dopo il comma 210, aggiungere il seguente comma 210-bis:*

«210-bis. All'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «in servizio presso l'istituto nazionale di astrofisica (INAF)» aggiungere le seguenti: «e al personale in servizio con ruolo ad esaurimento, presso l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) – Osservatorio Vesuviano»; e dopo le parole «dotazione ordinaria dell'I-NAF». aggiungere le seguenti: «Gli oneri connessi all'attribuzione del nuovo trattamento economico sono per l'INGV posti a carico della dotazione ordinaria».

---

**1.1447**

VERDUCCI

*Dopo il comma 210, aggiungere il seguente comma 210-bis:*

«210-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, dopo l'ultimo capoverso aggiungere le seguenti parole: «Ovvero abbia svolto una procedura selettiva pubblica in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza anche derivante da bando pubblico per lo svolgimento di attività di ricerca, ovvero anche prevista in una normativa di legge».

---

**1.1448**

ZAFFINI

*Dopo il comma 210 aggiungere il seguente:*

«210-bis. In attesa di una riforma organica del Corpo Forestale dello Stato, l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – Serie concorsi n. 94 del 29 novembre 2011, è prorogata al 31 dicembre 2019».

---

**1.1449**

LONARDO, VITALI

*Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:*

«210-bis. Al fine di coprire le sedi attualmente prive di titolare, in ottemperanza alla legge n. 89 del 16 febbraio 1913, articolo 4, comma 1, nell'anno 2019 e nell'anno 2020, saranno banditi rispettivamente un concorso di notaio per 1.000 posti, per un totale di 2.000 posti».

---

**1.1450**

RIVOLTA, SOLINAS, ZULIANI, FERRERO

*Al comma 211, sostituire le parole: «30 milioni», con le parole: «55 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» e «107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» con le seguenti: «105.317.000 per l'anno 2019» e «82.220.000 per l'anno per 2021, di euro 121.089.000 per l'anno 2022, di euro 120.512.000 per l'anno 2023, di euro 120.232.000 per l'anno 2024, di euro 120.143.000 per l'anno 2025, di euro 120.006.000 per l'anno 2026, di euro 118.318.000 per l'anno 2027 e di euro 118.293.000 annui per l'anno 2028,».*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero economia e finanze apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 25.000 (in milioni).

---

**1.1451**

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

*Al comma 211, sostituire le parole: «30 milioni», con le parole: «55 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» e «107.220.000 per l'anno 2021, di euro*

146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» *con le seguenti*: «105.317.000 per l'anno 2019» e «82.220.000 per l'anno per 2021, di euro 121.089.000 per l'anno 2022, di euro 120.512.000 per l'anno 2023, di euro 120.232.000 per l'anno 2024, di euro 120.143.000 per l'anno 2025, di euro 120.006.000 per l'anno 2026, di euro 118.318.000 per l'anno 2027 e di euro 118.293.000 annui per l'anno 2028,».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero economia e finanze apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 25.000 (in milioni).

---

## **1.1452**

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

*Al comma 211, sostituire le parole: «30 milioni», con le parole: «55 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» e «107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» con le seguenti*: «105.317.000 per l'anno 2019» e «82.220.000 per l'anno per 2021, di euro 121.089.000 per l'anno 2022, di euro 120.512.000 per l'anno 2023, di euro 120.232.000 per l'anno 2024, di euro 120.143.000 per l'anno 2025, di euro 120.006.000 per l'anno 2026, di euro 118.318.000 per l'anno 2027 e di euro 118.293.000 annui per l'anno 2028,».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero Istruzione, Università e Ricerca apportare le seguenti variazioni:*

2020: – 25.000 (in milioni).

---

**1.1453**

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

*Dopo il comma 211, aggiungere i seguenti:*

«211-bis. L'Accademia Nazionale dei Lincei, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, è autorizzata, in via straordinaria, in deroga all'articolo 1 comma 227 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato da inquadrare nella qualifica B1 e nella qualifica C1, fino a copertura dei posti disponibili nella attuale pianta organica. A tal fine è autorizzata nel triennio 2019-2021 la spesa di euro 426.376,03 di cui euro 203.854,52 a decorrere dal 2019, di euro 136.742,57 a decorrere dal 2020 e di euro 85.778,94 a decorrere dal 2021. Al predetto onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 comma 365 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 come integrato ai sensi del comma 161 della presente legge.

211-ter. Il contributo di cui all'articolo 1, comma, 385, lettera h) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2019. All'onere derivante dal presente comma pari a 250.000 euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».

---

**1.1454**

PITTONI, BARBARO, NISINI, RUFA, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

*Dopo il comma 211, aggiungere il seguente:*

«211-bis. La società di interesse nazionale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, tenuto conto delle finalità d'interesse pubblico nel campo della ricerca e formazione di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d) della citata legge, può instaurare, con il medesimo soggetto, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata complessiva non eccedente i sei anni, comprensivi di proroghe e rinnovi, senza le condizioni ed in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e s.m.i. Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».



**1.1455**

BARACHINI

*Sopprimere i commi da 214 a 218.*

---

**1.1456**

LA PIETRA

*Sopprimere i commi da 214 a 218.*

---

**1.1457**

BITI

*Sopprimere i commi 214, 215, 216, 218.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 217 con il seguente:*

«217. Per le attività finanziate dal Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzato un ulteriore stanziamento di 8,209 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,21 milioni di euro per l'anno 2020, di 18,944 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,825 milioni di euro per l'anno 2022, di 14,631 milioni di euro per l'anno 2023, di 9,386 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,501 milioni di euro per l'anno 2025».

---

**1.1458**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 218, inserire i seguenti:*

«218-bis. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo e quarto periodo della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro da consolidare nel bilancio dello Stato. La regione Calabria dispone con legge regionale la copertura a carico del bilancio della regione medesima degli

ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e assicurando il consolidamento della spesa.

*218-ter.* Le suddette procedure si applicano in deroga al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, enti in dissesto finanziario, esonerando gli stessi dalle procedure previste con la COEL.

*218-quater.* Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 218-*bis* e 218-*ter*, fino alla loro conclusione e inderogabilmente entro un triennio dalla data di pubblicazione della presente legge, con utilizzo delle medesime risorse.

*218-quinquies.* All'onere di cui al comma 218-*bis*, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

---

## 1.1459

DAMIANI

*Dopo il comma 218 aggiungere i seguenti:*

«218-*bis.* Al fine di incentivare gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca finalizzata alla disciplina antimonopolistica e della competitività dei mercati, in modo da favorire l'elaborazione di misure volte allo sviluppo dei processi produttivi e occupazionali in Italia, specialmente nel Mezzogiorno del Paese, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a sviluppare programmi di ricerca per la realizzazione di conferenze internazionali, collaborazioni e ogni altra iniziativa utile, sulla base di progetti, presentati dalle Università, statali e non statali, in partenariato tra loro e/o con istituti di rilievo internazionale, o con soggetti privati, da svilupparsi in una o in più regioni italiane.

*218-ter.* Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono regolamentati i criteri e le modalità di realizzazione dei programmi di cui al precedente comma, con misure di incentivazione dei progetti che portino alla costituzione di proficue e stabili collaborazioni di ricerca internazionali, nell'ottica di valutare l'efficienza economica dei vari modelli regolativi e quindi accrescere la certezza del diritto a beneficio degli operatori economici e dei consumatori, nell'ambito dei processi produttivi e occupazionali sviluppabili sul territorio italiano, con particolare riguardo alle iniziative da porre in essere per colmare il divario tra Nord e Sud del Paese.

*218-quater.* Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 155.000 euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante riduzione, per l'anno 2019, per la somma su indicata, dell'autoriz-

zazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a valere sulla quota eventualmente non utilizzata per gli scopi previsti dalla norma».

---

### 1.1460

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

*Dopo il comma 218 aggiungere il seguente:*

«218-bis. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, il primo e il secondo periodo sono soppressi;
- b) al comma 6, dopo la parola: «2011» sono inserite le seguenti: «e fino all'anno 2018»;
- c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

6-bis. A decorrere dall'anno 2019 gli assegni di ricerca di cui al presente articolo vengono equiparati ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

6-ter. A decorrere dall'anno 2019 agli assegni di ricerca di cui al presente articolo viene riconosciuto, per un periodo massimo di quattro anni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

6-quater. L'esonero del versamento di cui al comma 6-ter può essere concesso per un periodo massimo di otto anni, qualora il datore di lavoro sia il medesimo per un massimo di quattro anni»;

d) al comma 7 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo non può comunque essere superiore all'80 per cento di quello spettante ai titolari dei contratti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 24»;

e) al comma 9, le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni». 218-ter. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, il 190, è incrementato di 218 milioni di euro per l'anno 2019 e di 368 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.482 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.632 milioni di*

euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.632 milioni di euro per Vanno 2023 e a 6.632 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

---

### 1.1461

GIAMMANCO

*Dopo il comma 218 aggiungere i seguenti:*

«218-bis. Al fine di preservare il patrimonio culturale, storico di realtà di formazione d'eccellenza e di promuovere lo sviluppo delle conoscenze e la formazione nell'ambito delle aree delle scienze umane e sociali, per l'anno 2019 è concesso un contributo straordinario, pari a euro 500.000, per la realizzazione di interventi specifici finalizzati ad azioni quali il riordino di materiale librario, storico, artistico e scientifico; la conservazione e il restauro di beni mobili e immobili, destinati o da destinarsi allo svolgimento dell'attività accademica, formativa e di ricerca, nonché allo sviluppo dell'attività formativa e di ricerca, delle scuole di servizio sociale ammesse a finanziamento regionale e attive sul territorio della Regione Siciliana.

218-ter. Con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di concessione del contributo di cui al comma 218-bis, da concedersi agli enti gestori, pubblici o privati, o a Fondazioni o associazioni o Comitati, già costituiti, a supporto delle scuole di servizio sociale attive da più di sessantacinque anni, alle quali sia annessa una biblioteca, fornita da un patrimonio librario, da almeno cinquanta anni e che siano, alla data di entrata in vigore della presente legge, convenzionate con le Università statali e non statali da almeno trenta anni, per lo svolgimento comune di corsi di laurea, triennale e magistrale, che, nell'ultimo anno accademico, abbiano avuto almeno 180 studenti universitari iscritti».

*Conseguentemente, al comma 421 le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «euro 129.817.000 per l'anno 2019».*

---

**1.1462**

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MANCA

*Dopo il comma 218 aggiungere il seguente:*

«218-bis. Nelle more della riforma delle tipologie di rapporti di lavoro a termine, di collaborazione o flessibile alle dipendenze delle università e degli enti di ricerca, che deve trovare attuazione nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego, ed ai fini di dare completa attuazione ai provvedimenti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e il termine di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono differiti al 31 dicembre 2019».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.987 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.975 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».*

---

**1.1463**

FEDELI

*Dopo il comma 218 aggiungere il seguente:*

«218-bis. Ai fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei principi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: – 2.000.000;  
2020: – 2.000.000;  
2021: – 2.000.000.

---

**1.1464**

BALBONI, CIRIANI, RAUTI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, LA PIETRA, MAFFONI, MARSILIO, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, GASPARRI

*Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:*

«218-bis. In occasione del quarantesimo anno dalla scomparsa di Ugo Spirito e del novantesimo anno dalla nascita di Renzo De Felice, è autorizzata la spesa di euro 60.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice ai fini del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei fondi librari e archivistici posseduti dalla Fondazione, nonché della promozione di ricerche e convegni per ricordare il pensiero del filosofo e l'opera dello storico».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2019: – 60.000;  
2020: – 60.000;  
2021: – 60.000.

---

**1.1465**

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MANCA

*Dopo il comma 218 aggiungere il seguente:*

«218-bis. Al fine di rilanciare la competitività internazionale degli enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento alla capacità di rinnovare e mantenere nel tempo le infrastrutture di ricerca ad un livello tale da consentire agevolmente la partecipazione a progetti di ricerca finanziati da istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dal 2019. Tali fondi aggiuntivi vengono distribuiti ai singoli enti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura proporzionale alla

quota media di finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati risultante dai bilanci consuntivi degli ultimi tre anni».

*Conseguentemente, «all'articolo 1, comma 139», sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.899 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

---

### **1.1466**

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

*Dopo il comma 218 aggiungere il seguente:*

«218-bis. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.650 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.950 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.949 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

---

### **1.1467**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:*

«218-bis. Al comma 632, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "in servizio presso l'istituto nazionale di astrofisica (INAF)" sono aggiunte le seguenti: "e al personale in servizio con ruolo ad esaurimento, presso l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) – Osservatorio Vesuviano";

b) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Gli oneri connessi all'attribuzione del nuovo trattamento economico sono per l'INGV posti a carico del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE)»».

*Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0, 5 per cento» con le seguenti: «1,0 per cento».*

---

### 1.1468

MANCA

*Dopo il comma 208, inserire il seguente:*

«208-bis. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio o in occasione delle attività di addestramento e formazione, è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il sistema previdenziale ed assistenziale riconosciuto per tali eventi al personale di ruolo del Corpo medesimo. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente articolo, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale di ruolo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

*Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

---

### 1.1469

BINI, MARGIOTTA, BOLDRINI, MANCA, COMINCINI

*Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:*

«218-bis. All'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 845, secondo periodo, le parole "25 per cento" sono sostituite dalle parole "75 per cento";

b) al comma 845, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti.";

c) al comma 847, le parole "25 per cento" sono sostituite con le parole "50 per cento".

---

### **1.1470**

DE BONIS

*Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:*

«218-bis. All'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 845, secondo periodo, le parole "25 per cento" sono sostituite dalle parole "75 per cento";

b) al comma 845, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti";

c) al comma 847, le parole "25 per cento" sono sostituite con le parole "50 per cento"».

---

### **1.1471**

IANNONE, LA PIETRA

*Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:*

«218-bis. All'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 845, secondo periodo, le parole "25 per cento" sono sostituite dalle parole "75 per cento";

b) al comma 845, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti";

c) al comma 847, le parole "25 per cento" sono sostituite con le parole "50 per cento".

---

**1.1472**

PAGANO

*Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:*

«218-bis. All'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 845, secondo periodo, le parole "25 per cento" sono sostituite dalle parole "75 per cento";

b) al comma 845, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti.";

c) al comma 847, le parole "25 per cento" sono sostituite con le parole "50 per cento".

---

**1.1473**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

*Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:*

«218-bis. All'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 845, secondo periodo, le parole "25 per cento" sono sostituite dalle parole "75 per cento";

b) al comma 845, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti";

c) al comma 847, le parole "25 per cento" sono sostituite con le parole "50 per cento".

---

**1.1474**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:*

«218-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, aggiungere al comma 2, in fine, il seguente periodo: "Per gli enti pubblici di ricerca di cui agli articoli 1 e 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il limite per l'ammontare complessivo delle risorse de-

stinate alla contrattazione integrativa, è quello indicato al comma 2 del medesimo decreto legislativo"».

---

**1.1475**

RUBBIA, QUAGLIARIELLO

*Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:*

«218-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016 n. 89 le parole "è incrementato di 4,5 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni dietro decorrere dal 2018", sono sostituite dalle seguenti: "è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2019". Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 653».

---

**1.1476**

PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI

*Dopo il comma 219 aggiungere il seguente:*

«219-bis. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale del settore ricerca assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 227 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, INAIL assume a tempo indeterminato, previo il superamento di un apposito esame svolto mediante colloquio, il personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) che risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso INAIL alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) che sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di procedure per l'espletamento della verifica di idoneità di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

*Conseguentemente, dopo il comma 220 aggiungere il seguente:* «220-bis. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 219-bis, è riconosciuto a INAIL un contributo pari a 27.500.000 euro a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse del fondo di cui comma 138».

---

**1.1477**

TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 220, inserire i seguenti:*

«220-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 128 è inserito il seguente:

"128-bis. L'aggiornamento dei premi e dei contributi è effettuato nella misura necessaria per conseguire l'equilibrio economico, finanziario ed attuariale del bilancio dell'INAIL. A tal fine, è confermata la riduzione di premi e contributi disposta, a decorrere dal 2016, dal comma 128, alla quale si aggiunge la riduzione disposta dal presente comma fino al conseguimento dell'equilibrio di cui al precedente periodo".

220-ter. Agli oneri di cui al comma 220-bis, valutati in 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali».

**1.1478**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 220, aggiungere il seguente:*

«220-bis. Al Personale Medico INAIL si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale (articolo 13 della legge 222/84; premessa dell'accordo attuativo dell'articolo 94 del CCNL 11/10/1996).

**1.1479**

PAPATHEU, ROSSI

*Dopo il comma 220, aggiungere il seguente:*

«220-bis. "Al Personale Medico INAIL si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale"».

---





